



BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 1° Gennaio 1951 N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 142 rep. del 27 novembre 1950: istituzione presso la
Residenza di Mogadiscio di una seconda sottocommissione per la li-
quidazione degli arretrati ai militari somali 3

DECRETI:

DECRETO n. 139 rep. del 9 dicembre 1950: modifiche alle tariffe te-
legrafiche 4

DECRETO n. 143 rep. del 4 dicembre 1950: permesso di ricerche mi-
nerarie alla « COMINA » 12

PARTE SECONDA

Avviso ad opponendum - concessione esercizio pesca alla Compagnia Me-
ridionale Pesca 15

Avviso ad opponendum - concessione esercizio pesca al sig. Massagli Italo 15

Soc. An. Immobiliare Fratelli A. A. Mortara - estratto verbale Assemblea
generale ordinaria 15

S.A.I.C.E.S. - Soc. An. Industriale Commerciale Etiopia Sud - convoca-
zione assemblea generale ordinaria e straordinaria 16

Impresa Costruzioni Edili Stradali Italo Somala S. A. - convocazione As-
semblea generale straordinaria 16



PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 142 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 20 in data 20 maggio 1950 con cui è stata istituita la Commissione per la liquidazione degli arretrati ai militari somali;

RITENUTA la necessità di istituire presso la Residenza di Mogadiscio una seconda sottocommissione oltre a quella prevista dall'articolo 1 dell'ordinanza sopra specificata;

ORDINA:

E' istituita presso la Residenza di Mogadiscio una seconda sottocommissione per la liquidazione degli arretrati ai militari somali.

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 31 agosto 1950.

Mogadiscio, li 27 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 139 di rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il decreto n. 39 repertorio del 15 luglio 1950;

RITENUTO che occorre modificare le tariffe telegrafiche da applicarsi ai telegrammi per l'estero, in base agli accordi in vigore con la Società Italcable e la Compagnia Cable and Wireless;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere alla revoca del precitato decreto n. 39 di repertorio, per far luogo all'approvazione delle tariffe telegrafiche per i Paesi Esteri, espresse in franchi oro;

DECRETA

Art. 1.

Il decreto n. 39 repertorio, in data 15 luglio 1950, è abrogato.

Art. 2.

Le tariffe telegrafiche per l'Estero, per l'interno e per l'Italia e quelle per servizi speciali ed accessori, sono stabilite come segue:

Tasse totali per parola applicabili ai telegrammi *ordinari* in partenza dalla Somalia per i Paesi Esteri.

I Telegrammi *Lettera* (LT) pagano metà della tariffa ordinaria.

I Telegrammi *Stampa* pagano un terzo della tariffa ordinaria per tutti i Paesi e metà della tassa ordinaria per il solo Afganistan.

I Telegrammi *Urgenti* pagano il doppio della tariffa ordinaria.

EUROPA

Fr. oro

Fr. oro

Albania	0,99	Islanda	1,2485
Austria	0,86	Jugoslavia	0,96
Belgio	0,94	Lussemburgo	0,94
Francia	0,99	Malta	0,99

	Fr. oro		Fr. oro
Canarie	1,365	Norvegia	1,09
Città del Vaticano	0,82	Paesi Bassi	1,01
Cecoslovacchia	0,9525	Polonia	1,23
Danimarca	1,065	Portogallo	1,2775
Faroe (Isole)	1,2135	Romania	0,99
Finlandia	1,15	Spagna	1,165
Francia	0,915	Svezia	1,065
Germania	0,99	Svizzera	0,84
Gibilterra	1,24	Turchia	1,13
Gran Bretagna	1,036	Ungheria	0,96
Grecia	1,015		
Irlanda	1,086	U.R.S.S.	1,46

AFRICA

	Fr. oro		Fr. oro
Africa del Sud e Sud Ovest	1,92	Congo Belga	2,56
Africa Equat. Portoghese:		Costa d'Avorio (Africa Occidentale Fr.)	3,455
Colonia Mozambico		Costa d'Oro:	
Distretto di Gaza, Lorenzo Marques, Inanbana	2,22	Accra	3,575
Altri Uffici	2,595	Altri Uffici	3,725
Africa Equat. France- se	3,59	Costa Franc. dl. Somali	2,27
Algeria	1,065	Cameroun (zona Fr.)	3,49
Angola	4,445	Dahomey (Kotonou, etc.)	3,455
Ascensione	2,63	Egitto:	
Azzorre	1,7275	Alessandria, Cairo, Ismailia, Suez, Port Said e Porto Tewfik	1,02
Cameroun (zona britan- ca)	3,725	Altri Uffici e 1ª regio- ne	1,02
Capo Verde (Isole):		2ª regione	0,90
Santiago e S. Vin- cent	2,955	3ª regione (Port Su- dan)	0,78
Altre isole	3,255	Sudan e altri uffici	0,78
		Eritrea	0,98
		Etionia	0,07

	Fr. oro		Fr. oro
Gambia:		Rodesia del nord . . .	2,26
Bathurst	3,105	Rodesia del sud	2,07
Altri Uffici	3,575	Rodriguez (isola)	2,63
Guinea Francese	2,965	Ruanda-Urundi	2,56
Guinea Portoghese	3,635	Sant'Elena	2,63
Guinea Spagnola	3,255	San Thomè (isole)	4,075
Kenya e Uganda	1,125	Senegal, Mauritanie, Colonia del Niger, Sudan Francese e Al-	
Liberia:		to Volta	2,54
Monrovia	3,905	Seichelles	2,63
Altri Uffici	4,295	Sierra Leone:	
Libia	1,015	Freetown e Water	
Madagascar	2,34	Street	3,105
Maurizio (isole)	2,63	Altri Uffici	3,255
Marocco:		Somalia Britannica	1,84
Tangeri	1,355	Tanganyka Territorio:	
Zona Spagnola	1,655	Dar-es-Salaam	1,125
Zona Francese	1,52	Altri Uffici	1,125
Nigeria:		Togo	3,275
Lagos	3,575	Tunisia	1,065
Altri Uffici	3,725	Zanzibar e isola di	
Nyasaland	2,26	Pomba	1,125
Principe (isole)	4,075		
Reunion	2,25		

ASIA

	Fr. oro		Fr. oro
Afganistan	2,04	Ceylon	2,11
Arabia:		Cina:	
Aden	1,05	Hong Kong	3,34
Perim	1,82	Macao	3,62
Kamaran	2,345	Shanghai	3,465
Mukalla, S e i y u n (Protettorato di A-		Altri Uffici	3,465
den)	2,27	Cipro	1,20
Arabia Saudita	0,87	I n d i a (Britannica, Francese e Portoghe-	
	1,595	se)	2,05

	Fr. oro		Fr. oro
Indonesia	3,47	Kuwait	2,33
Iran (Persia)	2,40	Mascat	2,25
Irak	2,33	Sharjah	2,70
Israele	1,1925	Filippine (repubblica):	
Giappone	3,34	Manila	2,86
Giordania	1,3825	Altri Uffici in Luzon, Batan, Catanduanes, Corregidor, Marinduque, Masbate, Mindoro, Romblon, Ticao, ed' altri uffici	3,26
Repubblica del Libano	1,38	Timor (Portoghese)	3,82
Malacca:		Russia in Asia:	
Singapore	3,17	via Vladivostock	
Brunei	3,834	via Europa	
Christmas (isole)	3,834	Sarawak	3,834
Cocos-Keeling (isole)	2,63	Siria (repubblica)	1,38
Penang	3,17	Formosa (Taiwan)	3,34
Altri Uffici	3,17	Siam (= Thailand)	2,55
Nord Borneo:		Turchia in Asia	
LSabuan ed Altri			
Uffici	3,49		
Pakistan	1,69		
Nuova Guinea Olandese	3,77		
Golfo Persico:			
Bahrain	2,25		

AUSTRALIA e OCEANIA

	Fr. oro		Fr. oro
Australia	2,86	Altri Uffici	3,40
Tasmania, Flinders, King e Lord Hove (isole)	2,86	Gilbert e Ellice (isole)	3,72
Nuova Zelanda	3,10	Kermadec (is.), Raoul	3,34
Willis (Isole)	3,02	Marshall (isole), Nauru	3,81
Chatam (isole)	3,55	Nuova Guinea Territ.	3,26
Cook (isole):		Norfolk (isola)	3,01
Niue	4,05	Papua Territorio	3,26
Rarotonga	3,95	Rotuma (isola)	3,40
Altri Uffici	4,19	Samoa (isole):	
Fanning (isole)	3,60	Apia	3,95
Fiji (isole):		Altri Uffici, eccetua- ta Tutuila	4,19
		Salomone (isole)	3,72

	Fr. oro		Fr. oro
Loyalty (isole)	3,90	Port Villa	3,72
Bora-Bora, Makatea, Mangareva, Marquesas, Raiatea e Burutu (isole)	4,24	Samoa: Tutuila	3,05
Nuova Caledonia	3,90	Guam (isola)	3,32
Tahiti	4,24	Hawai (isole):	
Wallis (isola)	4,24	Honolulu e altri Uffici nell'isola Oahu	2,74
Nuove Ebridi:		Hawaii, Kauai, Lanai, Maui e isole Molokai	3,13
		Midaay (isola)	3,12

AMERICA

Settentrionale, Centrale e Meridionale

	Fr. oro		Fr. oro
Canada (e St. Pierre e Miquelon)	1,63	Altri Uffici	3,64
Messico	2,36	Turks (isole)	3,19
Stati Uniti Nord America:		Aruba, Bonaire	2,70
New York	1,54	Curaçao	2,70
Alaska	2,23	Saba, St. Eustatius	2,70
Altri Uffici	1,77	S. Maarten	2,70
Bahama	2,67	Guadalupa	3,05
Bermuda	2,97	Les Saintes, Maria Ga- lante	3,05
Antigua	3,64	Martinica	3,05
Barbados	3,19	Cuba:	
Carriacou	3,79	Havana, Santiago de	
Cayman (isole)	3,64	Cuba	2,18
Dominica	3,64	Altri Uffici	2,33
Grenada	3,64	Haiti:	
Jamaica	3,19	Capo Haiti e Port au Prince	3,12
Montserrat	3,64	Altri Uffici	3,37
St. Kitts	3,64	Puerto Rico	2,52
St. Lucia	3,64	S. Domingo (repubblica):	
St. Vincent	3,64	Ciudad Trujillo, La Vega, Puerto Plata,	
Tobago	3,87		
Trinidad:			

	Fr. oro		Fr. oro
Santiago Rep. Dominicana	3,12	St. Andrews (isole)	2,90
Altri Uffici	3,27	Argentina (repubblica)	3,11
Columbia (repubblica)	2,90	Bolivia:	
S. Croix	3,09	Corocoro, La Paz e	
St. Thomas	2,52	Altri Uffici	3,41
Costa Rica:		Brasile	2,75
Limon, Puntarenas,		Chile	3,11
S. José	2,94	Falkland (isole) e di-	
Altri Uffici	3,13	pendenze	3,11
Guatemala:		Paraguay	3,11
S. José de Guatemala	2,94	Uruguay	3,635
Altri Uffici	3,13	Perù:	
Honduras (repubblica)	3,13	Tacna	3,11
Honduras Britannico:		Altri Uffici	3,485
Belize		Georgia del Sud	3,56
Nicaragua:		Guiana Britannica:	
S. Juan del Sur	2,94	Georgetown	3,64
Altri Uffici	3,19	Altri Uffici	3,72
Panama (repubblica):		Guiana Francese	4,17
Ancon, Balboa, Co-		Ecuador:	
lon, Cristobal e Pa-		Esmeraldas, Guaya-	
nama	2,79	quil, Quito e Santa	
Altri Uffici	2,90	Elena	3,35
Salvador	3,35	Altri Uffici	3,665
		Surinam	2,70
		Venezuela	3,19

	Per interno della Somalia So.	Tra la Somalia e l'Italia So.
Diritto fisso per duplicato di ricevuta di accettazione di un telegramma	0,24	0,24
Sopratassa per teleg. accettati in conto corrente:		
a) per ogni telegramma	0,05	0,05
b) minimo mensile	2,50	2,50
Tassa registrazione indirizzi telegrafici convenuti:		
a) per un trimestre	10,—	10,—
b) per un semestre	18,—	18,—
c) per un anno	30,—	30,—

Art. 3.

La Direzione delle Poste e delle Telecomunicazioni provvederà a stabilire, in base al cambio del franco oro, la tariffa corrispondente in Somali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio li 9 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 148 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in da-

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 presentata dalla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA », intesa ad ottenere il permesso di ricerche per alluvioni stannifere e minerali associati nella zona denominata Bender Ziada;

VISTA la nota in data 3 novembre 1950 della COMINA con la quale viene specificato che i minerali associati alle alluvioni stannifere oggetto della ricerca sono i seguenti: minerali di tungsteno, molibdeno, zirconio, rutilo;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 19 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda precitata;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bender Ziada per le seguenti sostanze: alluvioni stannifere - minerali di tungsteno, molibdeno, zirconio, rutilo, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata dai seguenti vertici:

A — Punto ove il meridiano di $49^{\circ} 5'$ interseca la costa del golfo di Aden;

B — Punto d'intersezione del meridiano di $49^{\circ} 5'$ col parallelo di $11^{\circ} 5'$;

C — Punto d'intersezione del parallelo di $11^{\circ} 5'$ col meridiano di 49° ;

D — Dal vertice C segue verso nord il limite di confine della Somalia Italiana con la Somalia Inglese fino a raggiungere la costa del golfo di Aden. Dal vertice D segue verso Est la costa del golfo di Aden ritornando al vertice A suddescritto.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Kmq. 239 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria che forma

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona su indicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 4 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

P A R T E S E C O N D A

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta concessione di pesca

Ai sensi delle disposizioni in vigore relative all'esercizio della pesca in Somalia, si comunica che la Compagnia Meridionale Pesca con sede in Napoli, Via Chiaia n. 138, ha presentato domanda, in data 24 ottobre 1950, al fine di ottenere una concessione per l'esercizio della pesca lungo le coste della Somalia e particolarmente lungo quelle della Migiurtinia fra Capo Guardafui e Bender Ziada, nonché per impiantare a Bender Merajo (Residenza di Alula) uno stabilimento per la lavorazione del tonno sott'olio, dei suoi sottoprodotti, e di altri prodotti e sottoprodotti della pesca.

Si accordano trenta giorni per le eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1950.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

Dott. Giulio Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Domanda concessione di pesca

Ai sensi delle disposizioni in vigore, relative all'esercizio della pesca nella Somalia, si comunica che il Sig. Massagli Italo fu Giosè, domiciliato a Viareggio, ha presentato domanda al fine di ottenere una concessione di pesca in Migiurtinia e l'autorizzazione per l'impianto di uno stabilimento conserviero per il tonno e affini a Bender Cassim.

Si accordano trenta giorni per le eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1950.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

Dott. Giulio Carnevali

SOC. AN. IMMOBILIARE FRATELLI A. A. MORTARA

Sede in Mogadiscio

Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria

Si rende noto che l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, tenutasi in Mogadiscio presso lo studio dell'avv. Vignati, ha deliberato:

1.) l'approvazione del bilancio per gli esercizi 1948 e 1949; con le seguenti

1948: attivo	L.it. 1.171.437,—
passivo.	» 1.120.919,—
utile esercizio	» 50.518,—
1949: attivo	L.it. 1.256.763,—
passivo	» 1.123.445,—
utile esercizio	» 133.318,—

2.) Approvazione della riduzione del capitale sociale da L.it. 1.050.000 a L.it. 840.000 e tramutamento del capitale sociale da lire italiane in somali, e ciò a modifica dell'art. 5 dello Statuto.

3.) Approvazione del capitale sociale in Somali 10.000 divisi in 200 azioni da So. 50 cadauna riservate agli azionisti in proporzione delle azioni possedute in lire italiane.

L'Amministratore Unico
Ing. Anteo Mortara

S. A. I. C. E. S.

Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Gli azionisti della « Soc. An. Industriale Commerciale Etiopia Sud » (S.A.I.C.E.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno 18 gennaio 1951 alle ore 10, ed occorrendo, il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca, per deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Modificazione dell'art. 18 dello Statuto Sociale;
- 2.) Nomina di Consiglieri d'Amministrazione;
- 3.) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale di Merca almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'assemblea.

Merca, li 22 dicembre 1950.

Il Consiglio d'Amministrazione

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA S. A.

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci è convocata in seduta straordinaria, per il giorno 25 gennaio 1951, alle ore 10 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 30 gennaio 1951 alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2.) Aumento del capitale sociale;
- 3.) Varie.

Le convocazioni avverranno presso la Sede Sociale in Mogadiscio - Via Bottego n. 12.

Mogadiscio, gennaio 1951.

p.p. IL PRESIDENTE
Mazzoni Paolo

1911. 1/10/51

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 2 Gennaio 1951

Supplemento N. 1 al N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1950

ORDINANZA n. 144 di rep. del 30 dicembre 1950: costituzione del * Consiglio Territoriale della Somalia, previsto dall'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa alla Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia 19

ORDINANZA n. 146 di rep. del 28 dicembre 1950: estensione al Territorio del Codice Civile italiano e del Codice di Procedura Civile italiano nonchè di alcune disposizioni integratrici e modificatrici dei predetti Codici 21

1951

ORDINANZA n. 1 del 2 gennaio 1951: misure atte a prevenire il diffondersi della rabbia canina 24

DECRETI:

1950

DECRETO n. 145 di rep. del 31 dicembre 1950: nomina della Commissione permanente per i sinistri marittimi per il biennio 1951-1952 26

1951

DECRETO n. 1 di rep. del 1° gennaio 1951: diritto di emissione dei vaglia postali fra la Somalia e l'Italia 27

Abdurahman Ali Issa
Addo Megne Abdalla
Aden Abdulla Osman
Ahmed Fadel Hasham
Ali Mohamed Bin Quer
Amin Mohamed
Boero Francesco
Bogor Mussa Yusuf
Bona avv. Francesco
Duale Cahie
Falcone dott. Antonino
Gandolfo dott. Celestino
Hagi Abdullai Mursal Mohamed
Hagi Ali Balle
Hagi Amin Sabar
Hagi Hassan Ahmed
Hagi Hussein Mohamed
Hagi Ismail Iusuf
Hagi Mohamed Hussein Hamud
Hagi Mussa Bogor
Hagi Salah Scek Omar
Iman Omar Ali
Islao Mahadalle Mohamed Mohadalle
Islao Omar Ali
Mahallim Eden Mohamed
Mahallim Hussein
Mohamed Agané Omar
Mohamed Scek Osman Ailé
Osman Hagi Mohamed
Scek Abdullai Scek Mohamed
Scek Abdussalam Suleiman
Scerif Salah Bin Omar.

Art. 2.

I membri del Consiglio Territoriale non possono essere sottoposti a procedimento penale né arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione dell'Amministratore.

Art. 3.

Il Consiglio Territoriale sarà presieduto dall'Amministratore o dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

Art. 4.

Il funzionamento del Consiglio Territoriale verrà disciplinato con regolamento interno proposto dallo stesso Consiglio e reso esecutivo con successiva ordinanza.

Art. 5.

È assunto impegno provvisorio alla categoria II - n. 1 - del bilancio dell'A.F.I.S. per l'esercizio finanziario in corso per la somma di So. 40.000 per il funzionamento del Consiglio Territoriale.

Mogadiscio, li 30 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 146 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico della Somalia;

RITENUTO che si rende necessario provvedere alla estensione nel Territorio del Codice Civile italiano e del Codice di procedura civile italiano e di alcune disposizioni integratrici e modificatrici dei predetti Codici;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il Codice Civile italiano, di cui il Libro I, delle Persone, ed il

n. 1852, e r. d. 26 ottobre 1939, n. 1586, vennero estesi, rispettivamente in data 1° luglio 1939 ed in data 21 aprile 1940, al Territorio della Somalia, entrerà in vigore nel Territorio stesso in data 1° maggio 1951 nel suo integrale testo, quale risulta approvato con r. d. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 2.

Il Codice di Procedura Civile italiano approvato con r. d. 28 ottobre 1940, n. 1443, è esteso al Territorio a decorrere ugualmente dal 1° maggio 1951.

Art. 3.

Sono inoltre estese al Territorio con uguale decorrenza le disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e le disposizioni transitorie, approvate con r. d. 30 marzo 1942, n. 318.

Laddove nelle disposizioni transitorie al Codice Civile, relativamente ai Libri III, IV, V e VI finora non estesi, è indicata la entrata in vigore dei singoli Libri, agli effetti di decorrenza di termini od altro, la data predetta deve intendersi sostituita da quella del 1° maggio 1951 di entrata in vigore del Codice stesso in questo Territorio.

Art. 4.

A decorrere dalla stessa data del 1° maggio 1951 di cui ai precedenti articoli, sono estese al Territorio le disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile italiano e le disposizioni transitorie approvate con r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 5.

Sono estese infine al Territorio con uguale decorrenza le seguenti leggi:

r. d. 16 marzo 1942, n. 267.

— Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

r. d. 20 aprile 1942, n. 504

— Norme per il coordinamento del Codice di Procedura Civile con il Codice Civile.

- d. l. l. 14 settembre 1944, n. 287 — Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.
- d. lg. 9 aprile 1948, n. 438 — Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal c.p.c. e dal c.p.p.
- d. lg. 5 maggio 1948, n. 483 — Modificazioni ed aggiunte al Codice di Procedura Civile.
- legge 12 maggio 1949, n. 273 — Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
- legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di Procedura Civile.
- Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857 — Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d. l. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al c.p.c. e disposizioni transitorie.

Art. 6.

I testi dei Codici e delle relative disposizioni di attuazione e transitorie, nonché delle norme di cui al precedente articolo saranno depositati nell'Ufficio Affari Giudiziari dell'A.F.I.S. e presso la cancelleria del Giudice della Somalia agli effetti della loro pubblicazione.

Le successive modificazioni ed aggiunte ai Codici verranno estese al Territorio mediante deposito da effettuarsi nelle forme di cui al precedente comma ed entreranno in vigore nel trentesimo giorno da quello della pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » dell'A.F.I.S. dell'annuncio dell'avvenuto deposito.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Ordinanza n. 1 di rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

Viste le ordinanze n. 11 del 18 aprile 1950 e n. 42 del 17 luglio 1950 che dettano le norme sulla tutela della salute pubblica in relazione al diffondersi della rabbia canina;

RITENUTO che le misure previste dalle predette ordinanze non sono del tutto sufficienti ad arginare il diffondersi del virus rabido ed a salvaguardare la salute pubblica;

SENTITO il parere dell'Ispettore Veterinario della Somalia;

ORDINA:

Art. 1.

Tutti i proprietari o detentori di cani nel territorio della Somalia sono tenuti entro cinque giorni dalla data in cui ne sono entrati in possesso a farne denuncia all'Ufficio Veterinario del Municipio di Mogadiscio, e nelle altre località, agli Uffici Veterinari, o in mancanza, agli Uffici Sanitari di Commissariato e di Residenza.

Art. 2.

I casi di rabbia, anche sospetti, sia nei cani che negli altri animali ed i casi anche accidentali di morsicature di cani alle persone debbono essere immediatamente, a cura dei proprietari o detentori degli animali stessi, denunciati agli Uffici di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Nelle vie e nella periferia degli abitati ed in qualunque luogo aperto al pubblico, tutti i cani debbono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola, che non consenta agli animali di mordere.

Art. 4.

Tutti i cani maggiori di tre mesi di età esistenti nel territorio della Somalia debbono essere sottoposti obbligatoriamente, a cura dei rispettivi proprietari o detentori, al trattamento immunizzante pre-

ventivo antirabico, consistente in due iniezioni alla distanza di sette giorni l'una dall'altra, che saranno praticate presso gli Uffici Veterinari di Commissariato e del Municipio di Mogadiscio.

Art. 5.

Per tale trattamento viene stabilito il compenso di So. 10 a capo, che sarà versato alle Residenze sulla voce « Proventi dei servizi veterinari ».

Art. 6.

All'atto del secondo trattamento vaccinale sarà rilasciato un certificato comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Art. 7.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 11 e n. 42 del 18 aprile e 17 luglio 1950.

Art. 8.

I Commissariati regionali ed il Municipio di Mogadiscio provvederanno a notificare al pubblico la località, il giorno e l'orario dell'inizio delle vaccinazioni.

Art. 9.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10.

Gli agenti tutti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per la esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » dell'A. F.I.S.

Mogadiscio, li 2 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

PARTE SECONDA

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S.A.G.).

Anonima per Azioni - Sede in Chisimaio - Capitale Sociale So. 200.000

Estratto del verbale di adunanza dell'Assemblea Straordinaria

1.) Dal verbale di adunanza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della detta Società, avvenuta il 22 novembre 1950, omologato dal Giudice della Somalia con ordinanza del 12 dicembre c. a., risulta:

a) Modificazioni allo Statuto Sociale.

Sono stati soppressi gli articoli 14 e 37.

L'art. 34 risulta così modificato: « Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può nominare uno o più Consiglieri Delegati, Direttori o Procuratori, determinando i poteri e gli emolumenti.

Quando siano presenti in Somalia meno di tre Amministratori, il Consiglio d'Amministrazione, e anche il singolo Amministratore presente, può tuttavia trattare affari di ordinaria amministrazione rimanendo all'Assemblea l'esame degli affari di straordinaria amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea per i motivi di cui al precedente capoverso sarà fatta con la procedura d'urgenza di cui al secondo comma dell'art. 23 dello Statuto Sociale, salvo naturalmente, il caso di cui all'art. 158 del Codice di Commercio ».

L'art. 35 risulta così modificato: « La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio, sono devolute al Presidente. Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dall'Amministratore che ha le funzioni di Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere che sarà designato dal Presidente ».

L'art. 36 risulta così modificato: « Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta al mese, in giorno ed ora da fissarsi dal Presidente.

A parità di voti avrà la preferenza il parere al quale accede il Presidente ».

L'art. 38 risulta così modificato: « Il Collegio dei Sindaci è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea che designa pure fra loro il Presidente.

I Sindaci possono essere Soci e non Soci. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Non devono avere vincoli di parentela con gli Amministratori in carica ».

b) Nomina delle nuove cariche sociali.

Sono state nominate le nuove cariche sociali:

Consiglio di Amministrazione:

Dr. Celestino Gandolfi - Presidente; Sig. Armando Rosica - Vice Presidente; Dr. Giorgio Damesin, Sig. Antonio Fantoni e Dr. Roberto Moscatelli - Consiglieri.

Collegio dei Sindaci:

Sig. Tullio Tonoletti - Sindaco effettivo - Presidente; Geom. Bruno Albiero e Sig. Oreste Dattrino - Sindaci effettivi; Sig. Alfredo Calligaris e Sig. Mario Chirizzi - Sindaci supplenti.

2.) Dal verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 23 novembre 1950 e seguenti, risulta:

a) Nomina di Consiglieri Delegati.

Il dr. Giorgio Damesin è nominato Consigliere delegato di detta Società per la Somalia per tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e cioè: rimane delegato e autorizzato a rappresentare la S.A.G. nei rapporti con i terzi e con Pubbliche Amministrazioni, firmando i relativi atti e contratti; a fare qualsiasi operazione bancaria e su titoli anche di Stato anche presso la Banca d'Italia, emettendo consensi; a riscuotere le sovvenzioni statali e i mandati di qualsiasi genere e specie e qualsiasi somma sia da private che da Pubbliche Amministrazioni ed Istituti di Credito rilasciando valide quietanze; ad aprire conti correnti e ritirare somme firmando assegni, a nominare e revocare personale, a fare opposizioni e reclami in materia di tasse e imposte e a fare infine, nei limiti della ordinaria amministrazione, quant'altro possa rendersi necessario giacchè la specificazione di cui sopra deve ritenersi esemplificativa.

Per tutti gli atti eccedenti la normale amministrazione, ad esempio impegni bancari, la firma sociale dovrà invece essere abbinata e delegati a detta firma si designano il Presidente della Società o chi lo sostituisce e l'amministratore delegato.

Il dr. Giorgio Damesin, nella sua qualità di Consigliere Delegato, ha l'incarico fino e non oltre il 31 marzo 1951.

Il dr. Roberto Moscatelli è nominato Consigliere Delegato della S.A.G. per l'Italia con gli stessi incarichi assolti sin ora e con riserva di precisazione circa l'uso del mandato ».

Le deliberazioni di cui sopra sono depositate in atti n. 5748 e 5787 di repertorio del sottoscritto Notaro della Somalia, rispettivamente in data 24-11-1950 e 6-12-1950.

L'atto 5787 — deposito del verbale dell'adunanza del Consiglio — è stato qui registrato al n. 354 in data 7-12-1950.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1951

- ORDINANZA n. 2 di rep. del 3 gennaio 1951: modifiche all'Ordinanza n. 56 del 1° settembre 1950 recante disposizioni per regolare i pagamenti fra la Repubblica Italiana e la Somalia 35

DECRETI:

1950

- DECRETO n. 147 di rep. del 15 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al sig. Bonan Francesco
- DECRETO n. 148 di rep. del 15 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al sig. Ali Mohamud Ebijar 37
- DECRETO n. 149 di rep. del 16 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al sig. Mohamed Abdi Mohamed 38
- DECRETO n. 150 di rep. del 20 settembre 1950: concessione di una cava di pietrame al sig. Ing. Polcaro Bernardino 39

1951

- DECRETO n. 2 del 12 gennaio 1951: prezzi di vendita degli stampati in uso presso il Pubblico Registro Automobilistico 40
- DECRETO n. 3 del 15 gennaio 1951: tariffa dei diritti di magazzinaggio per le merci giacenti nell'interno del recinto doganale o nei magazzini 41
- DECRETO n. 4 del 15 gennaio 1951: nomina assessori Corte d'Assise per l'anno 1951
- DECRETO n. 5 del 15 gennaio 1951: nomina assessori Tribunali Regionali per l'anno 1951 46

PARTE SECONDA

- Banco di Roma: estratto di delibera 48
- Ufficio Giudiziario del Benadir: eredità giacente Dott. Valenza Antonio 48

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il proclama n. 4 del 1949 relativo al controllo dei cambi;

VISTA la propria ordinanza n. 35 rep. dell'8 giugno 1950, relativa alla disciplina delle operazioni in cambi e dei rapporti commerciali con l'estero;

VISTA la propria ordinanza n. 56 rep. del 1° settembre 1950 relativa alle disposizioni per regolare i pagamenti fra la Repubblica Italiana e la Somalia, modificata dalla propria ordinanza n. 136 rep. del 9 dicembre 1950;

CONSIDERATA la necessità di regolare attraverso il conto di gestione valutaria altri trasferimenti, oltre quelli contemplati nell'art. 2 della precedente ordinanza n. 56 rep.;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'art. 2 dell'ordinanza n. 56 rep. del 1° settembre 1950 è sostituito dal seguente:

Attraverso il conto di gestione valutaria saranno regolati:

1. — Il prezzo delle merci somale previste per l'importazione in Italia e delle merci italiane previste per l'importazione in Somalia;
2. — Le spese accessorie al suddetto scambio di merci, quale i noli marittimi, le spese di trasporto, portuarie, di spedizione e di assicurazione, le commissioni, ecc.:

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 23 novembre 1950 dal Sig. Ali Mohamud Ebicar - Abgal intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame, in località situata a 600 metri dopo l'Autogruppo;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Ali Mohamed Ebigar - Abgal è accordato di esercire una cava di pietrame, in località situata a 600 metri dopo l'Autogruppo, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 149 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 18 novembre 1950 dall'autoctono Mohamed Abdi Mohamed — cabila Agiuran — intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — in località denominata Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Abdi Mohamed è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — situata in località denominata Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 16 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 150 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 20 ottobre 1950 dal Sig. Ing. Polcaro Bernardino intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace di calce, in località situata al Km. 2,300 della strada Mogadiscio-Afgoi;

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Ing. Polcaro Bernardino è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace di calce, in località situata al Km. 2,300 della strada Mogadiscio-Afgoi, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTE le disposizioni della cessata Amministrazione Britannica, relative ai prezzi di vendita degli stampati in uso presso il Pubblico Registro Automobilistico, contenute negli Annunzi n. 123 dell'11 dicembre 1946 e n. 16 del 18 febbraio 1949;

RITENUTA l'opportunità d'apportare un aumento ai prezzi di vendita dei detti stampati;

DECRETA:

Art. 1.

uso presso il Pubblico Registro Automobilistico, ad eccezione per il modello relativo alle licenze di circolazione, stabilito in So. 4.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO l'art. 17 del r. d. 13 settembre 1938, n. 2085, concernente l'approvazione delle tariffe doganali per l'A.O.I.;

VISTO l'annuncio n. 14 del 25 ottobre 1949 del « Chief Secretary » dell'Amministrazione britannica della Somalia, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Somalia », n. 20, in data 1° novembre 1949, relativo ai diritti di magazzinaggio per le merci giacenti nell'interno del recinto doganale o nei magazzini;

RAVVISATA la necessità di modificare le tariffe relative ai diritti prima menzionati, per evitare che incidano troppo gravemente sul costo delle merci in genere e delle merci povere in particolar modo, e di apportare delle modifiche all'art. 17 del r. d. 13 settembre 1938, n. 2085, prima citato, per aumentare il periodo di gratuita giacenza;

DECRETA:

Art. 1.

È emanato l'annuncio n. 114 del 25 ottobre 1949, emanato dal-

gio per le merci giacenti nell'interno dei recinti doganali o nei magazzini.

Art. 2.

L'art. 17 del r. d. 13 settembre 1938, n. 2038, è modificato come segue: Spetta all'Amministratore di fissare i diritti di magazzinaggio per le merci che rimangono nei recinti, o negli spazi, o nei magazzini doganali dopo i primi sette giorni di giacenza, ivi compresi il giorno di entrata e quello di uscita della merce.

Art. 3.

Con effetto dal 1° febbraio 1951 sarà applicata la seguente tariffa di magazzinaggio:

A. — Merci che non siano classificate povere:

- per i primi sette giorni compresi il giorno di entrata e quello di uscita esenti
- dall'ottavo al ventiduesimo giorno compreso, per collo-quintale So. 0,10 al giorno
- dal ventitreesimo a trentasettesimo giorno compreso, per collo-quintale So. 0,20 al giorno
- oltre il trentasettesimo giorno, per collo-quintale So. 0,30 al giorno

B. — Merci considerate povere ai fini del magazzinaggio e cioè: ferro in verghe e in lamiere, cemento, legname da costruzione, mattoni, pietre, terra, minerali non metallici (compresi bitume, asfalto, zolfo ecc.), fustame e recipienti vuoti, rottami metallici, sale, carbone, ossa, tutte le merci in esportazione:

- per i primi sette giorni, compresi il giorno di entrata e quello di uscita esenti
- dall'ottavo al ventiduesimo giorno compreso, per collo-quintale So. 0,05 al giorno
- dal ventitreesimo al trentasettesimo giorno compreso, per collo-quintale So. 0,10 al giorno
- oltre il trentasettesimo giorno, per collo-quintale So. 0,15 al giorno

C. — Per le merci delle due suddette categorie, depositate sui piazzali del recinto doganale si applica la precedente tariffa ridotta alla metà.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

Decreto n. 4 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950 contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina degli assessori della Corte d'Assise per l'anno giudiziario 1951, a norma dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso la Corte d'Assise della Somalia per l'anno 1951:

Residenti nel Commissariato del Benadir

Scek Abucar Scek Ahmed - Gheledi Gobron

Addò Alessò (Deguen) - Abgal Daut

Ahmed Caiè - Averghedi: Saad

Scek Ali Omar - Mobileu

Scerif Ali Zeno - Asceraf

Aliquò prof. Emanuele

Amarante sig. Aniello

Aues Dere - Morsciò

Capone sig. Gino

Caruso dr. Geniale

Concari sig. Ugo

D'Andria ing. Ernesto

Hagi Dere Barò - rer Magno

Donatelli prof. Dino

Familiari dr. Pietro

Giama Ahmed - Omar Mohamud

Hassan Ilole - Murosada Fol Ulus

Iahia Sadik - rer Faghi

Ilole Mallim - Ooaden Mohamer Zuber

Mamò Ibrahim - Elai
Mazzoran sig. Gioacchino
Miglio dr. Francesco
Mohamed Abdulla = Aortoble
Scerif Mohamud Abdurahman - Asceraf Sarman
Mohamed Scek Musse - Dir
Mohamed Ussen - Abgal Iusuf
Monti sig. Francesco
Mussa Erzi Bogor - Osman Mohamud
Nur Abucar - Averghedir Duduble
Oddone sig. Alberto
Hagi Omar Ahmed - Dir
Hagi Omar Amburre = Dabaruen
Passoni sig. Lino
Ricci sig. Giuseppe
Rossi geom. Elvio
Scek Ussen Abdalla - Scianscia
Valle sig. Gio. Battista
Vecco sig. Carlo

Residenti nel Commissariato della Migiurtinia

Ahmed Issa - Mendi
Angrisani dr. Vincenzo
Barattini sig. Angelo
Bonamici S. Ten. Edoardo
Hagi Ibrahim Assan - Descisce
Scek Mohamed Iusuf Bair - Ali Soleiman
Osman Ahmed = Osman Mohamud
Hagi Osman Iusuf - Osman Mohamud
Rizzo S. Ten. Eugenio
Russo Dr. Massimo

Residenti nel Commissariato del Mudugh

Aden Abdulla Osman = Udegen
Bonora dr. Agostino
Cacciari Ten. Socrate
Della Salvia dr. Alessandro
Gebbia Ten. Antonino
Hussein Nur Elmi - Scekal
Mahallim Hussein Hagi Barre - Scekal

Mussa Samantar - Osman Mohamud
Mohamed Olò Abdi - Averghedir Aer

Residenti nel Commissariato dell'Alto Giuba

Scek Abdullahi Mahallim Mohamed - Agiuran
Scek Abdurahman Ahmed - Gassargudde
Scek Ahmed Scek Abdinur - Gassargudde
Bellucci sig. Nello
Hagi Mahamud Mohamed - Elai
Mustafa Scek Hassan - Arien
Nocioni sig. Teodoro
Rossito sig. Vincenzo
Surdo sig. Natalino
Tortora sig. Adalberto

Residenti nel Commissariato del Basso Giuba

Abdi Nur - Scekal
Dogliani sig. Giovanni
Gallotti sig. Marcello
Ghigo sig. Augusto
Hagi Giumale Giama - Harti
Hagi Hussen Bogò - Harti
Hagi Mohamed Kalif - Scekal
Hagi Santur Gollo - Ogaden

Residenti nel Commissariato del Basso Uebi Scebeli

Aba Ali Abanur - Hattimi
Hagi Abdio Ibran - Dighil
Abdurahman Ali Issa - Sultano dei Bimal
Scerif Ahmed Abdalla
Carola sig. Gennaro
Damele ing. Cesare
Fanti geom. Alberto
Scek Mohamed Scek Saidi - Durugba.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

Decreto n. 5 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950 contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina degli assessori presso i Tribunali regionali della Somalia, a norma dell'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario;

Sulla proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori dei Tribunali regionali della Somalia per l'anno 1951:

1) *Per il Tribunale Regionale del Benadir:*

Scek Ahmed Gioule - Murosada Septi

Calzia dr. Vincenzo

Caputo sig. Vincenzo

Fara Ali - Omar Mohamud

Gherardi sig. Gerardo

Joppi prof. Raffaele

Mahdi Mohamud - Abgal Barise Matan

Massano sig. Ferdinando

Mohamed Mohamud - Dir

Mohamed Nur - Scekal Loboghe

Scek Mohamed Osman - Beghedì

Omar Sala - Amudi

Osman Hagi Iusuf - Osman Mohamud

Said Abucar - rer Magno

Tonelli dr. Imerio

Ussen Barcadle - Averghedir Saad

2) *Per il Tribunale Regionale della Migiurtinia:*

Abdi Barre Aued - Meheri

Aredia sig. Luigi
Balboni sig. Livio
Dirie Aden - Issa Hahamud
Iannucci mar. Angelo
Hagi Ismail Iusuf - Ali Soleiman
Mari sig. Giuseppe
Peruffo mar. Pietro
Hagi Said Iusuf - Ghesequlle

3) *Per il Tribunale Regionale del Mudugh:*


Aden Nur Bossei - Auadle
Bonora dr. Agostino
Cacciari ten. Socrate
Della Salvia dr. Alessandro
Gebbia ten. Antonino
Ibrahim Abdio - Gigele
Marano ing. Giuseppe
Salad Hassan Giumale - Averghedir Aer
Mohamed Osman Dini - Badi Addo
Scirua Sceek Mohamed - Auadle

4) *Per il Tribunale Regionale dell'Alto Giuba:*

Sceek Hagi Aden Mohallim Omar - Ghelidle
Scerif Avò Scerif Ahmed - Asceraf
Balletto dr. Gio. Battista
Cecere dr. Antimo
Folco sig. Davide
Sceek Hagi Ierò Sceek Abdi - Latif Ualamoghe
Mattinò rag. Ambrogio
Rossi Giuseppe di Carlo
Scerif Sidi Rasul - Asceraf
Sidò Ussen - Giambalul

5) *Per il Tribunale Regionale del Basso Giuba:*

Abdi Omar - Scekal Au Loboghe
Dogliani sig. Giovanni
Gallotti sig. Marcello
Ghigo sig. Augusto
Hagi Hussen Bogò - Harti Dulbohanta
Hagi Ismail Scirua - Harti Osman Mohamud
Hagi Mohamed Calif - Scekal Au Cutub



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 23 Febbraio 1951. Supplemento N. 1 al N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1951

ORDINANZA N. 4 di rep. del 20 febbraio 1951: estensione al Territorio dei Codici penali militari vigenti in Italia

54

ORDINANZA N. 5 di rep. del 20 febbraio 1951: costituzione del Tribunale Militare della Somalia

55

DECRETI:

1951

DECRETO N. 37 di rep. del 21 febbraio 1951: nomina dei componenti il Tribunale militare della Somalia

59

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 4.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico della Somalia;

RITENUTO che si rende necessario provvedere alla estensione nel Territorio dei Codici penali militari di pace e di guerra attualmente vigenti in Italia;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

I Codici penali militari di pace e di guerra approvati con r. d. 29 febbraio 1941, n. 303, sono estesi al Territorio della Somalia a decorrere dalla data del 15 marzo 1951.

Art. 2.

I testi dei Codici di cui al precedente articolo vengono depositati nell'Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi dell'A. F. I. S. e presso la cancelleria del Tribunale militare, agli effetti della loro pubblicazione.

Mogadiscio, 20 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Ordinanza n. 5.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio, sono tuttora da considerarsi applicabili nel Territorio stesso le disposizioni di cui al r. d. 6 luglio 1939, n. 1317, sull'Ordinamento Giudiziario militare per l'A.O.I., con le modificazioni di cui alla presente ordinanza;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Presso il Corpo di Sicurezza della Somalia è costituito il Tribunale Militare della Somalia, con sede in Mogadiscio.

Art. 2.

Al Tribunale Militare della Somalia appartiene la cognizione dei reati sottoposti alla giurisdizione militare, commessi in Somalia.

Art. 3.

Ove non sia diversamente disposto nella presente ordinanza, per il funzionamento del Tribunale Militare della Somalia si applicano le norme di procedura e di ordinamento stabilite dal Codice Penale Militare di Pace e dall'Ordinamento Giudiziario Militare per l'A.O.I. approvato con r. d. 6 luglio 1939, n. 1317, e dalle altre leggi penali militari.

Art. 4.

Nei procedimenti a carico di ufficiali il giudizio è svolto davanti al Tribunale Militare Territoriale avente sede in Italia, designato dal

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale Militare della Somalia può essere proposto ricorso per annullamento, nei casi e nei modi prescritti dalla legge penale militare, al Tribunale Supremo Militare.

Il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 389 C.P.M.P., per la proposizione del ricorso e quello stabilito nel primo comma dell'art. 392 C.P.M.P., per la enunciazione dei motivi sono rispettivamente aumentati a dieci e a trenta giorni.

Art. 6.

Il Tribunale Militare della Somalia è costituito da:

- 1° — un presidente, Ufficiale Superiore dell'Esercito;
- 2° — un giudice relatore, appartenente al Corpo della Giustizia Militare;
- 3° — dodici giudici aventi grado non inferiore a Capitano.

Il Presidente e i Giudici sono nominati con decreto dell'Amministratore.

Art. 7.

Alle norme sulla composizione del collegio giudicante in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie Forze Armate dello Stato può derogarsi quando non siano disponibili nella Somalia Ufficiali delle Forze Armate medesime.

Art. 8.

Le funzioni di Pubblico Ministero, di Giudice Relatore, di Giudice Istruttore e di Cancelliere presso il Tribunale Militare della Somalia sono esercitate da personale della Magistratura Militare e delle Cancellerie Giudiziarie Militari, o da Ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della Giustizia Militare, i quali, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie di Magistrato e, rispettivamente, di Cancelliere Militare, abbiano prestato servizio nei Tribunali Militari Territoriali della Repubblica.

Il numero dei Magistrati e quello dei Cancellieri da destinare al Tribunale Militare della Somalia è quello risultante dall'annessa tabella

Art. 9.

In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, in caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento dei Magistrati o dei Cancellieri Militari assegnati al Tribunale Militare della Somalia, le funzioni di Sostituto Procuratore Militare, di Giudice Istruttore e di Cancelliere possono essere temporaneamente esercitate da altri Ufficiali appartenenti al Corpo di Sicurezza della Somalia, designati, per non più di due mesi, dal Comandante del Corpo.

Art. 10

Le destinazioni al Tribunale Militare della Somalia di Ufficiali del Corpo della Giustizia Militare o di arma o corpo diverso non porteranno alcuno aumento ai rispettivi organici attualmente in vigore.

Art. 11.

I Magistrati Militari e i Cancellieri Militari sono assegnati alle singole funzioni con decreto dell'Amministratore, e sono scelti fra il personale messo a disposizione dal Ministero della Difesa, su proposta del Procuratore Generale Militare della Repubblica.

Mogadiscio, li 20 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

TRIBUNALE MILITARE DELLA SOMALIA

DENOMINAZIONE	Collegio giudicante	Procura Militare	TOTALE
Ufficiali			
Presidente - colonnello (a)	—		—
Giudici militari (a)	—		—
Personale della Giustizia Militare			
Procuratore militare (b)		I	I
Giudice relatore (c)		I	I
Sostituti procuratori militari (d)		I	I
Cancelliere capo (e)		I	I
Cancellieri (f)		I	I
Totale Ufficiali	—	5	5
Personale civile, sottufficiali e truppa (g)	—	—	—
Mezzi di trasporto (h)	—	—	—
Totale Personale		5	5

Al sostituto Procuratore militare potranno essere assegnate, di volta in volta, le funzioni di giudice istruttore, secondo le norme vigenti.

NOTE

- (a) Il Presidente ed i Giudici militari saranno tratti dagli Enti e reparti delle FF. AA. nella seguente misura:
- 5 Ufficiali dell'Esercito,
 - 3 Ufficiali della Marina,
 - 3 Ufficiali dell'Aeronautica,
 - 1 Ufficiale della Guardia di Finanza.
- (b) Grado VI - Gruppo A - Grado militare di colonnello.
- (c) Grado VII e VIII - Gruppo A - Grado militare di ten. colonnello o maggiore.
- (d) Grado VIII o IX - Gruppo A - Grado militare di maggiore o capitano.
- (e) Grado VIII o IX - Gruppo B - Grado militare di maggiore o capitano.
- (f) Grado IX o X o XI - Gruppo B - Grado militare di capitano, tenente, sottotenente.
- (g) Saranno forniti a seconda della disponibilità dai Comandi FF. AA. che li riterranno dai reparti dipendenti.
- (h) I mezzi di trasporto saranno forniti a seconda delle necessità, dai competenti Comandi di FF. AA.

Decreto n. 37 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale militare Militare della Somalia;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Presidente, dei Giudici militari e dei Cancellieri militari del Tribunale Militare della Somalia;

DECRETA:

I seguenti Ufficiali del Corpo di Sicurezza sono chiamati a costituire il Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1951 con le funzioni a fianco di ciascuno indicate:

Ten. Col. Ftr. Fieramonti Angelo — Presidente

Esercito

Magg. Genio Sensi Mario — Giudice

Magg. Ftr. Salerno Antonino — »

Magg. Genio Neroni Pietro — »

Magg. Ftr. Vizzioli Luigi — »

Cap. Ftr. Mannelli Ottavio — »

Marina

Cap. di Freg. Patané Luca — Giudice

Ten. Col. Montemuri Eraldo — »

Ten. Vasc. Vittorio Corrado — »

Aeronautica

Magg. Giovannini Enzo — Giudice

Magg. Bastianelli Felice — »

Guardia di Finanza

Cap. De Laurentis Augusto

— Giudice

Magistrati e Cancellieri Militari

Colonnello G. M. Marciante Dr. Walter
Procuratore Militare della Repubblica

Tenente G. M. Del Prete Dr. Salvatore
Sostituto Procuratore Militare della Repubblica

Capitano Art. cpl. Lauro Dr. Ugo
Giudice Relatore

Capitano Ftr. cpl. Campanella Dr. Alberto
Cancelliere Militare Capo Dirigente

Tenente Ftr. cpl. Polito Dr. Domenico
Cancelliere Militare

Mogadiscio, li 21 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

601

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 1° Marzo 1951

N. 3

SUPPLEMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI FEBBRAIO 1951

Supplemento n. 1 al n. 2 del 1951 contenente:

ORDINANZE 1951

ORDINANZA N. 4 di rep. del 20 febbraio 1951: estensione al Territorio dei Comandi militari vigenti in Italia 54

ORDINANZA N. 5 di rep. del 20 febbraio 1951: costituzione del Tribunale Militare della Somalia 55

DECRETI 1951

DECRETO N. 37 di rep. del 21 febbraio 1951: nomina dei componenti il Tribunale militare della Somalia 59

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE 1950

ORDINANZA N. 151 di rep. del 29 dicembre 1950: modifiche ed aggiunte al Proclama n. 8 del 1944 ed al Notiziario n. 86 del 1944, concernenti la contribuzione sul reddito 67

1951

ORDINANZA N. 3 di rep. del 6 febbraio 1951: approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Territoriale 70

ORDINANZA N. 6 di rep. del 26 febbraio 1951: Agevolazioni a favore del personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica 75

DECRETI:

1950

DECRETO N. 140 di rep. del 12 dicembre 1950: riconoscimento di libera disponibilità all'area edilizia concessa al Sig. Marano Giuseppe 76

DECRETO N. 152 di rep. del 29 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al Sig. Nascir Raghin 77

DECRETO N. 153 di rep. del 29 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al Sig. Hassan Mohamed Ali — Abgal 78

1951

DECRETO N. 7 di rep. del 29 gennaio 1951: tasse di ancoraggio e diritti marittimi 79

DECRETO N. 8 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Roborughe 84

DECRETO N. 9 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Arar 85

DECRETO N. 10 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Galan 87

DECRETO N. 11 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Mun 89

DECRETO N. 12 di rep. dell'11 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Galangal 90

DECRETO N. 13 di rep. dell'11 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Gardascia 92

DECRETO N. 14 di rep. del 12 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Durbo n. 1 94

DECRETO N. 15 di rep. del 15 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Durbo n. 2 95

DECRETO N. 16 di rep. del 15 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 1 97

DECRETO N. 17 di rep. del 15 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Durbo n. 3 99

DECRETO N. 18 di rep. 15 gennaio 1951: concessione di una cavà di pietrame al Sig. Mohamed Guled — Uardere 101


DECRETO N. 19 di rep. del 15 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Ali Osman — Abgal	101
DECRETO N. 20 di rep. del 15 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Iman Einte Mohamed	102
DECRETO N. 21 di rep. del 17 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 2	103
DECRETO N. 22 di rep. del 17 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 3	105
DECRETO N. 23 di rep. del 17 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 4	107
DECRETO N. 24 di rep. del 18 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 5	108
DECRETO N. 25 di rep. del 18 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 6	110
DECRETO N. 26 di rep. del 18 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 7	112
DECRETO N. 27 di rep. del 20 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 8	114
DECRETO N. 28 di rep. del 20 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 9	116
DECRETO N. 29 di rep. del 20 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 10	117
DECRETO N. 30 di rep. del 20 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Scerif Abdalla Ali — Asceraf	119
DECRETO N. 31 di rep. del 25 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Magiaian	120
DECRETO N. 32 di rep. del 25 gennaio 1951: disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi	122
DECRETO N. 33 di rep. del 25 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Mohamed Siad Haile	124
DECRETO N. 34 di rep. del 25 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Scerif Abò Imanchio	125
DECRETO N. 35 di rep. del 6 febbraio 1951: tariffe per il rilascio delle licenze speciali di caccia	126

DECRETO N. 36 di rep. del 15 febbraio 1951: divieto di caccia agli ipopotami	126
DECRETO N. 38 rep. del 5 febbraio 1951: Cessazione del Dott. Raffaele Basile Giannini dalle funzioni di controllore presso la Cassa per la Circolazione monetaria della Somalia e assunzione di tali funzioni da parte del Direttore di Governo di 1 ^a classe Gaetano Inserra	127
DECRETO N. 39 rep. del 24 febbraio 1951: sostituzione tabelle valori bollati	128
DECRETO N. 40 rep. del 25 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Buffo Regis Cesare	129
<hr/>	
DISPOSIZIONE N. 1 del Controllore dei prezzi: prezzi di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone raffinati	130

PARTE SECONDA

Soc. Comm. Ind. An. Migiurtinia Settentrionale (S.C.I.A.M.S.): avviso per convocazione Assemblea Generale Straordinaria	131
Soc. An. Ind. Comm. Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.): estratto verbale Assemblea azionisti	131
Soc. Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): estratto verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione	132
Soc. An. Comm. Agricola Somala del Benadir (S.A.C.A.S.B.): estratto verbale del Consiglio di Amministrazione	132
Mutua Commerciale e Trasporti S. A. Mogadiscio: avviso convocazione Assemblea	132
Ufficio Giudice della Somalia: estratto di sentenza omologazione concordato Ditta Samji Yadavji & Bros	133
Camera di Commercio Italiana per l'Africa: avviso	133
S. A. Coop. « Agricola di Genale » (S.A.C.A.): convocazione Assemblea Generale Straordinaria	133
S. A. Coop. « Agricola di Genale » (S.A.C.A.): stralcio verbale di Assemblea	134
Soc. Saccarifera Somala: estratto verbale Assemblea	134

Soc. Agricola Italo Somala : estratto verbale Assemblea	135
Soc. An. Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) : estratto verbale Consiglio d'Amministrazione	136
« Alta Moda » di Elena Patrucco & C. - Società in accomandita semplice: Estratto atto costitutivo	137
Soc. An. Ind. Comm. Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) : convocazione Assemblea Generale Ordinaria	137
Manifatture Cotoniere d'Africa: estratto atto costitutivo	138
Società in nome collettivo Laxmidas Thakerdas Gheewava di Laxmidas Thakerdas Gheewava & Khatan Liladar : estratto atto costitutivo	138
Ufficio del Giudice della Somalia : revoca sentenza dichiarativa di fallimento Officine Rizzi S. A. e Rizzi Mariano	139
Soc. An. Olibanum : convocazione Assemblea Generale	139
Saline Somale S. A. — Estratto bilancio	140



PARTE PRIMA

Ordinanza n. 151 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTI il Proclama n. 8 del 12 agosto 1944 e il Notiziario n. 86 del 7 settembre 1944, concernenti la contribuzione sul reddito;

RICONOSCIUTA l'opportunità di ridurre le aliquote gravanti sui redditi dei prestatori d'opera e di apportare altre modifiche ed aggiunte al Proclama e al Notiziario prima citati;

ORDINA:

Art. 1.

I redditi derivanti da impieghi, di cui all'art. 5 — paragrafo 1 (b) — del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, sono soggetti alla contribuzione come appresso:

- redditi imponibili annui non superiori a So. 2.400 esenti
- sulla parte di reddito eccedente So. 2.400 fino a So. 9.600 4%
- sulla parte di reddito eccedente So. 9.600 8%

La suddetta disposizione non riguarda il personale avente stabile rapporto d'impiego con le Amministrazioni civili e militari della Repubblica Italiana, per il quale sarà provveduto in sede di emanazione delle norme concernenti il relativo trattamento economico.

Art. 2.

In deroga a quanto diversamente disposto dall'art. 6 del citato

fonti vanno assoggettati a tassazione separatamente, con le modalità indicate nell'articolo seguente.

Art. 3.

Nel caso di coesistenza, al nome di uno stesso contribuente e per un identico esercizio finanziario, di redditi derivanti da impieghi e di redditi derivanti da altre fonti, questi ultimi vanno assoggettati a tassazione nei modi seguenti:

a) per l'intero loro importo, se i redditi derivanti da impieghi abbiano beneficiato nell'anno della prevista esenzione di So. 2.400, oppure se i redditi stessi si riferiscano al personale indicato nell'ultimo comma del precedente articolo 1;

b) per il loro importo diminuito della differenza fra So. 2.400 e l'ammontare dei redditi derivanti da impieghi, qualora questi fossero intassabili perché inferiori al minimo imponibile.

La contribuzione dovuta sull'intero importo di cui alla lettera a), o sull'importo ridotto di cui alla lettera b), va calcolata applicando agli importi stessi l'aliquota del 6% sui primi So. 1.200, dell'8% sui successivi So. 1.200 e così di seguito, come previsto per le eccedenze dall'art. 4 della presente ordinanza.

Per la determinazione della tassa municipale, di cui al Notiziario n. 17 del 22 febbraio 1949, resta ferma la esenzione sui primi So. 2.400.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i contribuenti sono tenuti ad indicare nella denuncia relativa ai redditi provenienti da altre fonti, il preciso ammontare dei redditi derivanti da impieghi percepiti durante l'anno finanziario cui riguarda la denuncia stessa.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli 1 e 3 della presente ordinanza, l'Allegato al Proclama n. 8 del 1944 viene modificato come segue:

Paragrafo 1. — Ammontare della contribuzione dovuta da individui residenti nel Territorio:

— redditi imponibili non superiori a So. 2.400 — esenti

— per i redditi imponibili superiori a detto limite la contribuzione si applica con le aliquote seguenti:

sulla parte di reddito eccedente So.	2.400	fino a So.	3.600	6%
» » » » » »	3.600	» » »	4.800	8%
» » » » » »	4.800	» » »	6.000	10%
» » » » » »	6.000	» » »	7.200	12%
» » » » » »	7.200	» » »	8.400	14%
» » » » » »	8.400	» » »	9.600	16%
» » » » » »	9.600	» » »	10.800	18%
» » » » » »	10.800			20%

Paragrafo 2. — Ammontare della contribuzione dovuta da individui non residenti nel Territorio:

sul reddito fino a So. 4.000	10%
sulla parte di reddito eccedente So. 4.000 fino a So. 8.000	15%
sulla parte di reddito eccedente So. 8.000	22,50%

Paragrafo 3. — Ammontare della contribuzione dovuta da altri che non sia un individuo:

sul reddito di qualsiasi importo	20%
--	-----

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944 sono abrogate.

I coniugi debbono presentare distinte denunce e sono tenuti a corrispondere la contribuzione separatamente sulla base dei redditi da ciascuno di essi posseduti.

Nel caso in cui i coniugi siano titolari di distinte licenze d'esercizio e le attività industriali o commerciali cui dette licenze si riferiscono vengano svolte in uno stesso locale, va eseguita un'unica tassazione al nome del coniuge possessore dell'attività prevalente.

Art. 6.

A modifica di quanto diversamente disposto nell'art. 41 del Proclama n. 8 del 1944, all'art. 38 del Proclama stesso è aggiunto il seguente paragrafo:

(6) Le contribuzioni trattenute dai datori di lavoro ai propri dipendenti debbono essere versate trimestralmente entro il mese successivo ad ogni trimestre.

Art. 7.

All'art. 39 del Proclama n. 8 del 1944 è aggiunto il seguente

Quando le somme rimaste insolute vengono versate con un ritardo non superiore ad un mese dalla scadenza dei dieci giorni suindicati, la penalità di mora è ridotta al 5%.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 sono applicabili nei confronti dei redditi prodotti dal 1° luglio, 1950 in avanti.

Quelle stabilite negli articoli 6 e 7 hanno effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il versamento delle ritenute effettuate dai datori di lavoro per i trimestri 1° luglio-30 settembre 1950 e 1° ottobre-31 dicembre 1950 deve essere eseguito entro il 31 marzo 1951.

Al fine di rendere inizialmente operante la norma modificativa di cui all'art. 2, si dispone che la contribuzione da accertarsi per l'anno di tassazione 1950-1951 a carico di possessori di redditi derivanti da altre fonti, che siano stati possessori nell'anno finanziario 1949-1950 anche di redditi provenienti da impieghi, venga eccezionalmente determinata con le modalità previste all'art. 3 della presente ordinanza. Qualora, tenendosi conto dei redditi procedenti da impieghi che saranno realizzati durante l'anno finanziario 1950-1951, l'accertamento con le modalità suindicate dovesse risultare più favorevole per il contribuente, potranno essere tenuti in evidenza tali redditi anziché quelli dell'anno precedente.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 144 in data 30 dicembre 1950, che nomina i componenti del Consiglio Territoriale di cui all'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali appesa alla Convenzione Fi-

duciaria per la Somalia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua seduta del 2 dicembre 1950 in Lake Success;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Articolo unico.

E approvato e reso esecutivo l'unito regolamento di 20 articoli, per il funzionamento del Consiglio Territoriale.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE PROPOSTO DAL CONSIGLIO TERRITORIALE IN ASSEMBLEA GENERALE NELLE SEDUTE DEL 30, 31 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 1951.

Consiglieri e Comitato Ridotto.

Art. 1.

L'ufficio di membro del Consiglio Territoriale è gratuito. L'A. F.I.S. corrisponderà ai Consiglieri presenti un gettone di So. 15/- (quindici) per seduta e rimborserà ai Consiglieri residenti fuori Mogadiscio le spese di viaggio.

Art. 2.

I Consiglieri, prima di entrare in funzione, prestano giuramento dinanzi a S. E. l'Amministratore, secondo la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con diligenza e lealtà per il bene del popolo somalo". Chi non giura si intende decaduto dall'ufficio.

Art. 3.

Salvi casi eccezionali, il Consiglio in assemblea generale terrà tre

Al termine di ciascuna sessione l'Assemblea generale eleggerà tra i suoi membri un Comitato Ridotto, che funzionerà nell'intervallo con la successiva sessione.

Il Comitato Ridotto dovrà risultare composto di 8 membri Somali, 1 Italiano, 1 Arabo.

Il Comitato Ridotto è incaricato di svolgere il lavoro preparatorio per gli affari da portarsi all'Assemblea generale. Inoltre l'Amministratore potrà richiederlo di parere su materie varie e questioni particolari.

Art. 4.

Tanto l'Assemblea generale quanto il Comitato Ridotto possono essere convocati soltanto dal Presidente di propria iniziativa o in adesione ad iniziativa dei 2/3 dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri in tempo utile ed indicare gli affari all'ordine del giorno, il giorno e l'ora delle sedute.

I Consiglieri, quando siano impediti di intervenire alle sedute, debbono informarne la Segreteria. Nei riguardi di quelli che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, S. E. l'Amministratore ha facoltà di pronunciare la decadenza dall'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Riunioni — Votazioni — Verbali.

Art. 5.

Relatore nei singoli affari in trattazione è generalmente il Segretario del Consiglio o chi ne fa le veci. Il Presidente può tuttavia nominare di volta in volta quale relatore uno dei Consiglieri.

Art. 6.

Le sedute sono pubbliche, tranne i casi in cui il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, ritenga opportuna la seduta segreta.

Art. 7.

La lingue da usarsi nelle discussioni e nelle votazioni sono l'italiano, il somalo e l'arabo. Tutti gli atti del Consiglio dovranno essere redatti in italiano ed arabo.

Non è ammessa la partecipazione alle sedute d'interpreti diversi da quelli ufficiali di cui al successivo articolo 19.

Art. 8.

Il Consiglio non può discutere o esprimere parere sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso di cui al successivo art. 15.

Art. 9.

Di ogni seduta verrà redatto a cura del Segretario un processo verbale, dal quale dovranno risultare sotto pena di nullità i nomi dei Consiglieri presenti, la esatta enunciazione delle questioni proposte, il parere espresso dal Consiglio.

Il verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale della seduta precedente, che, in mancanza di osservazioni, si intende approvato senza votazione.

Art. 11.

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.

Art. 12.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta o per scrutinio segreto.

Art. 13.

A rendere validi i pareri è necessaria la presenza di almeno 18 Consiglieri nell'Assemblea Generale e 7 nel Comitato Ridotto. I pareri si esprimono a maggioranza di voti, tranne i casi in cui la Convenzione Fiduciaria richieda una maggioranza diversa.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

Art. 14.

Ogni Consigliere ha l'obbligo di non partecipare alle sedute nelle quali siano in discussione fatti suoi personali

I Capi degli Uffici dell'A.F.I.S. o funzionari incaricati possono intervenire o essere chiamati alle sedute per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi.

Essi non hanno diritto a voto.

Art. 15.

Ogni Consigliere esaurita la discussione e la votazione sulle materie all'ordine del giorno, può prospettare iniziative e desideri propri o delle popolazioni, anche se non attinenti alle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può anche aprire la discussione su simili argomenti.

Polizia dell'Aula.

Art. 16.

Durante le sedute le persone ammesse nella Tribuna debbono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 17.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per assicurare la osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

Egli ha quindi la facoltà di espellere Consiglieri o persone della tribuna che turbino l'ordine pubblico, di sospendere, sciogliere e rinviare le sedute.

Della Segreteria.

Art. 18.

Oltre agli altri compiti specificati nei precedenti articoli il Segretario, che è un funzionario dell'A.F.I.S., ha anche il compito di tenere i contatti tra il Comitato Ridotto e gli altri membri per tenerli informati dell'attività esplicata dal Comitato negli intervalli delle sessioni, e di propagandarne tra le popolazioni i lavori.

Art. 19.

Della Segreteria fanno tra l'altro parte quattro interpreti somali ufficiali, due per il Somalo e due per l'Arabo, nonché due impiegati somali.

Art. 20.

Presso la Segreteria deve essere tenuto, per gli affari pertinenti a ciascun ufficio dell'A.F.I.S., un indice analitico delle materie trattate.

Ordinanza n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, riguardante l'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTA la propria Ordinanza n. 62, del 15 settembre 1950, che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato per il personale non autoctono occorrente ai servizi ed uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATA la necessità di consentire una maggiore possibilità di differenziazione nell'inquadramento del personale medesimo;

RITENUTO inoltre, opportuno accordare speciali agevolazioni a favore del suddetto personale che entro un determinato periodo di tempo rinunci spontaneamente a prestare la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione;

In virtù dei poteri conferitagli;

DECRETA:

Art. 1.

Al personale che venga inquadrato in base al contratto d'impiego locale di cui all'ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, può essere attribuito, al momento dell'inquadramento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, anzichè lo stipendio iniziale, quello previsto per uno dei vari aumenti periodici stabiliti per la categoria

e grado d'inquadramento, senza che ciò costituisca riconoscimento di anzianità a qualsiasi titolo, salvo per quanto si riferisce ai successivi aumenti periodici.

Art. 2.

Al personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica che, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente Ordinanza, rinunci volontariamente, mediante esplicite dimissioni regolarmente accettate, a prestare la propria opera alle dipendenze dell'A.F.I.S., sarà corrisposta una volta tanto, a titolo di buonuscita, una somma pari a quattro mensilità dell'ultimo stipendio percepito, o al compenso di centoventi giornate di lavoro calcolato in base all'ultima paga ricevuta.

Qualora trattisi di personale non ancora inquadrato col contratto d'impiego locale di cui all'Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, sarà corrisposta, inoltre, una somma fissa di So. 1500.

Al personale di cui al presente articolo che rimpatri definitivamente entro un mese dalla data delle volontarie dimissioni, sarà concesso, per sè e per le persone componenti il relativo nucleo familiare, il viaggio gratuito fino al paese di destinazione.

Mogadiscio, li 26 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 140 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, ed estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938;

RITENUTO che al Signor Marano Giuseppe venne dato in concessione con decreto governatoriale n. 16864 del 1° aprile 1940 un ap-

pezzamento di terreno di mq. 1.150 (millecentocinquanta) sito in Mogadiscio, via Antonio Cecchi e via Mongiardino, contrassegnati nel P. R. di Mogadiscio alla lettera E/V/22-23;

CONSIDERATO che, pur avendo il predetto concessionario signor Marano Giuseppe adempiuto a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione portante la data del 30 marzo 1940 come risulta da nota n. 1867 del 23 novembre 1950 del Genio Civile, non venne a suo tempo provveduto al riconoscimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'Ordinamento Fondiario, per motivi determinati dallo stato di guerra e dalla successiva occupazione del Territorio;

DECRETA:

È accordata al Signor Marano Giuseppe la libera disponibilità dell'area concessa a scopo edilizio col D. G. n. 16864 del 1° aprile 1940 avendo il medesimo ottemperato a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione del 30 marzo 1940.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 152 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 22 novembre 1950 dall'arabo Nascir Raghin - Ragoi, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce in località situata sulla sinistra della curva per Balad;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Nascir Raghin è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce, in località situata sulla sinistra della curva per Balad, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 153 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 27 novembre 1950 dal signor Hassan Mohamed Ali, Abgal, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce in località Km. 1 ad est del Lazzaletto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Hassan Mohamed Ali, Abgal, è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce in località Km. 1 ad est del Lazzaletto, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del **sente decreto** ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto giuridico provvisorio della Somalia;

RITENUTO che ai sensi dell'Ordinanza stessa sono applicabili le norme di cui al Codice della Marina Mercantile per la Tripolitania e Cirenaica, esteso, a suo tempo, alla Somalia con r. d. l. n. 1019 del 1° giugno 1936 ed al relativo Regolamento;

RITENUTA la opportunità di stabilire tasse di ancoraggio per le navi che approdino negli scali della Somalia per compiervi operazioni di commercio, nonché di stabilire il pagamento di diritti per il rilascio di passavanti provvisori, di patenti di sanità alle navi, di licenze ai galleggianti da diporto o addetti alla pesca o al servizio dei porti o delle rade;

RITENUTA anche l'opportunità di stabilire i compensi per il personale che si reca per servizio sulle navi ancorate fuori della linea dei frangenti;

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli;

DECRETA:

Art. 1.

Le navi a propulsione meccanica le quali approdino ad un porto, ad una rada o spiaggia della Somalia, per operazioni di commercio,

a) So. 0,30 per ogni tonnellata di stazza netta, se provengono dall'estero;

b) So. 0,10 per ogni tonnellata di stazza netta, se navigano esclusivamente fra i porti, le rade o le spiagge della Somalia.

Queste tasse sono vevolevoli per 30 giorni, incominciando dal giorno dell'approdo.

Le navi predette potranno però abbonarsi alle tasse di ancoraggio per il periodo di 12 mesi, pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite per ogni approdo.

Alla nave che subentri in servizio di linea regolare di navigazione per gli scali della Somalia, in sostituzione di altra nave appartenente allo stesso armatore, è concesso il beneficio di poter usufruire, per il rimanente periodo di validità, della tassa d'ancoraggio in abbonamento per 12 mesi, di cui beneficiava la nave sostituita, salvo il pagamento della differenza di tassa dovuta per il maggior tonnellaggio.

Non è concesso il rimborso della differenza di tassa d'ancoraggio nel caso di nave che sostituisca altra di tonnellaggio maggiore, appartenente allo stesso armatore.

Art. 2.

Per le navi a vela, le tasse di cui al precedente articolo sono ridotte del 50%.

Art. 3.

In sostituzione della tassa d'ancoraggio, di cui agli articoli precedenti, le navi che sbarchino od imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta, pagheranno So. 3 per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata.

Art. 4.

Le tasse pagate in base al precedente articolo 3 sono vevolevoli soltanto per le operazioni compiute nello scalo in cui sono imposte.

Art. 5.

I natanti a propulsione meccanica che nei porti e nelle rade sono adibiti al servizio di rimorchio di galleggianti, anche se saltuariamente, pagheranno per tassa annuale di ancoraggio So. 1 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa di ancoraggio le navi delle marine militari di tutti gli Stati e le navi da diporto di qualunque bandiera, riconosciute tali dai rispettivi Governi, le navi in rilascio forzato o volontario, quando non facciano alcuna operazione di commercio e tutti i galleggianti, addetti alla pesca o al servizio dei porti o delle spiagge e che per il proprio esercizio sono muniti di licenza.

Art. 7.

Le tasse d'ancoraggio saranno pagate prima della partenza della nave. Quelle d'abbonamento annuale al principio di ogni periodo di 12 mesi.

Le tasse d'ancoraggio si pagano sia per le navi a propulsione meccanica sia per quelle a vela sul tonnello netto di registro. Le frazioni di tonnellate maggiori di 50 centesimi sono calcolate per un tonnellata intera; delle frazioni inferiori non è tenuto conto.

Per l'applicazione della tassa d'ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di combustibili e di attrezzi di lavoro, necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'Autorità Marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione, indicata sulla patente di sanità o sulle carte di bordo.

L'imbarco e lo sbarco di passeggeri equivale all'imbarco ed allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o a causa di rilascio forzato, a giudizio dell'Autorità Marittima.

Art. 8.

Per le concessioni delle patenti di sanità alle navi dirette all'estero si pagheranno:

So. 5 dalle navi a vela, di stazza netta inferiore alle 100 tonnellate;

So. 10 dalle navi a vela, che abbiano una stazza superiore alle 100 tonnellate e dalle navi a propulsione meccanica fino a 1000 tonnellate di stazza netta;

So. 20 dalle navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 1000 tonnellate.

Art. 9.

Sulle patenti di sanità delle navi che approdino in transito negli scali della Somalia, sempre quando non sia necessario il rilascio di una nuova patente sanitaria, oltre il prescritto visto, saranno apposte ed annullate marche da bollo per So. 2.

Sulle patenti di sanità che vengono ritirate dalle navi a fine viaggio, prima di archiviarle, dovranno essere apposte ed annullate marche da bollo per So. 2.

Art. 10.

Per la concessione del passavanti provvisorio di navigazione alle navi, in attesa del rilascio dell'atto di nazionalità, sarà dovuto un diritto di So. 100.

Art. 11.

Per la concessione della licenza a tempo indeterminato pagheranno una volta tanto il diritto di So. 5, se sono di portata non maggiore di cinque tonnellate e di So. 10 se sono di portata superiore:

- a) i galleggianti addetti alla pesca;
- b) i galleggianti addetti esclusivamente al traffico limitato lungo una determinata zona costiera della Somalia, quando sono muniti di una speciale autorizzazione della competente Autorità Marittima;
- c) i galleggianti esclusivamente adibiti nei porti e nelle rade al trasporto di operai stivatori e maestranze al servizio d'impresе d'imbarchi e sbarchi.

Art. 12.

Per la concessione della licenza annuale:

- a) pagano il diritto di So. 10 i galleggianti che servono per l'imbarco, lo sbarco e il trasporto dei passeggeri e delle merci nei porti nelle rade e sulle spiagge che abbiano una stazza netta fino a venticinque tonnellate, e di So. 20 se di stazza maggiore di venticinque e inferiore alle 51 tonnellate.

I galleggianti adibiti nei porti e nelle rade al trasporto di merci e passeggeri, i quali abbiano una stazza superiore alle 50 tonnellate, dovranno pagare un canone annuo in ragione di So. 1 per ogni tonnellata di stazza netta registro.

Art. 13.

Per la concessione della licenza annuale da diporto, per ogni battello sarà pagato il diritto :

di So. 5 se a vela o a remi di stazza non superiore a 5 tonnellate ;

di So. 10 se a vela o a remi di stazza maggiore e per quelle a propulsione meccanica di qualsiasi stazza.

Art. 14.

I galleggianti, che esercitassero promiscuamente il trasporto delle merci e dei passeggeri ed il rimorchio, dovranno essere muniti di due licenze annuali, mediante il pagamento delle tasse stabilite per ciascun esercizio.

Art. 15.

Agli Ufficiali di porto, ai medici di porto, ai sottufficiali di porto, ai titolari ed ai reggenti di Uffici Marittimi ed al personale subalterno che, per ragioni di servizio, si reca a bordo delle navi ancorate fuori della linea dei frangenti, spettano le indennità appresso specificate, a carico delle navi :

all'Ufficiale di porto	So. 6,—
al Medico di porto	» 6,—
al Titolare o Reggente di Ufficio Marittimo	» 6,—
al Sottufficiale di porto	» 2,—
al personale subalterno (marinai di porto e guardie sanitarie)	» 1,50

Qualora nella stessa giornata il predetto personale debba compiere più visite, successive alla prima, sulla stessa nave, l'indennità per queste altre visite viene ridotta alla metà.

Nel caso sia ritenuto necessario compiere una visita o più visite successivamente, senza ritorno a terra, a bordo di diverse navi, spetta una sola indennità, da corrisponderci proporzionalmente in parti uguali a carico delle navi visitate.

Le indennità di cui sopra sono raddoppiate se le visite di servizio sono effettuate in quei periodi di tempo in cui la competente Autorità Marittima dichiara, agli effetti delle stallie e controstallie delle navi, le condizioni del mare lavorative con grande difficoltà.

zio reso nell'interesse delle navi, tra le ore 18 e le ore 6 e, nei giorni festivi, dopo le ore 12.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Roborugue;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Roborugue per le seguenti sostanze: minerali di ferro, titanio e minerali di rame, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine Nord	2° 31' 00''	Longitudine Est	Gr. 43° 7' 00''
B)	»	» 2° 31' 30''	»	» 43° 8' 00''
C)	»	» 2° 31' 30''	»	» 43° 8' 30''
D)	»	» 2° 30' 00''	»	» 43° 9' 00''

E)	»	»	2° 27' 30''	Longitudine Est Gr.	43° 7' 30''
F)	»	»	2° 27' 30''	»	»
G)	»	»	2° 29' 30''	»	»
H)	»	»	2° 30' 00	»	»

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1965 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad **iniziare immediatamente** le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della So-

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Arar;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Arar per le seguenti sostanze: minerali di ferro e titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine Nord	2° 32' 00''	Longitudine Est	Gr.	43° 10' 15''
B)	»	» 2° 32' 30''	»	»	» 43° 11' 45''
C)	»	» 2° 30' 00''	»	»	» 43° 12' 30''
D)	»	» 2° 28' 30''	»	»	» 43° 12' 00''
E)	»	» 2° 28' 30''	»	»	» 43° 11' 30''
F)	»	» 2° 29' 00''	»	»	» 43° 11' 00''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1952 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione

Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Galan;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F. I. S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Galan per le seguenti sostanze: minerali di ferro e titanio per un'area situata nel territorio della Somalia, delimitata come segue:

A)	Latitudine Nord	2° 32' 00''	Longitudine Est	Gr.	43° 30' 00''
B)	»	» 2° 30' 00''	»	»	» 43° 30' 00''
C)	»	» 2° 29' 00''	»	»	» 43° 29' 00''
D)	»	» 2° 31' 03''	»	»	» 43° 27' 00''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1367 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona su indicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la COMINA chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Mun;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Mun per le seguenti sostanze: minerali di ferro e di titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine Nord	2° 17' 30''	Longitudine Est	Gr.	43° 02' 00''
B)	»	» 2° 10' 30''	»	»	» 43° 02' 45''
C)	»	» 2° 10' 30''	»	»	» 43° 01' 52''
D)	»	» 2° 17' 30''	»	»	» 43° 01' 11''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1959 ed è indicata con linea rossa nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona su indicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministrazione n. 277047 del 5 gennaio 1951, con la quale la CO-

MINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio, nella zona di Bur Galangal;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 23 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Galangal per le seguenti sostanze: minerali di ferro e di titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine Nord	2° 20' 45''	Longitudine Est	Gr.	43° 28' 00''
B)	»	» 2° 19' 00''	»	»	» 43° 30' 15''
C)	»	» 2° 18' 15''	»	»	» 43° 29' 30''
D)	»	» 2° 20' 00''	»	»	» 43° 27' 30''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 921 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suddetta e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comu-

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di at-
tenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero co-
munque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della
regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 11 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 13 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e
al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della So-
malia ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data
30 marzo 1950 ;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa al-
l'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia ;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con
r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422 ;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto del-
l'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « CO-
MINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di fer-
ro e di titanio, nella zona di Bur Gardascia ;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.
F.I.S. con nota n. 20 del 23 novembre 1950 ;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trat-
tasi ;

DECRETA :

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato
il permesso di ricerca nella località denominata Bur Gardascia per le
seguenti sostanze: minerali di ferro e di titanio per un'area situata

A)	Latitudine Nord	2° 16' 15''	Longitudine Est	Gr.	43° 21' 00''
B)	»	» 2° 16' 30''	»	»	» 43° 24' 45''
C)	»	» 2° 15' 15''	»	»	» 43° 25' 00''
D)	»	» 2° 14' 30''	»	»	» 43° 21' 00''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1948 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 11 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 14 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze di lignite e minerali ferriferi, nella zona di Durbo I;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Durbo n. 1 per le sostanze alle premesse citate e cioè per lignite e minerali ferriferi, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Foce del torrente situata a 5 Km. a Est di Durbo;
- Vertice B) Punto di intersezione del parallelo passante sul punto A già descritto col meridiano 50° 24' 24'';
- Vertice C) Punto di intersezione del parallelo 11° 36' 00'' col meridiano 50° 24' 24'';
- Vertice D) Punto di intersezione del parallelo 11° 36' 00'' con l'allineamento punto A, vertice del monte Ancot quota 908.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1930 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 1 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, per un'area situata nel territorio della Somalia, delimitata come segue:

Vertice A) Foce del torrente Jos sul Golfo di Aden;

Vertice B) Punto di intersezione fra la costa del Golfo di Aden e il meridiano $44^{\circ}50' 36''$ (Km. 2,800 circa a Ovest di Candala);

Vertice A)-B) Il limite segue la costa del Golfo;

Vertice C) Intersecazione del parallelo $11^{\circ} 26' 14''$ col meridiano $49^{\circ} 45' 56''$.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 2.000 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto;

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comu-

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero eventualmente o comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze di lignite e minerali ferriferi nella zona di Durbo III;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Durbo n. 3 per le sostanze alle premesse citate e cioè lignite e minerali ferriferi, per

- Vertice A) Punto d'intersezione del parallelo $11^{\circ} 35' 00''$ con l'allineamento Monte Ancot quota 980 Foce del torrente situata sulla costa del Golfo di Aden a 5 Km. a Est di Durbo;
- Vertice B) Punto d'intersezione del parallelo $11^{\circ} 35' 00''$ col meridiano $50^{\circ} 24' 24''$;
- Vertice C) Punto d'intersezione del parallelo $11^{\circ} 34' 00''$ col meridiano $50^{\circ} 24' 24''$;
- Vertice D) Punto d'intersezione del parallelo $11^{\circ} 34' 00''$ col meridiano $50^{\circ} 21' 00''$;
- Vertice E) Vetta Monte Ancot quota 980.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1405 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 26 dicembre 1950 dall'autocotono Mohamed Guled Uardere intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — in località situata al Km. 2,500 della strada per Afgoi;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Guled Uardere è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — situata in località al Km. 2,500 della strada per Afgoi, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 23 novembre 1950 dall'auctocono Ali Osman - Abgal, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — in località situata a m. 220 ad est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Ali Osman - Abgal, è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — situata in località a m. 220 ad est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 5 dicembre 1950 dall'auctocono Iman Einte Mohamedl, Abgal Uaesle, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località Bur Kartubbei a Km. 1,600 ad est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Iman Einte Mohamed è accordato di esercire una cava di pietrame situata in località denominata Bur Kartubbei a Km. 1,600 a est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 2;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 2 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuro di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 26' 14''$ col meridiano $49^{\circ} 45' 56''$;
- Vertice B) Punto d'intersezione fra la costa del Golfo di Aden e il meridiano $44^{\circ} 50' 36''$ (Km. 2,800 circa a Ovest di Candala);
- Vertice C) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 27' 12''$ con la sponda destra dell'Uadi Hagacar.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1319 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad

do tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 17 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 22 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona (di Candala n. 3;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 3 per le

sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 26' 14'' col meridiano 49° 45' 56'';
- Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 27' 12'' con la sponda destra del Uadi Hagacar;
- Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 25' 00'' col meridiano 49° 49' 00''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1849 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad **iniziare immediatamente** le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad **agevolare i sopralluoghi dei funzionari** del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a **comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.**

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 17 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 23 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia,

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala IV;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 4 per le sostanze nelle premesse indicate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel Territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 25' 00''$ col meridiano $49^{\circ} 49' 00''$;
- Vertice B) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 27' 12''$ con la sponda destra del Uadi Hagacar;
- Vertice C) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 26' 3''$ col meridiano $49^{\circ} 52' 39''$;
- Vertice D) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 25' 50''$ col meridiano $49^{\circ} 50' 6''$

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 25 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950.

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la

za: barite, minerali di ferro, solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 6;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 6, per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro, solfuri di piombo, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 23' 4''$ col meridiano $49^{\circ} 52' 4''$;
- Vertice B) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 24' 42''$ col meridiano $49^{\circ} 59' 55''$;
- Vertice C) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 23' 17''$ col meridiano $49^{\circ} 55' 10''$;
- Vertice D) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 21' 13''$ col meridiano $49^{\circ} 53' 22''$.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1760 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 26 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo. nella zona di Candala n. 7;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 7 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 21' 43''$ col meridiano $49^{\circ} 53' 22''$;
- Vertice B) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 23' 17''$ col meridiano $49^{\circ} 55' 10''$;
- Vertice C) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 21' 54''$ col meridiano $49^{\circ} 56' 30''$;
- Vertice D) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 20' 14''$ col meridiano $49^{\circ} 54' 42''$.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1770 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comu-

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 27 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 8;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 8, per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 23' 50''$ col meridiano $49^{\circ} 50' 6''$;
- Vertice B) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 24' 25''$ col meridiano $49^{\circ} 50' 48''$;
- Vertice C) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 20' 14''$ col meridiano $49^{\circ} 54' 42''$;
- Vertice D) Intersezione del parallelo $11^{\circ} 39' 19''$ col meridiano $49^{\circ} 54' 2''$.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1939 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 9;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 9, per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 21' 54'' col meridiano 49° 56' 30'';

Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 21' 00' col meridiano 49° 57' 00'';

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 57' 00'';

Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 54' 02'';

Vertice E) Intersezione del parallelo 11° 19' 39'' col meridiano 49°

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1919 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 10;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 10 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 54' 00'';
- Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 57' 00'';
- Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 17' 11'' col meridiano 49° 57' 00'';
- Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 17' 42'' col meridiano 49° 54' 00''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1981 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA La legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 10 dicembre 1950 dall'auctocono Scerif Abdalla Ali, Asceraf, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località Hamar Geb Geb;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art .1.

Al Sig. Scerif Abdalla Ali, Asceraf, è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata nella località denominata Hamar Geb Geb segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 31 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. dl. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: fosfati, minerali auriferi, di piombo, stagno, tungsteno, nella zona di Magiaian;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Magiaian per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di fosfati, minerali auriferi, di piombo, stagno, tungsteno per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

- Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 5' col meridiano 49°;
- Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 5' col meridiano 49° 2' 40'';
- Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 2' 17'' col meridiano 49° 2' 40'';
- Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 3' 17'' col meridiano 49°.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 2.000 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopralluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 32 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi;

DECRETA:

Art. 1.

La produzione ed il commercio dei saponi e dei detersivi sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

I saponi ed i detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni;

A) la ragione sociale o il nome della ditta produttrice e il marchio di fabbrica registrato e la località in cui ha sede la ditta produttrice;

B) il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;

C) il contenuto in acidi grassi espresso in percentuale del peso

Art. 3.

Il tenore in acidi grassi ed il peso devono riferirsi allo stato di umidità del sapone e del detersivo al momento del taglio.

È ammessa una tolleranza di taglio del cinque per cento per ogni pezzo di sapone o detersivo.

Art. 4.

Per i saponi duri « tipo Marsiglia » è consentita l'indicazione aggiunta della percentuale di acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiori a quello usato per l'indicazione di cui alla lettera C) dell'art. 2.

Art. 5.

Le indicazioni prescritte dall'art. 2 non sono richieste per il commercio dei saponi da toilette e dei saponi e detersivi liquidi, molli, in scaglie, in polvere e simili.

Art. 6.

I saponi posti in commercio sotto la denominazione di « Saponi Neutri », « Saponi Neutri per Neonati », « Saponi Medicinali », devono aver reazione neutra e non devono contenere resine, né materiali di carica o indurimento.

Art. 7.

I saponi o i detersivi di importazione non possono essere posti in commercio se non siano conformi o resi conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8.

Chiunque pone in commercio i saponi ed i detersivi di cui al presente decreto senza le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da So. 30 (trenta) a So. 500 (cinquecento).

Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondano alle indicazioni appostevi a norma del presente decreto ovvero contravviene alle prescrizioni dell'art. 6 del decreto stesso è punito con l'ammenda da So. 500 a So. 5000.

Art. 9.

È concesso un termine di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato prodotti o posti in commercio senza le indicazioni prescritte dai precedenti articoli.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 33 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata dall'autoctono Mohamed Siad Haile in data 10 gennaio 1951, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località situata ad Est de Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Siad Haile è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata in località ad Est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 34 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 27 novembre 1950 dal signor Scerif Abò Imanchio, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Scerif Abò Imanchio è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata nella località denominata Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 35 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'art. 18 del Proclama n. 7 del 1947 sulla Caccia e le relative norme di cui all'annuncio n. 120, in data 25 agosto 1947;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione delle tariffe relative al rilascio delle licenze speciali di caccia;

DECRETA:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i diritti per il rilascio delle licenze speciali di caccia vengono stabiliti come segue:

a) per il primo elefante	So. 500
b) per il secondo elefante	» 1000
c) per un rinoceronte	» 1500
d) per una giraffa reticolata	» 500
e) per una giraffa settentrionale	» 500
f) per un ippopotamo	» 500
g) per uno struzzo maschio	» 500
h) per un gattopardo	» 100
i) per una zebra	» 100
l) per un bufalo	» 200

Mogadiscio, li 6 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 36 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in

VISTO l'art. 18 lettera a) del Proclama n. 7 del 1947, regolante la caccia ;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al temporaneo divieto della caccia agli ippopotami ;

DECRETA :

A decorrere dal 16 febbraio 1951, e fino a nuovo ordine, è proibita la caccia agli ippopotami in tutto il territorio della Somalia.

Mogadiscio, li 15 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 38 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950 ;

VISTO l'articolo 8 della propria ordinanza in data 16 maggio 1950, n. 15 di rep. relativa alla istituzione, per il territorio della Somalia di una moneta denominata « somalo » ;

VISTO il proprio decreto 16 maggio 1950 n. 18 di rep., col quale il Dr. Raffaele Basile Giannini è stato nominato Controllore presso la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia ;

CONSIDERATO che, in seguito a disposizione del Ministero occorre provvedere alla sostituzione del citato funzionario nel predetto incarico ;

DECRETA :

con effetto dal 25 marzo 1951 il Dott. Raffaele Basile Giannini cessa dalle funzioni di Controllore presso la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia.

Dalla stessa data, il Direttore di Governo di 1^a Classe Gaetano

ducitaria Italiana della Somalia, è nominato Controllore presso la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia.

Mogadiscio, li 5 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 39 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria disposizione n. 7119 AA. FF. in data 1° aprile 1950, relativa alla introduzione di nuovi tipi di valori bollati;

RICONOSCIUTA la necessità di apportare varianti ai tagli dei valori bollati introdotti, per meglio adeguarli alle tariffe vigenti in materia di tasse sugli affari; nonché di istituire nuovi valori di marche da bollo per le necessità del servizio;

DECRETA

Art. I.

Ferma restando la decorrenza 1° aprile 1950, le tabelle A, B e C dell'Art. I della citata disposizione 1° aprile 1950, n. 7119, relativa ai valori bollati istituiti per il servizio delle tasse sugli affari nel Territorio, sono sostituite come segue:

A) Marche da bollo:

da So.	0,01
„ „	0,02
„ „	0,05
„ „	0,10
„ „	0,20
„ „	0,30
„ „	0,50
„ „	1 —
„ „	2 —
„ „	5 —
„ „	10 —
„ „	20 —
„ „	50 —

B) Carta bollata:

da So.	0,20
„ „	0,80
„ „	1,20
„ „	1,60

C) Foglietti per cambiali:

da So.	0,30
„ „	0,60
„ „	1,50
„ „	3 —
„ „	9 —
„ „	15 —
„ „	30 —

Art. 2.

Al fine di provvedere alle necessità del servizio del Commercio Estero, è autorizzata la utilizzazione dei fogli di carta da bollo del taglio di So. 0,20 per la stampa di moduli per domande di importazione e di esportazione di merce, sovrastampando con la indicazione del maggior valore di So. 0,80 il valore originario di detti fogli. L'Ufficio Tasse sugli Affari assumerà, in conseguenza, in carico detto taglio di carta bollata per il maggior valore attribuito ad esso.

L'autorizzazione riguarda i seguenti quantitativi di valori bollati:

a) per domande di importazione di merce, fogli 50.000 (cinquantamila)

b) per domande di esportazione di merce, fogli 10.000 (diecimila).

Mogadiscio, 24 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 40 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con R. D. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda presentata in data 25 novembre 1950 dal Sig. Buffo Regis Dr. Cesare, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località « Punta Agare »;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA

Art. 1.

Al Sig. Dr. Buffo Regis Cesare è accordato di esercire una cava di pietrame nella località denominata Punta Agare segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente Decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al Decreto stesso.

Mogadiscio, 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 1 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del Proclama N. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore N. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 23 febbraio c.a.;

DISPONGO:

A decorrere dal 24 febbraio 1951 i prezzi massimi di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone raffinati, di produzione locale ed importati, restano fissati come segue:

al **Ingresso** (franco magazzino grossista Mogadiscio) So. 400,00 al quintale
al **Minuto** So. 4,40 al chilogrammo

Mogadiscio, li 23 febbraio 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi

PARTE SECONDA

SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE (S.C.I.A.M.S.)

Convocazione di Assemblée

Gli azionisti della Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale (S.C.I.A.M.S.), capitale Lit. 100.000 sono convocati in Assemblée Generale Straordinaria in Mogadiscio, Via Regina Elena 25, per le ore 8 del giorno 4 marzo 1951, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 5 marzo 1951, alla stessa ora e sede, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Modifiche all'art. 23 dello Statuto Sociale;
- 2.) Nomina di due Sindaci;
- 3.) Conversione del Capitale Sociale in somali.

IL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE

Gino Capone

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD (S.A.I.C.E.S.)

Capitale Sociale So. 10.000 — Sede Merca

Estratto verbale Assemblée

L'Assemblea ordinaria e straordinaria generale degli azionisti, nella sua seduta del giorno 18 gennaio 1951 ha deliberato quanto segue:

- 1.) Modificazione dell'art. 18 dello Statuto Sociale portando da quattro a cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e limitando a solo tre anni la durata della loro nomina.
- 2.) Nomina del Consiglio di Amministrazione in persona dei Sigg.: Duca Dr. Marcello Diaz della Vittoria - Gr. Uff. Omero Carniglia - Dr. Cesare Michele Buffo - Gr. Uff. Dr. Alberto Garelli - Avv. Mario Rivabella.

IL VICE PRESIDENTE

Omero Carniglia

Omologato il 12 febbraio 1951.

Copia conforme all'originale depositato nella Cancelleria Commerciale dell'Ufficio del Giudice della Somalia.

IL CANCELLIERE

S. A. C. A.

Stralcio di Verbale di Assemblea

Stralcio del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci della S.A.C.A. tenutasi presso la sede sociale in Vittorio d'Africa il giorno 25 novembre 1950.

OMISSIS

Modifica dello Statuto: Il Presidente spiega le difficoltà iniziali per la costituzione della S.A.C.A., le varie interferenze che hanno, e come, intralciato la compilazione dello statuto, come l'aumento del numero dei soci e delle attività sociali, arrivi, partenze ecc. consiglino un aumento del numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione al fine di assicurare la possibilità di funzionamento dello stesso. Pertanto propone le seguenti modifiche dello Statuto Sociale:

a) 1° capoverso dell'Art. 12.

Testo attuale: La direzione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da: un Presidente, un Vice Presidente, quattro consiglieri.

Testo modificato: La direzione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da: un Presidente, due Vice Presidenti, sei Consiglieri.

b) 2° capoverso dell'Art. 13.

Testo attuale: Le deliberazioni sono valide: in prima convocazione se prese con l'intervento del Presidente o del Vice Presidente e di tre Consiglieri; in seconda convocazione anche con solo l'intervento di tre componenti.

Testo modificato: Le deliberazioni sono valide: in prima convocazione se prese con l'intervento del Presidente o del Vice Presidente e di quattro Consiglieri; in seconda convocazione anche con l'intervento di soli quattro componenti.

Le modifiche sono approvate all'unanimità.

OMISSIS

IL PRESIDENTE
Dott. A. Falcone

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Sede Villaggio Duca degli Abruzzi — Somalia — Capitale Sociale So. 640.000

Estratto verbale di Assemblea

Estratto di verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi a Genova il 30 dicembre 1950.

PARTE ORDINARIA

E' stato approvato il bilancio ed il Conto Perdite e Profitti dal 10 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

Totale Attività

So. 3.663.675,81

Totale Passività

» 3.663.675,81

Conto Perdite e Profitti

Spese	So.	365.012,38
Ricavi	»	365.012,38

Nomina del Consiglio Sindacale

Sono stati rieletti nel loro Ufficio i Signori:

Dott. Stefano Panzini - Presidente;

Rag. Emilio Cortassa e Rag. Silvio Facelli, ed a Sindaci supplenti i Signori:

Cav. Guido Granchi e Sig. Carlo Angelo Riso.

PARTE STRAORDINARIA

Gli articoli 5 e 12 dello Statuto sono stati così modificati:

Art. 5. — Il capitale sociale è di So. 640.000 diviso in 32000 azioni da So. 200 ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 12. — 1°, 2°, 3°, 4° e 5° capoverso invariati.

Ogni Amministratore dovrà dare cauzione per la sua gestione sino a concorrenza della 50^a parte del capitale sociale in azioni sociali, a norma di Legge.

In caso di cessazione della carica per dimissioni o per morte dell'Amministratore, la cauzione dell'Amministratore dovrà rimanere vincolata sino a tre mesi dall'approvazione del Bilancio dell'esercizio in corso.

Genova, li 23 novembre 1950.

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Sede Sociale: Villaggio Duca degli Abruzzi — Capitale Sociale: So. 6.000.000

Estratto verbale di Assemblea

Estratto di verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria tenutasi il giorno 18 dicembre 1950 in Milano, Via Dante N° 4, presso la sede della Società « La Centrale ».

In sede di Assemblea Ordinaria è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1950 con le seguenti risultanze:

Totale Attività	Shs.	16.053.212,93
	=====	
Totale Passività	Shs.	15.404.837,48
Utili dell'Esercizio	»	648.375,45

	Shs.	16.053.212,93
	=====	

Conto Perdite e Profitti

Spese e Perdite	Shs.	1.212.502,77
Utile dell'Esercizio al lordo degli ammortamenti.		
Utile Agricolo	Shs.	873.061,11
Perdite Industriali	»	224.685,66

	»	648.375,45

	Shs.	1.860.878,22

Ricavi e Profitti

Shs. 1.860.878,22

=====

e con la seguente ripartizione della differenza Attiva:

A Fondo Ammortamento Impianti

Shs. 350.000,—

Da riportare a nuovo

» 298.375,—

Shs. 648.375,45

Nomina di Amministratori.

A completare il Consiglio di Amministrazione è stato eletto per acclamazione l'Ing. Eugenio Giavotto.

Nomina del Collegio Sindacale.

Sono stati nominati per il triennio 1951-1953 a Sindaci effettivi i Signori: Prof. Francesco Zamara, Presidente; Dott. Icilio Rossi Fortunati, Dott. Stefano Panzani; ed a Sindaci supplenti i Signori: Avv. Giorgio Cappuggi, Dott. Giovanni Brunelli Bonetti.

In sede di Assemblea Straordinaria è stata approvata:

1.) La proposta per la modifica degli Art. 6, 19, 20 dello Statuto Sociale, fissando così il capitale in So. 6.000.000 diviso in n. 60.000 azioni da So. 100 cadauna e portando a 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.) La proposta per l'emissione entro il 31 dicembre di un prestito obbligazionario garantito con ipoteca da iscriversi sugli immobili e impianti Sociali fino a n. 1.000.000 di obbligazioni Sociali del valore nominale di Somali 5 cadauna per un valore complessivo nominale fino a Somali 5.000.000 con delega al Consiglio dei poteri.

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD (S.A.I.C.E.S.)

Capitale Sociale So. 10.000 — Sede in Merca

Estratto Verbale Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione della S.A.I.C.E.S. nella sua seduta del giorno 15 febbraio 1951 ha provveduto alle seguenti nomine delle cariche in seno allo stesso Consiglio d'Amministrazione:

Dr. Marcello Diaz Duca della Vittoria	—	Presidente
Gr. Uff. Omero Carniglia	—	Vice Presidente
Dr. Cesare Michele Buffo	—	Amn.re Delegato
Avv. Mario Rivabella	—	Segretario.

Merca, li 19 febbraio 1951.

IL VICE PRESIDENTE

« ALTA MODA » di ELENA PATRUCCO & C.

Società in accomandita semplice — Mogadiscio — Capitale Sociale So. 60.000

Estratto atto costitutivo

Si rende noto che con atto pubblico ricevuto dal Notaro della Somalia in data 9 febbraio 1951, rep. n. 6032, qui registrato al n. 536, si è costituita tra le Signore Elena Patrucco in Rossi, Teresa Ghidotti in Gilardoni e Leopoldina Patrucco in Voce, una società in accomandita semplice, con sede in Mogadiscio e con capitale di So. 60.000.

Socio accomandatario è la Signora Elena Patrucco in Rossi; soci accomandanti le altre due contraenti.

Tale Società, che ha la durata di anni cinque, con effetto dal 15 febbraio 1951 a tutto il 15 febbraio 1956, prorogabile per periodi da tre a cinque anni, ha per oggetto il commercio d'importazione ed esportazione e di vendita degli articoli di profumeria; calzature; tessuti di varia specie e natura; confezioni maschili, femminili e da bambini; ceramiche in genere; manufatti di qualsiasi specie e natura e sempre inerenti al loro commercio.

La Società può istituire filiali e succursali e sedi secondarie.

Il domicilio dei soci è eletto presso la sede sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato.

Il bilancio e l'inventario saranno compilati di anno in anno.

IL NOTARO DELLA SOMALIA

Francesco Pierro

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD

S. A. I. C. E. S.

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 18 marzo 1951 alle ore 10, ed occorrendo, per il giorno 29 marzo 1951 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 2.) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3.) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1950;
- 4.) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale di Merca almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Merca, 10 febbraio 1951.

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

Società per azioni — Sede: Mogadiscio — Capitale Sociale S. 580.000

Estratto atto costitutivo

Si rende noto che, con atto del sottoscritto Notaro della Somalia, ricevuto il 29 gennaio 1951, rep. n. 5980, qui registrato al n. 509 - Atti Pubblici, si è costituita la Società per azioni « Manifatture Cotoniere d'Africa », con sede a Mogadiscio e col capitale di So. 580.000, sottoscritto, in varia misura, dalla Società Manifatture Cotoniere Meridionali, Napoli; dalla Società « Il Fabbricone » Lanificio Italiano, Prato; dal Banco di Napoli; dal Comm. Teodoro Nazari; da Sigg. Hagi Dirie Erzi Mohamud e Islao Mahadalle Mohamud.

Tale Società, che ha la durata di anni venti, a tutto il 31 dicembre 1970, ha per oggetto l'industria ed il commercio del cotone e di altre fibre tessili, attraverso ogni possibile lavorazione (niuna esclusa) dell'uno e delle altre, su materia prima grezza o semilavorata o soda, etc.; e sia per conto proprio che di terzi. La Società potrà inoltre esercitare, anche mediante interessenze in altre aziende, ogni altra attività comunque attine e attinente al cennato oggetto sociale e potrà chiedere ed assumere concessioni di qualunque natura per l'esecuzione e lo sviluppo dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il quale dura in carica tre anni e potrà essere rieletto, che nell'atto costitutivo risulta così composto:

Masci ing. Filippo - Presidente.

Consiglieri: Borrelli dr. Salvatore; Cora amb. dr. gr. uff. Giuliano; De Michels Ecc. Giuseppe; Spada dr. Massimo; Nazari comm. Teodoro; Amaduzzi prof. Aldo; Hagi Dirie Erzi Mohamud; Islao Mahadalle Mohamed.

La firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento del 7 febbraio 1951, ha autorizzato la trascrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della Società.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA

Francesco Pierro

LAXMIDAS THAKERDAS GHEEWAVA DI LAXMIDAS THAKERDAS GHEEWAVA & KHATAU LILADHAR

Società in nome collettivo — Sede sociale: Mogadiscio — Capitale So. 5.000

Estratto d'atto costitutivo

Con atto pubblico ricevuto dal Notaro della Somalia, Repertorio ;. 5984, registrato a Mogadiscio al n. 507, è stata depositata scrittura privata con la quale si costituisce la Società in nome collettivo tra i Sigg. Laxmidas Thakerdas Gheewava e Khatau Liladhar ambedue indiani, residenti a Mogadiscio, all'oggetto e condizioni seguenti:

1.) La Società ha per oggetto l'esercizio del commercio in genere, esportazione ed importazione e gestione di un negozio per la vendita al dettaglio

2.) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili allo scopo sociale, assumendo anche partecipazioni ed interessenze in altre Società aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio.

3.) La Società comincia il 1° gennaio 1951 e finirà il 31 dicembre 1970. Potrà essere più volte prorogata per eguale periodo.

4.) Il capitale sociale è di So. 5.000 (cinquemila) conferito in parti eguali dai due soci.

5.) Entrambi i soci sono amministratori, con poteri congiunti e disgiunti; ad ognuno di essi spetta la rappresentanza sociale e la firma, senza alcuna limitazione;

6.) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo al 31 dicembre 1951.

7.) Per quanto non previsto dalla scrittura privata si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Mogadiscio, li 31 gennaio 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Revoca di fallimento

Con sentenza del Giudice della Somalia resa il 13 settembre 1950, nella procedura fallimentare delle Officine Rizzi Soc. An. e Rizzi Mariano fu Eligio di Mogadiscio, amministratore unico, è stata revocata la sentenza dichiarativa di fallimento ed ordinata la cancellazione del debitore dall'albo dei falliti.

Mogadiscio, li 13 febbraio 1950.

IL CANCELLIERE ff.
B. Vieri

SOC. AN. OLIBANUM

Avviso di convocazione di Assemblea Generale

I Signori azionisti dell'Olibanum S. A., capitale L. 700.000 sono convocati in Assemblea Generale nella Sede Sociale in Mogadiscio, Via Roma, presso lo studio legale dell'Avv. Pietro Tamagnini, per le ore 10 del giorno 26 marzo 1951 in prima convocazione e per le ore 10 del giorno 27 marzo 1951 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione della situazione sociale al 30 settembre 1950, quale base d'inizio per la eventuale ripresa della gestione;
2. Proposta di modificazione degli Art. 5, 7, 8, 9, 10, 13 dello Statuto

3. Elezione dell'Amministratore unico;
 4. Nomina del Collegio Sindacale.
- Mogadiscio, li 20 febbraio 1951.

IL PRESIDENTE
Dott. Torquato Foschini

SALINE SOMALE S. A.

Sede in Mogadiscio — Capitale L. 11.000.000

Estratto Bilancio

Il 15 gennaio 1951, si è tenuta a Roma, Via Nazionale 172, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti delle Saline Somale S. A.

E' stato approvato il Bilancio al 30 giugno 1950 nelle seguenti risultanze:

Attività	L. 83.381.265,16
Passività	» 82.693.057,91
	<hr/>
Eccedenza attiva al 30-6-1950	L. 688.207,25
	=====

IL PROCURATORE
Augusto Fanelli

Am

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA


(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 22 Marzo 1951 Supplemento N. 1 al N. 3

SOMMARIO

ORDINANZA n. 7 rep. del 16 marzo 1951: modifiche, limitatamente alle firme, delle caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti emessi dalla Cassa per la Circolazione monetaria della Somalia, di cui alle Ordinanze n. 15 e 44 del 1950 143



ORDINANZA n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 14 rep., in data 16 maggio 1950, relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata « somalo »;

VISTA la propria ordinanza n. 15 rep., in data 16 maggio 1950, relativa alla determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti da 5, 10 e 20 somali;

VISTA la propria ordinanza n. 44 rep., in data 20 luglio 1950, relativa alla determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti da 1 e da 100 somali;

CONSIDERATA la necessità, in seguito alla morte del Presidente della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, dottor Diego Spinelli, di modificare, limitatamente alle firme da apporsi sui biglietti somali, le caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti stessi di tutti i tagli;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

L'art. 4 (5° comma) dell'ordinanza n. 15 rep., del 16 maggio 1950, relativa ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti da 5, 10 e 20 somali, è modificato nel senso che alla dizione « nell'angolo in basso, a sinistra, vi è la firma del Presidente — Spinelli e a destra quella del Controllore — Basile Giannini » viene sostituita l'altra « nell'angolo in basso, a sinistra, vi è la firma del Presidente ».

Art. 2.

L'art 1 (3° comma) dell'ordinanza n. 44 rep., del 20 luglio 1950, relativa ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti da 1 e 100 somali, è modificato nel senso che alla dizione « vi sono, inoltre, le firme de: Il Controllore Basile Giannini, Il Presidente Spinelli », viene sostituita l'altra « vi sono, inoltre, le firme de: Il Controllore, Il Presidente ».

L'art. 2 (3° comma) dell'ordinanza predetta, viene modificato nel senso che alla dizione « Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, il Presidente Spinelli, il Controllore Basile Giannini » viene sostituita l'altra « Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, Il Presidente, Il Controllore ».

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubbli-

DECRETO n. 45 rep. del 28 marzo 1951: Prezzi di vendita di alcuni tipi di sigari e di trinciati 151

DISPOSIZIONE n. 2 del Controllore dei Prezzi del 5 marzo 1951: Prezzi di vendita dei carburanti 153

PARTE SECONDA

Mutua Commerciale & Trasporti S. A.: Estratto verbale Assemblea Straordinaria 154

Mutua Commerciale & Trasporti S. A.: Estratto verbale Assemblea Ordinaria 154

Soc. per A. Compagnia del Cotone (CO.DE.CO.): Estratto atto costitutivo 155

Soc. per A. Compagnia del Cotone (CO.DE.CO.): Convocazione Assemblea Straordinaria

PARTE PRIMA

Decreto n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938;

RITENUTO che con disciplinare in data 10 luglio 1940 fra il Governo della Somalia ed il Sig. Armando Gambaro vennero concordate le condizioni relative alla concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno di mq. 831, appartenente al demanio disponibile, sito in Mogadiscio e descritto nella planimetria allegata al disciplinare stesso;

CONSIDERATO che per sopravvenute difficoltà inerenti allo stato di guerra non venne, all'epoca, provveduto alla emanazione del decreto governatoriale di concessione edilizia;

CONSIDERATO peraltro che, come risulta dalla nota n. 1878 del 5 novembre 1950 del Genio Civile di Mogadiscio, il Sig. Gambaro Armando ha in effetti adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare, ivi compreso il pagamento del prezzo del terreno;

VISTA la domanda in data 29 agosto 1950 presentata dal predetto Sig. Gambaro intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, come previsto dal citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le susseguenti considerazioni:

DECRETA :

E' riconosciuto al Sig. Gambaro Armando il diritto di proprietà sull'area di terreno di mq. 831, sita in Mogadiscio, lungo la strada che conduce alla Palazzina Vicereale, confinante a nord con concessione Galler, ad est con concessione Parascandolo e Costanzo, a sud con pubblica via e ad ovest con strada privata Galler.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 41 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO l'art. 18 lettera (c) del Proclama n. 7 del 1947 che disciplina l'esercizio della caccia in Somalia;

VISTO l'annuncio n. 94 del 1949 che modifica l'art. 3 delle norme del 1947 regolanti la caccia in Somalia relativo alla determinazione della stagione di chiusura della caccia;

RITENUTA l'opportunità di modificare il periodo di chiusura annuale della caccia;

DECRETA :

Salve le eccezioni di cui all'art. 6 del Proclama n. 7 del 1947 citato nelle premesse, viene stabilita in Somalia una unica stagione annuale di chiusura della caccia, dal 1° aprile al 14 agosto, questi due giorni compresi, durante la quale costituirà reato cacciare qualsiasi selvaggina, fatta eccezione per gli uccelli di passo.

Mogadiscio, li 26 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 42 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 20 febbraio 1951 dal Sig. Arnaldo Ing. Zocca intesa ad ottenere la concessione di una cava di calcare con fornace da calce in località denominata Hamar Geb-Geb;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Zocca Ing. Arnaldo è accordato di esercire una cava di calcare con fornace da calce, in località denominata Hamar Geb-Geb, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni cinque, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 22 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 43 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

RITENUTO necessario, a norma dell'art. 10 del r. d. 13 settem-

qualificazione e per la determinazione del valore delle merci, che potranno essere chiamati a far parte della Commissione per le controversie doganali;

DECRETA:

Le sotto elencate persone costituiscono la lista dei periti per la qualificazione e per la determinazione del valore delle merci, i quali a richiesta della dogana e dei contribuenti, potranno essere chiamati a far parte della Commissione per le controversie doganali, a termini dell'art. 10 del r. d. 13 settembre 1938, n. 2085, citato nelle premesse:

1. Sig. Abdalla Damin
2. » Ahmed Hussen Behani
3. » Barbarossa Amedeo
4. » Boero Francesco
5. » Briata Raimondo
6. Rag. Capone Gino
7. » Ciccotti Genesisio
8. Sig. Cinti Ferdinando
9. » Cioffi Gustavo
10. Dott. Dell'Isola Lucia in Mortara
11. Ing. Favilla Giuseppe
12. Sig. Gatti Pietro
13. » Giovanardi Alfonso
14. Avv. Goldschmidt Ernesto
15. Sig. Grassi Mario
16. » Hussenhoy A. H. Jivraji
17. Rag. Massano Giuseppe
18. Dott. Monti Francesco
19. Sig. Montanari Nazzareno
20. Perito Agr. Mortara Ugo
21. Sig. Nazari Teodoro
22. » Omar Hagi Abdalla Banafunzi
23. » Osman El Faghi
24. » Ranchhoddas Chatrabhuj Shah
25. Dott. Rosetti Giuseppe
26. Rag. Russo Salvatore
27. Sig. Salah Alauì Gassim Gherbi
28. » Teruzzi Giacomo
29. Rag. Turrin Pergentino
30. Dott. Wallès Paolo

Mogadiscio, li 17 marzo 1951.

p. L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 44 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

RITENUTO necessario, a norma dell'art. 10 del r. d. 13 settembre 1938, n. 2081, di nominare il Presidente della Commissione per le controversie doganali riguardanti la qualificazione e la determinazione del valore delle merci;

DECRETA:

Il dr. Domenico Raspini, Vice Giudice, è nominato Presidente della Commissione per le controversie doganali riguardanti la qualificazione e la determinazione del valore delle merci, della quale faranno pure parte due periti, che saranno scelti, volta per volta, uno dalla dogana e l'altro dal contribuente interessato, fra le persone comprese nella lista di cui al decreto n. 43 in data 17 marzo 1951.

Mogadiscio, li 17 marzo 1951.

p. L'AMMINISTRATORE

Gorini

Decreto n. 45 rep.

L'AMMINISTRATORE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria disposizione n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 60598 AA. FF. del 10 luglio 1950 relativo alla determinazione dell'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita dei prodotti non provenienti dal Monopolio Italiano;

CONSIDERATA la necessità di determinare i prezzi di vendita di alcuni tipi di sigari e di trinciati di prossima immissione sul mer.

DECRETA:

1) — I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti prodotti di prossima immissione sul mercato sono fissati come segue:

Prodotti italiani

Sigari Cavour	al Kg. So. 500 e cioè So. 2,50 il sigaro
» Minghetti	» » » 400 » » » 2,— » »
» Romaeus	» » » 400 » » » 2,— » »
» Virginia	» » » 100 » » » 0,50 » »
» Roma	» » » 60 » » » 0,15 » »

Prodotti inglesi

Trinciato « Crescent Star » al Kg. So. 70 e cioè So. 5,75 il pacchetto da grammi 75.

2) — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Boilettino Ufficiale*

Mogadiscio, li 28 marzo 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 2 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio, in data 18 maggio 1950;

SENTITO il Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 1° marzo 1951;

DISPONGO:

A decorrere dal 5 marzo 1951, i prezzi di vendita dei carburanti, sulle piazze di Mogadiscio e Chisimaio, restano fissati come segue:

Carburanti	Imballaggio	Prezzo massimo all'ingrosso So. per gallone	Prezzo massimo al minuto	
			So. per gallone	So. per litro
Benzina	Fusti restituibili	3,60	3,78	0,83
Petrolio illuminante	Fusti restituibili	3,25	3,41	0,75
Petrolio illuminante	2 x 4 taniche non restituibili	3,33	3,50	0,77
Petrolio agricolo .	Fusti restituibili	3,34	3,51	0,77
Petrolio agricolo .	2 x 4 taniche non restituibili	3,43	3,60	0,79
Nafta chiara	Fusti restituibili	2,73	2,87	0,63
Nafta scura	Fusti restituibili	2,37	2,49	—
Nafta pesante . . .	Fusti restituibili	2,15	2,26	—

Mogadiscio, li 5 marzo 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
Dott. G. Carnevali

PARTE SECONDA

MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI SOCIETA' ANONIMA

Estratto di verbale di Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, tenutasi il giorno 15 dicembre 1950 presso la Sede Sociale, ha deliberato:

- 1.) Proroga della durata della Società di anni uno.
- 2.) L'ammortamento delle perdite al 31-12-1949 mediante il Fondo di Riserva.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1950.

IL PRESIDENTE
Hassan Omar El Hamdy

MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI SOCIETA' ANONIMA

Estratto di verbale di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, tenutasi presso la sede sociale il giorno 8 febbraio 1951, ha deliberato:

- 1.) La nomina a membri del Consiglio di Amministrazione dei Sigg.:

Hassan Omar Hamdy	—	Presidente
Sala Ida Baghi	—	Vice Presidente
Gulet Mohamed Giama	—	Consigliere
Ahmed Hussen Behani	—	»
Omar Amir bin Mohasin	—	»

Ha riconfermato:

Rag. A. U. Rossati	—	Presidente del Collegio Sindacale
Said Ahmed Lhardi	—	Sindaco effettivo
Abdalla Islam Hasim	—	Sindaco effettivo
Hassan Abdò	—	Sindaco supplente
Mohamed Hassan	—	Sindaco supplente

Ha approvato il bilancio chiuso al 31-12-1950.

Ha fissato l'emolumento ai Sindaci per l'esercizio decorso.

Mogadiscio, li 7 marzo 1951.

IL PRESIDENTE

SOCIETA' PER AZIONI COMPAGNIA DEL COTONE (CO.DE.CO.)

Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo

Capitale Sociale iniziale So. 53.000 — Sede: Mogadiscio

SI RENDE NOTO

che, con atto ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia in data 22 febbraio 1951 - rep. n. 6071, registrato al n. 563 - Atti Pubblici, si è costituita la Società per Azioni Compagnia del Cotone - « CO.DE.CO » - Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo, con sede a Mogadiscio e col capitale iniziale di So. 53.000.

Tale Società, che ha la durata fino al 31 dicembre 1959, ha per oggetto:

a) coltivazione dei prodotti del suolo, sia direttamente che in compartecipazione con gli autoctoni;

b) impianto dell'attrezzatura industriale necessaria per la lavorazione dei prodotti del suolo e loro sottoprodotti;

c) acquisto di semi in Somalia e all'estero per il raggiungimento degli scopi sociali di cui alla lettera a).

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che, direttamente od indirettamente, abbiano attinenza con l'oggetto sociale; assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi oggetto analogo.

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che nell'atto costitutivo risulta così composto:

Falcone Antonino fu Demetrio; Capone Gino fu Gennaro; Rosica Armando fu Emidio; Boero Francesco fu Antonio; Ottonello Giuseppe fu Giuseppe.

Il Consiglio dura in carica un anno e potrà essere rieletto. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Nei limiti dell'oggetto sociale, il Consiglio ha pieni poteri; esso potrà delegare al Presidente oppure ad uno o due Amministratori delegati l'esercizio dei propri poteri solo per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione delle proprie deliberazioni.

La rappresentanza della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio e nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, nonchè l'uso della firma sociale spettano, di regola, al Presidente.

Il Giudice della Somalia, con ordinanza in data 1° marzo 1951, ha autorizzato la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo di detta società.

IL NOTARO DELLA SOMALIA

Francesco Pierro

COMPAGNIA DEL COTONE (CO.DE.CO.)

Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo

Capitale: So. 53.000 — Sede in Mogadiscio

Convocazione di Assemblea Straordinaria

Gli azionisti della Compagnia del Cotone (CO.DE.CO.), Società per la

Assemblea Generale Straordinaria, in Mogadiscio, Viale Regina Elena, 25, per le ore 8 del giorno 8 aprile 1951, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 1951, alla stessa ora e sede, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Aumento del Capitale Sociale a So. 530.000;
- 2.) Aggiunta all'art. 5 dello Statuto, allo scopo di stabilire che l'acquisto delle nuove azioni, sarà riservato agli azionisti attuali, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Mogadiscio, li 22 marzo 1951.

IL PRESIDENTE
A. Falcone

COMPAGNIA DEL COTONE (CO.DE.CO.)

Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo

Capitale: So. 53.000 — Sede in Mogadiscio

AVVISO

Si rende noto che nella seduta del Consiglio d'Amministrazione, in data 19 marzo 1951, tenutasi nella sede sociale della Compagnia del Cotone (CO.DE.CO.), Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo, con sede in Mogadiscio, Viale Regina Elena 25, sono state conferite le seguenti cariche sociali:

Dott. Antonino Falcone - Presidente.

Sig. Armando Rosica - Consigliere Delegato.

Ad essi sono stati conferiti tutti i poteri previsti dallo Statuto Sociale.

Mogadiscio, li 22 marzo 1951.

IL PRESIDENTE
A. Falcone

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD
(S.A.I.C.E.S.)

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno 9 aprile 1951 alle ore 10, ed occorrendo per il giorno successivo alla stessa ore in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1950 con relativa destinazione del fondo conguaglio monetario:

- 2.) Aumento del capitale sociale con conseguente conversione in somali e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- 3.) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale di Merca almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Merca, 24 marzo 1951.

Il Consiglio d'Amministrazione

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 14 luglio 1950, il Sig. Veglio Bertani ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 22 x 34 sito in via Trevis, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati posso prendere visione

Si accordano per eventuali opposizioni giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 22 maggio 1950, il Sig. Carlo Umberto ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio — a norma delle vigenti disposizioni — un appezzamento di terreno demaniale, della superficie di circa m. 50 x 100, sito nei pressi della Scuola Araba (Zona F - Gruppo VII) descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati posso prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a quest'Amministrazione in data

Art. 23 (nuovo testo) : « Gli azionisti di serie A, convocati in seduta separata, nominano metà dei Consiglieri di Amministrazione. Gli azionisti di serie B, convocati in seduta separata, nominano l'altra metà dei Consiglieri di Amministrazione ».

b) Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione, conferma di nomina di Consiglieri e di Amministrazione.

— Dagli Azionisti di serie A risultano confermati a Consiglieri di Amministrazione i signori :

Piccioni dott. Alberto Mario ;

Fabiani dott. ing. Oreste.

— Dagli Azionisti di serie B risultano confermati a Consiglieri di Amministrazione i signori :

Colombano dott. Tommaso ;

Gamberini dott. Paolo.

Mogadiscio, li 2 marzo 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA SOCIETA' PER AZIONI

Estratto autentico

Si certifica da me Dottor Enrico Castellini, Notaio in Formia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Latina e Velletri, che dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia - Società per azioni, con sede in Roma, libro debitamente tenuto a forma di legge, ho estratto quanto segue dalle pagine 72, 73, 74 e 77 :

Verbale N° 9 del Consiglio di Amministrazione della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia - 12 febbraio 1951

Alle ore 17 del 12 febbraio 1951, si sono riuniti in una sala della Banca d'Italia - Amministrazione Centrale, i sigg. :

Dr. Tomaso Columbano - Sostituto del Presidente ;

Dr. Francesco Ciancimino - Consigliere ;

Dr. Alfredo Di Cristina - Consigliere ;

Rag. Giulio Pisano - Consigliere ;

Dr. Carlo Alberto Trogolo - Consigliere ;

Dr. Giannino Parravicini - Consigliere ;

Dr. Vincenzo Aiello - Presidente del Collegio Sind. ;

Dr. Aristide Rossi - Sindaco ;

Dr. Silvio Cozzi - Sindaco ;

Dr. Francesco Palamenghi Crispi - Segretario.

Assente giustificato il Consigliere Dr. Timarco Domenico che trovasi a Mo-

Invitato dal Sostituto del Presidente, assiste alla riunione il Dr. Francesco Casalengo, Ispettore Superiore del Tesoro.

Il sostituto del Presidente assume la presidenza, e constatata la validità dell'assemblea per essere presente la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale al completo, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente ordine del giorno:

1.) Nomina ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale del Presidente in sostituzione del compianto Dr. Diego Spinelli.

OMISSIS

1.) Nomina ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale del Presidente in sostituzione del compianto Dr. Diego Spinelli.

Il sostituto del Presidente dà comunicazione ai presenti dell'accettazione da parte del Dottor Francesco Ciancimino della nomina a Consigliere, deliberata nella precedente riunione e dà lettura della lettera da questi indirizzata al proposito. Rivoige quindi al nuovo Consigliere il saluto augurale del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

Il Sostituto del Presidente richiama quindi l'attenzione del Consiglio sul fatto che a seguito dell'immaturo scomparsa del Consigliere Dr. Spinelli è rimasta vacante la carica di Presidente. Ad unanimità viene nominato il Dr. Francesco Ciancimino il quale per essere presente accetta e ringrazia.

Egli assume da questo momento la Presidenza della seduta e dopo aver ringraziato vivamente tutti i Consiglieri e i Sindaci per la fiducia dimostrategli e l'onore fattogli, esprime a S. E. Columbano, a nome del Consiglio stesso, i sensi della più profonda considerazione del Consiglio stesso, per l'intelligente e fattiva opera da lui svolta alla Presidenza della Cassa nei due mesi intercorsi dalla scomparsa del compianto Dr. Spinelli di cui ricorda con commosse parole le preclari doti di funzionario e di uomo.

A nome dei Consiglieri e dei Sindaci risponde S. E. Columbano, ringraziando e assicurando il Presidente della fattiva collaborazione al sempre miglior funzionamento della Cassa.

OMISSIS

Nessun'altra questione essendo sollevata e null'altro essendo all'ordine del giorno da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to: **Palamenghi Crispi**

In fede ecc.

Roma, li 9 marzo 1951.

IL PRESIDENTE


F.to: **Ciancimino**

Enrico Castellini
Notaio

ERRATA CORRIGE

Decreto n. 37 di rep. del 21 febbraio 1951, relativo alla nomina dei componenti il Tribunale Militare della Somalia, pubblicato sul Supplemento n. 1 al n. 2 del 23 febbraio 1951, pag. 50:

- laddove è scritto Magg. Ftr. Vizzioli Luigi leggasi Magg. Ftr. Vizioli Luigi.
- laddove è scritto Ten. Col. Montemuri Eraldo leggasi Ten. Col. Montemurri Eraldo.
- laddove è scritto Ten. Vasc. Vittorio Corrado leggasi Ten. Vasc. Vittori Corrado.



DISPOSIZIONE n. 3 del Controllore dei Prezzi del 3 aprile 1951: Prezzi di vendita della nafta chiara e scura in taniche	180
DISPOSIZIONE n. 4 del Controllore dei Prezzi del 26 aprile 1951: Prezzi massimi di vendita dello zucchero bianco cristallino di importazione	181

PARTE SECONDA

Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi (A.C.C.A.): Avviso di convocazione	182
Soc. An. Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.): Estratto verbali assemblee	182
Banco di Roma: Estratto di delibera	183
Banca d'Italia: Avviso	183
Soc. per A. « Fiat Somalia - S.p.a. »: Estratto atto costitutivo	183
Soc. An. Romana di Colonizzazione in Somalia: Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria	184
Impresa Costruzioni Edili Stradali Italo Somala S. A.: Estratto del verbale di Assemblea Straordinaria	184
Soc. Comm. Industriale An. Migiurtinia Settentrionale (S.C.I.A.M.S): Estratto verbale di Assemblea	185
Impresa Costruzioni ing. G. Ferrara S. A. (in liquidazione): Avviso di convocazione	185
Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: Estratto verbale Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria	186
Soc. An. Fratelli Mortara: Estratto verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria	187
S.p.A. Società Italo Somala Incremento Agricoltura (S.I.S.I.A.): Estratto atto costitutivo	188
FIAT - Somalia: Conferimento della carica di direttore d'esercizio	188
Avviso ad opponendum	189
Avviso ad opponendum	189
Avviso ad opponendum	190

PARTE PRIMA

Decreto n. 154 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 29 agosto 1950 dall'arabo Scerif Abdalla Ali, Asceraf, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località situata nei pressi del Campo d'aviazione;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Scerif Abdalla Ali, Asceraf, è accordato di esercire una cava di pietrame situata nei pressi del Campo d'aviazione segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 21 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 46 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il proprio decreto n. 5 di rep. del 15 gennaio 1951, con il quale si provvedeva alla nomina degli assessori presso i Tribunali regionali della Somalia per l'anno 1951;

CONSIDERATO che, per il notevole numero dei procedimenti di competenza del Tribunale regionale del Benadir, si rende necessario provvedere alla nomina di altri assessori presso il predetto Tribunale;

Sulla proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso il Tribunale regionale del Benadir per l'anno 1951, in aggiunta a quelli nominati con il decreto n. 5 del 15 gennaio 1951:

Barchiesi Faini Dr. Vertunno

Bardi sig. Mario

Biagi rag. Francesco

Biondi sig. Carlo

Grassi sig. Filippo

Leccisi Dr. Lelio

Manca sig. Michele

Ravaioli Dr. Renato

Sanna sig. Ernesto.

Mogadiscio, li 10 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 47 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTA l'opportunità di provvedere affinché per la cessione dei modelli in uso per il rilascio delle patenti d'idoneità a condurre autoveicoli, sia imposto un prezzo di vendita, che valga a coprire il costo degli stampati stessi ed in parte anche le spese per il funzionamento del detto servizio;

DECRETA:

Art. 1.

E' stabilito in So. 2,50 il prezzo di vendita dei modelli per il rilascio delle patenti d'abilitazione a condurre autoveicoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 14 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 48 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938;

darola Mauro intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietra con fornace da calce, in località denominata forte Cecchi;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Caldarola Mauro è accordato di esercire una cava di pietra con annessa fornace da calce, in località denominata Forte Cecchi, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 16 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 49 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il proprio decreto n. 37 del 21 febbraio 1951;

CONSIDERATO che il Magg. Ftr. Vizioli Luigi, giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, deve rimpatriare per esigenze di servizio e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

DECRETA:

Con decorrenza 1° maggio 1951 il Magg. Ftr. Vizioli Luigi cessa dalle funzioni di giudice presso il Tribunale Militare della Somalia.

A partire dalla stessa data è nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia il Magg. Ftr. Caratti di Lanzacco Vincenzo.

Mogadiscio, li 20 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 50 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia ;

VISTO il decreto n. 10 in data 12 aprile 1950 relativo alla nomina del dott. Francesco Troise a funzionario incaricato di ricevere i contratti dell'A.F.I.S. ;

RICONOSCIUTA la necessità di designare un funzionario che sostituisca in caso d'impedimento o di assenza il predetto Ufficiale Rogante ;

DECRETA :

Il 1° Segretario di Governo dott. Giulio Bausano è delegato a ricevere i contratti dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, nei casi di impedimento o di assenza del Consigliere di Governo di 1ª classe dott. Francesco Troise a tal uopo designato con decreto n. 10 in data 12 aprile 1950.

Mogadiscio, li 23 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 51 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950 ;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 ;

RAVVISATA l'opportunità di adottare misure dirette a tutelare le colture cotoniere da attacchi parassitari in modo da contenere lo sviluppo di infestazioni dannose al incremento della coltivazione del co-

SENTITO il parere dell'Ufficio tecnico competente ;

DECRETA :

Art. 1.

I residui delle colture cotoniere devono essere distrutti col fuoco a cura del proprietario delle coltivazioni ; in caso di inosservanza, anche parziale, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a carico e spese degli inadempienti.

Il termine per l'ultimazione di tale distruzione è stabilito obbligatoriamente a non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Per residui delle coltivazioni cotoniere si intendono i fusti e le radici, le foglie, le vecchie capsule ed in genere ogni residuo della coltivazione.

Per consentire un sufficiente essiccamento dei residui delle coltivazioni che consenta la successiva distruzione col fuoco, si dovrà provvedere in tempo utile allo sradicamento delle piante di cotone. E' proibito il taglio al colletto in sostituzione dell'operazione di sradicamento.

Art. 2.

Qualora, alla data prescritta per l'estirpamento, esistessero coltivazioni di cotone che, per ragioni varie, fossero in condizioni di ulteriore produzione, gli interessati alla coltivazione potranno chiedere all'ufficio tecnico competente della zona una proroga della data di distruzione.

In via del tutto eccezionale la proroga alla data di distruzione potrà essere concessa ed il suo termine fissato, a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico competente della zona ed, in mancanza di questo, dall'Ispettorato Agrario di Mogadiscio.

Art. 3.

Nei casi di riconosciuta necessità per grave pericolo del diffondersi di parassiti e di malattie del cotone, l'Amministrazione ha potere insindacabile di ordinare la distruzione totale o parziale anche prima del raccolto, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1 circa l'epoca della distruzione dei residui delle coltivazioni del cotone, la data, per l'annata in corso, è prorogata al 20 maggio.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite con l'ammenda da So. 100 a So. 5.000 o con l'arresto fino a 30 giorni.

Nei casi di recidiva o di maggior gravità l'ammenda non dovrà in ogni caso essere inferiore ai So. 300.

Art. 6.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto è devoluta alle autorità politico-amministrative territoriali che la eserciteranno a mezzo dei servizi agrari periferici e degli organi di polizia.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione ed alla stessa decorrenza viene abrogata ogni diversa disposizione.

Mogadiscio, li 26 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 52 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATA la necessità d'istituire l'albo degli appaltatori delle opere pubbliche nel territorio della Somalia;

RITENUTO altresì opportuno di costituire presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni dell'A.F.I.S., un Comitato permanente che provveda all'esame delle domande d'iscrizione nell'albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e deliberi in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni;

SENTITO il parere del Comitato ridotto del Consiglio Territoriale;

DECRETA:

ART. 1.

È istituito presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni del-

L'A.F.I.S. l'albo degli appaltatori di opere pubbliche nel territorio della Somalia.

L'albo è obbligatorio per la pubblica Amministrazione, per opere civili e militari, e per gli altri Enti pubblici, per gli appalti dei lavori di importo superiore ai Somali diecimila. Per lavori di importo inferiore, l'Amministrazione e gli altri Enti hanno facoltà di affidarli ad imprese non iscritte.

L'Amministrazione e gli altri Enti potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'albo, sia che partecipino alle licitazioni private sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato d'idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario per le ditte e del certificato di cui alla lettera e) dell'art. 4 per le società commerciali.

Art. 2.

Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori, e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica e alla potenzialità finanziaria.

La classifica in rapporto a tale idoneità e potenzialità è stabilita come appresso:

1 ^a)	categoria per iscrizione fino all'importo di	So.	15.000,—
2 ^a)	» » » » » »	» »	30.000,—
3 ^a)	» » » » » »	» »	50.000,—
4 ^a)	» » » » » »	» »	100.000,—
5 ^a)	» » » » » »	» »	500.000,—
6 ^a)	» » » » » »	ad importi illimitati.	

Qualunque sia l'importo dell'ottenuta classifica, agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto. Agli effetti di tale divieto non si procede al cumulo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

<i>Iscrizione d'importo</i>	<i>Tassa</i>
1 ^a) fino a So. 15.000.—	So. 20,—
2 ^a) » » » 30.000,—	» 30,—
3 ^a) » » » 50.000,—	» 40,—
4 ^a) » » » 100.000,—	» 60,—
5 ^a) » » » 500.000,—	» 120,—
6 ^a) » ad importi illimitati	» 200,—

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono presentare od inviare alla Segreteria, di cui all'art. 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo ovvero una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'albo senza pagamento della tassa, la ditta incorre in una penale che va da un minimo uguale all'importo della tassa non corrisposta ad un massimo di sei volte il tributo stesso e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica, di cui al comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica e di possedere un'adeguata potenzialità finanziaria.

Non è ammessa domanda per ottenere la elevazione della classifica se non sia trascorso un anno dalla prima iscrizione o dalla ultima revisione.

Art. 3.

L'iscrizione degli appaltatori nell'albo si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:

- a) lavori di terra e murari;
- b) lavori edilizi in cemento armato;
- c) lavori di restauri monumentali;
- d) lavori idraulici di acquedotti e fognature;

- f) opere a struttura metallica;
- g) pavimentazioni stradali;
- h) gallerie;
- i) impianti meccanici ed elettrici;
- l) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
- m) opere e forniture varie.

E' ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4.

Gli appaltatori di opere pubbliche per ottenere l'iscrizione nell'albo debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano con i seguenti certificati:

- a) certificato dal quale risulti che l'interessato, autoctono, cittadino italiano o appartenente a Stato Membro delle N.U., che applichi il trattamento previsto dall'art. 17 della Convenzione, risiede da almeno un anno nel Territorio.

Il predetto certificato verrà rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio o dalle Residenze e dovrà essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

- b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato.

Per gli autoctoni tale certificato verrà rilasciato dall'Ufficio Polizia Giudiziaria Amministrativa (U.P.A.G.).

I predetti certificati debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione.

- c) certificato di buona condotta rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio o dalle Residenze, di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

- d) certificato della Camera di Commercio comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonché l'indicazione delle persone investite della facoltà d'impegnarla legalmente.

e) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Giudice della Somalia di data non anteriore ad un mese a quella della domanda d'iscrizione dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato.

Nel certificato dovrà essere indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data.

f) certificato dell'Ufficio delle Imposte Dirette dal quale risulti che l'appaltatore è assoggettato alla contribuzione sul reddito. Se il richiedente non sia ancora iscritto in quanto non abbia iniziato la attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato, dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori analoghi a quelli per i quali chiede la iscrizione. Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti nel Territorio, dal Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni o dall'ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile e, se trattasi di lavori eseguiti in Italia, da un funzionario tecnico di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle di Ingegnere Capo o di direttore d'ufficio.

Qualora i lavori siano stati eseguiti in altri paesi la documentazione relativa formerà oggetto di apposita istruttoria da parte del comitato di cui all'art. 5.

Qualora il funzionario che ha avuto la sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario avente la qualifica pari a quella di Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni o d'Ingegnere Capo, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori analoghi a quelli per i quali chiede la iscrizione.

I lavori privati possono essere valutati ai fini della idoneità tecnica in seguito a ricognizione e stima effettuata dai funzionari tecnici richiesti del rilascio del certificato.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui

in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società per azioni.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le società in nomè collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società per azioni l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società comunque costituite debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Bollettino Ufficiale del Territorio nel quale è stato iscritto l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel relativo registro.

Le società costituite fuori del Territorio della Somalia debbono dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni di cui agli art. 2505 e segg. del cod. civ.

Il direttore tecnico delle società non può essere iscritto nell'albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui è richiesta la iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società. Il direttore tecnico può essere sostituito, ma in tal caso la società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al comitato di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti.

Le società commerciali di qualunque specie regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti e ad assumere gli obblighi mediante contratti per mezzo della persona o delle persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali persone non possono avere la rappresentanza di più società nella stessa specializzazione.

Durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto (tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso), deve essere conferita al direttore tecnico della società o ad uno solo dei direttori quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o mediante atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Art. 5.

E' costituito presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni un comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande d'iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il comitato è costituito:

- a) dal Segretario Generale dell'A.F.I.S., presidente;
- b) dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni, membro;
- c) dal Capo Ufficio Affari Finanziari, membro;
- d) dal Capo Ufficio Affari Interni, membro;
- e) dal Capo Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro, membro;
- f) dall'Ingegnere Capo del Genio Civile, membro;
- g) dal Comandante del Genio Militare, membro;
- h) da un rappresentante la Camera di Commercio, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti.

Art. 6.

Per l'aggiornamento dell'albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni del loro stato giuridico.

Gli Uffici dell'Amministrazione sono tenuti del pari a comunicare immediatamente al comitato istituito dal precedente art. 5 tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti.

Art. 7.

La cancellazione delle imprese dall'albo è deliberata dal comitato permanente centrale:

- a) per i casi di negligenza o malafede dimostrata nell'eseguire i

PARTE SECONDA

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI (A.C.C.A.)

Avviso di convocazione

E' indetta l'Assemblea Generale dei Soci, per il giorno 6 maggio 1951, alle ore 9 antimeridiane in prima convocazione, ed un'ora dopo in seconda convocazione, nei locali della Sede Sociale in Afgoi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 2.) Nomina del Collegio Sindacale;
- 3.) Ripartizione del contingentamento banane;
- 4.) Varie.

Afgoi, li 19 aprile 1951.

IL PRESIDENTE
E. Hellmann

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD (S. A. I. C. E. S.)

Capitale sociale So. 20.000 — Sede in Merca

Estratto verbali assemblee

L'Assemblea Generale Ordinaria nella sua seduta del giorno 18 marzo 1951 ha approvato la situazione patrimoniale al 31-12-1950 nelle seguenti risultanze:

Attività L. 1.863.751 — Passività L. 1.863.751

e l'Assemblea Generale Straordinaria nella sua seduta del giorno 9 aprile 1951 ha deliberato quanto segue:

- 1.) Destinazione del fondo conguaglio monetario;
- 2.) Aumento del capitale sociale da L. 750.000 a L. 1.500.000;
- 3.) Tramutamento dell'aumento del capitale sociale in So. 10.000;
- 4.) Modificazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale, fissando così il capitale sociale in So. 20.000 diviso in n° 400 azioni da So. 50 cadauna.

Merca, li 10 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

BANCO DI ROMA

Estratto di delibera

Con delibera del Comitato Esecutivo del Banco di Roma, in Roma, in data 15 marzo 1951, viene stabilito:

- 1.) Nomina a Vice Direttore del signor Umberto Ferrazza;
- 2.) Nomina a Procuratore del signor Bruno Fort;
- 3.) Trasferimento da Padova a Mogadiscio del signor Aldo Leschi in qualità di Procuratore.

Mogadiscio, li 14 aprile 1951.

BANCO DI ROMA - FILIALE DI MOGADISCIO
Bavaj — Fulgenzi

BANCA D'ITALIA

Filiazione di Mogadiscio

AVVISO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 24 aprile 1948, n. 1074, si rende noto che:

Il Tribunale di Genova, con Decreto del 21 marzo 1951 ha pronunciato a favore del Generale Gustavo Pesenti l'inefficacia del libretto di risparmio al portatore N° 4213 per Lit. 507.124,— denominato Gustavo Pesenti, emesso dalla Banca d'Italia, Filiale di Mogadiscio il 18 settembre 1940 ed ha autorizzato la Banca d'Italia sede di Genova ad emettere un duplicato del libretto stesso dopo 90 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizioni.

Mogadiscio, li 12 aprile 1951.

BANCA D'ITALIA - F.ne Mogadiscio

SOCIETA' PER AZIONI « FIAT SOMALIA - S.p. A. »

Capitale Sociale iniziale So. 50.000 — Sede Mogadiscio

SI RENDE NOTO

che, con atto ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia in data 28 marzo 1951, Rep. n. 6156, Reg. al n. 672 - Atti Pubblici, si è costituita la Società per Azioni « Fiat Somalia - S.p.a. », con sede a Mogadiscio e col capitale iniziale di Sc. 50.000.

Tale Società, che ha la durata dal 1° aprile 1951 al 31 dicembre 1975, ha per oggetto il commercio di autoveicoli nuovi ed usati, di trattrici, motori Diesel, frigoriferi, ricambi, cuscinetti, accessori e di tutti quei materiali che hanno attinenza con autoveicoli, trattori, frigoriferi e produzione motoristica.

persone e cose, la gestione di rimesse, stazioni di servizio e di officine di riparazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni od interessenze, sotto qualsiasi forma, in società per azioni, in società a responsabilità limitata od in Società in accomandita, il cui oggetto sia affine e connesso con quello sociale.

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che nell'atto Costitutivo, risulta così composto:

Presidente: Marchisio Rag. Cav. Roberto;

Consiglieri: Ferrero Dott. Sebastiano - Ferretti Dott. Ing. Carlo - Bona Avv. Francesco Giacomo - Puel Dott. Ing. Leone.

Il Consiglio dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

La rappresentanza della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio e nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, nonchè l'uso della firma sociale spettano separatamente fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè, se nominato, all'Amministratore Delegato.

Il Giudice della Somalia, con ordinanza in data 7 aprile 1951, ha omologato l'atto costitutivo e lo Statuto di detta Società.

IL NOTARO DELLA SOMALIA

Francesco Pierro

SOC. AN. ROMANA DI COLONIZZAZIONE IN SOMALIA

Capitale versato L. 120.000.000 — Sede in Chisimaio

Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria tenutasi in Roma il 3-2-1951

L'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti tenutasi a Roma il 3-2-1951 ha deliberato all'unanimità:

1.) Modifica dell'art. 16 dello Statuto Sociale che avrà pertanto il seguente testo:

« Art. 16. — Il bilancio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Gli utili netti saranno così ripartiti:

5% al Fondo di Riserva;

7% a disposizione del Consiglio;

88% alle azioni, salvo ulteriori delibere ».

2.) Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale che avrà pertanto il seguente testo:

« Il capitale sociale è di Lire centoventimilioni (L. 120.000.000) diviso in un milione e duecentomila azioni da L. 100 cadauna ».

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Armando Rosica

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA S. A.

Estratto del verbale di Assemblea straordinaria tenutasi il 30 gennaio 1951

L'Assemblea generale straordinaria ha proceduto:

1.) Alla nomina del Consiglio di Amministrazione composto dai Sigg.:

Cav. Nasser Ali - Presidente; Cav. Sceek Nur - Vice Presidente; Giacomo Fascia - Amministratore Delegato; Hamed Mohamud - Consigliere; Hamed Ussen Behani - Consigliere.

- 2.) Aumento del capitale sociale da So. 12.000 a So. 24.000.
- 3.) Alla nomina del Collegio Sindacale nella persona dei Sigg.: Paolo Mazzoni - Auot Mobarra - Rag. Marini Gaetano.
- 4.) Trasferimento della Sede Sociale da Via Bottego n. 20 in Via Lazzaretto n. 69.

IL PRESIDENTE
Cav. Nasser Ali

SOC. COMM. INDUSTRIALE AN. MIGIURTINIA SETTENTRIONALE
(S.C.I.A.M.S.)

Estratto verbale di Assemblea

L'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, nella sua seduta del giorno 4 marzo 1951, ha preso le seguenti deliberazioni:

- 1.) Modifica dell'art. 23 dello Statuto Sociale, onde procedere alla chiusura del Bilancio al 30 giugno di ciascun anno anzichè al 31 dicembre;
- 2.) Nomina di due Sindaci, in persona dei Sigg.:
Rossi Elvio,
Grosso Guglielmo;
- 3.) Ritiro del Capitale Sociale di Lit. 100.000 e sua sostituzione con un Capitale di So. 1.200 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Mogadiscio, li 31 marzo 1951.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Gino Capone

IMPRESA COSTRUZIONI ING. G. FERRARA S. A.

(in liquidazione)

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale L. 1.600.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti della suindicata Società sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in Roma, Via Maria Adelaide n. 12, per il giorno 18 maggio 1951, alle ore 18, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 19 maggio 1951, alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Relazione del Liquidatore sullo stato della liquidazione ed eventuali conseguenti delibere;
- 2.) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1950 e delibere relative;
- 3.) Nomina del Collegio Sindacale
- 4.) Eventuali e varie

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno depositare le loro azioni in Roma, alla sede della liquidazione in Via Maria Adelaide n. 12, cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Mogadiscio, li 23 aprile 1951.

p.p. IL LIQUIDATORE
Rag. Luigi Massimini

COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

SI RENDE NOTO

Che in data 26 novembre 1948, alle ore 11 in Roma, in Piazza di Spagna n° 9, alla presenza e con l'assistenza del Dott. Giovanni Grassi, Notaio in Roma, che ha funzionato da Segretario, sotto la Presidenza dell'Avv. Luciano Pertica, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stata tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum, validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare, come da verbale 26-11-1948 n. 19116 di Rep. Rog. 6021 del Notaio Grassi di Roma, omologato dal Vice Giudice della Somalia il 29 marzo 1951 n. 156 Rep. Soc. n. 179/50 Cron.

Che la predetta Assemblea ha all'unanimità approvato la relazione del Consiglio d'Amministrazione e Sindaci e bilancio al 31 dicembre 1946, nonchè la relazione del Consiglio d'Amministrazione e Sindaci e bilancio al 31 dicembre 1947.

Che proposto all'Assemblea la elezione dell'intero Consiglio d'Amministrazione e di tutte le altre cariche sociali nonchè del Consiglio Sindacale, l'Assemblea fissa in numero di tredici i Consiglieri da eleggere e per acclamazione elegge a Consiglieri i Signori Bosio Luigi, Buitoni Bruno, Caresano Piero, Del Beccaro Dino, Gazzolo Francesco, Leoni Giuseppe, Mairano Aldo, Mazza Gaetano, Motta Angelo, Pertica Luciano, Rossignotti Giacomo, Sorini Fausto, Piazza Luigi, e per acclamazione viene confermato a Presidente l'Avv. Luciano Pertica, a Vice Presidente il Comm. Rag. Aldo Mairano, a Consigliere Delegato il Grand. Uff. Rag. Gaetano Mazza e tutti dichiarano di accettare le cariche a ciascuno conferite. A Segretario viene confermato il Sig. Cesare Tartarini che accetta. Vengono nominati all'unanimità a Sindaci effettivi i Sigg.ri: Prof. Rag. Romolo Serrati, Comm. Ugo De Luca, Comm. Raffaele Marchitto ed a Sindaci supplenti i Sigg.ri: Comm. Nino Camillo Preti, Comm. Paolo Pernicotti.

Che l'Assemblea all'unanimità delibera di aumentare il capitale sociale da Lire 4.000.000 a Lire 100.000.000 mediante emissione di n. 480.000 nuove azioni da Lire duecento ciascuna da offrire in opzione, a norma dell'art. 5 dello Statuto Sociale, agli azionisti in proporzione delle azioni da ciascuno possedute, e dà mandato al Consiglio d'Amministrazione di collocare secondo crederà più opportuno le azioni non optate.

L'Assemblea alla unanimità delibera di autorizzare il Consiglio, dandogli

300.000.000 entro un anno, con le modalità stabilite per il primo aumento; ed infine, udita la relazione del Presidente, la ratifica ad abundantiam ed esprime al Consiglio d'Amministrazione un vivo plauso e gli dà ampio scarico della gestione, esonerando gli Amministratori da ogni responsabilità.

Circa le modifiche degli art. 5, 12, 27 dello Statuto Sociale, rinuncia alla modifica per quanto ha riguardo all'art. 12, per l'art. 5 l'Assemblea all'unanimità dà incarico al Consiglio d'Amministrazione di uniformarsi il testo del nuovo articolo alla nuova entità e formazione del Capitale Sociale e per l'art. 27 all'unanimità delibera che venga così modificato: « fino alle parole » « sia di consegna della merce che di pagamento o corrispettivo » resta invariato; dopo la parola corrispettivo, mettere un punto. Indi proseguire « procedere agli acquisti delle materie prime e semilavorate, sia d'importazione che nazionale, oltre che per conto proprio della Compagnia, anche in conto commissione per conto di chi intende affidarsi alla Compagnia la quale agirà quale commissionaria nell'interesse e per conto dei committenti a norma di legge. Assumere e licenziare » il resto invariato.

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Pertica

SOCIETA' ANONIMA FRATELLI MORTARA

Estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 10-3-1951

L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria degli azionisti, tenutasi a Mogadiscio il 10-3-1951 ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1950 coi seguenti risultati:

Utili (affitti incassati)	So. 8.650,00
Spese	» 4.644,00
	<hr/>
Utile netto	So. 4.006,00

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina dell'intero Collegio Sindacale. Risultano eletti:

Parmeggiani Rag. Giuseppe - Presidente;
Massimini Rag. Gino e Capone Enrico - effettivi;
Carniglia Comm. Omero e Ottonello Cav. Giuseppe - supplenti.

Viene inoltre approvata la proposta di aumento del capitale sociale da So. 10.000 a So. 100.000 mediante emissione di nuove azioni da So. 50 cadauna da offrirsi in opzione agli attuali azionisti.

Parte straordinaria

L'Assemblea, all'unanimità ha approvato le modifiche degli articoli 1° e 4° dello Statuto Sociale, che pertanto avranno il seguente testo:

« Art. 1°) — E' costituita una Società Anonima denominata: Società Anonima Fratelli Mortara ».

« Art. 4°) — La Società ha per iscopo la costruzione e la gestione di immobili, l'importazione di materiali da costruzione, di macchinari ed articoli tecnici, prodotti chimici ed alimentari e l'esportazione di prodotti locali ».

IL PRESIDENTE
Ing. Anteo Mortara

S. P. A. SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA
« S.I.S.I.A. » S.p.A.

Sede: Mogadiscio — Capitale: So. 200.000

SI RENDE NOTO

Che con atto ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia in data 18 aprile 1951, Rep. n. 6235, registrato al n. 694 Atti Pubblici, si è costituita la Società per Azioni: Società Italo Somala Incremento Agricoltura « S.I.S.I.A. » S.p.A., con sede a Mogadiscio e col capitale sociale iniziale di So. 200.000 (duecentomila).

Tale Società, che ha la durata dalla data di costituzione a tutto il 30 giugno 1970, ha per oggetto:

- a) la coltivazione agricola, diretta od in compartecipazione con autoctoni, di tutte le colture adatte alla Somalia, specificatamente del cotone;
- b) il miglioramento dei sistemi agricoli;
- c) le coltivazioni agricole in azienda di proprietà della Società o per conto di terzi.

La Società potrà assumere, direttamente od indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e potrà, infine, chiedere ed assumere concessioni di qualunque natura; possedere beni immobili in Somalia e fuori del territorio, per la migliore esecuzione e per lo sviluppo dello scopo sociale.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione che, nell'atto costitutivo, risulta così composto:

Comm. Nazari Teodoro - Presidente.

Consiglieri: Ing. Forlani Ariberto; Gen. Mazzi Alberto; Avv. Francesco G. Bona; Bugamelli Oddone; Hagi Dirie Erzi; Islao Mahadalle Mohamed; Aden Abdulla Osman; Hagi Ahmed Barre.

L'Ing. Ariberto Forlani è stato eletto Consigliere Delegato della Società.

La rappresentanza della Società in giudizio e di fronte a terzi, nonchè la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua mancanza, al Consigliere Delegato.

Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed al Consigliere Delegato, anche disgiuntamente, spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, di regola conferiti al Consiglio di Amministrazione.

Il Giudice della Somalia, con ordinanza in data 23 aprile 1951, ha omologato l'atto costitutivo e lo statuto di detta Società.

Mogadiscio, li 26 aprile 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

FIAT SOMALIA

Società per azioni — Sede: Mogadiscio — Cap. So. 50.000

SI RENDE NOTO

che con deliberazione unanime adottata dal Consiglio d'Amministrazione

L'Ing. Dott. Carlo Ferretti è stata attribuita la carica di Direttore d'esercizio di detta Società, con firma sociale e con ogni più ampia ed opportuna facoltà di rappresentanza e di potere, i cui limiti sono stati determinati in apposito mandato che autenticato dal sottoscritto Notaro della Somalia, è stato depositato presso l'Ufficio del Giudice della Somalia per l'iscrizione nel registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2298 del Codice Civile.

Mogadiscio, li 2 maggio 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Piero

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 1° dicembre 1950, il sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 45 × 32 circa, sito in zona ad Est dei Villini Incis in via Trevis, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domande pervenute a questa Amministrazione in data 16 giugno 1950 e 15 gennaio 1951, il Sig. Cav. Uff. Ahmed Fadel Hasham ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 875,75 sito in Via Roma (ex via Federzoni), il tutto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 settembre 1950 il Sig. Moeddin bin Scek Icar bin Nut ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 14 x 12 sito in via Roma (prolungamento) angolo via De Persis, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prenderne visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra


AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 18 luglio 1950, la somala Aua Aden Mohamed, Digodia, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di metri quadrati 1.296 sito in Via Giovanni Chiarini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)


Anno II.

Mogadiscio, 18 Maggio 1951

Supplemento N. 1 al **N. 5**

S O M M A R I O

DECRETO n. 53 del 30 aprile 1951: Rette di degenza e tariffe delle prestazioni medico - chirurgiche presso gli istituti sanitari dell'A.F.I.S. 195



Decreto n. 53 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità di disciplinare la materia relativa al pagamento delle rette di degenza e delle prestazioni medico-chirurgiche presso gli istituti sanitari dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

Art. 1.

Le rette di degenza per il ricovero negli ospedali e nelle infermerie del Territorio sono stabilite nella seguente misura:

1 ^a classe — camera a 1 letto	So. 30
2 ^a classe — camera con più letti	» 20
3 ^a classe — corsia	» 13

Art. 2.

Nelle rette di degenza sono compresi il ricovero, il vitto, le visite mediche e l'assistenza ordinaria.

Art. 3.

Le tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche negli stabilimenti sanitari e negli ambulatori dipendenti dall'A.F.I.S. sono quelle indicate nella tabella annessa, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento delle rette e delle prestazioni di cui sopra coloro che comprovino di trovarsi in stato di indigenza, mediante certificato rilasciato dai Residenti o dall'Amministrazione Municipale.

Art. 5.

Le somme riscosse a norma di quanto disposto col presente decreto devono essere versate nell'apposito capitolo del bilancio di entrata.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° maggio 1951.

Mogadiscio, li 30 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Prestazioni presso l'ambulatorio: medico o chirurgico.

	So.
Prima visita all'Ambulatorio	3/—
Visite continuative »	1/50
Iniezioni endovenose »	3/—
Iniezioni endomuscolari »	1/50
Prima medicatura »	3/—
Medicature continuative »	1/—

Atti operativi presso gli ospedali.

Medicature	5/—
Anestesia generale	35/—
Rachianestesia	28/—
Trasfusione sanguigna	104/—
Incisione di ascesso superficiale	28/—
Sutura ferite cutanee	14/—
Sutura ferita profonda, lesioni muscolari, nervose o di organi	da 35/— a 104/—
Incisione di flemmone circoscritto	35/—
Incisione di flemmone diffuso (non specificato in altri capitoli)	70/—
Patereccio	28/—
Unghia incarnata (operazione radicale)	17/—
Aspirazioni ed iniezioni modificatrici per ascesso freddo:	
la prima	10/—
le successive	7/—

So.

Estrazione di corpi estranei sottocutanei	da 17/— a 30/—
Asportazione di corpi estranei profondi (esclusi gli endocavitari)	70/—
Asportazione di tumori superficiali (cisti sebacee, fibromi, lipomi ecc.)	35/—
Tumori profondi extracavitari, benigni	104/—
Tumori profondi extracavitari, maligni	414/—
Innesti dermo-epidermici	86/—
Operazione radicale per ganglio sinoviale	41/—
Plastiche per sindattilia	207/—

Nelle prestazioni multiple la maggiore assorbe tutte le altre.

Per le operazioni multiple preventivamente diagnosticate e pre-stabilite con l'infermo ed eseguite nella stessa seduta si applica la tariffa intera per l'operazione più importante, con riduzione del 50% sulla tariffa stabilita per le altre.

Cranio e faccia.

So.

Craniectomia	345/—
Asportazione di neoplasmi endocranici	863/—
Asportazione di ganglio di Gasser e neurotomia retrogasseriana	690/—
Ipfisiectomia	863/—
Operazioni endocraniche per ascesso cerebrale e cerebellare	518/—
Puntura dei ventricoli	276/—
Meningocele cranico	518/—
Operazione per encefalocele	690/—
Apertura di ascesso otogeno extradurale	380/—
Apertura di ascesso cerebrale e cerebellare	518/—
Resezione del mascellare superiore	518/—
Resezione della mandibola	276/—
Asportazione epulidi (con resezione del bordo alveolare)	138/—
Resezione limitata sulle ossa della faccia	173/—
Operazioni per cisti mascellari	173/—
Apertura del seno mascellare da processo alveolare	69/—

	So.
Uranoplastica	345/—
Cheiloplastica	173/—
Labbro leporino semplice	138/—
Labbro leporino doppio	207/—
Asportazione di ranula sublinguale	104/—
Fiscissione di ugula o di frenulo linguale	17/—
Operazioni per tumori maligni della lingua e del pavimento orale (con vuotamento della loggia sottomascellare)	414/—
Asportazione di neoplasie maligne del labbro con vuotamento della loggia sottomascellare	345/—
Asportazione di neoplasie maligne della guancia con vuotamento della loggia sottomascellare	345/—
Asportazione della parotide	621/—
Operazione per fistole del dotto di Stenone	276/—

Collo.

Sondaggio esofago	14/—
Dilatazione graduale	14/—
Estrazione di corpi estranei dall'esofago per le vie naturali	35/—
Idem — sotto il controllo radioscopico	70/—
Esofagoscopia a scopo diagnostico	155/—
Esofagoscopia ed asportazione di corpi estranei	345/—
Faringotomia o esofagotomia	276/—
Interventi per ferite profonde del collo interessanti il tubo laringo-tracheale o faringeo-esofageo	518/—
Operazione sulla tiroide	414/—
Asportazioni di cisti e fistole congenite	414/—
Asportazioni di tumori benigni profondi	345/—
Asportazioni di tumori maligni del collo	690/—
Incisioni di flemmoni del collo: superficiali	100/—
Incisioni di flemmoni del collo: profondi	276/—

Torace.

Toracentesi oltre la visita	14/—
Pleurotomia semplice	69/—
Pleurotomia con resezione costale	173/—
Resezione di uno o più costole per altre affezioni	da 173/— a 276/—
Operazione sul polmone	600/—

	So.
Toracoplastiche parziali	414/—
Toracoplastiche totali	690/—
Operazioni sullo sterno — vedi: Ossa	
Operazioni sugli organi mediastinici — per ascesso	345/—
Operazioni sugli organi mediastinici — per tumori	690/—
Pericardiocentesi	86/—
Pericardiotomia	138/—
Operazioni sul cuore	690/—
Asportazione di tumore benigno sulle mammelle	138/—
Asportazione di tumore maligno dalle mammelle (con vuotamento del cavo ascellare)	518/—

Addome.

Asportazione di tumori della parete addominale con plastica della stessa	207/—
Asportazione delle ghiandole linfatiche inguinali o crurali	173/—
Laparatomia semplice	207/—
Laparatomia con peritonite saccata	276/—
Laparatomia con peritonite diffusa	518/—
Occlusione intestinale	da 518/— a 690/—
Laparatomia per asportazione di tumori dello omento e cisti mesenteriche	414/—
Cura radicale di ernia	242/—
Operazione di ernia strozzata (senza resezione in- testinale)	276/—
Operazione di ernia strozzata (con resezione inte- stinale)	449/—
Operazione di plastica della parete addominale per laparocele	242/—
Gastrotomia	345/—
Gastropeso - gastroplicatio, gastroplastiche	414/—
Resezioni gastriche	690/—
Gastroenterostomia	449/—
Suture intestinali per lesioni traumatiche	414/—
Enterostomia ed ano artificiale	345/—
Resezione intestinale sul tenue	449/—
Resezione ileocecale	518/—
Colectomia	621/—

	So.
Chiusura di ano artificiale senza resezione intestinale	345/—
Chiusura di ano artificiale con resezione intestinale	449/—
Chiusura di fistole stercoracee	345/—
Incisioni di ascessi appendicolari	276/—
Appendicectomia semplice	414/—
Riduzione semplice di prolasso del retto	14/—
Operazione per prolasso del retto	345/—
Sfinterotomia	69/—
Operazione per fistola anale	86/—
Operazione di ascesso perianale	52/—
Operazione di ascesso perirettale	86/—
Operazione di fistola del cavo ischio-rettale	173/—
Plastica per assenza dell'ano	da 173/— a 315/—
Operazione radicale di emorroidi	173/—
Dilatazione graduale del retto (per seduta)	14/—
Amputazione del retto per via perineale	587/—
Amputazione del retto combinata (addomino-peri- neale)	863/—
Asportazione di polipi rettali	173/—
Operazione per ascesso sub-frenico	345/—
Epatotomia	345/—
Epatorrafia	414/—
Resezione del fegato	690/—
Colecistotomia e colecistostomia	414/—
Colecistectomia	518/—
Colecistoentero (o gastro) stomia	621/—
Coledocotomia	518/—
Operazioni per cisti del pancreas: marsupializza- zione	518/—
Operazioni per cisti del pancreas: escissione	690/—
Operazioni per calcoli del pancreas	690/—
Interventi per necrosi acute del pancreas	518/—
Splenotomia	345/—
Splenectomia	690/—
Splenopessia	414/—
Splenorrafia	414/—

Apparato urinario.

So.

Cateterismo evacuatore (od esploratore) con catetere rigido	9/—
Cateterismo in ipertrofia prostatica o restringimenti uretrali	17/—
Uretroscopia (oltre la visita)	17/—
Puntura sovrapubica della vescica	28/—
Cistoscopia	41/—
Lavande e medicazioni vescicali nell'uomo	5/—
Cateterismo ureterale	86/—
Meatotomia	14/—
Dilatazioni uretrali progressive (per seduta)	9/—
Divulsione uretrale	52/—
Estrazione di corpi estranei nell'uretra	69/—
Uretrotomia interna	103/—
Uretrotomia esterna	138/—
Uretrectomia	207/—
Uretrorrafia e uretroplastica	207/—
Operazioni di fistole uretoretali	414/—
Operazione di ipospadia, epispadia	345/—
Prostatectomia (in uno o due tempi)	518/—
Biopsia vescicale con cistoscopio operatore	69/—
Piccoli interventi endovesicali con cistoscopio operatore	104/—
Estrazione di corpi estranei dalla vescica per via naturale	86/—
Litotriessia	345/—
Cistorrafia	276/—
Cistotomia ipogastrica	276/—
Cistotomia perineale	345/—
Cistectomia parziale	518/—
Cistectomia totale	690/—
Operazione per estrofia della vescica	621/—
Operazioni per fistole e cisti dell'uraco	242/—
Ureterotomia, ureterorrafia	345/—
Pielotomia	690/—
Ureteroplastiche ed impianti dell'uretere	690/—
Enervazione del surrene, surrenaleomia	690/—
Nefrotomia	345/—

	So.
Nefrolitotomia	414/—
Nefrectomia	621/—
Nefropessia	414/—

Apparato genitale maschile.

Operazione di fimosi o parafimosi	52/—
Riduzione incruenta di parafimosi	10/—
Amputazione del pene con svuotamento della re- gione inguinale	345/—
Emasculazione totale	345/—
Puntura di idrocele	12/—
Operazione radicale d'idrocele	155/—
Orchidopessia	173/—
Orchiectomia per neoplasmi benigni	276/—
Orchiectomia per neoplasmi maligni (compresa asportazione ghiandole lombo-aortiche)	518/—
Resezione dell'epididimo	172/—
Operazione radicale del varicocele	155/—

Ossa.

Primo apparecchio (incluso nel trattamento opera-
tivo - vedi singole voci).

Apparecchi successivi	da 18/— a 52/—
Asportazione di esostosi	52/—
Osteoclasia manuale o strumentale	138/—
Osteotomia semplice	173/—
interventi per osteomielite	da 173/— a 414/—
Resezioni ossee	da 69/— a 345/—
Trapianti ossei	345/—
Operazioni per pseudoartrosi	345/—
Sequestrotomia	173/—
Amputazioni	da 41/— a 207/—

Articolazioni.

Riduzione incruenta lussazione congenita anca unilaterale	138/—
Nuovi apparecchi successivi per la cura della stes- sa affezione	104/—
Se bilaterale aumento del	50/—

	So.
Paracentesi articolare unica	18/—
Iniezioni modificatrici	7/—
Artrotomie di piccole articolazioni	69/—
Artrotomie di grandi articolazioni	173/—
Resezioni articolari da 104/— a 518/—	
Disarticolazioni da 52/— a 414/—	
Artroplastiche da 173/— a 518/—	
Piede torto (correzione manuale e apparecchio):	
per il primo apparecchio	86/—
per gli apparecchi successivi	35/—
Piede torto (correzione cruenta - inclusi apparecchi)	414/—
Meniscectomia	173/—
Artrodesi	173/—

Colonna vertebrale.

Rachicentesi	14/—
Laminectomia semplice	518/—
Laminectomia con operazioni endorachidee	690/—
Operazione per spina bifida	345/—
Osteoplastica o trapianti per morbo di Pott	690/—

Tendini — Muscoli — Aponeurosi.

Suture tendinee (per ferite) da 28/— a 69/—	
Tenotomie - miotomie = aponeurotomie da 69/— a 104/—	
Innesti tendinei e muscolari, tenoplastiche da 104/— a 276/—	
Asportazione di gangli tendinei	69/—

Vasi.

Operazioni per aneurismi da 104/— a 276/—	
Allacciatura delle arterie: carotidi, mascellare interna, vertebrale, tiroidea inferiore, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache e della vena giugulare profonda	276/—
Operazioni per aneurismi di detti vasi	345/—
Suture arteriose e di grosse vene	345/—

Operazioni per vene varicose:	So.
1) iniezioni endovenose sclerosanti con preparazione della vena	104/—
2) iniezioni endovenose sclerosanti senza preparazione della vena	7/—
3) allacciatura semplice (anche se multipla)	69/—
4) resezioni parziali	138/—
5) excisioni totali	207/—

Nervi.

Sutura primaria nervi	da 69/— a 86/—
Sutura secondaria, neurolisi, trapianti ed altre operazioni plastiche: secondo il nervo	da 138/— a 345/—
Neurotomia o nevrectomia	da 173/— a 345/—
Gasserectomia o sezione retrogasseriana	690/—
Operazione sul simpatico	518/—
Frenicoexeresi	73/—

Prestazioni ostetriche.

Visita in ambulatorio	5/—
Visite ulteriori in ambulatorio	3/—
Tamponamento vaginale o utero-vaginale	17/—
Espletamento digitale o strumentale di aborto	35/—
Espletamento di notte (dalle ore 24 alle ore 7)	52/—
Assistenza al parto normale (inclusi interventi per lacerazione perineale di primo grado, rianimazione del feto, cateterismo):	
1) di giorno	52/—
2) di notte (dalle ore 24 alle ore 7)	69/—
Episiotomia complementare di assistenza al parto con sutura	17/—
Applicazione di forcipe al piano perineale	52/—
Applicazione di forcipe alta (inclusa assistenza al parto)	104/—
Colpoperineorafia post-partum:	
1° grado	21/—
2° grado	41/—
3° grado	55/—
Secondamento artificiale manuale	35/—
Embriotomia e successiva estrazione fetale	104/—

	So.
Assistenza in caso di placenta previa o di distacco precoce di placenta normalmente inserita (incluse tutte le operazioni inerenti al caso)	242/—
Estrazione podalica	52/—
Rivolgimento ed estrazione podalica	86/—
Taglio cesareo vaginale	173/—
Taglio cesareo addominale conservatore	449/—
Taglio cesareo addominale demolitore o altra isterectomia in travaglio di parto	518/—
Pubotomia, sinfisiectomia con estrazione del feto	173/—
Taglio cesareo post-mortem	104/—
Revisione delle vie del parto in puerperio morbosoperale	26/—
Riduzione normale: per inversione di utero puerperale	104/—
Gravidanza extrauterina	414/—
Parto forzato (incluse tutte le operazioni ad esso inerenti)	242/—

NOTA. — Per prestazioni multiple si applica: la tariffa intera per la prestazione di maggiore importanza, e la tariffa ridotta del 50% per le altre prestazioni.

<i>Prestazioni ginecologiche.</i>	So.
Visita medica in ambulatorio	5/—
Visita successiva in ambulatorio con medicazione	3/—
Consulto in ambulatorio	17/—
Medicazioni vaginali ed endouterine	10/—
Riduzione per vaginam di spostamenti uterini e applicazione di pessario vaginale	18/—
Plastica vagino-perineale	104/—
Operazione per vaginam del prolasso completo dell'utero o di lacerazione perineale interessante il retto	173/—
Altre operazioni sulla vagina, escluse quelle per tumori maligni	69/—
Incisioni di ascessi di ghiandole vulvari	28/—
Enucleazione di ghiandole vulvari	52/—
Asportazione di tumori maligni vulvari o vaginali	242/—
Dilatazione del collo uterino con raschiamento diagnostico o terapeutico	86/—

Vedi Chirurgia generale

Chirurgia dell'orecchio.

	So.
Tappo di cerume	10/—
Esostosi del condotto	86/—
Polipi	86/—
Corpi estranei nel condotto, asportazione per via naturale	35/—
Corpi estranei nel condotto, asportazione per via retroauricolare	104/—
Miringotomia	35/—
Asportazione degli ossicini	86/—
Taglio alla Wilde	52/—
Trapanazione della mastoide	276/—
Antro-atticotomia	414/—
Operazioni cranio-encefaliche e sui vasi venosi	518/—
Trapanazione del labirinto	518/—

Chirurgia del naso.

Fratture del naso	35/—
Polipi del naso	69/—
Resezione sottomucosa del setto osteocartilagineo	138/—
Intervento sul setto (speroni)	55/—
Cauterizzazioni ed elettrocauterizzazioni dei turbinati	14/—
Turbinotomia	69/—
Puntura esplorativa del seno mascellare per via endonasale: cateterismo del seno frontale	52/—
Apertura del seno mascellare per via nasale	104/—
Apertura del seno frontale per via nasale	173/—
Dacriocisterinostomia per via nasale	138/—
Intervento radicale sul seno mascellare	276/—
Intervento radicale sul seno frontale	345/—
Vuotamento dell'etmoide	207/—
Trapanazione del seno sfenoidale	345/—
Intervento sull'ipofisi per via transfeinoidale	690/—
Rinotomia per neoplasma	345/—
Sinechie nasali	da 35/— a 104/—
Corpi estranei	35/—

Chirurgia della gola.

	So.
Polipi coanali	86/—
Fibroma naso-faringeo	345/—
Tonsillectomia parziale mono o bilaterale	86/—
Tonsillectomia totale mono o bilaterale	138/—
Ascesso tonsillare	35/—
Ascesso retro-laterofaringeo: per vie naturali	138/—
Ascesso retro-laterofaringeo: per via esterna	276/—
Medicatura endolaringea	9/—
Tracheotomia	138/—
Tirotomia per asportazione di tumori	207/—
Laringostomia per ricostruzione del tubo laringo- tracheale	276/—
Emilaringectomia	414/—
Chirurgia endolaringea con laringoscopia indiretta e direttoscopia	155/—
Intubazione	35/—
Tracheobroncoscopia a scopo diagnostico superiore	155/—
Tracheobroncoscopia a scopo diagnostico inferiore	104/—
Tracheobroncoscopia con asportazione corpi estranei	414/—
Sondaggio dell'esofago o dilatazione graduale: per seduta	10/—
Asportazione corpi estranei dall'esofago per via naturale	35/—
Idem, sotto il controllo radioscopico	69/—
Esofagoscopia a scopo diagnostico	155/—
Esofagoscopia ed asportazione di corpi estranei	345/—

Malattie nervose e mentali.

Visita in ambulatorio	5/—
Visite ulteriori in ambulatorio	3/—
Consulto	17/—
Per esami elettrodiagnostici di una singola regione	26/—
Per esami elettrodiagnostici generali	52/—
Per certificati:	
semplici	7/—
a finalità giuridica	14/—
a carattere peritale	28/—
Per perizia extragiudiziale: libera contrattazione.	

	So.
Puntura sottooccipitale.	28/—
Iniezioni perinervose di alcole o di sostanze medi- camentose a seconda della regione da	14/— a 35/—
5° paio	41/—
Iniezione epidurale	14/—

Dermosifilopatica.

Visita - Consulti - Vedi: Altre specialità.	
Asportazione tumori cutanei	35/—
Esami endoscopici con medicazione	17/—
Elettrolisi depilatoria (per seduta)	10/—
Cura delle dermatosi con mezzi fisici, chimici o chirurgici (per seduta)	10/—
Istillazioni uretrali (per seduta)	7/—

Stomatologia.

Visita	5/—
Visita con altro medico (consulto)	17/—
Estrazione di un dente o di una radice	9/—
Dente inferiore della saggezza in disodontiasi.	12/—
Ablazione del tartaro ed ulteriore pulitura dei denti	9/—
Cura piorea alveolare, gengiviti, stomatiti: per seduta	12/—
Piccole operazioni di chirurgia orale	10/—
Apicectomia	52/—

Cure conservative.

Preparazione di cavità cariose di 1° e 2° grado ed otturazione in cemento.	9/—
Otturazione in amalgama	10/—
Otturazione con intarsio in porcellana a bassa fu- sione	26/—
Otturazione con intarsio in porcellana ad alta fu- sione	43/—
Otturazione con intarsio in oro	43/—
Preparazione di cavità cariosa di 3° e 4° grado con trattamento della polpa e dei canali radicolari ed otturazione: aumento del 50% sulle voci	

Parte protesica.

	So.
Corona d'oro (compresa la preparazione del dente)	41/—
Corona di platino (compresa la preparazione del dente)	62/—
Corona a giacchetta (compresa la preparazione del dente)	69/—
Denti a pernio, comuni	41/—
Denti a pernio, speciali	62/—
Apparecchio di protesi amovibile con placca in vulcanite o metallo comune: per dente	28/—
Apparecchi protesi amovibili con placca in oro: per dente	41/—
Apparecchi di protesi fissa per ogni elemento di oro a 22 carati	43/—
Apparecchi e cura di ortopedia dentale: apparecchi di protesi delle ossa mascellari, palato, velopendolo, ecc.: onorari da convenirsi secondo i casi.	

NOTA. — Tanto per le cure conservative come per gli apparecchi di protesi nei quali gli elementi superano il numero di due, la tariffa viene ridotta del 15%.

Tariffe radiologiche.

I radiogrammi sono di proprietà del Gabinetto Radiologico il quale può non consegnarli al cliente, ma a questi consegnerà dietro richiesta le positive più dimostrative, firmate. Possono però essere consegnate al medico, temporaneamente, a richiesta del medesimo. Il cliente avrà diritto a una relazione scritta dell'indagine.

	So.
Esame radiologico del torace compresa la radiografia	28/—
Esame del torace con ortodiagramma e teleradiografia	43/—
Esami con mezzi di contrasto, escluso il pnx (operatore a parte)	52/—
Esame radioscopico di controllo per pneumotorace	14/—
Esame radiologico del sistema digerente completo	69/—
Esame dell'esofago	28/—

Idem con tetraiodofenoltaleina (eventuale operatore a parte)	So. 52/—
Esame dell'apparato urinario semplice	35/—
Esame con mezzi di contrasto (operatore a parte)	104/—
Cistografia con mezzi opachi (operatore a parte)	35/—

Radiografie dello scheletro.

Cranio (le tre proiezioni spaziali)	86/—
Colonna vertebrale per regione (2 proiezioni)	35/—
Encefalografia e mielografie (operatore a parte)	104/—
Segmento di arto (2 proiezioni) da	18/— a 26/—
Bacino	35/—
Denti	10/—
Radiografia dell'intero scheletro per malattie schematiche	104/—

Terapia fisica — Elettroterapia.

Iototerapia (raggi infrarossi)	7/—
Diatermia	7/—
Correnti faradiche, galvaniche, ecc.	5/—
Massaggio medico	9/—
Ginnastica medica e ortopedica	9/—
Bagno di luce generale semplice	9/—
Bagno idroelettrico parziale	7/—
Bagno idroelettrico generale	7/—
Diatermo-coagulazione superficiale	10/—
Diatermo coagulazione cavitaria	86/—
Radiazioni ultraviolette	7/—
Onde corte	9/—
Febbre artificiale	17/—

Esami di gabinetto. (Analisi chimiche-cliniche).

Esame completo chimico (qualitativo e quantitativo) e microscopico di urine	5/—
Esame parziale	3/—
Esame di escreato per la ricerca di bacillo di Koch	5/—
Esame per la ricerca di fibre elastiche	5/—
Conteggio dei globuli rossi e dei globuli bianchi	9/—

	So.
Dosaggio dell'emoglobina	3/—
Resistenza globulare	12/—
Determinazione della viscosità del sangue	12/—
Determinazione del tempo di coagulazione	3/—
Azotemia	10/—
Glicemia - 1° esame	14/—
Idem . esami successivi	10/—
Colesterinemia = calcemia	17/—
Uricemia	14/—
Formula di Arnet	10/—
Determinazione dei gruppi sanguigni	14/—
Agglutinazione per l'identificazione di batteri, per ciascuna prova	5/—
Agglutinazione per diagnosi di malattie (siero- diagnosi), per ciascuna prova	5/—
Reazione di Wassermann	14/—
Reazione di flocculazione e intorbidamento per la diagnosi della sifilide (Sachs-Georgi, Dold, Kahn, Hecht, Meinicke), per ciascuna	9/—
Reazioni sierologiche di deviazione del comple- mento per altre affezioni	14/—
Esame microscopico di materiale patologico	9/—
Esame chimico di materiale patologico	9/—
Esame culturale di materiale patologico ed iden- tificazione dei germi	14/—
Ricerca del bacillo difterico	9/—
Prove biologica, con materiale patologico	35/—
Esame delle feci, chimico e microscopico	14/—
Dosaggi speciali (da convenirsi)	
Esame completo (chimico e microscopico) del suc- co gastrico	14/—
Esame chimico dei calcoli	12/—
Metabolismo basale	35/—
Riserva alcalina	17/—
Esame del liquido cefalo-rachidiano (dosaggio al- bumina, globuline, cloruri, zuccheri, esame microscopico)	21/—
Esame colloidale del liquido cefalo-rachidiano	14/—
Preparazione del vaccino	28/—
Tumori ed altri tessuti - Esame istologico	52/—


So.


Sistema nervoso di animali rabici	35/—
Esame del latte di donna, completo (chimico e microscopico)	7/—

Analisi chimiche.

Acqua (analisi completa qualitativa e quantitativa)	30/—
Acqua (analisi parziale qualitativa e quantitativa)	15/—
Latte fresco	15/—
Latte conservato	20/—
Latte donna (determinazione grassa)	5/—
Burro	15/—
Formaggio	15/—
Olio commestibile	15/—
Olio minerale (parziale)	10/—
Vino - birra (completo)	20/—
Vino per determinazioni separate	5/—
Aceto (grado alcoolico - acidità e sostanze nocive)	10/—
Liquori	10/—
Caffè - the e coloniali in genere	10/—
Farina di frumento = pane - pasta (cadauna)	15/—
Farina di frumentone, dura etc.	10/—
Cereali	10/—
Conserva alimentare	17/—
Saponi (completo)	10/—
Saponi per ogni determinazione	5/—
Terreno (analisi completa)	50/—
Ricerca azoto nel concime e in terre	20/—
Identificazione di sostanza chimica	15/—
Analisi tossicologiche su sostanze (ogni ricerca)	10/—
Analisi tossicologiche su materiali provenienti da necrosopie	50/—
Ricerche e analisi parziali su prodotti o materiali non contemplati nella presente tabella (ca- dauna)	10/—

NOTA. — Ove si renda necessario il sopralluogo del Direttore della Sezione Medica o della Sezione Chimica, le tariffe saranno aumentate di 10/—





BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 1° Giugno 1951

N. 6

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 1951:

Supplemento n. 1 al n. 5 del 1951 contenente:

DECRETO n. 53 del 30 aprile 1951: Rette di degenza e tariffe delle prestazioni medico - chirurgiche presso gli istituti sanitari dell'A.F.I.S. 195

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 8 di rep. del 26 maggio 1951: Proroga fino al 31 dicembre 1951 dei termini stabiliti dalle ordinanze n. 31 e 88 del 1950 sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani e nuova composizione della Commissione per l'equo fitto di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 31 del 1950 219

DECRETI:

DECRETO n. 54 di rep. del 16 aprile 1951: Concessione di una cava di pietrame al sig. Mohamed Abdulcadir Mirò 220

DECRETO n. 55 di rep. del 4 maggio 1951: Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario di esercizio 221

DECRETO n. 56 di rep. del 12 maggio 1951: Nomina della Commissione di prima istanza e della Commissione di Appello per le controversie relative alla estimazione di beni immobili e di diritti reali ed all'applicazione delle tasse sugli affari 222

DECRETO n. 57 di rep. del 19 maggio 1951: Lista aggiuntiva di assessori presso la Corte di Assise della Somalia 223

« La Commissione per la determinazione e la revisione delle pignoni è composta :

- dal Giudice della Somalia che la presiede ;
- da due ingegneri del Genio Civile ;
- da due rappresentanti dei conduttori, di cui uno autoctono, e da due rappresentanti dei locatori, di cui uno autoctono.

La Commissione è assistita da un segretario, designato dal Giudice della Somalia e scelto fra il personale di cancelleria ».

Mogadiscio, li 26 maggio 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 54 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950 ;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422 ;

VISTA la domanda presentata in data 28 novembre 1950 dallo autoctono Mohamed Abdulcadir Mirò intesa ad ottenere una cava di pietrame in località situata ad ovest del Cimitero Indiano ;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda) ;

DECRETA :

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Abdulcadir Mirò è accordato di esercire una cava di pietrame situata nei pressi del Cimitero Indiano segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del

presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 16 aprile 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 55 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO il r.d. 7 marzo 1938 n. 452 relativo all'esercizio del credito agrario in Somalia da parte della Cassa di Risparmio di Torino;

VISTO il r.d. 17 marzo 1938 n. 452 col quale il Banco di Napoli viene autorizzato a compiere in Somalia operazioni di credito agrario, in sostituzione della Cassa di Risparmio di Torino;

VISTO il r.d. 21 luglio 1938 n. 1640 col quale la filiale di Mogadiscio del Banco di Roma è autorizzata a compiere in Somalia operazioni di credito agrario d'esercizio;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di estendere la concessione del credito agrario d'esercizio alle Società ed alle Cooperative costituite fra agricoltori, nonchè agli affittuari ed ai conduttori di terreni a qualsiasi titolo;

DECRETA:

Articolo Unico.

Sono considerate operazioni di credito agrario d'esercizio i prestiti alle società ed alle imprese cooperative fra agricoltori in qualsiasi forma costituite, ancorchè non proprietarie o concessionarie di terreni, nonchè i prestiti agli affittuari ed ai conduttori di terreni a qualsiasi titolo, per gli scopi indicati nel r. d. 7 marzo 1938, n. 452, citato nelle premesse.

Mogadiscio, li 4 maggio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 56 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria ordinanza n. 5, in data 12 aprile 1950;

RITENUTO necessario procedere, a termini delle vigenti disposizioni, alla nomina della Commissione di prima istanza e della Commissione di Appello per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e di diritti reali nonché delle controversie che possano insorgere nell'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la Commissione di prima istanza, di cui alle premesse, composta come segue:

Dott. Francesco Troise - Consigliere di Governo di I classe —
Presidente;

Dott. Carlo Fattarappa Sandri - Consigliere di Governo di II
classe — Membro;

Geometra Elvio Rossi - in rappresentanza della comunità ita-
liana — Membro;

Sig. Hagi Dere Hussen - Bandabò - in rappresentanza della
popolazione autoctona — Membro.

Il sig. Alessandro Cavalletti, impiegato dell'A.F.I.S., è designa-
to quale segretario della Commissione.

Art. 2.

E' nominata la Commissione di appello di cui alle premesse, com-
posta come segue:

Dott. Carlo Gentilucci - Giudice della Somalia — Presidente;

Dott. Ernesto Marcucci - Consigliere di Governo di I classe —
Membro;

Dott. Telesforo Ciaffardoni - I Segretario di Governo —
Membro;

Dott. Francesco Monti - in rappresentanza della comunità italiana — Membro;

Sig. Scerif Aghil Abubaker - Asceraf - in rappresentanza della popolazione autoctona — Membro.

Il sig. Mario Paris, impiegato dell'A.F.I.S., è designato quale segretario della commissione.

Mogadiscio, li 12 maggio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 57 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

Visto il proprio decreto n. 4 di rep. del 15 gennaio 1951 con il quale si provvedeva alla nomina degli assessori presso la Corte d'Assise della Somalia;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero dei procedimenti di competenza della Corte d'Assise, si rende necessario provvedere alla nomina di altri assessori presso la predetta Corte, scegliendoli fra persone residenti nel Commissariato del Benadir;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso la Corte d'Assise della Somalia in aggiunta a quelli nominati con il decreto n. 4 del 15 gennaio 1951:

Ardaù rag. Enrico
Basiricò dott. Leonardo
Fanelli rag. Augusto
Piras rag. Efsio
Traina dott. Giuseppe.

Mogadiscio, li 19 maggio 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 58 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 31 in data 9 giugno 1950 con cui sono state emanate disposizioni relative alla locazione degli immobili urbani in Somalia;

VISTO il decreto n. 34 in data 25 giugno 1950 con cui è stata nominata la Commissione prevista dall'art. 10 dell'ordinanza sopra citata;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 26 maggio 1951 con la quale si è provveduto a sostituire l'art. 10 dell'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 relativo alla composizione della Commissione per l'equo fitto;

VISTA la designazione fatta dal Consiglio di Residenza di Mogadiscio per quanto concerne gli autoctoni da chiamarsi a far parte della commissione predetta;

DECRETA:

Sono chiamati a far parte della commissione, di cui all'art. 10 del decreto n. 34 in data 25 giugno 1950, sostituito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 26 maggio 1951 i seguenti autoctoni:

- 1) Scerif Omar Scerif Abo — in rappresentanza dei proprietari di casa.
- 2) Hagi Osman Mohamed — in rappresentanza degli inquilini.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 28 maggio 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 59 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, riguardante l'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTA la propria ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato per il personale non autoctono occorrente ai servizi ed uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S.;

VISTA la propria ordinanza n. 6 del 26 febbraio 1951 contenente agevolazioni a favore del personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione britannica che rinunci volontariamente a prestare la propria opera alle dipendenze dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATA la necessità di dar norme regolamentari per quanto riguarda la procedura da osservarsi dal personale già in servizio dell'Amministrazione per beneficiare del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del contratto d'impiego locale sopra citato, nonché delle agevolazioni previste dall'art. 2 dell'ordinanza n. 6 del 26 febbraio 1951;

DECRETA:

Art. 1.

Il beneficio di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del contratto di impiego locale approvato con l'ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, avrà efficacia soltanto per il personale di cui allo stesso art. 21 che chieda il passaggio a contratto locale non oltre il 31 luglio 1951, mediante domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di nascita;
- certificato di buona condotta;
- eventuale titolo di studio;
- certificato attestante l'adempimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi sul reclutamento.

Art. 2.

Il beneficio di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 6 del 26 febbraio 1951, sarà accordato al personale previsto nell'articolo medesimo che presenti le dimissioni, in carta legale, entro il termine prorogato del

Art. 3.

La classe per il viaggio gratuito di rimpatrio previsto per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 6 del 26 febbraio 1951, sarà stabilita in base al disposto dell'art. 8 del contratto di impiego locale approvato con l'ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, qualora si tratti di personale inquadrato in base al contratto medesimo.

Qualora invece si tratti di personale non inquadrato col contratto suddetto, la classe per il viaggio di rimpatrio è stabilita come segue:

1^a classe per il personale dei gradi: chiave A e chiave B;

2^a classe per il personale dei gradi: chiave C e I°;

3^a classe per il personale dei gradi: II°, III° e IV° e per quello giornaliero.

In questo secondo caso, l'Amministrazione ha però la facoltà di tener conto della categoria del contratto locale nella quale gli interessati avrebbero potuto essere inquadrati, al fine di assegnare una classe superiore, per il viaggio di rimpatrio, in analogia al disposto dell'art. 8 del contratto medesimo.

Mogadiscio, li 31 maggio 1951.

D. L'AMMINISTRATORE
Gorini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 5 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

IN VIRTU' dei poteri conferitimi dall'art. 4 del proclama n. 24 del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

VISTA la disposizione n. 1 in data 23 febbraio 1951 con la quale vengono stabiliti i prezzi massimi di vendita dell'olio di arachidi e di cotone raffinati;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla abrogazione della disposizione n. 1 precitata;

VISTO il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 17 maggio 1951;

DISPONGO:

Con decorrenza 1° giugno 1951, la disposizione n. 1, con la quale vengono stabiliti i prezzi massimi di vendita dell'olio di arachidi e di cotone raffinati, cessa d'avere vigore.

Mogadiscio, li 30 maggio 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
Dott. G. Carnevali

PARTE SECONDA

SOC. AN. AUTOTRASPORTI SOMALI

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria che si terrà in Mogadiscio nei locali della sede sociale il giorno 17 giugno 1951 alle ore 16 in prima convocazione, ed eventualmente alle ore 17, stesso giorno, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proroga della durata della Società.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
3. Varie.

Mogadiscio, li 15 maggio 1951.

IL PRESIDENTE
Iusuf Egal Ali

Presentata in Cancelleria oggi 16 maggio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

COMPAGNIA DEL COTONE (CO.DE.CO.)

Società per az. per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo
Capitale: So. 530.000 — Sede: Mogadiscio

Estratto verbale di Assemblea

L'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, tenutasi il giorno 8 aprile 1951, presso la Sede Sociale di Mogadiscio, Viale Regina Elena 25, debitamente omologata dal Giudice della Somalia con sua ordinanza del 30-4-1951 n. 243 Gi cron. e depositato presso questa Cancelleria sotto la data del 4-5-1951, ha deliberato:

- 1.) Aumento del Capitale a So. 530.000.
- 2.) Aggiunta all'art. 5 dello Statuto Sociale, il cui nuovo testo è il seguente: « Il Capitale Sociale iniziale della Società è di So. 53.000 rappresentato da 530 azioni di So. 100 cadauna. Esso potrà essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. In caso di aumento di capitale, le nuove azioni saranno riservate in opzione agli azionisti attuali, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute: il diritto di opzione dovrà

essere esercitato entro i quindici giorni dalla avvenuta omologazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, decorso tale termine decadranno dal beneficio ».

3.) Il versamento dei 3/10 del nuovo capitale avverrà immediatamente, mentre i residui decimi verranno versati su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Mogadiscio, li 24 aprile 1951.

IL PRESIDENTE
Dott. A. Falcone

Presentata in Cancelleria oggi 16 maggio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

OLIBANUM

Società Anonima Industriale dell'Incenso Migiurtino

SI RENDE NOTO

Che l'Assemblea Generale della « OLIBANUM » Soc. An., tenuta in data 26 e 27 marzo 1951 in Mogadiscio, nella Sede Sociale, presso lo studio dell'avv. Pietro Tamagnini in via Roma, all'unanimità ha approvato la modifica degli art. 5, 7, 8, 9, 10 e 13 dello Statuto Sociale sostituendo il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Consigliere Delegato della Società con un Amministratore Unico.

Che all'unanimità ha nominato Amministratore Unico per l'esercizio sociale 1950-1951 il sig. Paolo Tamagnini di Pietro.

Che è stato eletto il collegio sindacale per l'esercizio 1° ottobre 1950-30 settembre 1951 ed all'unanimità sono stati eletti sindaci effettivi i signori: rag. Pergentino Turrin, ing. Cesare Mazza e rag. Adelmo Rossi ed a sindaci supplenti i signori: rag. Salvatore Buzzanca ed il sig. Pietro Schiapponi.

Che il verbale dell'Assemblea Generale è stato omologato dal V. Giudice della Somalia dott. Scanu in data 10 maggio 1951.

Che all'unanimità l'Assemblea ha approvato il Bilancio sociale al 30 settembre 1950 che costituisce la base per l'eventuale ripresa della gestione sociale:

ATTIVO: Titoli azionari di Società	Lt. 700.000
PASSIVO: Capitale Sociale	Lt. 700.000

Mogadiscio, li 16 maggio 1951.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Paolo Tamagnini

Depositato in Cancelleria oggi 16 maggio 1951.

IL CANCELLIERE

LA DANIEREI AGRICOLA COMMERCIALE

Società Anonima Cooperativa per Azioni

Estratto d'atto costitutivo

Si rende noto che, con atti del sottoscritto Notaro della Somalia, ricevuti il 17 febbraio e 13 marzo 1951 - Rep. nn. 6060 e 6120, qui registrati ai nn. 575 e 660 - Atti Pubblici - si è costituita la Società Anonima Cooperativa per azioni « La Danerei Agricola Commerciale » con sede in Danierei.

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni nominative da So. 50 cadauna.

La società avrà la durata fino al 31 dicembre 1954 e potrà essere prorogata una o più volte.

Essa ha il seguente oggetto:

- a) acquisto di terreni e fabbricati per agricoltura destinati ai soci;
- b) sviluppo ed esercizio dell'industria agraria ed altre industrie affini con acquisto di attrezzi agricoli e rurali, macchine agricole, piante, sementi e concimi;
- c) vendita collettiva di tutti i prodotti ricavati dalla terra;
- d) studiare ogni mezzo di miglioramento agricolo da fare adottare ai soci per favorire l'incremento dell'agricoltura ed elevare la cultura dei soci;
- e) commercio d'importazione ed esportazione per la vendita dei prodotti della terra;
- f) miglioramento delle condizioni igieniche e morali dei soci.

I bilanci saranno chiusi annualmente al 31 dicembre.

La firma sociale spetta al presidente.

Il primo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Presidente - Hassan Osman Sceick; Consiglieri - Abucar Abdi Hagi; Abdullahi Bue Hagi; Mahallim Abdi Muallim; Maio Abdulla Maio.

Mogadiscio, li 20 marzo 1951.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

Depositata in Cancelleria in data 27 marzo 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

An. con Sede in Mogadiscio — Cap. So. 250.000 interamente versato

Avviso di convocazione di Assemblea

I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno di sabato 16 Giugno 1951, alle ore 10, in Mogadiscio, presso la Sede

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

1. — Relazione del Consiglio e dei Sindaci sull'esercizio 1950, chiuso al 31 dicembre 1950;
2. — Presentazione del bilancio dell'esercizio 1950;
3. — Deliberazione relativa ai punti 1 e 2;
4. — Nomina di Amministratori;
5. — Nomina di sindaci.

Parte straordinaria:

6. — Modifica dell'art. 5° dello Statuto Sociale, in relazione alla sostituzione dello scellino E. A. col Somalo.

I Soci, per intervenire all'Assemblea, dovranno depositare le loro azioni presso la Sede Sociale o la Società Agricola Italo Somala, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, 15 maggio 1951.

IL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE
Boero

Depositato in Cancelleria oggi 25 maggio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

SOCIETA' ANONIMA PER L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI IN MOGADISCIO

Capitale Sociale: So. 1.200 — Sede in Mogadiscio

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 8 aprile 1951, presso la Sede Sociale di Mogadiscio — Viale Regina Elena, 25 — debitamente omologata dal Giudice della Somalia con sua Ordinanza del giorno 8 Maggio 1951 N. 6 cron. e depositato in questa Cancelleria sotto la data dell'8 Maggio 1951, ha deliberato:

1.) — Discussione ed approvazione del bilancio al 31 Dicembre 1950 nelle seguenti risultanze:

ATTIVO	Lit. 211.256,15
PASSIVO	Lit. 211.256,15

2.) — Nomina di un nuovo Sindaco in persona del Signor Rossi Elvio.

3.) — Conversione del Capitale Sociale in Somali 1.200,— in sostituzione del precedente di Lit. 100.000.

Mogadiscio, li 11 Maggio 1951.

IL PRESIDENTE
Gino Capone

Depositato in Cancelleria oggi 16 maggio 1951.

IL CANCELLIERE

SOCIETA' ANONIMA COMMERCIALE SOMALO AMERICANA
(S. A. C. S. A.)

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I signori azionisti della Società Anonima Commerciale Somalo Americana (S. A. C. S. A.), sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale per il giorno 20 Giugno 1951 alle ore 9 in prima convocazione ed il giorno successivo in seconda convocazione, alla medesima ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Relazione dell'Amministratore Unico;
- 2.) Approvazione del Bilancio e Conto Profitti e Perdite al 31-12-1950;
- 3.) Nomina dell'Amministratore Unico;
- 4.) Nomina del Collegio Sindacale;
- 5.) Emolumento ai Sindaci;
- 6.) Varie.

Mogadiscio, 25 Maggio 1951.

P. L'AMMINISTRATORE UNICO
Quarini

Depositato in Cancelleria oggi 25 maggio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI
(A. C. C. A.)

Avviso di convocazione

I Sigg. Soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, presso la Sede Sociale in Afgoi, per il giorno 24 giugno prossimo alle ore 8 antimeridiane in prima convocazione, ed alle ore 9 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2.) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3.) Approvazione bilancio al 30 aprile 1951;
- 4.) Modifica degli art. 12, 14, 16 e 23 dello Statuto Sociale;
- 5.) Riesame ripartizione contingentamento banane;
- 6.) Nomina delle cariche sociali;
- 7.) Varie.

Mogadiscio, 24 maggio 1951.

P. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Della Nave

Depositato in Cancelleria oggi 30 maggio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 23 settembre 1950 il Sig. Gasperin Marino ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 600 sito in via Romolo Onor, retrostante al Liceo-Ginnasio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

G. Inserra

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 novembre 1950 il sig. Caputo Vincenzo ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1400 sito in via R. Santini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 25 agosto 1950, l'indiano Hagi Hussen Osman ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 147, lungo il fronte di Piazza Casati - Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 4 ottobre 1950 i signori Nur Ali Fara e Mohamud Mohamed, Abgal, hanno richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 35 × 28 sito in via Roma - prolungamento, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con la domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 novembre 1950 il signor Osman Mohamed Kalid - Turco, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 44 × 46 × 52 sito in Villaggio Bondere (Mogadiscio) come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 dicembre 1950 il sig. Ahmed Abdò Hassan, arabo, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 38 × 40 sito in via del

ria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 22 luglio 1950, il sig. Pulella Antonio ha richiesto di ottenere in concessione per costruire una casa di civile abitazione, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.102 sito in via Ruggero Santini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 maggio 1950 il sig. Osman Scek Omar (Scekal) ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 39,90 x 24 sito in via Locali zona D, gruppo III come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 luglio 1950, il sig. Pulella Antonio ha richiesto di ottenere in concessione per costruirvi magazzini ed autorimessa, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 2.000 circa sito alla curva di via Santini, come descritto della planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.


Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

ERRATA CORRIGE

Nel decreto n. 43 di rep. in data 17 marzo 1951, pubblicato sul bollettino ufficiale n. 4 del 1-4-1951 (Lista dei periti che potranno essere chiamati a far parte della Commissione per le controversie doganali), le generalità del perito di cui al n. 17 siano così modificate:

-RAG. MASSANO FERDINANDO (anzichè Giuseppe).



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 22 Giugno 1951

Supplemento N. 1 al N. 6

S O M M A R I O

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 9 rep. del 6 giugno 1951: Organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio 239


ORDINANZA n. 10 rep. del 6 giugno 1951: Istituzione di « Amministrazioni dei Servizi Municipali » 244

ORDINANZA n. 11 rep. del 15 giugno 1951: Potere di grazia dell'Amministratore 248

DECRETI:

DECRETO n. 60 rep. del 1° giugno 1951: Tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni e relative norme regolamentari 249

DECRETO n. 61 rep. del 7 giugno 1951: Caratteristiche del biglietto da 5 scimali di secondo tipo che la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia è autorizzata ad emettere 259



Ordinanza n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, allo scopo di promuovere la progressiva partecipazione degli abitanti del Territorio all'attività amministrativa, in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, è opportuno — fra l'altro — istituire presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio un organo consultivo che coadiuvi il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

L'Amministrazione Municipale di Mogadiscio è affidata ad un Commissario nominato con decreto dell'Amministratore. Egli è anche Ufficiale di Stato Civile.

Art. 2.

Il Commissario sarà assistito da una Consulta Municipale composta come segue:

a) da sei somali rappresentanti i quartieri o villaggi della

Art. 11.

Le deliberazioni del Commissario sono sottoposte all'approvazione del Commissario Regionale.

Quelle concernenti materie per le quali debba essere udito il parere della Consulta devono essere corredate da tale parere.

Non sono soggette all'approvazione del Commissario Regionale le deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le prescritte approvazioni e quelle che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio.

Art. 12.

Qualora il Commissario Regionale ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito, ne informa il Commissario, dandone le ragioni.

Art. 13.

Il Commissario Regionale deve dare o negare l'approvazione entro trenta giorni da quello in cui le deliberazioni sono state inviate. Trascorso tale termine senza che egli abbia interloquuto, le deliberazioni diventano esecutive, salvo che non sia richiesta altra speciale approvazione, autorizzazione o parere.

E' in facoltà del Commissario Regionale di richiedere, quando lo ritenga opportuno, anche la trasmissione delle deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati.

Art. 14.

Sono sottoposte all'approvazione dell'Amministratore le deliberazioni del Commissario sulle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), e), i), l), q), r) dell'articolo 9.

Art. 15.

Le deliberazioni nelle materie sopraindicate sono inviate all'Amministratore per il tramite del Commissario Regionale che le rimette, munite del proprio parere, all'Ufficio Affari Interni.

Qualora l'Amministratore ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito, ne informa il Commissario, per il tramite del Commissario Regionale, indican-

Art. 16.

Le deliberazioni del Commissario, soggette alla approvazione del Commissario Regionale o dell'Amministratore, non diventano esecutive se non dopo che sia intervenuta l'approvazione stessa.

Art. 17.

I contratti non sono esecutivi senza il visto del Commissario Regionale, il quale deve accertarsi che essi siano conformi alle relative deliberazioni rese esecutive ed ai relativi progetti approvati.

Qualora, per gravi motivi di interesse dell'Amministrazione Municipale o per altri gravi motivi di interesse pubblico, il Commissario Regionale ritenga che i contratti non debbano aver corso, quantunque riconosciuti regolari, ne informa l'Amministratore; questi può, in tali casi, disporre che l'esecutorietà del contratto sia negata.

Art. 18.

Contro i provvedimenti del Commissario è ammesso ricorso al Commissario Regionale; contro i provvedimenti e le decisioni del Commissario Regionale è ammesso ricorso all'Amministratore, il quale decide definitivamente.

I ricorsi debbono essere presentati nel termine di giorni trenta dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, o dalla pubblicazione, quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

Art. 19.

L'Amministratore può in qualunque tempo, in seguito a ricorso o denuncia o di propria iniziativa, dichiarare la nullità del provvedimento e delle deliberazioni del Commissario viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o di regolamento generale e speciale o che siano manifestamente contrari al pubblico interesse.

Art. 20.

L'Amministrazione Municipale terrà un Albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Mogadiscio, li 6 giugno 1951.

Ordinanza n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, allo scopo di promuovere la progressiva partecipazione degli abitanti del Territorio all'attività amministrativa, in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, è opportuno, fra l'altro, istituire, nei centri più importanti, Amministrazioni per i Servizi Municipali;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 è istituita, in ogni capoluogo di Residenza e di vice-Residenza, una « Amministrazione dei Servizi Municipali ».

Con successivo provvedimento potrà essere istituita la predetta Amministrazione anche in altri centri abitati che abbiano raggiunto una notevole importanza economica.

Art. 2.

L'Amministrazione dei Servizi Municipali è affidata, fino a quando non verrà altrimenti disposto, al Residente o vice-Residente competente per territorio.

Il Residente o il vice-Residente sarà assistito da una Consulta Municipale.

Art. 3.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) da personalità eminenti della circoscrizione municipale, in numero non inferiore a due, né superiore a cinque;

- b) da uno o due rappresentanti delle comunità minori non autoctone;
- c) da uno o due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) da uno o due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- e) da un rappresentante di associazioni culturali e religiose.

Art. 4.

Con decreto dell'Amministratore sarà determinata la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali e sarà stabilito il numero dei componenti la Consulta Municipale.

Art. 5.

I membri autoctoni della Consulta Municipale saranno designati, in numero doppio rispetto ai seggi loro assegnati, dal Consiglio di Residenza, che potrà sceglierli fra i propri componenti o fra persone estranee al Consiglio stesso.

I consultori non autoctoni, di cui alla lettera b) dell'art. 3, saranno designati, sempre in numero doppio rispetto ai seggi, dal Residente o vice-Residente d'intesa con le comunità interessate.

I membri della Consulta Municipale debbono in ogni caso essere scelti fra gli abitanti nella circoscrizione municipale.

Art. 6.

Il Commissario Regionale competente, conformemente alle istruzioni ricevute dall'Amministratore, nominerà, con propria ordinanza, i membri della Consulta Municipale. Essi dureranno in carica un anno e non saranno retribuiti.

Art. 7.

Il Residente, o vice-Residente, potrà richiedere il parere della Consulta Municipale su tutti gli affari interessanti la circoscrizione municipale.

Il parere della Consulta dovrà essere sempre udito sulle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;

Art. 15.

La presente ordinanza non concerne il centro di Mogadiscio, per il quale è già stata da tempo istituita una Amministrazione Municipale.

Mogadiscio, li 6 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Ordinanza n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in attesa dell'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario per il Territorio, si rende necessario ed urgente regolare il potere di grazia e di commutazione delle pene;

VISTO il testo della Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria del Territorio della Somalia sotto l'Amministrazione Italiana ed in particolare l'art. 2, nonché gli articoli 3 e 4 dell'annessa Dichiarazione dei principi costituzionali;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

L'Amministratore ha il potere di concedere la grazia e di commutare le pene a favore di coloro che abbiano riportate condanne con sentenze degli organi giudiziari nel Territorio.

Il provvedimento è adottato mediante decreto sentito il parere del rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia, ovvero del Procuratore Militare, qualora si tratti di condannati dal

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 15 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 60 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che le tariffe telefoniche in vigore in Somalia sono molto inferiori al costo del loro esercizio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di stabilire nuove tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni e le norme regolamentari relative;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 sono stabilite le seguenti tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni:

- A) — Installazioni di apparecchi telefonici:
- 1) Entro un raggio di Km. 2 dalla Centrale . . . So. 100
 - 2) Derivazioni interne » 40
 - 3) Per installazioni e derivazioni esterne a distanza superiore a Km. 2 dalla Centrale, da concordare con l'Amministrazione Postale, in relazione alla distanza dalla Centrale,

BY — Trasferimento di linee ed apparecchi e cambi di

1)	nello stesso edificio	So.	40
2)	in altro edificio	»	100
3)	cambio di nome sulla guida	»	25

C) — Abbonamenti annui al telefono:

a) 1° Gruppo

Istituti di credito, banche, banchieri, enti di previdenza sociale, aziende commerciali, industriali, d'esportazione ed importazione, agenzie di cambio, alberghi, pensioni, ristoranti e caffè, negozi di alimentari ed altre aziende iscritte nei registri delle prime due categorie delle licenze municipali, studi, gabinetti ed uffici professionali, anche se eserciti nell'abitazione

So. 204

b) 2° Gruppo

Circoli, clubs, associazioni culturali, sportive, ricreative e simili; amministrazioni private, associazioni sindacali, officine meccaniche, agenzie di navigazione marittima ed aerea, imprese d'imbarchi e sbarchi, imprese autotrasporti, istituti privati d'istruzione, posteggi taxi, aziende commerciali, industriali, società ed enti, alberghi, pensioni, ristoranti e caffè iscritti nei registri delle categorie 3^a, 4^a e 5^a delle licenze municipali; abitazioni private nelle quali si eserciti anche attività artigiana

So. 192

c) 3° Gruppo

Uffici, servizi ed enti pubblici, comunità religiose, enti di mutuo soccorso, a carattere assistenziale, associazioni militari in congedo, combattenti, reduci, veterani e simili

So. 160

d) 4° Gruppo

Abitazioni private nelle quali non venga esercitata nessuna attività né professionale né artigiana

So. 120

Abbonamento annuale derivazioni:

1° Gruppo: derivazione senza commutatore allo stesso utente	So.	100
derivazione senza commutatore ad utente differente	»	130
2° Gruppo: derivazione senza commutatore allo stesso utente	»	100
derivazione senza commutatore ad utente differente	»	120
3° Gruppo: derivazione senza commutatore allo stesso utente	»	80
derivazione senza commutatore ad utente differente	»	100
Commutatore per derivazione	»	20
Campanello sussidiario	»	30

Fornitura di centralini

Canone annuale

Centralino	da	n. 100	So.	6.000
»	»	» 80	»	4.800
»	»	» 50	»	3.000
»	»	» 30	»	1.800
»	»	» 20	»	1.200
»	»	» 15	»	900
»	»	» 10	»	600
»	»	» 6	»	360
»	»	» 5	»	300
Concentratore	»	» 4	»	200

Tariffa per comunicazioni urbane presso i posti telefonici pubblici:

Per ogni tre minuti di comunicazione telefonica: So. 0 50

Tariffe per le comunicazioni interurbane.

Durata della conversazione tre minuti.

DA	A	TARIFFA SO.
Mogadiscio	Afgoi	1,50
	Balad	1,50
	Merca	3,00
	Villaggio Duca degli Abruzzi	2,50
	Vittorio d'Africa	2,50
	Genale	3,00
Afgoi	Balad	2,00
	Merca	2,50
	Mogadiscio	1,50
	Villaggio Duca degli Abruzzi	3,00
	Vittorio d'Africa	2,00
	Genale	2,50
Merca	Afgoi	2,50
	Balad	3,50
	Mogadiscio	3,00
	Villaggio Duca degli Abruzzi	4,00
	Vittorio d'Africa	1,00
	Genale	1,50
Vittorio d'Africa	Afgoi	2,00
	Balad	3,00
	Mogadiscio	2,50
	Villaggio Duca degli Abruzzi	4,00
	Genale	1,00
	Merca	1,00

Per preavviso di conversazioni interurbane: So. 0,50.

Art. 2.

Gli impianti e le utenze dei telefoni sono regolati dalle norme allegate al presente decreto e vistate in data odierna dal Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni.

p. L'AMMINISTRATORE

NORME PER GLI IMPIANTI E LE UTENZE DEI TELEFONI

Art. 1.

L'utenza telefonica è concessa, previa stipulazione del contratto d'abbonamento, con la Direzione dei Servizi Postali e delle Telecomunicazioni.

Art. 2.

L'abbonato è personalmente responsabile della esattezza delle indicazioni atte a stabilire il canone di abbonamento dovuto, e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso delle quali è obbligato a dar notizia in tempo debito alla Direzione Poste e Telecomunicazioni. Nel caso di indicazioni inesatte, che portino all'applicazione di tariffe o canoni diversi da quelli dovuti, l'abbonato è obbligato anche nel corso dell'abbonamento a versare la differenza fra la quota dovuta e quella effettivamente versata, con la decorrenza dall'inizio dell'abbonamento con i relativi interessi. Tale versamento dovè essere eseguito in favore della detta Direzione, anche in caso di mancata denuncia di impianti interni privati, allacciati abusivamente alla rete urbana, salvo le più gravi sanzioni stabilite dalle norme vigenti.

Art. 3.

L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a funzionare. Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero ritardati per colpa dell'abbonato, il canone di abbonamento decorre dal decimo giorno successivo a quello della data del contratto di abbonamento, indipendentemente dal collegamento del telefono. L'abbonamento s'intenderà, di regola, tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Art. 4.

L'abbonato s'impegna di accettare nel corso di abbonamento tutte le eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni d'abbonamento che dovessero essere stabilite ai sensi di legge. In caso di aumento,

delle tariffe telefoniche, sarà però in facoltà dell'abbonato che non intendesse accettare detto aumento, di rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a quello della pubblicazione del provvedimento.

Art. 5.

Eventuali variazioni, da qualsiasi ragione determinate, sia del canone di abbonamento, eccezione fatta per le variazioni di tariffa, come della persona intestataria dell'abbonamento, daranno luogo all'inizio di un nuovo abbonamento.

Art. 6.

La Direzione Poste e Telecomunicazioni ha diritto, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di cambiare il numero dell'abbonato, mediante semplice preavviso scritto. La stessa ha diritto inoltre di cambiare il sistema di commutazione della rete urbana, seguendo i progressi della tecnica telefonica; in questo caso l'abbonato dovrà provvedere ad uniformarvi contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto interno di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

Art. 7.

L'importo delle spese d'impianto deve essere pagato entro dieci giorni dall'invito scritto della Direzione P. T.. Parimenti quello relativo ai traslochi deve essere pagato prima della esecuzione dei lavori. Nel caso di trasloco in una zona diversa della stessa rete urbana, e che comporti variazione di tariffa di abbonamento per compensi oltre l'abitato ecc., le spese di trasloco saranno commisurate in base alla nuova tariffa dovuta dall'abbonato.

Art. 8.

Le domande di trasloco esterno devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata diretta alla Direzione P. T. almeno un mese prima della data per la quale è richiesto il trasloco. Se la domanda non è presentata entro il termine indicato, la Direzione non risponde degli eventuali ritardi nel ripristino delle comunicazioni nella nuova sede, ma il ripristino dovrà, in ogni caso, avere effetto entro 30 giorni dalla presentazione delle domande. E' in facoltà della Direzione, qualora ragioni tecniche non permettano di eseguire il trasloco, di disdire l'abbonamento in corso, e di rimborsare l'abbonato.

Art. 9.

Il canone di abbonamento deve pagarsi a rate trimestrali anticipate, unitamente a quant'altro dovuto dall'abbonato, presso la Direzione Poste e Telecomunicazioni o presso la Cassa che sarà da essa indicata, entro i primi dieci giorni del primo mese del trimestre al quale la rata si riferisce. Per gli abbonamenti assunti in epoca che non coincida col principio di un trimestre, l'abbonato sarà tenuto a pagare anticipatamente la rata corrispondente al periodo compreso tra l'inizio dell'abbonamento ed il primo giorno del trimestre successivo. Se l'allacciamento avviene nell'ultimo mese del trimestre, dovrà pagare il rateo del mese in corso ed il trimestre successivo. Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 10.

Nessun obbligo ha la Direzione Poste e Telecomunicazioni di preavvisare gli abbonati della scadenza dei pagamenti. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nell'articolo precedente, la Direzione è senz'altro autorizzata, ove lo creda, a curare la riscossione a mezzo dell'autorità giudiziaria, con diritto al rimborso delle relative spese e salve le disposizioni di cui in appresso. In ogni caso lo stato di morosità dell'utente dà diritto alla Direzione di interrompere il servizio telefonico, e, persistendo la morosità, di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, pur conservando pieno ed integro il diritto di esigere, a titolo di penale, tutte le rimanenti trimestralità fino alla naturale scadenza del contratto d'abbonamento.

All'abbonato che ritardi di pagare il canone trimestrale d'abbonamento entro il termine stabilito dal precedente articolo, sarà staccato il telefono.

Per il riallacciamento del suo apparecchio dovrà essere corrisposta la somma di So. 10.

L'abbonato moroso per canoni di abbonamento riconosce alla Direzione il diritto di rivalersi sulle somme eventualmente anticipate per comunicazioni interurbane o per altri servizi.

Art. 11.

Nei casi di nuova richiesta d'impianto telefonico da parte di uten-

concessione al pagamento delle quote non soddisfatte ed alla imposizione di un congruo deposito a garanzia.

Art. 12.

L'abbonato deve conservare e custodire gli impianti e gli apparecchi affidatigli con ogni diligenza. Egli ne risponde anche in caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura e spese dell'utente.

Art. 13.

E' proibito all'abbonato di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti e gli apparecchi, nonché di rivolgersi ad estranei per fare eseguire riparazioni e traslochi. La contestazione fatta all'abbonato, in seguito a sopraluogo, dell'avvenuta inosservanza del divieto di cui sopra, dà facoltà alla Direzione di sospendere il servizio, salva restando ogni azione conseguente. L'impianto in tal caso dovrà essere rimesso in ripristino, a totale spesa dell'utente.

Art. 14.

La perdita o la rottura di qualsiasi parte o accessorio degli apparecchi è a carico dell'abbonato al quale incombe l'obbligo di corrispondere il prezzo relativo.

Art. 15.

Qualora l'abbonato lasci abbandonato l'apparecchio telefonico, la Direzione potrà ritirare il materiale installato per l'impianto, senza che ciò dia luogo alla cessazione dell'abbonamento, salvo il diritto, da parte della Direzione, al rimborso delle spese ed al risarcimento degli eventuali danni riscontrati.

Art. 16.

L'uso dell'apparecchio telefonico è consentito esclusivamente all'abbonato ed ai suoi dipendenti e familiari. E' proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione. Qualora risultasse che un apparecchio telefonico sia in uso a persona diversa dal titolare dell'abbonamento o dagli aventi diritto, la Direzione potrà interrompere il servizio anche

Art. 17.

Nei casi in cui l'abbonato si sia servito o abbia dato modo ad altri di servirsi del suo impianto per comunicazioni in cui si riscontrano elementi costitutivi di reato, che diano luogo alla denuncia all'autorità giudiziaria, sarà sospeso il servizio telefonico, salvi tutti gli altri diritti stabiliti dalla presenti norme.

Art. 18.

L'abbonato dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni in vigore che regolano comunque la materia degli impianti supplementari derivanti dalla posta principale.

Art. 19.

Gli impianti supplementari possono essere installati solo nello stesso appartamento, ufficio o stabilimento dell'abbonato, e debbono servire esclusivamente all'abbonato ed ai suoi dipendenti e familiari. Nessun apparecchio supplementare può essere posto o lasciato in locali occupati da terzi. Ogni apparecchio che venisse posto o lasciato in locali occupati da persone diverse dall'utente della linea principale, non è ritenuto supplementare e dà luogo ad un nuovo contratto di abbonamento, salva l'applicazione dei provvedimenti previsti nell'articolo 2.

Art. 20.

La Direzione potrà esigere dall'abbonato, che intenda valersi del servizio interurbano, un anticipo corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni di un trimestre. Esso dovrà essere completato o reintegrato in ogni tempo, a semplice richiesta della Direzione, quando l'ammontare delle conversazioni lo superi. L'abbonato è in ogni caso responsabile delle tasse per conversazioni interurbane, o per altri servizi richiesti dal proprio apparecchio, anche se non sia stato effettuato alcun versamento quale anticipo per detti servizi. In caso di inadempimento non saranno più consentite all'abbonato conversazioni telefoniche interurbane.

Art. 21.

La Direzione è tenuta a fornire esclusivamente il servizio tele-

venisse per qualsiasi causa sospeso o limitato, l'abbonato deve ugualmente corrispondere le pattuite quote di abbonamento al servizio urbano.

Art. 22.

L'abbonato s'impegna di permettere, senza eccezione di sorta ed in qualsiasi momento, l'accesso nei propri locali agli agenti della Direzione, muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche dell'impianto sia degli apparecchi principali che di quelli supplementari ad essi collegati.

Art. 23.

Nel caso di guasti di qualsiasi genere, interruzioni, ecc., l'abbonato deve avvertire per iscritto il servizio telefonico della Direzione. Dalla data di ricezione del reclamo decorreranno i termini impegnativi per le parti, a tutti gli effetti delle norme vigenti.

Art. 24.

Ogni abbonato ha diritto di avere gratuitamente una copia dell'elenco degli abbonati, per ogni apparecchio principale tenuto in abbonamento. Ha diritto di inserire in detto elenco gratuitamente tutte le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione. La forma di detta inserzione è stabilita dalla Direzione Poste e Telecomunicazioni. La Direzione non assume alcuna responsabilità, in caso di omissioni o di errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi, ecc. nella pubblicazione suddetta.

Art. 25.

Sono in ogni caso a carico dell'abbonato tutte le tasse applicate e da applicarsi sugli impianti e sulle comunicazioni telefoniche, le eventuali tasse di bollo e di registro sui contratti, sulle quietanze ecc.

Art. 26.

Queste norme e tutte le altre che nell'interesse del servizio saranno successivamente emanate impegnano ogni abbonato, per il fatto solo della regolare sottoscrizione del contratto di abbonamento.

Mogadiscio, li 1° giugno 1951.

Visto, d'ordine

Il Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni Reggente

G. Inserra

Decreto n. 61 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 14 rep., in data 16 maggio 1950, relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata « Somalo »;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Il biglietto da 5 somali, di secondo tipo, che la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia è autorizzata ad emettere nel Territorio, ha i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

il biglietto da 5 somali di secondo tipo è stampato nel recto in litografia e calcografia e nel verso in litografia, su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 116 x 63.

La filigrana è costituita dalla leggenda « somalo » posta e ripetuta in senso orizzontale su tutta la superficie, intercalata, nello stesso senso, da una linea ondulata, in chiaro, interrotta nella parte destra del biglietto da uno spazio in cui spicca, pure in filigrana, la testina di un leopardo.

La vignetta del recto è composta da elementi decorativi di stile arabo che racchiudono: al centro, una testina di leopardo su fondino retinato; a sinistra, uno spazio, ricoperto da un fondino a motivi ornamentali simmetrici, sul quale figurano la leggenda « somali 5 », ripetuta, in alto, in caratteri arabi, nonché le indicazioni « Il Controllore » e « Il Presidente » con le relative firme; a destra, uno spazio simmetrico a quello di sinistra, racchiudente l'accennata testina di leopardo in filigrana.

In basso, al centro, su fondo scuro retinato, la leggenda su due

LA SOMALIA », sormontata in alto, nella parte centrale, dallo stemma della Somalia costituito da due mezzelune racchiudenti una stella a cinque punte.

La vignetta è stampata su fondino a linee rette sottili, incrociate su tutta la superficie, interrotto, a sinistra, da un fondino a motivi cicloidali intrecciati e ripetuti e, a destra, da altro fondino a linee sottili ondulate in senso orizzontale.

Sul margine bianco, in basso, sono poste le leggendine, a sinistra, « I. P. S. Off. Carte-Valori-Roma », a destra, « E. Pizzi Dis. ».

Il tergo del biglietto è formato da un fondino a linee ondulate orizzontali, tracciato su tutta la superficie del formato stampa su cui campeggia, al centro, una composizione ornamentale costituita da uno scudo ovale — racchiuso da motivi a cartocci e da gruppi di foglie stilizzate — recante nella parte centrale e inferiore la leggenda « somali 5 » la cui cifra è ripetuta in alto in carattere arabo.

Lateralmente a tale composizione è tracciato un motivo ornamentale, che si ripete, racchiudente, a destra e a sinistra, uno spazio simmetrico nel quale è ben visibile l'accennato fondino a linee orizzontali ondulate.

Sul detto motivo ornamentale figurano, in basso a sinistra e in alto a destra, la numerazione e, in basso a destra e in alto a sinistra, la serie.

A destra della composizione centrale, entro lo spazio a linee ondulate, è stampata la leggenda « 1951 Roma » e l'annuale arabo con la dicitura « Roma » in lingua araba.

Tutto l'insieme è compreso in una cornice stilizzata nastriforme.

I colori sono, nel recto, in rosso bruno su fondino azzurro-chiaro, nel verso, rosso bruno su fondino giallo-avana.

Le serie ed i numeri sono stampati tipograficamente in colore rosso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 7 giugno 1951.

P. L'AMMINISTRATORE
Gorini

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 1° Luglio 1951

N. 7

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 1951:

Supplemento n. 1 al n. 6 del 1951 contenente:

1951

ORDINANZE:

- ORDINANZA n. 9 rep. del 6 giugno 1951: Organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio 239
- ORDINANZA n. 10 rep. del 6 giugno 1951: Istituzione di « Amministrazioni dei Servizi Municipali » 244
- ORDINANZA n. 11 rep. del 15 giugno 1951: Potere di grazia dell'Amministratore 248

DECRETI:

- DECRETO n. 60 rep. del 1° giugno 1951: Tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni e relative norme regolamentari 249
- DECRETO n. 61 rep. del 7 giugno 1951: Caratteristiche del biglietto da 5 scemi di secondo tipo che la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia è autorizzata ad emettere 259

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1951

ORDINANZE:

- ORDINANZA n. 12 rep. del 30 giugno 1951: Istituzione del Consiglio di Sanità della Somalia 263

DECRETI:

- DECRETO n. 62 di rep. del 5 giugno 1951: Cessazione dalle funzioni di giudici presso il Tribunale Militare della Somalia del Magg. ftr. Caratti di Lanzacco Vincenzo e del Cap. ftr. Mannelli Ottavio e nomina alle stesse funzioni del Magg. ftr. Gargale Antonino e del Cap. ftr. Beltrame Gianfranco 265

DECRETO n. 63 di rep. del 10 giugno 1951: Nomina di assessori presso il Tribunale regionale dell'Alto Giuba	266
DECRETO n. 64 di rep. del 23 giugno 1951: Nomina di assessori presso il Tribunale regionale del Basso Giuba	267
DECRETO n. 65 di rep. del 29 giugno 1951: Tariffa dei diritti di notariato	268

PARTE SECONDA

Soc. An. Autotrasporti Somali: Estratto verbale Assemblea Generale	273
Impresa Costruzioni Edili Stradali Italo Somala: Avviso convocazione Assemblea	273
Soc. Commerciale Italo Somala: Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria	274
Banco di Roma: Estratto di delibera	275
Soc. An. Cooperativa Agricola di Geneale: Avviso convocazione Assemblea Generale Ordinaria	276
Soc. An. Cooperativa Autotrasportatori Italo Somali (S.A.C.A.I.S.): Avviso di convocazione Assemblea Generale	276
Compagnia Agricola Industriale della Gomma dell'Olibanum: Avviso convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria	277
Cooperativa Edilizia fra Dipendenti Autoctoni Stabili di Enti Pubblici della Somalia « C.E.D.A.S.E.P. »: Estratto atto costitutivo	277
Società Agricoltori Giuba: Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria	278
Ufficio del Giudice della Somalia: Avviso	279
N. 15 Avvisi ad Opponendum	280

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 30 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 1950 in forza della quale sono in vigore nel Territorio — in quanto applicabili — le norme di cui all'Ordinamento Sanitario approvato con r. dl. 20 marzo 1933, n. 702;

RITENUTO opportuno, in rapporto alla mutata situazione, apportare varianti alle norme del citato ordinamento per quanto riguarda l'organo consultivo locale in materia sanitaria, istituendo un Consiglio di Sanità che abbia il compito di studiare i piani per il progressivo sviluppo dell'organizzazione dei servizi sanitari del territorio e di esprimere parere sui problemi di carattere sanitario che saranno sottoposti al suo esame;

RITENUTO che debbano essere chiamati a far parte di tale organo funzionari amministrativi e tecnici, nonché una rappresentanza della popolazione autoctona;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' istituito con sede in Mogadiscio il Consiglio di Sanità della Somalia, che ha il compito di svolgere studi e di esprimere il proprio parere sui piani relativi all'organizzazione sanitaria del territorio e

Art. 2.

Il Consiglio di Sanità è così composto:

Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica	Presidente
Ispettore di Sanità	Membro
Ispettore Veterinario	»
Un rappresentante dell'Ufficio Affari Interni	»
Il Capo Sezione Sanità Militare	»
Il Direttore dell'Ospedale « De Martino »	»
6 personalità autoctone nominate annualmente dall'Amministratore.	

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica.

Art. 3.

Possono essere chiamati a prender parte alle sedute del Consiglio di Sanità, per disposizione del Presidente, rappresentanti di altri Uffici quando si discutano argomenti che siano connessi alle loro attribuzioni.

Art. 4.

La presente Ordinanza ha vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 30 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 62 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 che istituisce il Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 37 del 21 febbraio 1951, con il quale il Cap. ftr. Mannelli Ottavio veniva nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 49 del 20 aprile 1951 con il quale il Magg. ftr. Caratti di Lanzacco Vincenzo veniva nominato giudice presso il Tribunale militare della Somalia;

CONSIDERATO che i predetti Magg. ftr. Caratti di Lanzacco Vincenzo e Cap. ftr. Mannelli Ottavio sono stati trasferiti in altra sede ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

DECRETA:

Con decorrenza 1° giugno 1951 il Magg. ftr. Caratti di Lanzacco Vincenzo ed il Cap. ftr. Mannelli Ottavio cessano dalle funzioni di giudici presso il Tribunale Militare della Somalia.

A decorrere dalla stessa data sono nominati giudici presso il Tribunale Militare della Somalia i seguenti ufficiali:

Magg. ftr. Gargale Antonino

Cap. ftr. Beltrame Gianfranco.

Mogadiscio, li 5 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 65 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 1950;

RAVVISATA la necessità di emanare — ai sensi dell'art. 131 del vigente Ordinamento giudiziario — disposizioni per regolare l'ammontare dei diritti di notariato:

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tariffa dei diritti di notariato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 29 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DIRITTI NOTARILI

Art. 1.

Per gli atti ricevuti, ai sensi dell'art. 143 dell'Ordinamento giudiziario, dal notaio della Somalia o dall'incaricato delle funzioni notarili, nonché per gli atti ricevuti dai Residenti, ai sensi dell'art. 144 dello stesso Ordinamento, sono fissati i seguenti diritti:

- 1) diritto fisso per gli atti di valore indeterminabile;
- 2) diritto proporzionale sul valore dell'atto;
- 3) diritto ad ore;
- 4) diritto per copia certificati estratti

I diritti di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono attribuiti integralmente all'Erario e verranno riscossi unitamente alla tassa sugli affari dal competente Ufficio Tasse Affari che provvede alla registrazione dei suddetti atti; i diritti di cui al n. 4) spettano ai funzionari che ricevono gli atti.

Nel caso in cui sia stato provveduto alla nomina del notaio della Somalia i predetti diritti spettano integralmente al notaio stesso.

Diritto fisso.

Art. 2.

I diritti di cui al n. 1 del precedente articolo sono fissati come segue:

a) procure generali ad affari o a liti	So. 4,—
b) procure speciali ad affari o a liti	» 2,—
e) deposito di atti e documenti	» 3,—
d) deposito di valori	» 2,—
e) deposito di somme	» 3,—
f) deposito di testamento segreto	» 4,—
g) deposito di testamento olografo	» 5,—
h) altri atti non specificatamente previsti	» 3,—

Art. 3.

Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in denaro od in derrate:

sino a So. 100	So. 1,—
oltre a So. 100 e fino a So. 500	» 2,—
oltre a So. 500	» 4,—

Art. 4.

Oltre il diritto stabilito dal precedente articolo, è pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione del protesto nell'apposito registro fissato in So. 0,30 per facciata di scritto.

Diritto proporzionale sul valore.

Art. 5.

Per gli atti e contratti di trasferimento di proprietà immobiliare;

valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per i contratti di fusione, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono e, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare complessivo del capitale sociale o delle riserve della società che viene incorporata; per i verbali assemblee società concernenti aumento di capitale e emissione di obbligazioni sull'importo dell'aumento e della emissione; per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione dei debiti; per gli atti di transazione, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso e di servitù, di ipoteca, di permuta; per le vendite giudiziarie, per le enfiteusi ed altri atti e contratti aventi per oggetto l'uso ed il godimento di diritti possessori; per atti di fideiussione:

Se il valore non eccede la somma di So. 1000, il diritto è di So. 10.

Se il valore supera So. 1000, oltre al diritto di So. 10, sono dovuti per ogni 1000 somali di valore in più:

fino al valore di So.	3.000	So. 4,—
» » » » »	5.000	» 3,—
» » » » »	10.000	» 2,50
» » » » »	25.000	» 2,—
» » » » »	50.000	» 1,50
» » » » »	100.000	» 1,—
» » » » »	500.000	» 0,50
» » » » »	1.000.000	» 0,25
oltre il valore di	1.000.000	nessuno	è	dovuto.		

Art. 6.

Il diritto proporzionale stabilito per il precedente art. 5 è ridotto a metà:

- a) per il trasferimento di proprietà mobiliare;
- b) per i mutui, atti di quietanza e di liberazione, di consenso per cessione di grado, riduzione e cancellazione di ipoteca;
- c) per i contratti di locazione, di trasporto e di noleggio in genere.

Art. 7.

Lo stesso diritto proporzionale di cui al precedente art. 5 è pure dovuto, ridotto però ad un quarto, per gli atti di costituzione e co-

Art. 8.

Per gli atti di permuta il diritto proporzionale è liquidato sulla parte dei beni mobili ed immobili permutata che ha maggior valore.

Nei trasferimenti comprendenti beni immobili e beni di natura mobiliare, si applicano le aliquote particolari di ogni natura di beni. Sarà però adottata la tariffa più favorevole al contribuente, qualora, per il cumulo dei valori e per la misura proporzionale decrescente delle tariffe, l'applicazione della tariffa di cui all'art. 5 sull'intero valore del trasferimento, risulti inferiore.

Diritti ad ore.

Art. 9.

Per i processi verbali relativi ad inventari, conti, divisioni, vendite giudiziarie, apertura e pubblicazione dei testamenti segreti; è dovuto il diritto di So. 6 per le prime due ore e So. 3 per ogni ora successiva, ma l'importo complessivo non potrà superare la somma di So. 20 al giorno.

Diritti per copie, estratti, certificati.

Art. 10.

Per il rilascio delle copie e per il rilascio di qualsiasi certificato degli atti suindicati è dovuto il diritto fisso di So. 1 oltre al diritto di scritturazione di So. 0,30 per facciata.

Disposizioni comuni agli articoli precedenti.

Art. 11.

I diritti notarili stabiliti dalla presente tariffa non sono dovuti per gli atti eseguiti nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.

Se gli atti stessi siano eseguiti nell'interesse comune dell'Amministrazione e dei privati, i diritti notarili sono integralmente a carico dei privati.

Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per la stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa.

Art. 12.

Nei casi non indicati specificatamente negli articoli precedenti i diritti da percepire sono regolati in analogia ai casi espressi.

Art. 13.

Qualora l'incaricato di funzioni notarili e i Residenti siano chiamati a compiere le loro funzioni fuori della propria sede hanno diritto alla indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e trasferta.

Le indennità sono a carico dei richiedenti.

Art. 14.

L'ammontare dei diritti di cui agli articoli 4 e 10, prelevato un quinto a favore dell'incaricato delle funzioni notarili, è diviso in parti uguali fra il medesimo ed i funzionari di cancelleria e segreteria, che hanno l'obbligo di coadiuvare il primo nei servizi d'ordine dell'ufficio.

Art. 15.

A favore dell'incaricato delle funzioni notarili e dei Residenti è corrisposto un diritto di compartecipazione nella misura del 10% dei diritti notarili di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1 della presente tariffa.

L'ammontare dei diritti di cui all'art. 14 ed al presente articolo non potrà superare la somma di So. 300 per bimestre.

L'eventuale eccedenza dovrà essere versata all'Ufficio Tasse Affari dall'incaricato delle funzioni notarili ed alle casse delle rispettive Residenze dai Residenti, entro la prima decade del mese successivo a quello dell'avvenuta riscossione.

Art. 16.

I diritti dovuti a norma dei numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1 vengono riscossi, per gli atti sottoposti a registrazione, unitamente all'imposta di registro dagli uffici incaricati della riscossione delle tasse sugli affari.

Per gli atti non soggetti a registrazione i diritti stessi devono essere versati mensilmente agli Uffici Tasse sugli Affari, ove siano istituiti, e nelle altre località alle Residenze.

Art. 17.

La presente tariffa non si applica agli atti ricevuti dai Qadi, in funzione notarile.

PARTE SECONDA

SOCIETA' ANONIMA AUTOTRASPORTI SOMALI

Sede sociale: Mogadiscio — Cap. So. 30.000

SI RENDE NOTO

che l'Assemblea generale dei soci tenutasi il giorno 17 giugno c. a. presso la Sede sociale ha adottato all'unanimità le seguenti deliberazioni:

1° — Proroga della durata della Società fino al 30 giugno 1953;

2° — Nomina delle seguenti cariche sociali:

a) Consiglio di Amministrazione: Presidente — Amministratore Delegato: Jusuf Egal Ali; Consiglieri: Salad Aden Hassan e Ibrahim Osman Abukar, con la carica di Segretario.

b) Collegio Sindacale: Sindaci effettivi: Presidente — Loche Gian Maria; Hussen Osman Nur e Hagi Omar Hassan Ali Semed;

Sindaci supplenti: Hagi Farah Ali Omar e Dahir Nur Herzi.

Mogadiscio, li 1° luglio 1951.

IL PRESIDENTE
Jusuf Egal Ali

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA

An. per Azioni — Cap. So. 24.000 inter. versato — Sede Sociale: Mogadiscio

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 20 luglio 1951, alle ore 10, in prima convocazione; e per il giorno 23 luglio 1951, alle ore 10, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Mogadiscio, Via del Lazzaretto N. 69, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

1. — relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 1951;

2. — relazione del Collegio Sindacale;

3. — approvazione del bilancio al 30 giugno 1951;

4. — nomina di amministratori;

5. — nomina di sindaci.

Parte straordinaria :

1. — proposta di modifica Artt. 1 - 5 (aumento capitale) Artt. 11, 12, 13, 21.

Mogadiscio, li 25 giugno 1951.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giacomo Fascia

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

Società per Azioni — Cap. So. 250.000 inter. versato — Sede Sociale: Mogadiscio

**ESTRATTO DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

SI RENDE NOTO

che il giorno 16 giugno 1951, nella sede della Società Commerciale Italo Somala, in Mogadiscio, ha avuto luogo l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria è stato redatto, a norma di legge, dal Notaro della Somalia.

L'Assemblea, dopo aver udito le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ha approvato all'unanimità le seguenti deliberazioni:

- 1°) Approvazione del Bilancio dell'esercizio 1950, di cui all'estratto qui appresso pubblicato;
- 2°) Nomina a Consigliere del dr. Ferdinando BIGI fu Ferdinando, in sostituzione dell'Ing. Ariberto FORLANI, dimissionario;
- 3°) Nomina dei Sindaci, Sigg. Marchese Avv. Ademaro Negrotto Cambiaso e Rag. Arturo Salvi, in sostituzione del Gen. Alberto Mazzi, dimissionario, e del Cav. Cesare Ottaviani, deceduto.
- 4°) Modifica della prima parte dell'art. 5 dello Statuto Sociale, nel seguente testo: « Il capitale sociale è di Somali 250.000 (duecentocinquanta mila) diviso in 2.500 (duemilacinquecento) azioni da So. 100 (cento) ciascuna ».

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1950

ATTIVO

Cassa	So. 50.363,24
Mobilio	» 3.955,25
Magazzino	» 83.732,05
Merce viaggiante	» 2.276,48
Banche	» 11.423,91
Debitori diversi	» 841.381,95
Depositi cauzionali	» 1.000,00
Titoli a cauzione	» 25.000,00

So. 1.019.132,88

PASSIVO

Banche	So.	60.586,71
Crediti diversi: per forniture	»	634.997,52
per imp. redditi	»	1.105,00

So. 696.689,23

Fondo liquidazione dipendenti	So.	1.500,00
Fondo viaggi dipendenti	»	4.000,00
Amministratori c/. cauzione	»	25.000,00

So. 727.189,23

CAPITALE SOCIALE

N. 2.500 az. da 100 So. cad.	So.	250.000,00
Utili esercizio precedente	»	1.440,14
Utile esercizio 1951	»	40.503,51

So. 291.943,65

So. 1.019.132,88

CONTO PERDITE E PROFITTI

PERDITE

Spese generali	So.	92.822,55
Utile dell'esercizio	»	40.503,51

Totale So. 133.326,06

PROFITTI

Proventi ed utili vari	So.	133.326,06
------------------------	-----	------------

Mogadiscio, li 26 aprile 1951.

p. IL PRESIDENTE F.to Ferdinando Bigi

I SINDACI F.ti Luigi Massimini, Alberto Mazzi, Lagorio Enrico.

BANCO DI ROMA

ESTRATTO DI DELIBERA

Con deliberazione della Direzione Centrale del BANCO DI ROMA — ROMA in data 5 Maggio 1951, viene stabilito:

Il Signor Guglielmo FULGENZI, Vice Direttore della Filiale di Mogadiscio, è trasferite alla dirigenza della Filiale di Merca ferma restando l'attuale

Ai funzionari della Filiale di Mogadiscio è concessa la facoltà di firmare nelle rispettive qualifiche per la Filiale di Merca.

Mogadiscio, li 6 Giugno 1951.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
(Bavaj) (Ferrazza)

SOC. AN. COOPERATIVA AGRICOLA DI GENALE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Il giorno 1° luglio alle ore 9 in prima convocazione, ed alle ore 10 del giorno appresso 2 luglio in seconda convocazione, sarà tenuta presso la sede sociale in Vittorio d'Africa l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della SACA.

ORDINE DEL GIORNO:

- 1° — Bilancio esercizio 1950-51 e relazione del Collegio dei Sindaci.
- 2° — Rinnovo cariche sociali.

Vittorio d'Africa, 11 giugno 1951.

Soc. An. Cooperativa Agricola di Genale - S.A.C.A.

Il Presidente: A. Falcone

S. A. C. A. I. S.

Società Anonima Cooperativa Autotrasportatori Italo Somali

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale che si terrà a Mogadiscio nei locali della Sede Sociale il giorno 14 luglio 1951 alle ore 16 in prima convocazione ed eventualmente alle ore 17 dello stesso giorno in seconda convocazione col seguente ordine del giorno:

1. — Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2. — Relazione del Collegio Sindacale;
3. — Approvazione bilancio al 30 giugno 1951;
4. — Varie.

Mogadiscio, 19 Giugno 1951.

p. p. **IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti della Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum, Anonima sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria e straordinaria presso l'Ufficio di Roma Piazza SS. Apostoli 53 per le ore 10 del 27 luglio 1951 in prima convocazione e per le ore 10 del 28 luglio 1951 in seconda convocazione per discutere e deliberare su:

- 1.) — Bilancio sociale al 31-12-1950, relazione del Consiglio e dei sindaci e deliberazioni relative.
- 2.) — Proposta di modifiche allo statuto sociale per adeguarne gli articoli 1, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 28, 32, al Codice Civile italiano attualmente in vigore in Somalia e proposta di modifica agli articoli 2, 3, 5, 23, 26, 27, 29 dello statuto sociale.
- 3.) — Dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione per la elezione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del nuovo Consiglio valido per il triennio 1951-52-53.
- 4.) — Elezione del Presidente, Vice Presidente e del Consigliere Delegato.
- 5.) — Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo compenso.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: **Avv. Luciano Portica**

COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI AUTOCTONI STABILI DI ENTI PUBBLICI DELLA SOMALIA « C.E.D.A.S.E.P. »

Società a responsabilità limitata — Sede: Mogadiscio

SI RENDE NOTO

che con atto pubblico rep. n. 6319 ricevuto in data 11 maggio 1951 dal sottoscritto Notaro della Somalia, registrato a Mogadiscio al n. 819 — atti pubblici, si è costituita la « Cooperativa Edilizia fra Dipendenti Autoctoni Stabili di Enti Pubblici della Somalia » Società a responsabilità limitata, con sede a Mogadiscio.

Tale Società, che ha la durata di anni NOVE, a tutto il 30 giugno 1960, ha per oggetto la costruzione e l'acquisto nel territorio di Mogadiscio di case di tipo economico da cedersi in proprietà ai Soci.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio che dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente, ed in caso di assenza ed impedimento il V. Presidente, ha

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti i Sigg.
Cav. Mohamed Mohamud — Abgal Uaesle — Presidente.
Cav. Uff. Haji Mohamed Ascior — Os. Mohamud — V. Presidente.
Ali Aden Mussé — Consigliere — Segretario.
Cav. Haji Bascir Ismail — Os. Mohamud — Consigliere.
Ali Scido — Averghedir — Consigliere.

Il Collegio Sindacale è composto dai Sigg.:

Sindaci effettivi: Iaia Haji Abdullai — Mobilen; Haji Salah Sceek Omar — Amudi; Ali Omar Scegò — Bravano.

Sindaci supplenti. Mohamed Iassim Abdi — Abdurahim e Ahmed Afra Farei — Abgal Uaesle.

Il Collegio dei Provirivi è così composto:

Membri effettivi: Dr. Luigi Gasbarri — Presidente; Rag. Domenico Deganello; Mohamed Sceek Osman.

Membri supplenti: Haji Omar Giama e Mohamed Haji Mohallim.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 28 maggio 1951, ha autorizzato la trascrizione del detto atto costitutivo.

Mogadiscio, li 6 giugno 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA

Anonima per azioni — Sede Sociale Chisimaio — Capitale So. 200.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti, che ha avuto luogo a Chisimaio il 29 aprile u. s., legalmente costituita, dopo ampie e dettagliate relazioni del Presidente, del Consigliere Delegato in Somalia, del Consigliere Delegato in Italia e del Presidente del Collegio Sindacale, ha adottato a grande maggioranza le seguenti deliberazioni:

- 1°. — Approvazione del bilancio dell'esercizio 1950;
- 2°. — Elezione delle seguenti cariche sociali:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Presidente: dr. Celestino Gandolfi; V. Presidente: Sig. Tullio Tonoletti; Consiglieri: Sig. Antonio Fantoni, Avv. Giorgio Damesin e dr. Roberto Moscatelli.

COLLEGIO SINDACALE:

Presidente: Geom. Oreste Datrino. Sindaci effettivi: Sigg. Reinero Spirito e Geom. Albiero Bruno; Sindaci supplenti: Sigg. Masetti Mario e Mondellini Emilio.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima adunanza, avvenuta il 20 aprile successivo, ha riconfermato nelle cariche di Consiglieri D.

L'Avv. Giorgio Damesin, per la Somalia, e il dr. Roberto Moscatelli, per l'Italia, con le stesse facoltà e poteri attribuiti loro nello scorso esercizio, i cui limiti sono contenuti in apposita procura in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2298 del Codice Civile

ESTRATTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 1950

ATTIVO:

1°) Beni immobili e mobili	So.	40.078,20
2°) Merci varie	»	234.498,91
3°) Cassa e banche	»	1.379.942,96
4°) Crediti	»	1.061.030,62
5°) Partite di giro	»	6.500,00

So. 2.722.050,78

PASSIVO:

1°) Debiti verso soci	So.	2.134.058,65
2°) Debiti verso terzi	»	385.749,28
3°) Accantonamenti vari	»	58.500,00
4°) Partite di giro	»	6.500,00

So. 2.584.807,93

Capitale Sociale So. 200.000,00

Azioni da riscattare 16.770 183.300,00

So. 2.768.107,93

Disavanzo

» 46.057,15

So. 2.722.050,78

Conte profitti e perdite:

Spese So. 427.820,63

Rendite So. 381.763,48

Perdita So. 46.057,15

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

A V V I S O

Con decreto 25 giugno 1951 il Giudice della Somalia ha pronunciato l'ammortamento del certificato nominativo n. 292 per n. 200 azioni del valore nominale di lit. 500 ciascuna emesse dalla Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.) e intestata alla Società Italiana Ernesto Breda, e ne autorizza il pagamento dopo

trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Per estratto conforme per uso inserzione.

Mogadiscio, 28 giugno 1951.

IL CANCELLIERE

Luigi Arredi

UFFICIO LL. PP. E COMUNICAZIONI

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 10 Ottobre 1950 il Sig. Janni Michele Adamo ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 622,50 sito in Lungomare Duca degli Abruzzi come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 30 Ottobre 1950 il Sig. Cav. Scek Nur Hussen Hagi Hassan ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. $45 \times 45 \times 70$ finitimo al fabbricato prospiciente via Barone Franchetti, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 Novembre 1950 il Sig. Amin Scek Abu Maie ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 32×32 , adiacente a via Roma.

come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 Novembre 1950 la Signora Aua Muddei ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 57,20 sito in via Ruspoli come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 Dicembre 1950 il Sig. Abdullai Omar, Abicherò ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 30×17, sito nei pressi della Moschea Seck Sufi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 11 Ottobre 1950 il Sig. D'Alessio Ettore ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 65×30 sito all'angolo tra via Taimone e via Benedetti, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 15 Settembre 1950 la Signora Domitilla Iusuf ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 30×20 sito in via Chiarini come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 Settembre 1950 il Sig. Salim Auod — arabo — ha richiesto di ottenere in concessione, a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 34×50 sito in via Chiarini, nei pressi dell'acquedotto Municipale, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 24 Febbraio 1951 il Sig. Ali Mohamed Osman, Santone della Moschea Giama, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale antistante alla Moschea Giama, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 Ottobre 1950 il Sig. Mohamed Mussad Salim, arabo Omar Ba Omar ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq.

15.50 × 11.70 sito in via Roma, angolo via De Persis, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 Novembre 1950 il Sig. Nur Muddei (Abgal Daud) ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 24 × 35 sito in via Giovanni Chiarini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 22 Novembre 1950 il Sig. Trombino Oomenico ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 45 × 40 circa sito in Viale Locatelli come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 Dicembre 1950 il Sig. arabo Hassan Abdò Hassan ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 40 × 85 sito al Viale Italia, angolo di via Gasperini, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 Luglio 1950 il Sig. Premoselli Romolo ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di circa 1.400 mq. sito in via Mongiardini come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 Luglio 1950 il Sig. Malavarca Francesco Paolo ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.700 sito in via Romolo Onor, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

F.to G. Inserra

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 1° Agosto 1951

N. 8

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1951

DECRETI:

- DECRETO n. 66 di rep. del 30 maggio 1951: Concessione di grande pesca alla Società Commerciale Industriale An. Migiurtinia Settentrionale « S.C.I.A.M.S. » 287
- DECRETO n. 67 di rep. del 30 maggio 1951: Concessione di grande pesca alla S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » 295
- DECRETO n. 68 di rep. del 30 maggio 1951: Concessione di grande pesca alla ditta Areddia Francesco fu Giuseppe 303
- DECRETO n. 69 di rep. del 7 giugno 1951: Concessione di grande pesca alla Compagnia Meridionale Pesca 311
- DECRETO n. 70 di rep. del 29 giugno 1951: Tariffa delle spese e dei diritti di giustizia 319
- DECRETO n. 71 di rep. del 13 luglio 1951: Nomina dei membri autoctoni del Consiglio di Sanità della Somalia 328
- DECRETO n. 72 di rep. del 23 luglio 1951: Modifica della voce n. 34 della vigente tariffa doganale 328
- DECRETO n. 73 di rep. del 28 luglio 1951: Modifiche alle tasse vigenti per l'approdo, la partenza e la sosta degli aeromobili 329

UFFICIO INDUSTRIA COMMERCIO INTERNO E LAVORO

DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA

L'anno millenovecentocinquantuno addì 23 del mese di maggio in Mogadiscio, nell'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia; premesso che con domanda in data 20 giugno 1950 la Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale, in seguito denominata S.C.I.A.M.S., richiedeva la concessione per l'esercizio di grande pesca nella zona di mare oggetto della precedente concessione di cui al d. g. 23 dicembre 1939, n. 16500, nonché l'esercizio di uno stabilimento a Bender Cassim, per la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso, e la lavorazione dei sottoprodotti della pesca; viene approvato il seguente disciplinare, sottoscritto in segno di accettazione, dal dr. Carnevali Giulio reggente l'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia ed il sig. comm. Gino Capone, in rappresentanza della SCIAMS, quale consigliere d'amministrazione della Società stessa giusta deliberazione dell'Assemblea della Società pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2, supplemento n. 1, in data 18 maggio 1950, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 18 dello Statuto Sociale.

Art. 1.

L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia in seguito denominata A.F.I.S. concede alla Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale in seguito denominata S.C.I.A.M.S il permesso di esercitare, entro il tratto di mare fra il confine con la Somalia Britannica (Bender Ziada) e Ras Merero a circa 20 km. ad est di Bender Cassim la pesca e di esercire uno stabilimento in Bender Cassim per la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso, e la lavorazione dei sottoprodotti per la successiva industrializzazione.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di nove anni a decorrere dalla data del decreto d'approvazione del presente disciplinare.

La concessione stessa potrà essere rinnovata alla scadenza, a giudizio insindacabile dell'A.F.I.S., purché la ditta S.C.I.A.M.S. ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza e sempreché l'A.F.I.S. riscontri il perfetto adempimento agli obblighi assunti dalla S.C.I.A.M.S. col presente disciplinare.

L'A.F.I.S. si riserva di disdire la concessione parimenti un anno prima della scadenza a suo insindacabile giudizio e senza che la S.C.I.A.M.S. possa nulla eccepire o pretendere.

Inoltre, qualora interessi marittimi o ragioni di pubblica utilità da accertarsi ad insindacabile giudizio dell'A.F.I.S., lo richiedano, la concessione potrà essere revocata o ridotta senza che la S.C.I.A.M.S. possa pretendere alcun compenso, salvi i diritti agli indennizzi o rimborsi esplicitamente stabiliti nel successivo art. 12 e nei casi ed alle condizioni ivi specificate.

Art. 3.

La S.C.I.A.M.S. si obbliga di esercitare la pesca con mezzi propri o noleggiati idonei alle condizioni del mare somalo.

La S.C.I.A.M.S. oltre a svolgere la sua attività con natanti propri o noleggiati e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 5, potrà acquistare il prodotto dei pescatori autoctoni al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con l'approvazione della Autorità locale.

Art. 4.

La concessione di cui è oggetto il presente disciplinare non conferisce alcun diritto di esclusiva a favore della ditta S.C.I.A.M.S..

Gli autoctoni nel tratto di mare specificato all'art. 1 del presente disciplinare potranno liberamente pescare nelle forme e secondo gli usi consuetudinari.

Art. 5.

La S.C.I.A.M.S. si impegna a provvedere direttamente all'ingaggio dei pescatori autoctoni che le saranno eventualmente necessari senza richiedere aiuto od assistenza all'Autorità.

Tuttavia, i salari di tali pescatori saranno stabiliti mediante convenzione da stipularsi davanti all'Autorità locale, tenendo presenti le consuetudini del posto.

Parimenti, nelle more della emanazione di speciali disposizioni in

Art. 6.

Nella zona specificata all'art. 1, è vietato alla S.C.I.A.M.S la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non dannosi, i quali non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento.

E' altresì proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive; è parimenti vietato di gettare e diffondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e le altre specie acquatiche.

E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi od uccisi.

Art. 7.

LA S.C.I.A.M.S si obbliga a mantenere gli impianti ed i magazzini esistenti a Bender Cassim per la lavorazione dei prodotti e dei **sottoprodotti della pesca**, in condizioni che diano sicuro affidamento di osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 8.

In riconoscimento della demanialità della zona di pesca concessale la S.C.I.A.M.S. pagherà, al 1° gennaio di ogni anno e per tutta la durata della concessione, un cannone annuo di somali 500 (cinquecento).

Art. 9.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare la S.C.I.A.M.S. verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare la somma di somali 2.000 (duemila) a titolo di deposito cauzionale.

Qualora, ai sensi del presente disciplinare, l'A.F.I.S. dovesse pronunciare la decadenza della S.C.I.A.M.S., dalla concessione, per constatata inadempienza agli obblighi del presente disciplinare la S.C.I.A.M.S. presta sin d'ora il suo incondizionato consenso a che l'A.F.I.S. incameri, a favore dell'Erario, ed a suo insindacabile giudizio, tutta o parte della cauzione stessa.

Art. 10.

La S.C.I.A.M.S. deve lasciare libero accesso ai suoi stabilimenti e ai propri mezzi di pesca agli ufficiali ed agenti della Capitaneria

di Porto ed à ogni altro agente dell'A.F.I.S. che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio.

La S.C.I.A.M.S. stessa si obbliga ad adempiere alle prescrizioni di polizia che l'A.F.I.S. riterrà d'imporre per la illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 11.

Qualora entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare la S.C.I.A.M.S. non abbia dato inizio alle operazioni di pesca, la concessione potrà essere revocata a meno che non sia stato debitamente riconosciuto da parte dell'A.F.I.S. che il mancato inizio è da ascrivere a causa di forza maggiore.

Tale revoca potrà dichiararsi anche nel caso di constatata inadempienza agli obblighi del presente disciplinare.

Qualora la concessione venga revocata per i motivi specificati nel presente articolo, le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree di demanio marittimo, quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade d'accesso ecc. diverranno di proprietà dell'A.F.I.S. senza che la S.C.I.A.M.S. abbia diritto ad alcun compenso.

Rimarranno invece di proprietà della S.C.I.A.M.S. il materiale galleggiante e le reti, salvo all'A.F.I.S. il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento.

Tale prezzo verrà fissato a mezzo di un Collegio di arbitri, costituito secondo le modalità previste dal successivo art. 12.

Rimane comunque salvo il diritto da parte dell'A.F.I.S. di pretendere la restituzione delle aree di demanio marittimo sulle quali siano eventualmente sorte installazioni, ridotte allo stato pristino.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinuncia della S.C.I.A.M.S. o per fallimento della stessa.

Art. 12.

La concessione di pesca potrà essere revocata anche per ragioni di pubblica utilità o per interessi marittimi ai sensi del precedente articolo 2.

In tal caso sarà dovuta alla S.C.I.A.M.S. una equa indennità

S.C.I.A.M.S. ha usufruito delle opere e di ogni valore ulteriormente utilizzabile. L'indennità di cui al precedente comma sarà fissata dall'A.F.I.S..

In caso che la S.C.I.A.M.S. non ritenga equa la liquidazione fissata dall'A.F.I.S. essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dall'A.F.I.S., uno dalla S.C.I.A.M.S. e il terzo sarà scelto dai due arbitri predetti, e, in caso di loro disaccordo, dal Giudice della Somalia.

Gli arbitri giudicheranno in veste di benevoli compositori della vertenza.

Art. 13.

La revoca della concessione nei casi previsti dai precedenti articoli 11 e 12 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dell'Amministrazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. previa diffida al concessionario a presentare, entro un termine perentorio, le sue deduzioni.

Art. 14.

Alla data del 30 giugno di ogni anno la S.C.I.A.M.S. rimetterà all'A.F.I.S. ed alla Capitaneria di Porto una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno decorso, unitamente ai dati relativi al prodotto pescato, a quello conservato, ai sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 15.

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso dell'A.F.I.S. senza di che essa sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16.

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare la S.C.I.A.M.S. è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia.

Art. 17.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per lo inf...

to, potranno essere inflitte alla S.C.I.A.M.S. penalità pecuniarie nella misura da somali 200 (duecento) a somali 2.000 (duemila).

Art. 18..

La sorveglianza sulla pesca e la esecuzione delle norme che la disciplinano, nonché la sorveglianza sulle condizioni igienico sanitarie, della lavorazione e della confezione del prodotto, sono affidate alle Autorità portuali della Somalia ed alle Autorità regionali e locali, alla Guardia di Finanza e ad ogni altro agente della forza pubblica, secondo le norme vigenti.

Art. 19.

L'accertamento delle infrazioni di cui al precedente art. 17, sarà fatto dalle Autorità portuali, dalle Autorità regionali e locali, nonché dagli agenti autorizzati, mediante compilazione di apposito verbale.

Tale verbale verrà inviato all'Autorità marittima competente ed alla S.C.I.A.M.S., la quale, nel termine di cinque giorni, potrà fare pervenire alla predetta Autorità le sue giustificazioni.

L'Autorità marittima giudicherà sulle infrazioni verbalizzate.

Le sue decisioni saranno notificate alla S.C.I.A.M.S. la quale contro di esse potrà ricorrere all'Amministratore nel termine di giorni trenta.

L'Amministratore giudicherà in sede definitiva.

Le eventuali penalità pecuniarie saranno introitate dall'A.F.I.S. a cura dell'Autorità marittima la quale provvederà ad unire alla distinta di versamento una copia della decisione passata in giudicato.

Art. 20.

Le vertenze fra l'A.F.I.S. e la S.C.I.A.M.S in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione che al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, istituito secondo le norme stabilite dall'art. 12.

Anche il Collegio, di cui al presente articolo, avrà sede in Mogadiscio e deciderà quale benevolo compositore.

Art. 21.

Art. 22.

Le spese e tasse relative al presente atto, sono a carico della S.C. I.A.M.S..

Art. 23.

Il presente atto, mentre impegna la S.C.I.A.M.S. fin dalla sua sottoscrizione, non obbliga l'A.F.I.S. se non dopo che sia stato approvato secondo le norme di legge.

Art. 24.

Per tutto quanto non sia previsto nel presente disciplinare, valgono le norme delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in vigore nella Somalia o che potranno essere successivamente emessi.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Mogadiscio, li 23 maggio 1951.

*p. la Soc. Commerciale Industriale
Anonima Migiurtina Settentrionale*

Un Consigliere Delegato

f.to GINO CAPONE

*Il Reggente l'Ufficio Industria
Commercio Interno e Lavoro*

f.to dr. GIULIO CARNEVALI

Decreto n. 67 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio, in quanto applicabili, le norme di cui al r. d. 22 luglio 1934, n. 1410, sull'esercizio della pesca in Eritrea e in Somalia;

VISTA la domanda in data 26 settembre 1950 con la quale la Società Anonima Pescherie Alula « G. Caramelli » richiede la concessione per l'esercizio di grande pesca nella Migiurtinia Settentrionale, nonché l'occupazione e l'uso di aree demaniali per l'impianto di stabilimenti per la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca:

CONSIDERATO che all'avviso ad opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 7, in data 1° ottobre 1950, nessuna opposizione è stata fatta;

VISTO il disciplinare di concessione in data 4 maggio 1951;

DECRETA:

E' accordata alla Società Anonima Pescherie Alula « G. Caramelli » una concessione di grande pesca, entro il tratto di mare compreso tra Ras Filuk (Alula) e Gibirò, ad occidente di Abo, alle condizioni contenute nel disciplinare in data 4 maggio 1951, che forma parte integrante del presente decreto.

Alle condizioni stabilite nel disciplinare in data 4 maggio 1951, precisato, sono altresì concessi l'occupazione e l'uso di alcuni appezzamenti di terreni demaniali posti in località Abo e Ghesseli per l'impianto di stabilimenti industriali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca, nonché di un appezzamento di terreno demaniale in località Burca (Abo) per la produzione del sale ad uso dell'industria, come da planimetria allegata al disciplinare stesso.

Mogadiscio, li 30 maggio 1951.

p. L'AMMINISTRATORE

UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA

L'anno millenovecentocinquantuno addì quattro del mese di maggio in Mogadiscio, nell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro; premesso che con domanda in data 26 settembre 1950 la Società Anonima Pescherie Alula « G. Caramelli » in seguito denominata « SAPA » richiedeva la concessione per l'esercizio di grande pesca nella zona di mare oggetto della concessione già accordata al Signor Guido Caramelli con d. g. 13828 del 7 giugno 1938 e quindi trasferita alla SAPA con d. g. 15499 del 10 maggio 1938, con le clausole addizionali approvate con d. g. 14652 del 3 novembre 1938, viene approvato il seguente disciplinare, sottoscritto in segno di accettazione, dal Dott. Carnevali Giulio Reggente l'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro e dal Comm. Guido Caramelli quale amministratore della SAPA in virtù dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale.

Art. 1.

L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia in seguito denominata A.F.I.S., concede alla Società Anonima Pescherie Alula « G. Caramelli », in seguito denominata SAPA, il permesso di esercitare, entro il tratto di mare tra Ras Filuk, a circa 20 Km. ad ovest di Alula, e Gibirò, sul confine fra il territorio della Residenza di Candala e quella di Alula, la pesca ed ogni altra attività ad essa strettamente connessa, ossia la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso, e la lavorazione dei sottoprodotti per la successiva industrializzazione.

Per l'esplicazione di tale attività l'A.F.I.S. concede alla SAPA l'occupazione e l'uso della superficie di mq. 58.000 circa, dei quali mq. 43.368 per lo stabilimento di Abo; mq. 7.000 per il magazzino doganale di Abo e mq. 7.632 per l'impianto di raccolta di Ghesseli come da accluse planimetrie, per gli impianti destinati alla conservazione, alla lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca, oltre ad una zona della superficie di mq. 30.000 circa, per la produzione del sale ad uso dell'industria. Detta zona si trova verso il limite

Detti impianti sono già stati costruiti dalla Ditta SAPA durante l'esercizio precedente.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di anni nove a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare. La concessione stessa potrà essere rinnovata alla scadenza a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per un uguale periodo purché la SAPA ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza e sempreché l'A.F.I.S. riscontri il perfetto adempimento agli obblighi assunti dalla SAPA stessa col presente disciplinare.

L'A.F.I.S. si riserva di disdire la concessione parimenti un anno prima della scadenza, a suo insindacabile giudizio, e senza che la SAPA possa nulla eccepire o pretendere. Inoltre, qualora interessi marittimi o ragioni di pubblica utilità, da accertarsi ad insindacabile giudizio dell'A.F.I.S., lo richiedano, la concessione potrà essere revocata o ridotta senza che la SAPA possa pretendere alcun compenso, salvi i diritti agli indennizzi o rimborsi esplicitamente stabiliti nel successivo art. 14 e nei casi ed alle condizioni ivi specificate.

Art. 3.

La concessione del suolo viene data nello stato in cui esso si trova sia alla superficie che in sottosuolo ed in soprasuolo, restando a cura e spese della SAPA la esecuzione dei lavori che si renderanno necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne, condutture sotterranee, ecc. dei quali la SAPA stessa si assumerà tutte le responsabilità e gli oneri.

Art. 4.

La SAPA si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei. La SAPA oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 6, potrà acquistare il prodotto dei pescatori autoctoni al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con l'approvazione dell'autorità locale.

Art. 5.

La concessione di cui è oggetto il presente disciplinare non conferisce alcun diritto di esclusiva a favore della SAPA.

Gli autoctoni nel tratto di mare territoriale specificato all'art. 1

sottoprodotti nonché il materiale galleggiante e le reti, salvo all'A.F.I.S. il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento.

Rimane comunque salvo il diritto da parte dell'A.F.I.S. di pretendere la restituzione delle aree, sulle quali sono sorte le installazioni di cui sopra, ridotte allo stato pristino.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinuncia della SAPA o per fallimento della stessa.

Art. 14.

Nel caso la concessione di pesca venga revocata ai sensi dell'articolo 2, sarà dovuta alla SAPA una equa indennità che tenga conto delle spese sostenute nonché del tempo per il quale la SAPA stessa ha usufruito delle opere e di ogni valore ulteriormente utilizzabile. La indennità di cui al precedente comma sarà fissata dall'A.F.I.S..

In caso che la SAPA non ritenga equa o remunerativa la liquidazione fissata dall'A.F.I.S. essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dall'A.F.I.S., uno dalla SAPA e il terzo sarà scelto dai due arbitri predetti, e, in caso di loro disaccordo, dal Giudice della Somalia.

Gli arbitri giudicheranno in veste di benevoli compositori della vertenza. Il Collegio arbitrale avrà la sua sede in Mogadiscio.

Art. 15.

La revoca della concessione nei casi previsti dai precedenti articoli 13 e 14 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dell'Amministratore da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., previa diffida alla SAPA a presentare, entro un termine perentorio, le sue deduzioni.

Art. 16.

Alla data del 30 giugno di ogni anno la SAPA rimetterà all'A.F.I.S. ed alla Capitaneria di Porto una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno decorso, unitamente ai dati relativi al prodotto pescato, a quello conservato, ai sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 17.

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso dell'A.F.I.S. senza di che essa sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18.

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la SAPA è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia.

Art. 19.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per le infrazioni al presente disciplinare, sempreché esse non costituiscano reato, potranno essere inflitte alla SAPA penalità pecuniarie nella misura da somali 200,— (duecento) a somali 2.000,— (duemila).

Art. 20.

La sorveglianza sulla pesca e la esecuzione delle norme che la disciplinano, nonché la sorveglianza sulle condizioni igienico-sanitarie, della lavorazione e della confezione del prodotto, sono affidate alle Autorità portuali della Somalia ed alle Autorità regionali e locali, alla Guardia di Finanza e ad ogni altro ufficiale ed agente della forza pubblica, secondo le norme vigenti.

Art. 21.

L'accertamento delle infrazioni di cui al precedente art. 19, sarà fatto dalle Autorità marittime, dalle Autorità regionali e locali, nonché dagli agenti autorizzati mediante compilazione di apposito verbale.

Tale verbale verrà inviato all'Autorità marittima competente ed alla SAPA, la quale, nel termine di cinque giorni, potrà fare pervenire alla predetta autorità le sue giustificazioni.

L'Autorità marittima giudicherà sulle infrazioni verbalizzate.

Le sue decisioni saranno notificate alla SAPA la quale contro di esse potrà ricorrere all'Amministratore nel termine di giorni trenta.

L'Amministratore giudicherà in sede definitiva.

Le eventuali penalità pecuniarie saranno introitate dall'A.F.I.S. a cura dell'Autorità marittima, la quale provvederà ad unire alla distinta di versamento una copia della decisione passata in giudicato.

Art. 22.

Le vertenze fra l'A.F.I.S. e la SAPA in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione che al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, istituito secondo le norme stabilite dall'art. 14.

Anche il Collegio di cui al presente articolo, avrà sede in Mogadiscio e deciderà quale benevolo compositore.

Art. 23.

A tutti gli effetti del presente atto, la SAPA dichiara di eleggere il proprio domicilio in Mogadiscio.

Art. 24.

Le spese e tasse relative al presente atto, sono a carico della SAPA.

Art. 25.

Il presente atto, mentre impegna la SAPA fin dalla sua sottoscrizione, non obbliga l'A.F.I.S. se non dopo che sia stato approvato secondo le norme di legge.

Art. 26.

Per tutto quanto non sia previsto nel presente disciplinare, valgono le norme delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in vigore nella Somalia o che potranno essere successivamente emanati.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Mogadiscio, li 4 maggio 1951.

*Il Reggente l'Ufficio Industria
Commercio Interno e Lavoro*
f.to dr. GIULIO CARNEVALI

p. la Società Anonima Pescherie Alula
G. Caramelli
f.to G. CARAMELLI

Decreto n. 68 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio, in quanto applicabili, le norme di cui al r. d. 22 luglio 1934, n. 1410, sull'esercizio della pesca in Eritrea e in Somalia;

VISTA la domanda in data 16 giugno 1950, con la quale la ditta Areddia Francesco fu Giuseppe richiede una concessione per l'esercizio della grande pesca nella zona di Candala (Migiurtinia) nonché la autorizzazione ad esercire uno stabilimento industriale a Candala, per la lavorazione e la conservazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca;

Considerato che all'avviso ad opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 7 in data 1° ottobre 1950, nessuna opposizione è stata fatta;

VISTO il disciplinare di concessione in data 21 maggio 1951;

DECRETA:

E' accordata alla ditta Areddia Francesco fu Giuseppe una concessione di grande pesca, nel tratto di mare compreso tra Gibirò, ad oriente di Candala, e Dupdubò, ad occidente di Candala, alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in data 21 maggio 1951, che forma parte integrante del presente decreto.

Sono altresì concessi alla ditta Areddia Francesco fu Giuseppe la occupazione e l'uso di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 27.450 (ventisettemilaquattrocentocinquanta), situato sulla spiaggia di Candala, per l'impianto di uno stabilimento industriale per la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca, alle condizioni stabilite nel disciplinare in data 21 maggio 1950, precitato.

Mogadiscio, li 30 maggio 1951.

p. L'AMMINISTRATORE

UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

*DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA*

L'anno millenovecentocinquantuno addì ventuno del mese di maggio in Mogadiscio, nell'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro; premesso che con domanda in data 16 giugno 1950 la ditta Areddia Francesco fu Giuseppe richiedeva la concessione per l'esercizio di grande pesca nella zona di mare di Candala (Migiurtinia) nonché la autorizzazione ad impiantare uno stabilimento a Candala per la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca; viene approvato il seguente disciplinare sottoscritto in segno di accettazione, dal dr. Carnovali Giulio reggente l'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro e dal signor rag. Lagorio Enrico quale procuratore del sig. Areddia Francesco fu Giuseppe in virtù della Procura Generale n. 5369 in data 10 ottobre 1950 a rogio ff. Notaio della Somalia Fulvio Amoro.

Art. 1.

L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, in seguito denominata A.F.I.S., concede alla ditta Areddia Francesco fu Giuseppe il permesso di esercitare, entro il tratto di mare compreso tra Gibirò, sul confine tra il territorio della Residenza di Candala e quello di Alula e Dupdubò a occidente di Candala, la pesca ed ogni altra attività ad essa strettamente connessa, ossia la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso e la lavorazione dei sottoprodotti per la successiva industrializzazione.

Per l'esplicazione di tale attività l'A.F.I.S. concede alla ditta Areddia Francesco l'occupazione e l'uso della superficie di mq. 27.450 situata sulla spiaggia di Candala come da acclusa planimetria, allo scopo di eseguire gli impianti destinati alla conservazione, alla lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca.

Detti impianti sono stati costruiti durante l'esercizio precedente dalla ditta S.A.P.A. « Caramelli » e successivamente ceduti alla ditta Areddia Francesco.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di anni nove a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare.

La concessione stessa, potrà essere rinnovata alla scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per un eguale periodo purché la ditta Areddia Francesco ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza e sempreché l'A.F.I.S. riscontri il perfetto adempimento agli obblighi assunti dalla ditta stessa col presente disciplinare.

L'A.F.I.S. si riserva di disdire la concessione parimenti un anno prima della scadenza a suo insindacabile giudizio e senza che la ditta possa nulla eccepire o pretendere.

Inoltre, qualora interessi marittimi o ragioni di pubblica utilità da accertarsi ad insindacabile giudizio dell'A.F.I.S., lo richiedano, la concessione potrà essere revocata o ridotta senza che la ditta possa pretendere alcun compenso, salvi i diritti agli indennizzi o rimborsi esplicitamente stabiliti nel successivo art. 14 e nei casi ed alle condizioni ivi specificate.

Art. 3.

La concessione del suolo viene data nello stato in cui esso si trova sia alla superficie che in sottosuolo ed in soprasuolo, restando a cura e spese della ditta la esecuzione dei lavori che si renderanno necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne, condutture sotterranee, ecc. dei quali la ditta stessa si assumerà tutte le responsabilità e gli oneri.

Art. 4.

La ditta Areddia Francesco si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei.

La ditta Areddia oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 6, potrà acquistare il prodotto dei pescatori autoctoni al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con l'approvazione delle Autorità locali.

Art. 5.

La concessione di cui è oggetto il presente disciplinare non conferisce alcun diritto di esclusiva a favore della ditta.

Gli autoctoni nel tratto di mare territoriale specificato all'art. 1 del presente disciplinare potranno liberamente pescare nelle forme

Art. 6.

La ditta Areddia Francesco si impegna a provvedere direttamente all'ingaggio dei pescatori autoctoni che le saranno eventualmente necessari senza richiedere aiuto od assistenza all'Autorità.

Tuttavia, i salari di tali pescatori saranno stabiliti mediante convenzione da stipularsi davanti all'Autorità locale, tenendo presente le consuetudini del posto.

Parimenti, nelle more della emanazione di speciali disposizioni in materia, verranno liquidate dalla ditta stessa le indennità in caso di decesso o d'infortunio sul lavoro dei lavoratori autoctoni dipendenti.

Art. 7.

Nel tratto di mare specificato dall'art. 1, è vietato alla ditta Areddia la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non dannosi, i quali non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento.

E' altresì proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive; è parimenti vietato di gettare o diffondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e le altre specie acquatiche.

E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi od uccisi.

Art. 8.

La ditta Areddia Francesco si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordatele in concessione ai sensi dell'art. 1, gli impianti e i magazzini esistenti, in condizioni tali da dare sicuro affidamento di osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 9.

La ditta Areddia Francesco s'impegna a provvedere a sua cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione delle opere, impianti meccanici, magazzini, ecc. installati nelle aree demaniali concesse.

Art. 10.

In riconoscimento della demanialità della zona di pesca concessa, la ditta Areddia Francesco pagherà al primo gennaio di ogni anno

e per tutta la durata della concessione, un canone annuo di somali 500 (cinquecento).

Per l'occupazione e l'uso della superficie specificata all'art. 1 sulla quale sorgono gli impianti per la lavorazione del prodotto della pesca e dei sottoprodotti, la ditta Areddia Francesco corrisponderà un canone annuo di somali 400 (quattrocento).

Art. 11.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare, la ditta Areddia Francesco verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare la somma di somali 2.000 (duemila) a titolo di deposito cauzionale.

Qualora, ai sensi del presente disciplinare, l'A.F.I.S. dovesse pronunciare la decadenza, dalla concessione, della ditta Areddia Francesco per constatate inadempienze agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la ditta Areddia Francesco presta sin d'ora il suo incondizionato consenso affinché l'A.F.I.S. incameri, a favore dell'Erario, ed a suo insindacabile giudizio, tutta o parte della cauzione stessa.

Art. 12.

La ditta Areddia Francesco deve lasciare libero accesso nelle aree concesse, negli stabilimenti erettivi e sui suoi mezzi di pesca agli ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto ed a ogni altro incaricato dell'Amministrazione che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio.

La ditta Areddia Francesco si obbliga ad adempiere alle prescrizioni di polizia che l'A.F.I.S. riterrà d'imporre per la illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 13.

In caso di constatata inadempienza agli obblighi del presente disciplinare potrà essere dichiarata la revoca della concessione.

Qualora la concessione venga revocata a norma del presente articolo, le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade d'accesso e simili) diverranno di proprietà dell'A.F.I.S. senza che la ditta Areddia Francesco abbia diritto ad

Rimarranno invece di proprietà della ditta Areddia Francesco le installazioni adibite alla preparazione e alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti nonché il materiale galleggiante e le reti, salvo all'A.F.I.S. il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento.

Rimane comunque salvo il diritto da parte dell'A.F.I.S. di pretendere la restituzione delle aree, sulle quali sono sorte le installazioni di cui sopra, ridotte allo stato pristino.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinuncia della ditta stessa o per il fallimento della medesima.

Art. 14.

Nel caso la concessione di pesca venga revocata ai sensi dell'articolo 2, sarà dovuta alla ditta Areddia Francesco una equa indennità che tenga conto delle spese sostenute nonché del tempo per il quale la ditta stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

L'indennità di cui al precedente comma sarà fissata dall'A.F.I.S..

In caso che la ditta Areddia Francesco non ritenga equa o remunerativa la liquidazione fissata dall'A.F.I.S. essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dall'A.F.I.S., uno dalla ditta Areddia Francesco e il terzo sarà scelto dai due arbitri predetti, e, in caso di loro disaccordo, dal Giudice della Somalia.

Gli arbitri giudicheranno in veste di benevoli compositori della vertenza. Il Collegio arbitrale avrà la sua sede in Mogadiscio.

Art. 15.

La revoca della concessione nei casi previsti dai precedenti articoli 13 e 14 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dall'Amministratore da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., previa diffida alla ditta Areddia Francesco a presentare, entro un termine perentorio, le sue deduzioni.

Art. 16.

Alla data del 30 giugno di ogni anno la ditta Areddia Francesco rimetterà all'A.F.I.S. ed alla Capitaneria di Porto una relazione

scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno decorso, unitamente ai dati relativi al prodotto pescato, a quello conservato, ai sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 17.

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso dell'A.F.I.S. senza di che essa sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18.

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la ditta Areddia Francesco è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia.

Art. 19.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per le infrazioni al presente disciplinare, sempreché esse non costituiscano reato, potranno essere inflitte alla ditta Areddia Francesco penali pecuniarie nella misura da somali 200 (duecento a somali 2.000 (duemila).

Art. 20.

La sorveglianza sulla pesca e la esecuzione delle norme che la disciplinano, nonché la sorveglianza sulla condizioni igienico sanitarie, della lavorazione e della confezione del prodotto, sono affidate alle Autorità portuali della Somalia ed alle Autorità regionali e locali, alla Guardia di Finanza e ad ogni altro ufficiale ed agente della forza pubblica, secondo le norme vigenti.

Art. 21.

L'accertamento delle infrazioni di cui al precedente art. 19, sarà fatto dalle Autorità marittime, dalle Autorità regionali e locali, nonché dagli agenti autorizzati mediante compilazione di apposito verbale.

Tale verbale verrà inviato all'Autorità marittima ed alla ditta Areddia Francesco, la quale, nel termine di cinque giorni, potrà fare appello alle predette autorità le quali, a giustificazione

L'Autorità marittima giudicherà sulle infrazioni verbalizzate.

Le sue decisioni saranno notificate alla ditta Francesco Areddia la quale contro di esse potrà ricorrere all'Amministratore nel termine di giorni trenta.

L'Amministratore giudicherà in sede definitiva.

Le eventuali penalità pecuniarie saranno introitate dall'A.F.I.S. a cura dell'Autorità marittima, la quale provvederà ad unire alla distinta di versamento una copia della decisione passata in giudicato.

Art. 22.

Le vertenze fra l'A.F.I.S. e la ditta Areddia Francesco in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione che al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, istituito secondo le norme stabilite dall'art. 14.

Anche il Collegio di cui al presente articolo, avrà sede in Mogadiscio e deciderà quale benevolo compositore.

Art. 23.

A tutti gli effetti del presente atto, la ditta Areddia Francesco dichiara di eleggere il proprio domicilio in Mogadiscio.

Art. 24.

Le spese e tasse relative al presente atto, sono a carico della ditta Areddia Francesco.

Art. 25.

Il presente atto, mentre impegna la ditta Areddia Francesco fin dalla sua sottoscrizione, non obbliga l'A.F.I.S. se non dopo che sia stato approvato secondo le norme di legge.

Art. 26.

Per tutto quanto non sia previsto nel presente disciplinare...

gono le norme delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in vigore nella Somalia o che potranno essere successivamente emanati.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Mogadiscio, li 21 maggio 1951.

*Il Capo Ufficio Industria,
Commercio Interno e Lavoro*
f.to dr. GIULIO CARNEVALI

p. la Ditta Francesco Areddia
Rag. ENRICO LAGORIO

Decreto n. 69 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio, in quanto applicabili, le norme di cui al r. d. 22 luglio 1934, n. 1410, sull'esercizio della pesca in Eritrea e in Somalia;

VISTA la domanda in data 24 ottobre 1950 con la quale la Compagnia Meridionale Pesca chiede una concessione di grande pesca lungo le coste della Somalia, nonché l'autorizzazione ad impiantare uno stabilimento per la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca;

VISTO l'avviso ad opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 1, in data 1° gennaio 1951;

VISTI gli atti d'opposizione alla domanda della Compagnia Meridionale Pesca presentati dalle ditte S.A.P.A. « Caramelli » e Areddia Francesco in data 16 gennaio 1951;

gne, condutture sotterranee ecc., dei quali la Compagnia Meridionale Pesca assumerà tutte le responsabilità e gli oneri.

Art. 4.

La Compagnia Meridionale Pesca si obbliga di esercitare la pesca a mezzo di motopescherecci di notevole tonnello, idonei a resistere alle condizioni del mare somalo ed a iniziare la propria attività entro sei mesi dall'approvazione del presente disciplinare. Il numero dei motopescherecci non sarà inferiore a due.

Art. 5.

La concessione di pesca accordata col presente disciplinare non conferisce alcun diritto di esclusività a favore della Compagnia Meridionale Pesca..

Gli autoctoni, e gli altri eventuali concessionari, nel tratto di mare specificato all'art. 1 potranno liberamente pescare nelle forme e secondo gli usi consuetudinari o consentiti.

Art. 6.

La Compagnia Meridionale Pesca si impegna a non assumere localmente, per l'esercizio della propria attività pescatori autoctoni, senza la preventiva autorizzazione dell'A.F.I.S.. Nel caso tuttavia che tale assunzione venga autorizzata la retribuzione di detti pescatori autoctoni sarà stabilita mediante convenzioni stipulate davanti alle autorità locali, tenendo presente le consuetudini del posto. Nelle more della emanazione di speciali disposizioni in materia, verranno liquidate dalla Compagnia Meridionale Pesca le indennità in caso di decesso o di infortunio sul lavoro dei lavoratori autoctoni dipendenti.

Art. 7.

Nel tratto di mare specificato all'art. 1, è vietata alla Compagnia Meridionale Pesca la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello, e degli altri animali acquatici non dannosi, i quali non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento. E' altresì proibita la pesca con la dinamite e con altro materiale esplosivo; è parimenti vietato di gettare o diffondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e le altre specie acquatiche. E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali

Art. 8.

La Compagnia Meridionale Pesca si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordatele in concessione ai sensi dell'art. 1, gli impianti e i magazzini erettivi, in condizioni tali da dare sicuro affidamento di osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 9.

La Compagnia Meridionale Pesca si impegna a provvedere a sua cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione delle opere, impianti meccanici, magazzini, ecc. installati nelle aree demaniali concesse.

Art. 10.

In riconoscimento della demanialità della zona di pesca concessale la Compagnia Meridionale Pesca pagherà al 1° gennaio di ogni anno e per tutta la durata della concessione un canone di So. 2.000 (due-mila).

Per l'occupazione e l'uso delle superfici indicate all'art. 1, sulle quali sorgeranno gli impianti per la lavorazione del prodotto pescato e dei sottoprodotti, la Compagnia Meridionale Pesca corrisponderà il canone annuo di So. 100 (cento).

Art. 11.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare, la Compagnia Meridionale Pesca verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare la somma di Sq. 4.000 (quattromila) a titolo di deposito cauzionale.

Qualora, ai sensi del presente disciplinare, l'A.F.I.S. dovesse pronunciare la decadenza della concessione per constatata inadempienza agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Compagnia Meridionale Pesca presta sin d'ora il suo incondizionato consenso affinché l'A.F.I.S. incameri tutta o parte della cauzione stessa.

Art. 12.

La Compagnia Meridionale Pesca deve lasciare libero accesso nelle aree concesse, negli stabilimenti erettivi e sui suoi mezzi di accesso agli ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto ed a ogni altro

incaricato dell'Amministrazione che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio.

La Compagnia Meridionale Pesca si obbliga ad adempiere alle prescrizioni di polizia che l'A.F.I.S. riterrà d'imporre per la illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 13.

In caso di constatata inadempienza agli obblighi del presente disciplinare potrà essere dichiarata la revoca della concessione.

Qualora la concessione venga revocata a norma del presente articolo, le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali bacini, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade d'accesso e simili) diverranno di proprietà dell'A.F.I.S. senza che la Compagnia abbia diritto ad alcun compenso.

Rimarranno invece di proprietà della Compagnia Meridionale Pesca le installazioni adibite alla preparazione e alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti, nonché il materiale galleggiante e le reti, salvo all'A.F.I.S. il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento.

Rimane comunque salvo il diritto da parte dell'A.F.I.S. di pretendere la restituzione delle aree demaniali sulla quali sono sorte le installazioni di cui sopra, ridotte allo stato pristino.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata e per l'anticipata rinuncia della Compagnia o per fallimento della stessa.

Art. 14.

Nel caso la concessione di pesca venga revocata ai sensi dell'articolo 2, sarà dovuta alla Compagnia Meridionale Pesca una equa indennità che tenga conto delle spese sostenute nonché del tempo per il quale la Compagnia stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile. L'indennità di cui al precedente comma sarà fissata dall'A.F.I.S..

In caso che la Compagnia Meridionale Pesca non ritenga equa e remunerativa la liquidazione fissata dall'A.F.I.S., essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dall'A.F.I.S., uno dalla Com-

Compagnia Meridionale Pesca e il terzo sarà scelto dai due arbitri predetti, e, in caso di loro disaccordo, dal Giudice della Somalia.

— Gli arbitri giudicheranno in veste di amichevoli compositori della vertenza. Il collegio arbitrale avrà la sua sede in Mogadiscio.

Art. 15.

La revoca della concessione nei casi previsti dai precedenti articoli 13 e 14 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dall'Amministratore da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. previa diffida alla Compagnia Meridionale Pesca a presentare, entro un termine perentorio, le sue deduzioni.

Art. 16.

Alla data del 30 giugno di ogni anno la Compagnia Meridionale Pesca rimetterà all'A.F.I.S. ed alla Capitaneria di Porto una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno decorso, unitamente ai dati relativi al prodotto pescato, a quello conservato, ai sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 17.

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso dell'A.F.I.S. senza di che essa sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18.

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Compagnia Meridionale Pesca è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia.

Art. 19.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente per le infrazioni al presente disciplinare, sempre che esse non costituiscano reato, potranno essere inflitte alla Compagnia Meridionale Pesca penali pecuniarie nella misura da So. 200 a So. 2.000.

Art. 20.

La sorveglianza della pesca e la esecuzione delle norme che la di-

tarie, della lavorazione e della confezione del prodotto, sono affidate alle Autorità portuali della Somalia ed alle Autorità regionali e locali, alla Guardia di Finanza e ad ogni altro ufficiale ed agente della forza pubblica, secondo le norme vigenti.

Art. 21.

L'accertamento delle infrazioni di cui al precedente art. 19 sarà fatto dalle Autorità portuali, dalle Autorità regionali e locali, nonché dagli agenti autorizzati, mediante compilazione di apposito verbale.

Tale verbale verrà inviato all'Autorità portuale competente ed alla Compagnia Meridionale Pesca, la quale, nel termine di cinque giorni, potrà far pervenire alla predetta autorità le sue giustificazioni.

L'Autorità marittima giudicherà sulle infrazioni verbalizzate.

Le sue decisioni saranno notificate alla Compagnia Meridionale Pesca la quale contro di esse potrà ricorrere all'Amministratore nel termine di giorni trenta.

L'Amministratore giudicherà in sede definitiva.

Le eventuali penalità pecuniarie saranno introitate dall'A.F.I.S. a cura dell'Autorità marittima, la quale provvederà ad unire alla distinta di versamento una copia della decisione passata in giudicato.

Art. 22.

Le vertenze fra l'A.F.I.S. e la Compagnia Meridionale Pesca in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione che al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, istituito secondo le norme stabilite dall'art. 14.

Anche il Collegio di cui al presente articolo, avrà sede in Mogadiscio e deciderà quale amichevole compositore.

Art. 23.

A tutti gli effetti del presente atto, la Compagnia Meridionale Pesca dichiara di eleggere il proprio domicilio in Mogadiscio.

Art. 24.

Le spese e tasse relative al presente atto, sono a carico della Compagnia Meridionale Pesca.

Art. 25.

Il presente atto, mentre impegna la Compagnia Meridionale Pesca fin dalla sua sottoscrizione, non obbliga l'A.F.I.S. se non dopo che sia stato approvato secondo le norme di legge.

Art. 26.

Per tutto quanto non sia previsto nel presente disciplinare, valgono le norme delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in vigore nella Somalia o che potranno essere successivamente emanati.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Mogadiscio, li 4 giugno 1951.

*Il Reggente l'Ufficio Industria
Commercio Interno e Lavoro*

Dott. GIULIO CARNEVALI

p. la Compagnia Meridionale Pesca - Napoli

Rag. ERMETE BORG

Decreto n. 70 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 1950;

RAVVISATA la necessità di emanare — ai sensi dell'art. 131 del vigente Ordinamento giudiziario — disposizioni per regolare l'am-

DECRETA :

Art. 1.

E' approvata l'unita tariffa delle spese e dei diritti di giustizia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 29 giugno 1951.

P. L'AMMINISTRATORE
Gorini

CAPO I

SPESE DI GIUSTIZIA

Indennità ai testimoni.

Art. 1.

Per ogni giorno di viaggio e di soggiorno, spetta ai testimoni, residenti in località distanti più di 5 km dal luogo ove debbano essere esaminati, una indennità di So. 3,50.

Nel caso in cui il testimone sia un minore di anni 14, l'indennità è corrisposta anche al parente o ad altra persona che lo accompagna.

La stessa indennità spetta, inoltre, alla persona che accompagna il testimone affetto da grave infermità.

Nel caso in cui il testimone provenga da località non collegata da mezzo di trasporto di uso pubblico, per ogni giorno di viaggio si computa ai fini della relativa indennità, un percorso di Km. 30, trascurando le frazioni inferiori a 15 Km.

Per le distanze inferiori a Km. 30, ma superiori ai Km. 5, è corrisposta l'indennità prevista nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Oltre l'indennità giornaliera stabilita nell'articolo precedente, ai testimoni compete, per i percorsi su piroscafi, il rimborso della spesa per il viaggio in terza classe, compreso il vitto.

Spetta altresì il rimborso della spesa sostenuta, qualora il testimone si serva di altri mezzi di trasporto, su presentazione di scontrino od altro documento comprovante l'entità della spesa sostenuta.

In ogni caso il rimborso non potrà eccedere So. 0,08 per ogni chilometro di percorso.

Indennità ai periti.

Art. 3.

Per ogni operazione richiesta dall'autorità giudiziaria che non abbia la durata maggiore di due ore, compresa la relazione, è corrisposta una retribuzione di vacanza nella seguente misura:

- 1) ai medici-chirurghi, ingegneri, dottori in chimica ed altre scienze, l'indennità fissa di So. 4,—
- 2) ai ragionieri, geometri, ed altri tecnici diplomati » 3,—
- 3) agli altri periti non compresi nelle categorie suddette » 2,—

Per le operazioni richiedenti un tempo maggiore di due ore, ciascun perito riceve, per ogni ora in eccedenza, la metà del compenso sopra stabilito.

Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze.

Per le relazioni che abbiano richiesto studio particolare e per ogni altra perizia non specificatamente prevista, l'autorità giudiziaria stabilisce caso per caso il compenso dovuto.

Ai medici chirurghi per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario è di So. 12; per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario è di So. 25.

Art. 4.

Ai periti che debbano trasferirsi fuori della propria residenza compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, una indennità per ogni giornata di viaggio o di soggiorno, nella seguente misura:

— ai periti di cui al n. 1) del precedente art. 3. So. 12,—

— ai periti di cui al n. 2) del precedente art. 3. » 8,—

Ai periti dipendenti dalla pubblica Amministrazione spettano le indennità di missione e trasferta stabilite per le autorità e funzionari giudiziari dal successivo art. 7.

Art. 5.

Oltre le indennità sopra indicate è rimborsato, sulla domanda specificata dei periti, il prezzo delle somministrazioni ritenute giustificate dall'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Le indennità fissate dagli articoli precedenti sono pure dovute ai **traduttori ed agli interpreti** che non siano in servizio con tale qualifica presso gli uffici giudiziari.

Autorità e funzionari giudiziari.

Art. 7.

Alle autorità giudiziarie, ai rispettivi cancellieri e segretari, agli ufficiali giudiziari ed al personale autoctono, che per compiere atti **del loro ufficio** debbano trasferirsi fuori della propria residenza, sono **dovute, per ogni giorno di viaggio e di soggiorno, le indennità di missione e trasferta stabilite per il grado da essi rivestito, a norma delle vigenti disposizioni.**

Per i percorsi sui piroscafi ed altri mezzi di trasporto di uso pubblico, alle predette autorità e funzionari è anche rimborsata la spesa di viaggio per la classe cui abbiano diritto.

Assessori della Corte d'Assise e dei Tribunali Regionali.

Art. 8.

Gli assessori della Corte d'Assise e dei Tribunali Regionali hanno diritto, per ogni giorno di udienza, ad una indennità di So. 5. Qualora risiedano in località distante più di 5 km dalla sede dell'autorità giudiziaria, gli assessori che non siano dipendenti dalla pubblica **Amministrazione, hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio sostenute e ad una indennità di So. 5 per ogni giorno di viaggio e di soggiorno.**

Gli assessori che siano dipendenti dalla pubblica Amministrazione

Art. 9.

Il pagamento delle indennità stabilite dal presente Capo è effettuato in base a ordini di pagamento dell'autorità giudiziaria. Gli ordini dell'Ufficio del Giudice sono esigibili presso l'Ufficio Tasse Affari e quelli dei Commissariati e delle Residenze sono esigibili presso le casse delle Residenze locali.

CAPO II

DIRITTI DI GIUSTIZIA

Diritti per atti di competenza dell'ufficiale giudiziario.

Art. 10.

I diritti in materia civile e penale per gli atti di competenza degli Ufficiali Giudiziari sono fissati nella seguente misura:

	Commissariati	Ufficio Giudice
1) diritto di repertorio e originale: per ogni atto	So. 0,70	So. 0,80
2) diritto di notifica: per ogni copia consegnata	» 0,30	» 0,40
3) diritto per la compilazione di ogni verbale di esecuzione (vendita mobiliare, offerta reale, rilascio di immobili, ecc.)	» 2,50	» 3,50
4) diritto per ogni protesto cam- biario:		
fino a So. 100	» 1,—	» 1,—
da So. 101 a So. 500	» 2,—	» 2,—
oltre So. 500	» 4,—	» 4,—

Art. 11.

Oltre i diritti stabiliti dall'articolo precedente, gli ufficiali giudiziari, in materia civile, esigono dalle parti quello di copia fissato in So. 0,30 per facciata, ivi compresa la trascrizione dei protesti nello

Art. 12.

Agli ufficiali giudiziari inoltre compete il diritto di trasferta stabilito dall'art. 7, qualora per l'esecuzione degli atti sopra elencati debbano trasferirsi fuori della propria sede.

Diritti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 13.

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie spetta, per ogni procedimento civile e penale, un diritto fisso nella seguente misura:

- nei giudizi dinanzi alle Residenze So. 4,—
- nei giudizi dinanzi ai Commissariati e Tribunali regionali » 7,—
- nei giudizi dinanzi al Giudice della Somalia e Corte d'Assise » 12,—

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e in materia di lavoro, di valore superiore ai So. 1000, i suddetti diritti sono ridotti alla metà; nessun diritto è dovuto nelle medesime controversie che abbiano un valore inferiore a So. 1000.

Art. 14.

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie spettano inoltre i seguenti diritti:

- per autenticazione di copie: per ogni facciata . . . So. 0,30
- per ogni legalizzazione di firma » 0,20
- per ogni vidimazione di libro di commercio . . . » 1,—

Liquidazione, riscossione, ripetizione delle spese e dei diritti di giustizia.

Art. 15.

In materia civile le parti debbono anticipare le spese e i diritti stabiliti dagli articoli precedenti. Quelli dovuti in conseguenza di provvedimenti emanati d'ufficio sono anticipati dall'Amministrazione salvo ripetizione a norma di legge.

Art. 16.

In materia penale le indennità e le altre spese stabilite dalla presente tariffa sono anticipate dalla Amministrazione.

Il recupero di esse e dei diritti stabiliti nella presente tariffa, qualora non avvenga per semplice invito alle parti debtrici, è preceduto da avviso di pagamento, il quale deve contenere l'elencazione delle somme anticipate dell'Amministrazione e dei diritti, nonché delle eventuali tasse stabilite dal d. g. g. 22 dicembre 1938, n. 1454, con gli adeguamenti di cui all'ordinanza dell'Amministratore 14 luglio 1950, n. 38.

In detto avviso deve essere fissato il termine utile per il versamento della somma in esso indicata, trascorso il quale si deve procedere agli atti di esecuzione forzata (pignoramento e vendita).

Le autorità giudiziarie rispettivamente competenti possono prorogare il termine fissato, ma la proroga non potrà eccedere i giorni sessanta.

Art. 17.

Le spese non sono convertibili in pene detentive.

Art. 18.

L'insolubilità di coloro che sono tenuti al pagamento delle spese processuali è accertata dall'ufficiale giudiziario, il quale deve in tal caso stenderne dichiarazione a margine dell'avviso di pagamento stesso.

Art. 19.

Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e le spese di giustizia, nonché per le somme a credito segnate nel campione civile e fallimentare, è dovuto il venti per cento sulle somme recuperate.

La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato.

L'importo dei diritti di cui ai precedenti commi ed agli articoli 13 e 14 costituisce provento di cancelleria.

Sui proventi riscossi nel bimestre verrà effettuato il prelevamento di una quota nella misura del dieci per cento che, su proposta dei

cio giudiziario, sarà ripartita a favore del personale d'ordine, amanuense o con altre mansioni che presta servizio presso i rispettivi uffici giudiziari.

Art. 20.

La ripartizione dei proventi risultanti dopo il prelevamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo sarà effettuata bimestralmente, a cura del cancelliere dirigente con verbale vistato dal Capo dell'ufficio giudiziario, in parti uguali tra tutti i funzionari (cancellieri e facenti funzioni di cancelliere, segretari e facenti funzioni di segretari), che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo ufficio giudiziario.

La quota spettante al cancelliere dirigente sarà corrisposta in misura doppia rispetto a quella da liquidarsi agli altri funzionari aventi diritto.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, compresi i cancellieri dirigenti, non possono percepire bimestralmente, come quota di proventi, una somma superiore a So. 300.

Dalla ripartizione dei suddetti proventi è escluso il cancelliere od il segretario che ricopra funzioni di notaio.

L'eventuale eccedenza dovrà essere versata dagli uffici giudiziari di Mogadiscio all'Ufficio Tasse Affari e dagli uffici giudiziari periferici alla cassa delle locali Residenze.

Art. 21.

Agli ufficiali giudiziari ed ai facenti funzione di ufficiali giudiziari compete, oltre al diritto di cui all'art. 11 e 12 della presente tariffa:

- a) un decimo sulle somme recuperate per spese di giustizia e pene pecuniarie;
- b) un decimo dei diritti spettanti per atti di loro competenza.

Non potrà essere percepita bimestralmente una quota superiore a So. 200.

L'eventuale eccedenza dovrà essere versata, secondo le norme di cui al precedente articolo, a cura del cancelliere dirigente del rispettivo ufficio giudiziario.

Art. 22.

elencate in apposita distinta compilata dal cancelliere, devono essere versate all'Ufficio Tasse Affari per i giudizi svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie di Mogadiscio ed alla cassa delle locali Residenze per i giudizi svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie periferiche.

Art. 23.

Per l'applicazione della presente tariffa, gli uffici giudiziari useranno i registri che saranno forniti dall'Ufficio del Giudice.

Art. 24.

I depositi eseguiti dalle parti agli effetti dell'art. 15 sono tratti presso gli uffici giudiziari sino al conteggio definitivo.

Gli eventuali depositi cauzionali o di altra natura e quelli prescritti dall'ordinamento giudiziario per ricorsi in cassazione o in revisione sono esclusivamente eseguiti a mezzo degli uffici giudiziari, che li abbiano ricevuti, presso gli uffici postali.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 25.

Nell'applicazione della presente tariffa dovranno essere osservate le disposizioni in materia di tassa di bollo e registro di cui al d. g. 22 dicembre 1938, n. 1454, con gli adeguamenti di cui all'ordinanza dell'Amministratore n. 38 del 14 luglio 1950, nonché le altre disposizioni di carattere tributario.

Art. 26.

La presente tariffa concerne anche, in quanto applicabile, l'ufficio di cancelleria del Tribunale Militare della Somalia.

Art. 27.

DECRETA:

Art. 1.

Le tasse d'approdo, di partenza e di sosta negli aeroporti della Somalia sono fissate nella misura seguente:

Tassa d'approdo e di partenza:

a) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale: So. 10 per tonnellata;

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:

se del peso inferiore ad una tonnellata: So. 10

se del peso di una tonnellata ed oltre: So. 20

c) per gli aeromobili che svolgono attività aerea commerciale entro i limiti del Territorio la tariffa di cui al comma a) è ridotta alla metà.

Tassa di sosta:

Per la sosta di aeromobili di qualsiasi tipo è dovuta per ogni ventiquattro ore una tassa di:

So. 1 per tonnellata se al coperto e

So. 0,50 se allo scoperto.

Le frazioni superiori alle sei ore vengono computate per ventiquattro, quelle inferiori non vengono computate.

Le tonnellate di peso degli aeromobili sono calcolate sul peso massimo risultante dal certificato di navigabilità.

Le frazioni di tonnellata vengono computate per tonnellata intera.

Art. 2.

Per le prestazioni effettuate dal personale specializzato è dovuto un diritto di So. 11,50 per ogni singolo specializzato e per ogni ora o frazione di ora.

Tale diritto è dovuto solo nel caso che la prestazione abbia durata superiore alla mezz'ora.

Art. 3.

Sono esonerati dalle tasse indicate negli articoli precedenti, sotto condizione di reciprocità, gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizio commerciale.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti n. 85 rep. del 21 novembre 1950 e n. 138 del 9 dicembre 1950.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 28 luglio 1951.

D. L'AMMINISTRATORE
Gorini

PARTE SECONDA

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI (A.C.C.A.)

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE

SI RENDE NOTO

che in data 24 giugno c.a. l'Assemblea Generale dei soci, riunita nella sede di Afgoi, ha adottato all'unanimità le seguenti deliberazioni:

— Approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 30 aprile 1951 nelle seguenti risultanze:

Attivo	So. 75.755,40
Passivo	So. 75.755,40
Conto Profitti e Perdite: Utile netto	So. 8.291,85

— Nomina delle seguenti cariche sociali:

a) Consiglio di Amministrazione:

Presidente: dr. Mario Garino;
Consiglieri: Pietro Dolci, V. Presidente;
Genoveffa Sanna;
Mario Della Nave;
Attilio Frigeri.

b) Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi: Rag. Umberto Botta, Presidente; Rag. A. U. Rossati;
Sig. Bruno Bruno.

Sindaci supplenti: Sigg. Luigi Zavoli e Enrico Carcoforo.

Mogadiscio, li 30 giugno 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA

Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi, 30 giugno 1951.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

S. A. C. S. A.

SOCIETA' ANONIMA COMMERCIALE SOMALO AMERICANA

Società per Azioni — Capitale So. 12.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale degli Azionisti convocata per il giorno 31 **Marzo** in

DESERTA

non essendo stata raggiunta la presenza del legale Capitale Sociale.
Mogadiscio, 31 Marzo 1951.

p. L'AMMINISTRATORE UNICO
Rag. G. Guarino

Depositato in Cancelleria oggi 10 luglio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

S. A. ALI ABDALLA MURGIAN & C. — MOGADISCIO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno 31 luglio 1951 alle ore 10, presso la sede sociale, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci;
- 2.) — Presentazione del Bilancio al 30 giugno 1951 e relative deliberazioni;
- 3.) — Nomina degli amministratori;
- 4.) — Determinazione della retribuzione ai sindaci.

PARTE STRAORDINARIA

- 1.) — Modificazione all'art. 3° dello Statuto. — Riduzione del capitale sociale.

In mancanza del numero legale, l'Assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 1° agosto 1951 alle ore 16.

Mogadiscio, 30 giugno 1951.

p. IL PRESIDENTE
Il Cons. Ahmed Sadek

Depositato in Cancelleria oggi 4 luglio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

S. A. C. S. A.
SOCIETA' ANONIMA COMMERCIALE SOMALA AMERICANA
Società per Azioni — Capitale So. 12.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

- 1.) — Ha approvato la relazione dell'Amministratore Unico;
- 2.) — Ha approvato il Bilancio ed il Conto Profitti e Perdite al 31 dicembre 1950 — allegato al presente Estratto;
- 3.) — Ha nominato ad Amministratore Unico della Società il signor Meyer J. Ahronée;
- 4.) — Ha nominato i Sindaci nelle persone;
Rag. A. Uberto Rossati — Presidente del Collegio;
Comm. Antonio Carosone — Sindaco effettivo;
Geom. Filiberto Renzetti — Sindaco effettivo;

ed i Sigg.:

Comm. Enrico Tozzi — Sindaco Supplente;
Sig. Giuseppe Marrullier — Sindaco Supplente.

- 5.) — Ha determinato l'emolumento ai Sindaci in So. 600,00 per l'opera prestata a tutto il 31 dicembre 1950.

Mogadiscio, 11 luglio 1951.

p. L'AMMINISTRATORE UNICO
G. Guarino

Depositato in Cancelleria oggi 10 luglio 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

S. A. C. S. A.

SOCIETA' ANONIMA COMMERCIALE SOMALA AMERICANA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1950

ATTIVO.

DISPONIBILITA' IN CASSA E PRESSO BANCHE

Cassa	306.40	
Banco di Roma — Mogadiscio	23.382.66	23.589.06
Depositi — diversi — (Allegato « A »)		36.362.15
Depositi		5.00
Merci (Allegato « B »)		61.327.98
Mobilio arredamento		3.000.00
Automezzi		16.703.50
Spese d'impianto		16.435.43
Depositi cauzionali		300.00

PASSIVO.

Capitale Sociale	12.000.00
Creditori diversi	145.423.12
Depositi Cauzionali	300.00

TOTALE 157.723.12

p. L'AMMINISTRATORE UNICO

G. Guarino

Depositato in Cancelleria oggi 10 luglio 1951.

IL CANCELLIERE

Di Vito

**SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD
(S.A.I.C.E.S.)**

SI RENDE NOTO

che con deliberazione adottata dal Consiglio d'Amministrazione della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) nell'adunanza tenutasi in Roma il 29 giugno c.a., all'Amministratore Delegato dr. Cesare Michele Buffo sono stati conferiti, in aggiunta ai poteri conferitigli con precedenti deliberazioni, altri poteri di straordinaria amministrazione, come determinati dal verbale stesso di Consiglio d'Amministrazione che è stato depositato in data odierna presso la Cancelleria Commerciale dell'Ufficio del Giudice della Somalia.

Mogadiscio, li 16 luglio 1951.

S.A.I.C.E.S.

UN CONSIGLIERE

Avv. Mario Rivabella

Depositato in Cancelleria oggi 17 luglio 1951.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Con decreto del Sig. Giudice della Somalia in data 7 giugno 1951 è stato pronunziato l'ammortamento del vaelia cambiario n. 2551, per somali 120, emesso il 14 aprile 1951 dalla Banca d'Italia di Mogadiscio a favore di Riva Giuseppe, girato a Hagi Omar Fekei, autorizzando l'Istituto a pagarlo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Per estratto conforme all'originale per uso inserzione.

Mogadiscio, 18 luglio 1951.

IL CANCELLIERE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 marzo 1951, il sig. Mohamed Mohamud Alisso, Abgal, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 30 × 45 sito ai margini del Villaggio Bondere, nei pressi di Via R. Gessi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 febbraio 1951 il Sig. Fioravanti Enrico ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di m. 18 × 52 sito in via del Lazzeretto — Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si concedono giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 Marza 1951 la somala Bonny Fara, Dir ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 700 sito dietro i Villini Zoni, col fronte sul prolungamento di via Quirighetti, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si concedono giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 27 febbraio 1951 il Sig. Maie Mahamud Mohamed, — Bandabò ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 120 sita in via Roma — prolungamento — ai margini del Villaggio Amaruini, come descritte nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si concedono giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

IMPRESA COSTRUZIONI ING. G. FERRARA Soc. An. (in Liquidaz.)
Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale L. 1.600.000

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 19 MAGGIO 1951

L'assemblea generale dei Soci tenutasi in Roma il 19-5-1951 ha approvato all'unanimità il Bilancio al 31-12-1950 con i seguenti risultati:

Spese ed oneri	L. 3.444.545,83
Proventi	» 1.645.719,44
Perdita	L. 1.698.826,39

L'assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che risulta così costituito:

Rag. Mario Lotti — Presidente;

Rag. Giovanni Oggeri e Rag. Enrico Lagorio — Sindaci effettivi;

Comm. Cesare Viancini e Dott. Giovanni Amodeo — Sindaci supplenti.

Mogadiscio, 12 luglio 1951.

p.p. IL LIQUIDATORE
Rag. Luigi Massimini

Depositato in Cancelleria oggi 12 luglio 1951.

IL CANCELLIERE

ESTRATTO SENTENZA RIABILITAZIONE CIVILE

SI RENDE NOTO

che il Sig. Giudice della Somalia, con sentenza 23 luglio 1951, registrata a Mogadiscio il 25 luglio 1951, al n. 7 Atti Giudiziari, Vol. I, ha dichiarato la Riabilitazione Civile dei Signori: Babulai Samji, Madwji Samji, Dwarkardas Samji e Gopalji Bhinji fu Khatan ed ordinato la cancellazione del loro nome dal pubblico Registro dei Falliti

Mogadiscio, li 26 luglio 1951.

Avv. Pietro Tamagnini





BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 15 Agosto 1951 Supplemento N. 1 al N. 8

S O M M A R I O

1951

DECRETI:

- DECRETO n. 74 rep. del 15 agosto 1951: Nomina dei membri della Consulta Municipale di Mogadiscio 343
- DECRETO n. 75 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Merca e numero dei componenti della Consulta Municipale 344
- DECRETO n. 76 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Afgoi e numero dei componenti della Consulta Municipale 345
- DECRETO n. 77 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Brava e numero dei componenti della Consulta Municipale 346
- DECRETO n. 78 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Balad e numero dei componenti della Consulta Municipale 347
- DECRETO n. 79 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Uanle Uen e numero dei componenti della Consulta Municipale 347
- DECRETO n. 80 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Audegle e numero dei componenti della Consulta Municipale 348
- DECRETO n. 81 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Baidoa e numero dei componenti della Consulta Municipale 349

DECRETO n. 82 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bardera e numero dei componenti della Consulta Municipale	350
DECRETO n. 83 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dinsor e numero dei componenti della Consulta Municipale	351
DECRETO n. 84 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Lugh Ferrandi e numero dei componenti della Consulta Municipale	352
DECRETO n. 85 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dolo e numero dei componenti della Consulta Municipale	352
DECRETO n. 86 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bur Acaba e numero dei componenti della Consulta Municipale	353
DECRETO n. 87 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Oddur e numero dei componenti della Consulta Municipale	354
DECRETO n. 88 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Uegit e numero dei componenti della Consulta Municipale	355
DECRETO n. 89 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Chisimaio e numero dei componenti della Consulta Municipale	356
DECRETO n. 90 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Margherita e numero dei componenti della Consulta Municipale	357
DECRETO n. 91 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gelib e numero dei componenti della Consulta Municipale	357
DECRETO n. 92 rep. del 15 agosto 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Afmadù e numero dei componenti della Consulta Municipale	358

Decreto n. 74 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 6 giugno 1951, relativa all'organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre procedere alla nomina dei membri della Consulta Municipale di Mogadiscio;

VISTO il verbale del Consiglio di Residenza di Mogadiscio che nella sua tredicesima seduta, tenutasi il 12 luglio 1951, ha provveduto a designare i membri della Consulta Municipale, in conformità a quanto disposto dagli articoli 2, lettera a), e 3 dell'ordinanza n. 9 del 1951 di cui sopra.

VISTA la nota n. 4161 in data 4 agosto 1951, con la quale il Commissario Regionale ha designato gli altri membri della Consulta Municipale in conformità a quanto disposto dagli articoli 2, lettera b), c), d), e 3 dell'ordinanza medesima; -

DECRETA:

Art. 1.

La Consulta Municipale di Mogadiscio, di cui all'ordinanza n. 9 del 6 giugno 1951, è così composta:

a) Rappresentanti dei quartieri o villaggi della città:

- 1) Sig. Abukar Hamud Soccòrò Muddeì;
- 2) » Hagi Bascir Ismail Iusuf;
- 3) » Hassan Tifò Subrie Alissò;
- 4) » Mohamed Ali Fara Ahmed;
- 5) » Sceek Mohamed Abukar Afrah;
- 6) » Scerif Omar Scerif Abò Imanchio.

b) Rappresentante della Comunità araba:

- 7) Cav. Hagi Mohamed Obadi Asif.

- c) Rappresentante delle minoranze locali:
 - 8) Sig. Vrajlal Berchardas.
- d) Rappresentanti della comunità italiana:
 - 9) Comm. Briata Raimondo;
 - 10) Sig. Della Nave Mario;
 - 11) Rag. Vecco Carlo.

Art. 2.

I predetti membri della Consulta Municipale assumono le funzioni loro attribuite a decorrere dal 15 agosto 1951 e restano in carica per la durata di un anno.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 75 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Merca e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 2.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Merca è costituita dal territorio compreso entro un raggio di venti chilometri avente per centro la sede dell'ex Residenza di Vittorio d'Africa.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 76 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Afgoi e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Afgoi è costituita dal territorio compreso entro un raggio di dieci chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;

- b) due rappresentanti delle comunità minori non autoctone;
 - c) due rappresentanti delle categorie economiche;
 - d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.
- Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 77 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Brava e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Brava è costituita dal territorio compreso entro un raggio di nove chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
 - b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
 - c) un rappresentante delle categorie economiche;
 - d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
 - e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.
- Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 78 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Balad e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Balad è costituita dal territorio compreso entro un raggio di sei chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 79 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Uanle Uen e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Uanle Uen è costituita dal territorio compreso entro un raggio di cinque chilometri avente per centro l'edificio dell'ex-Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle categorie economiche.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 80 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Audegle e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Audegla è costituita dal territorio compreso entro un raggio di dieci chilometri avente per centro l'edificio dell'ex-Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle categorie economiche.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 81 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Baidoa e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Baidoa è costituita dal territorio compreso entro un raggio di tre chilometri avente per centro la Moschea di Giama.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 82 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bardera e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bardera è costituita dal territorio compreso entro un raggio di dieci chilometri avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;

- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 83 rep.

AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dinsor e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dinsor è costituita dal territorio compreso entro un raggio di dieci chilometri avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 84 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del
31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istitu-
zione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza —
occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazio-
ne dei Servizi Municipali di Lugh Ferrandi e stabilire il numero dei
componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali
di Lugh Ferrandi è costituita dal territorio compreso entro un rag-
gio di un chilometro e mezzo avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 85 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del
31 marzo 1950.

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dolo e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dolo è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilometro e mezzo avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) quattro personalità eminenti;
 - b) due rappresentanti delle categorie economiche;
 - c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
 - d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.
- Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 86 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bur Acaba e stabilire il numero dei com-

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bur Acaba è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilometro e mezzo avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) un rappresentante delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 87 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Oddur e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

di Oddur è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chilometri avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) quattro personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 88 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Uegit e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Uegit è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chilometri avente per centro il pubblico mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;

- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
 - c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
 - d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.
- Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 89 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Chisimaio e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Chisimaio è costituita dal territorio compreso entro un raggio di quindici chilometri avente per centro la sede del Commissariato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 90 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Margherita e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Margherita è costituita dal territorio compreso entro un raggio di sei chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) quattro personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- *c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 91 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gelib e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gelib è costituita dal territorio compreso entro un raggio di sei chilometri avente per centro la sede dell'ex Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 92 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Afmadù e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Afmadù è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilometro avente per centro il pubblico mercato.


Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) quattro personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari



ALC
LAF

BOLLETTINO UFFICIALE


DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 15 Agosto 1951 Supplemento N. 2 al N. 8

S O M M A R I O

ORDINANZA n. 13 di rep. del 15 agosto 1951: Ordinamento minerario
per il Territorio della Somalia 363



Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le indagini, le ricerche e le coltivazioni minerarie, emanando norme rispondenti all'attuale situazione giuridica del Territorio, in sostituzione di quelle di cui al r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422, tuttora vigenti in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Ordinamento minerario per il Territorio della Somalia, vistato in data odierna.

Art. 2.

Sono abrogate le norme di cui all'Ordinamento minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 15 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

ORDINAMENTO MINERARIO PER IL TERRITORIO DELLA SOMALIA

TITOLO PRIMO

INDAGINI, RICERCHE E COLTIVAZIONI MINERARIE

Art. 1.

L'indagine, la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma e condizione fisica, delle acque termali e minerali e delle energie del sottosuolo suscettibili di utilizzazione industriale, nel Territorio della Somalia, sono regolate dalle norme del presente Ordinamento.

Art. 2.

Sono accordate dall'Amministratore:

- a) *la licenza d'indagine*, per l'esplorazione di determinate aree, con facoltà di eseguire studi, rilevamenti geologici e geofisici, prelevamenti di campioni per analisi e prove di laboratorio.
- b) *il permesso di ricerca*, per accertare, con idonei lavori, la presenza di minerali utili, la natura e l'andamento dei giacimenti.
- c) *la concessione mineraria*, nel caso in cui dall'entità e dalla natura del giacimento accertato, risulti prevedibile una coltivazione economicamente conveniente.

TITOLO SECONDO

MINIERE

CAPO I — LICENZE D'INDAGINE

Art. 3.

Chi intenda ottenere una licenza d'indagine, deve farne domanda in carta legale all'Amministratore, ~~indicando~~ indicando:

- b) la zona per cui richiede la licenza d'indagine, unendo la relativa planimetria, in quadrupliche esemplare, a scala non inferiore a 1/100.000, e, in mancanza di essa, un'esatta descrizione dei confini;
- c) le sostanze minerali genericamente designate oggetto delle esplorazioni (minerali metallici o litoidi, idrocarburi liquidi o gassosi, acque minerali o termali, energie del sottosuolo).

Art. 4.

L'Amministratore, sentito l'Ufficio Tecnico preposto ai servizi minerari, con insindacabile giudizio accorda o rifiuta la licenza e può del pari revocarla quando il titolare sia incorso in inadempienza, in relazione anche alle norme particolari a cui sia stata sottoposta la licenza stessa.

Art. 5.

La licenza d'indagine ha la durata di un anno ed è rinnovabile, ma non cedibile. Si applicano ad essa le disposizioni dell'art. 12.

Per la medesima zona possono essere rilasciate anche per la stessa categoria di sostanze minerali più licenze di indagine a diversi richiedenti, ciascuno dei quali non consegue per questo alcun titolo di preferenza fino a quando non abbia chiesto ed ottenuto un permesso di ricerca.

CAPO II — PERMESSI DI RICERCA

Art. 6.

Il permesso di ricerca è sottoposto alle stesse norme dell'articolo 3. La domanda per conseguirlo deve però contenere anche l'indicazione specifica delle sostanze minerali che si intendono ricercare e la documentazione comprovante la capacità tecnica ed economica del richiedente.

Alla domanda devono essere allegate:

- a) una planimetria della zona, per cui è richiesto il permesso, in quadrupliche esemplare a scala non inferiore a 1/25.000.

Art. 7.

Sull'accoglimento della domanda decide, a suo giudizio insindacabile, l'Amministratore, sentito il parere di una Commissione di esperti nominata annualmente.

Art. 8.

Nel caso di domande concorrenti di permessi di ricerca, il possesso della licenza d'indagine per la zona richiesta e gli studi ed i lavori in essa eseguiti possono costituire titoli di preferenza per il rilascio dei permessi stessi.

Art. 9.

La durata del permesso di ricerca è di tre anni.

Il permissionario ha diritto a tre successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha eseguito la parte del programma relativa al periodo anteriore e se ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dal permesso.

Se abbia scoperto un giacimento che gli sia dato in concessione egli ha diritto ad una ulteriore proroga del permesso per le aree residue, ma la proroga può essere accordata solo per un periodo che sommato a quello trascorso dall'inizio del permesso non dia a questo una durata complessiva superiore ai dodici anni.

Ciascuna proroga è accordata con decreto dell'Amministratore, sentita la commissione di cui all'art. 7, ed è subordinata all'approvazione di un programma tecnico e finanziario particolareggiato, relativo al nuovo periodo di lavori.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai tre mila ettari.

La limitazione di area non si applica ai permessi di ricerca riguardanti i giacimenti alluvionali e gli idrocarburi liquidi e gassosi.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi di ricerca anche per zone vicine e contigue.

Art. 10.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

La concessione che non sia stata preventivamente autorizzata è

Art. 11.

L'Amministratore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, può pronunciare la decadenza del permesso quando, salvi i casi di forza maggiore, il ricercatore:

- I) non abbia dato corso ai lavori nei termini stabiliti, o, in mancanza di un termine specificatamente determinato, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
- II) abbia lasciato in sospeso i lavori per oltre sei mesi;
- III) non abbia osservato le prescrizioni stabilite nel permesso stesso o abbia contravvenuto alle disposizioni degli art. 10 e 14 del presente Ordinamento.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o a indennità verso l'Amministrazione o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è ammesso il ricorso al giudizio di un collegio arbitrale costituito nei modi previsti dall'art. 17.

Art. 12.

I possessori di terreni, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca, non possono opporsi a lavori di ricerca, ferma restando l'osservanza delle norme di polizia mineraria vigenti nel Territorio.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire gli eventuali danni derivanti dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ed ogni altro avente diritto ha facoltà di esigere una cauzione.

Qualora non intervenga un accordo tra le parti, l'ammontare del deposito cauzionale viene stabilito d'ufficio, in via provvisoria, dal Capo dell'Ufficio Tecnico preposto ai servizi minerari, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

Il ricercatore non può iniziare i lavori se non dopo aver effettuato il deposito indicato nel comma precedente.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed aventi diritto ed il ricercatore è decisa dall'Autorità giudiziaria.

Art. 13.

Nei limiti dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce un permesso di ricerca o una concessione, possono essere dati altri per-

messi di ricerca, purché riguardino sostanze minerali diverse e sempre che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli relativi alla concessione o ai permessi di ricerca già accordati.

Art. 14.

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte dal terreno oggetto del permesso di ricerca, senza l'autorizzazione dell'Amministratore.

Qualora però il giacimento, per la sua modesta entità o per lo scarso valore dei minerali, non possa dar luogo ad una vera lavorazione industriale, ma risulti tuttavia conveniente l'asportazione del materiale utile esistente, l'Amministratore, sentito l'Ufficio Tecnico preposto ai Servizi minerari, può autorizzare il ricercatore ad esaurire il giacimento stesso, con l'osservanza di particolari norme da stabilirsi di volta in volta.

Art. 15.

Qualora l'Amministrazione intenda procedere a ricerche direttamente o per mezzo di aziende da essa costituite, non si applicano alle zone di ricerca le limitazioni di area stabilite nell'articolo 9.

Art. 16.

Qualora il programma di ricerche comporti l'esecuzione di considerevoli lavori ed installazioni, come nel caso della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, potrà farsi luogo a una speciale convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 7, e il richiedente.

In tale convenzione verranno stabilite le condizioni alle quali verranno rilasciati tanto il permesso di ricerca quanto la concessione del giacimento o dei giacimenti eventualmente scoperti durante la ricerca.

La convenzione dovrà essere approvata con decreto dell'Amministratore, da emanarsi secondo quanto disposto nel successivo articolo 22.

Art. 17.

E' data facoltà all'Amministratore di revocare i permessi di ricerca quando ciò sia ritenuto necessario per ragioni di pubblico interesse.

L'indennità sarà in questo caso fissata con provvedimento dell'Amministratore, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 7.

In caso di non accettazione dell'indennità, essa sarà determinata inappellabilmente da un collegio di arbitri, nominati uno dal Giudice della Somalia, con funzioni di presidente, uno dall'Amministrazione e il terzo dal ricercatore.

CAPO III — CONCESSIONI

SEZIONE I — *Rilascio della concessione.*

Art. 18.

Chi intenda ottenere una concessione mineraria deve farne domanda all'Amministratore osservando le norme indicate dall'art. 6.

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuta la concessione.

Possono essere accordate anche più concessioni nelle stesse aree, purché riguardino sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto è disposto dall'art. 13.

Art. 19.

La concessione di una miniera può essere accordata a chi abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Art. 20.

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché l'Amministratore riconosca che egli possiede la necessaria idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta, ed un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nel decreto di concessione.

Ogni controversia relativa fra le parti è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 21.

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 22.

La concessione è accordata con decreto dell'Amministratore, sentita la Commissione di cui all'art. 7.

Il decreto di concessione contiene l'indicazione:

- a) del nome e cognome del concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito od eletto nel Territorio;
- b) della durata della concessione;
- c) della natura, della situazione, dell'estensione e della delimitazione della miniera;
- d) dell'ammontare del diritto da pagarsi dal concessionario a termine dell'art. 29;
- e) dell'ammontare del premio e dell'indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 20;
- f) di tutti gli altri obblighi e delle condizioni a cui si intende subordinare la concessione;
- g) dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione ai profitti dell'azienda.

Al decreto sono uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Somalia. Esso deve essere inoltre trascritto all'Ufficio delle Ipoteche.

Art. 23.

I possessori dei terreni compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione stessa, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione. E' fatto obbligo al concessionario di risarcire gli eventuali danni derivanti dalle operazioni e dai lavori suddetti.

Art. 24.

Se la concessione non sia stata accordata al ricercatore, il concessionario, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del

bilita nel decreto stesso a titolo di premio e di indennità, ovvero effettuaré il relativo deposito nei modi prescritti nel terzo comma dell'articolo 40 dandone prova mediante la presentazione del documento nel quale risulti l'effettuato pagamento o deposito.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza della concessione, che è pronunciata dall'Amministratore.

SEZIONE II — *Esercizio della concessione.*

Art. 25.

La concessione della miniera è temporanea e la sua durata è limitata al periodo di tempo necessario per assicurare al concessionario una equa remunerazione ed un normale ammortamento dei capitali investiti nella ricerca e nella coltivazione del giacimento, tenendo debitamente conto delle condizioni locali.

La concessione non può comunque avere durata superiore a quaranta anni.

Tuttavia, alla scadenza della concessione, possono essere accordate a giudizio insindacabile dell'Amministratore, con suo decreto, sentita la commissione di cui all'art. 7, due successive proroghe, la durata di ciascuna delle quali non può eccedere i dieci anni, se il concessionario ha eseguito il programma di coltivazione relativo al periodo anteriore e se ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dalla concessione.

Il decreto di proroga è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Somalia ai sensi dell'art. 22.

Art. 26.

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle norme giuridiche che disciplinano gli immobili.

Sono di pertinenza della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, i macchinari, gli apparecchi ed utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento e al trattamento del minerale.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione dell'Amministratore.

Art. 27.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli

Art. 28.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione.

Art. 29.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente all'Amministrazione un canone da stabilirsi nel decreto di concessione, in relazione alla superficie compresa entro i limiti della concessione.

Art. 30.

La miniera data in concessione deve essere tenuta in attività.

L'Amministratore, sentito l'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari, può tuttavia consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione di essa, anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 31.

La concessione non può essere ceduta senza la preventiva autorizzazione, da rilasciarsi con decreto dell'Amministratore.

Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo, tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Art. 32.

Nel caso di morte del concessionario, gli eredi debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del Cod. Civ. un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

Trascorso inutilmente tale termine, detto rappresentante è nominato d'ufficio dal Giudice della Somalia su richiesta dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari, senza che occorra sentire gli interessati.

Art. 33.

Il concessionario della miniera deve fornire all'Amministrazio-

ne i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che gli sia richiesto.

Deve inoltre mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'Autorità la necessaria assistenza.

Art. 34.

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'Amministratore.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nel decreto di concessione e nel presente Ordinamento, sempre che, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 19.

Art. 35.

E' fatto obbligo al concessionario di risarcire gli eventuali danni derivanti dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di una eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 12.

Art. 36.

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide il Capo dell'Ufficio Tecnico preposto ai servizi minerari.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbono eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessio-

nario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti di legge.

Tale dichiarazione è fatta dall'Amministratore, sentito l'Ufficio Tecnico preposto ai servizi minerari.

Su richiesta del concessionario, l'Amministratore può ordinare l'occupazione di urgenza, determinando in via provvisoria l'indennità e disponendone il deposito.

SEZIONE III — *Cessazione della concessione.*

Art. 37.

La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza;
- d) per revoca.

Art. 38.

La concessione scaduta può essere prorogata ai sensi dell'art. 25.

Art. 39.

Se la concessione non sia prorogata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dal Capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera stessa.

Art. 40.

Se alla scadenza del termine la miniera è concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento del Capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari.

Il nuovo concessionario deve rimborsare a quello cessante il valore degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio della miniera e che egli intenda ritenere.

In caso di disaccordo fra le parti, il Capo dell'Ufficio suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da rimbor-

sarsi, la quale deve essere depositata presso l'Amministrazione.

Contro tale liquidazione gl'interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 41.

Le ipoteche iscritte sulle miniere si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario.

Questi è tenuto a far conoscere, con almeno un mese di anticipo, ai creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 42.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Amministratore. Alla rinuncia non può apporsi alcuna condizione.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato.

Il Capo dell'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari verifica le condizioni della stessa e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 43.

L'Amministratore può pronunciare con suo decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 7, e previa contestazione dei motivi al concessionario, la decadenza della concessione, quando, salvi i casi di forza maggiore, il titolare di essa:

a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 29, 30 e 31;

c) non abbia convenientemente iniziato i lavori nei termini stabiliti nel decreto di concessione o, in mancanza di un termine specificatamente determinato, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione;

Art. 44.

E' data facoltà all'Amministratore di revocare, con suo decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 7, la concessione quando ciò sia ritenuto necessario per ragioni di pubblico interesse.

Con lo stesso decreto viene stabilita, in via provvisoria, l'indennità da corrispondersi al titolare della concessione revocata.

Nel caso che l'indennità non sia accettata, la determinazione è fatta da un collegio arbitrale costituito come all'art. 17.

Art. 45.

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza o la revoca sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Essi devono anche essere trascritti all'Ufficio delle Ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto stabilito dall'art. 29 e dagli obblighi imposti dal decreto di concessione.

Art. 46.

La miniera che è stata oggetto di rinuncia, di decadenza o di revoca può essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti, del materiale di discarica e delle pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 40. Alla stessa condizione può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dalla miniera.

Art. 47.

L'Amministratore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia, decadenza o revoca, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei debiti iscritti e determinando le altre garanzie che ravisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Il nuovo concessionario deve essere nominato dalla trascrizione del decreto di accettazione della

non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari e privilegiati, spetta all'Amministrazione.

Si applicano all'aggiudicatario le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 34.

Decorso l'anno suddetto nessun'altra azione è proponibile sulla concessione mineraria e l'Amministratore ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni vincolo e può formare oggetto di nuova concessione o permesso di ricerca.

TITOLO III

C A V E

Art. 48.

I giacimenti di sostanze minerali litoidi destinate a costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, ad eccezione delle marne da cemento, delle rocce asfaltiche e di quelle bituminose, sono, ai fini del presente ordinamento, denominati cave. Di tali sostanze dispone il proprietario del suolo od ogni altro avente diritto, salve le limitazioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 49.

L'Amministratore ha facoltà di rilasciare, con suo decreto, sentito l'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari, concessioni temporanee di terreno per l'esercizio di cave e fornaci nei terreni demaniali o comunque di pertinenza dell'Amministrazione, anche se oggetto di concessione agricola o mineraria, e sempre che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli delle concessioni già accordate.

La concessione può essere rilasciata a chiunque, a titolo oneroso o gratuito, con osservanza delle particolari condizioni stabilite, caso per caso, nel provvedimento di concessione.

L'estensione e la durata della concessione sono stabilite in ragione dello scopo per cui questa è rilasciata.

Il decreto di concessione non è soggetto a trascrizione presso l'Ufficio

tore quando, salvo i casi di forza maggiore, non sia usufruita o sia rimasta inattiva per tre mesi, oppure il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 50.

Quando il proprietario non intraprenda o sospenda la coltivazione della cava, o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'Amministratore, sentito l'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari può fissare un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'Amministratore può accordare in concessione la cava, osservando le norme contenute nell'articolo precedente e nel Titolo II del presente ordinamento.

Al proprietario è corrisposto dal concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai termini del comma precedente.

Si applicano alle cave le disposizioni degli articoli 33, 35, 36 e 40.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 51.

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni è punito con l'ammenda non inferiore a So. 2000, oltre la confisca del materiale estratto.

Art. 52.

Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con l'ammenda non inferiore a So. 1000, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso l'Amministrazione. Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 33.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 53.

Colui che non sia in possesso di una licenza d'indagine o di un permesso di ricerca e che abbia occasionalmente scoperto un giacimento minerario o ne abbia trovato indizi, deve farne denuncia scritta al Commissariato Regionale competente per territorio, indicandone la località e la natura e fornendo le altre notizie che potranno essergli richieste.

Colui che nel caso previsto dal comma precedente abbia scoperto un giacimento minerario è preferito rispetto a tutti i terzi nel rilascio del relativo permesso di ricerca e della relativa concessione mineraria, sempre che sia in possesso per entrambi i casi dei requisiti previsti dall'art. 19 del presente ordinamento.

Qualora non ottenga il permesso di ricerca o la concessione egli ha diritto di conseguire, a carico del permissionario o concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, da determinarsi secondo le modalità dell'art. 20 e dell'art. 24.

Art. 54.

La domanda di concessione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Sono assegnati 60 giorni, a decorrere da tale pubblicazione, per le opposizioni da farsi pervenire all'Amministrazione. Queste dovranno essere notificate al richiedente al quale è prefisso un termine di 30 giorni per rispondere.

Art. 55.

Per quanto concerne le disposizioni di polizia mineraria, verrà provveduto con successivo regolamento.

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, si osserveranno in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 30 marzo 1893, n. 184 e relativo regolamento 10 gennaio 1907, n. 152, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.

Art. 56.

territorio della Somalia in base alle disposizioni fino ad ora vigenti, sono mantenuti in vigore fino alla scadenza fissata nei rispettivi atti di conferimento, sempre che non si sia incorso per essi in motivi di decadenza.

Essi sono peraltro sottoposti alle norme stabilite nel presente ordinamento qualunque fossero le disposizioni vigenti al tempo in cui furono conferiti, le condizioni e le modalità del conferimento.

Art. 57.

Ferma restando la normale ordinaria tassazione delle convenzioni riguardanti la materia oggetto del presente ordinamento stipulate tra privati, sono applicabili alle licenze, ai permessi, alle autorizzazioni ed ai decreti rilasciati in esecuzione delle disposizioni dei precedenti articoli le seguenti tasse di concessione:

a) licenza d'indagine o permesso di ricerca di sostanze minerali, tassa So. 15;

b) decreto di concessione mineraria, anche se vi sia partecipazione dell'Amministrazione ai profitti dell'azienda, tassa So. 24;

c) autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali, tassa So. 360;

d) decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione mineraria, tassa So. 15;

e) autorizzazione per l'iscrizione d'ipoteche, tassa So. 6.

Le tasse di cui al presente articolo sono riscosse nel modo ordinario e tengono luogo di qualsiasi altra tassa sugli affari.

Mogadiscio, li 15 agosto 1951.

Visto:

L'AMMINISTRATORE

Fornari

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 1° Settembre 1951

N. 9

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 1951:

Supplemento n. 1 in data 15 agosto 1951 al n. 8, contenente:

DECRETO n. 74 rep. del 15 agosto 1951: Nomina dei membri della Consulta Municipale di Mogadiscio 343

DECRETI n. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 rep. del 15 agosto 1951 relativi alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle Amministrazioni dei Servizi Municipali di Merca, Afgoi, Brava, Balad, Uanle Uen, Audegle, Baidoa, Bardera, Dinsor, Lugh Ferrandi, Dolo, Bur Acaba, Oddur, Uegit, Chisimaio, Margherita, Gelib, Afmadù ed al numero dei componenti delle rispettive Consulte Municipali pagg. 344-358

Supplemento n. 2 in data 15 agosto 1951 al n. 8, contenente:

ORDINANZA n. 13 di rep. del 15 agosto 1951: Ordinamento minerario per il Territorio della Somalia 363

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1950

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 14 rep. del 20 agosto 1951: Termine per la presentazione delle richieste di liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed al personale civile somalo, di cui all'Ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950. 383

1951

DECRETI:

DECRETO n. 93 rep. del 4 maggio 1951: Riconoscimento di libera disponibilità di area edilizia ai Sigg. Hagi Ali Sadic e Mohamed Omar Ahmed 384

DECRETO n. 94 rep. del 29 maggio 1951: Concessione di una cava di pietrame al Sigg. 385

DECRETO n. 95 rep. del 22 giugno 1951: Riconoscimento di libera disponibilità di area edilizia al Sig. Alfonso Giovanardi	386
DECRETO n. 96 rep. del 12 luglio 1951: Concessione di una cava di pietraime al Sig. Ali Abucar Ahmed	387
DECRETO n. 97 rep. del 16 luglio 1951: Revoca del divieto di caccia agli ippopotami	388
DECRETO n. 98 rep. del 3 agosto 1951: Nomina a giudici presso il Tribunale Militare della Somalia del Capitano Aeron. Tomolillo Danilo e del Capitano Aeron. Troiano Antonio	389
DECRETO n. 99 rep. dell'11 agosto 1951: Prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Asturias ».	389

PARTE SECONDA

S.A.C.A. Soc. An. Coop. Agricola di Genale: Estratto verbale Assemblea Ordinaria	390
S.A.C.A.I.S. Soc. An. Coop. Autotrasportatori Italo Somali: Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria	391
Azienda Agricola Carso S.R.L.: Estratto atto costitutivo	391
S.A.C.A. Soc. An. Coop. Agricola di Genale: Convocazione Assemblea Generale Straordinaria	392
S.A.I.C.E.S. Soc. An. Industriale Commerciale Etiopia Sud: Convocazione Assemblea Ordinaria	392
Soc. An. Agricola Commerciale Somala: Avviso Convocazione Assemblea Generale	393
Impresa Costruzioni Edili Stradali Italo Somala S. p. a.: Estratto verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria	393
Cooperativa di Lavoro e Trasporto: Estratto atto costitutivo	394
Azienda Agricola Montenero S.R.L.: Estratto Atto Costitutivo	394
Soc. An. Autotrasportatori Somali: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria	395
Ufficio Giudice della Somalia: Avviso esecuzione immobiliare Maie Osman Mohamed	396
Ufficio Giudice della Somalia: Avviso esecuzione immobiliare Antonione Mario	396
Ufficio Giudiziario Commissariato Regionale del Benadir: Avviso Eredità giacente Cav. Ottonello Giuseppe	396
Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni: n. 5 Avvisi ad opponendum	396
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Avviso ad opponendum.	398

Ordinanza n. 14 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 20 in data 20 maggio 1950;

RITENUTO che, per ragioni di carattere amministrativo, si presenta ora la necessità di stabilire, ad integrazione delle disposizioni della citata ordinanza, un termine per la presentazione delle richieste intese ad ottenere la liquidazione di competenze arretrate ai militari somali e al personale civile già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana;

CONSIDERATO che, riferendosi la liquidazione a un precedente rapporto fra il detto personale e il Governo italiano, la spesa non grava sul bilancio dell'A.F.I.S. e che si tratta pertanto di materia sulla quale non occorre consultare il Consiglio Territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Dichiarazione annessa alla Convenzione Fiduciaria per il territorio della Somalia;

ORDINA:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle richieste di liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed al personale civile somalo, di cui all'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950, è stabilito alla data del 31 dicembre 1951.

Le richieste avanzate dopo tale termine non saranno accettate.

Art. 2.

Tutte le Residenze, siano o no sedi di Sottocommissione, riceveranno, entro il termine suddetto, le richieste di liquidazione di competenze arretrate, di cui all'ordinanza n. 20 citata, anche oralmente, rilasciando all'interessato un documento dal quale risulti la data di presentazione della richiesta.

Mogadiscio il 20 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 93 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA l'autorizzazione alla costruzione di una palazzina sul corso Regina Elena contenuta nel foglio n. 4233 del 14 luglio 1941 del podestà di Mogadiscio, a favore del sig. Giulio Renditiso;

CONSIDERATO che il predetto ha adempiuti agli obblighi previsti dall'Ordinamento Fondiario citato per le concessioni edilizie, come risulta dalla dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Municipale n. 765 del 23 gennaio 1951 attestante che il fabbricato è conforme alle norme del Piano Regolatore;

VISTA la dichiarazione, contenuta nel foglio n. 2081 del 15 dicembre 1950 del Genio Civile, attestante che per quanto si riferisce a tale fabbricato sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dal predisposto disciplinare;

CONSIDERATO che per le difficoltà inerenti allo stato di guerra non si poté provvedere all'emanazione dei provvedimenti formali di rito, tra cui il decreto di concessione edilizia;

CONSIDERATO, d'altra parte, che nei riguardi del terreno stesso non vi è stata a tutt'oggi azione od opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il sig. Giulio Renditiso, mediante atto per notar Demetrio Minniti del 26 giugno 1943, oltre al fabbricato costruito sul terreno in questione, ha ceduto alla compratrice signora Patrucco Elena i suoi diritti su tale terreno, previa autorizzazione n. TL 40/43/2 del 23 giugno 1943 dell'Amministratore Capo;

CONSIDERATO che la prefata signora Elena Patrucco, con atto per notar Fulvio Amoroso del 7 settembre 1949 a sua volta ha venduto il fabbricato anzidetto, cedendo i suoi diritti inerenti al terreno, ai signori arabi Hagi Ali Sadic e Mohamed Omar Ahmed, en-

trambi di Mogadiscio, previa autorizzazione n. 3/31/49 del 27 agosto 1949 dell'Amministratore Capo;

VISTA la domanda in data 6 settembre 1950 presentata dai predetti signori arabi Hagi Ali Sadic e Mohamed Omar Ahmed, ambedue residenti a Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del terreno come previsto dal citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

CONSIDERATO che i predetti Hagi Ali Sadic e Mohamed Omar Ahmed hanno effettuato il pagamento del terreno in questione, così come fissato nel menzionato disciplinare di concessione edilizia, in lire it. 1.240 corrispondenti a So. 15,20 (bolletta n. 626 del 16 aprile 1951 dell'Ufficio Tasse Affari di Mogadiscio);

DECRETA:

1) E' riconosciuta al sig. Giulio Renditiso la concessione edilizia e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 620 in Mogadiscio, confinante a Nord con terreno demaniale, a Sud con viale Regina Elena, ad Ovest con proprietà di Hagi Iusuf, rer Magno, e ad Est con proprietà Mussa Gulam, indiano.

2) Per effetto degli atti di vendita, citati nelle premesse, del 26 giugno 1943 per notar Minniti e 17 settembre 1949 per notar Amoruso, si riconosce la proprietà del terreno come sopra descritto agli attuali proprietari dello stabile ivi edificato, signori arabi Hagi Ali Sadic e Mohamed Omar Ahmed.

Mogadiscio, li 4 maggio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 94 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni dell'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda presentata in data 19 gennaio 1951 dall'arabo Salim Auod intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località situata a Km. 1,200 ad Est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

All'arabo Salim Auod è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce, in località situata a Km. 1,200 a Est del Lazzaretto, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno, a partire dalla data del presente decreto, ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 maggio 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 95 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il decreto governatoriale n. 14394 del 28 dicembre 1938, registrato alla Corte dei Conti - Delegazione di Mogadiscio, il 7 giugno 1939, reg. 6, foglio 207, col quale viene dato al sig. Giovanardi Alfonso in concessione perpetua a scopo edilizio, a titolo gratuito, un appezzamento di terreno di presunta proprietà demaniale della superficie di mq. 1.600 (milleseicento) sito in Mogadiscio nella zona industriale del Lazzaretto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea

approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938; n. 380;

VISTA la dichiarazione contenuta nel foglio n. 2223 del 6 novembre 1950 del Genio Civile, attestante che il signor. Giovanardi Alfonso ha adempiuto agli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione in data 6 dicembre 1938;

CONSIDERATO che il predetto ha adempiuto agli obblighi previsti dal citato Ordinamento Fondiario per le concessioni edilizie, come risulta dalla dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Municipale n. 5343 dell'11 giugno 1951 attestante che il fabbricato è conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio per la città di Mogadiscio nonché alle norme igienico-sanitarie;

VISTA la domanda del 21 settembre 1950 presentata dal signor Giovanardi Alfonso, residente in Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno, come previsto dal citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al signor Alfonso Giovanardi la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 1.600 sita in Mogadiscio nella zona industriale del Lazzaretto di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia n. 14394 del 28 dicembre 1938.

Mogadiscio, li 22 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 96 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni dell'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda presentata in data 12 giugno 1951 dal si-

sione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località denominata « Campo Amara »;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Ali Abucar Ahmed è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce, in località denominata Campo Amara, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 12 luglio 1951.

D. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 97 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, in virtù della quale sono tuttora vigenti nel territorio le disposizioni del proclama n. 7 del 1947 regolanti l'esercizio della caccia in Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 36 rep., in data 15 febbraio 1951 col quale viene proibita, a decorrere dal 16 febbraio 1951, la caccia agli ippopotami in tutto il territorio della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla revoca del divieto di cui sopra, a decorrere dal 15 agosto 1951, data di riapertura della caccia;

DECRETA:

A decorrere dal 15 agosto 1951, viene revocato il divieto di caccia agli ippopotami, in tutto il territorio della Somalia.

Mogadiscio, li 16 luglio 1951.

D. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 98 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, che istituisce il Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 37 del 21 febbraio 1951, con il quale gli ufficiali dell'Aeronautica Magg. Giovannini Enzo e Magg. Bastianelli Felice venivano nominati giudici presso il Tribunale Militare della Somalia;

CONSIDERATO che i predetti ufficiali debbono rimpatriare e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 1° agosto 1951 gli Ufficiali citati nelle premesse, cessano dalle funzioni di giudici presso il Tribunale Militare della Somalia.

A decorrere dalla stessa data sono nominati Giudici presso il Tribunale Militare della Somalia i seguenti ufficiali dell'Aeronautica:

Capitano Tomolillo Danilo

Capitano Troiano Antonio.

Mogadiscio, li 3 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 99 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 36 rep. del 10 luglio 1950, che, fra l'altro, determina l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non promozionali;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Astorias » di produzione della Ardath Tobacco Company di Londra, di prossima immissione sul mercato;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Astorias » è fissato in So. 125 al chilo, e cioè a So. 0,125 per sigaretta.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 11 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

PARTE SECONDA

S. A. C. A.
SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLA DI GENALE
VITTORIO D'AFRICA

Estratto Verbale d'Assemblea

Estratto di Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria tenutasi il giorno 1° luglio 1951 presso la sede in Vittorio d'Africa.

1.) **Bilancio al 30-4-1951 e relazione del Collegio Sindacale.**

E' stato approvato il Bilancio al 30-4-1951 portante:

Attivo	So. 4.707.030,99
Passivo	» 4.680.655,04

Utili netti So. 26.375,95

2.) **Rinnovo cariche sociali.**

Sono stati nominati per acclamazione i Soci:

Presidente: dott. Antonino Falcone.

Vice-Presidente: Sig. Lorenzo Chiatellino.

Vice-Presidente: Sig. Mutto Accordi Plinio.

Consiglieri: Sigg. Bazzani Angelo, Fanti Alberto, Gatti Paolo, Gemesio Domenico, Meriggiani Giuseppe, Pavesi Vittorio.

Presidente del Collegio dei Sindaci: dott. Ferdinando Bigi.

Sindaci effettivi: Sigg. Marzano Giuseppe, Pedraneschi Bruno.

Sindaci supplenti: Sigg. Maero Marcello, Cattozzo Alberto.

Vittorio d'Africa, 30 luglio 1951.

IL PRESIDENTE
A. Falcone

Depositato in Cancelleria oggi 6 agosto 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

S. A. C. A. I. S.
SOC. ANON. COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI ITALO-SOMALI
Estratto di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

SI RENDE NOTO

che il giorno 14 luglio 1951, nella sede della Società ha avuto luogo l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea, dopo di aver udito le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, ha approvato all'unanimità le seguenti deliberazioni:

- Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti con le risultanze più sotto riportate.
- Riconferma in carica del presente Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale fino al 30 giugno 1952.

Totale Attività	So. 23.492,19
Totale Passività	» 23.492,19
Conto Perdite e Profitti	
Spese	So. 5.758,58
Ricavi	» 5.758,58

Mogadiscio, 25 luglio 1951.

p.p. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Rag. P. Biora

Depositato in Cancelleria oggi 28 luglio 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

AZIENDA AGRICOLA CARSO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Capitale sociale: So. 29.400 — Sede: Merca

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

che con mio atto in data 6 corrente — rep. 6609 — registrato al n. 77 atti pubblici tra i Sigg. Dott. Cesare Michele Buffo Regis; Geom. Piero Buffo e Rag. Pietro Santini si è costituita la Società a responsabilità limitata « Azienda Agricola Carso — S. r. l. » con sede a Merca — Capitale So. 29400 avente per oggetto: acquisto e concessione di terreni agricoli in Somalia per bonificarli ed altre operazioni mobiliari ed immobiliari atto del suo raggiungimento.

Con dichiarazione consacrata nell'atto costitutivo la Società rappresenta in tutto la continuazione della vecchia Società Anonima civile di eguale denominazione.

Durata della Società: anni nove, fino al 30-6-1960; Amministrazione: è affidata ad un Amministratore unico, nominato nella persona del Dott. Cesare Michele Buffo — Regis, che dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Collegio Sindacale: Sindaci effettivi: Dott: Francesco Monti — Avv. Mario Rivabella — Col. Ottavio Rolle; Sindaci supplenti: Cav. Giovanni Valle e Gen. Camillo Bechis.

Chiusura primo esercizio sociale: 30-6-1952.

L'atto costitutivo è stato omologato dal Giudice della Somalia in data 8 corr. mese ed è stato trascritto nel Registro delle Società al n.

Mogadiscio, 11 Agosto 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi, 11-8-1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA « AGRICOLA DI GENALE »

Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

Il giorno 2 ottobre 1951 alle ore 15 in prima convocazione ed il giorno 3 ottobre 1951 alle ore 15 in seconda convocazione, sarà tenuta presso la sede sociale di Vittorio d'Africa l'Assemblea generale straordinaria dei Soci della S.A.C.A.

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Scadenza e rinnovo della S.A.C.A.
- 2.) Modifiche allo Statuto Sociale.

Varie:

- 3.) Contingentamento banane e pratiche di divisioni inerenti.
 - 4.) Finanziamento per lavori strade e canali.
- Vittorio d'Africa, 27 agosto 1951.

IL PRESIDENTE
A. Falcone

**SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD
S. A. I. C. E. S.**

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud (S. A. I. C. E. S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 10 settembre 1951 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Nomina del Collegio Sindacale;
- 2.) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale di Merca almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Merca, 22 agosto 1951.

Il Consiglio d'Amministrazione

Depositato in Cancelleria oggi 22 agosto 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata per il giorno 18 Settembre 1951, in seduta ordinaria alle ore 9, in seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora negli Uffici della Società, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1°) — Relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci e presentazione del Bilancio al 30-6-1951.
- 2°) — Approvazione del Bilancio.
- 3°) — Dimissione del Consiglio d'Amministrazione.
- 4°) — Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
- 5°) — Varie.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Abdulcadir Mohamed Aden

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA

Società per azioni — Sede Mogadiscio — Cap. So. 24.000

Estratto verbale assemblea ordinaria e straordinaria

Si rende noto che il giorno 23 luglio 1951, in 2ª convocazione, si è tenuta l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della società suddetta e sono state adottate all'unanimità le seguenti deliberazioni:

1.) — Approvazione del bilancio sociale al 30 giugno 1951 portante un utile di esercizio di So. 8751,30;

2.) — E' stato eletto il Consiglio di Amministrazione così formato:
Presidente, Cav. Nasser Ali; V. Presidente Cav. Sceek Nur; Amministratore Delegato: Fascia Giacomo; Direttore Amministrativo, Mazzoni Paolo; Consiglieri: Ahmed Hussen Behani e Ahmed Mohamud, detto Finanza.

3.) — Il Collegio Sindacale risulta così eletto: Rag. Marini Gaetano, Presidente; Sindaci effettivi: Avuot Mobara e Abdalla Hussen Behani, Sindaci Supplenti: Comm. Giuseppe Aliquò e Madaro Pietro.

4.) — Sono stati modificati, uniformandoli alle nuove disposizioni del Codice Civile, i seguenti articoli dello Statuto: 1° 11° 12° 13° 14°

Per quanto concerne l'aumento del capitale sociale, l'assemblea ha data facoltà — entro il limite massimo di So. 150.000 — al Consiglio di Amministrazione di provvedervi, a sensi dell'art. 2445 Cod. Civ.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
F.to Giacomo Fascia

Depositato in Cancelleria oggi 14 agosto 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

COOPERATIVA DI LAVORO E TRASPORTO
Società a responsabilità limitata — Sede: Mogadiscio
Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

Con atto pubblico rep. n. 6588 ricevuto in data 1° agosto 1951 dal sottoscritto Notaro della Somalia, poi registrato al n. III atti pubb. — vol. 2 — si è costituita la Cooperativa a responsabilità limitata « Cooperativa di Lavoro e Trasporto — S. r. l. » con sede in Mogadiscio.

Oggetto della Società:

Trasporto di merci e persone nel territorio della Somalia e paesi limitrofi ed in particolare del trasporto di merci e cose dal porto di Mogadiscio in città e viceversa.

Capitale sociale:

Variabile ed illimitato e composto di azioni nominative di So. VENTI ciascuna

Durata della Società:

Otto anni e cioè fino a tutto il 30 giugno 1959. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 1952.

Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Osman Ahmed Roble; V. Presidente: Paolo Tamagnini; Consiglieri: Hagi Ali Ilone Mohamed; Ali Mohamed Nur; Sceek Mohamed Ahmed.

Il Presidente, e in caso di sua assenza il V. Presidente, hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale.

Omologato dal Giudice della Somalia in data 17-8-1951.

Mogadiscio, li 28 agosto 1951.

Notaro Francesco Pierro.

AZIENDA AGRICOLA MONTENERO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Capitale Sociale So. 25000 — Sede Merca

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

che con mio atto in data 6 corrente — rep. 6608 registrato al n. 778 atti pubblici tra i Sigg. Dott. Cesare Michele Buffo Regis; Geom. Piero Buffo e Sig. Furno

tenero — S.r.l.» con Sede in Merca — capit. So. 25000 avente per oggetto: acquisto e concessione di terreni agricoli in Somalia per bonificarli ed altre operazioni mobiliari ed immobiliari atte al suo raggiungimento.

Con dichiarazione consacrata nell'atto costitutivo la Società rappresenta in tutto e per tutto la continuazione della vecchia Società Anonima civile di eguale dominazione.

Durata della Società: anni nove, fino al 30-6-1960.

Amministrazione: è affidata ad un Amministratore unico, nominato nella persona del Dott. Cesare Michele Buffo — Regis, che dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Collegio Sindacale: Sindaci effettivi: Dott. Francesco Monti — Avv. Mario Rivabella — Col. Ottavio Rolle; Sindaci supplenti: Cav. Giovanni Valle e Gen. Camillo Bechis.

Chiusura primo esercizio sociale: 30-6-1952.

L'atto costitutivo è stato omologato dal Giudice della Somalia in data 8 corr. mese ed è stato trasferito nel Registro delle Società al n.

Mogadiscio, 11 Agosto 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi, 11-8-1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

SOC. AN. AUTOTRASPORTATORI SOMALI

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Sigg. Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Mogadiscio, presso la Sede Sociale il giorno 23 Agosto 1951, alle ore 16 in prima convocazione ed eventualmente alle ore 17, dello stesso giorno, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1°) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio 1950-1951.
- 2°) — Bilancio esercizio 1950-1951.
- 3°) — Modifiche allo statuto sociale (art. 3).
- 4°) — Varie.

IL PRESIDENTE
Iusuf Egal Ali

Mogadiscio, 29 luglio 1951.

Depositato in Cancelleria oggi 30 luglio 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO

(art. 173 disp. att. C.P.C.)

Con decreto 22 agosto 1951, il Giudice dell'esecuzione dott. Domenico Rospini, nell'esecuzione immobiliare proposta da Corà Mario contro Maie Osman Mohamed, ha fissato l'udienza del 14 settembre 1951, ore 8, per l'audizione delle parti e dei creditori non intervenuti.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO

(art. 173 disp. att. C.P.C.)

Con decreto del 23 luglio 1951, il Giudice dell'esecuzione dott. Maurizio Scanti, nell'esecuzione immobiliare promossa da Vieri Bruno contro Antonione Mario, ha fissato l'udienza del 28 settembre 1951, ore 8, per l'audizione delle parti e dei creditori non intervenuti.

IL CANCELLIERE
Luigi Arredi

**UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE
DEL BENADIR — FF. PRETURA**

Eredità Giacente — Cav. Ottonello Giuseppe

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore, in data 23 Agosto 1951 è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Cav. Ottonello Giuseppe fu Giuseppe, deceduto in Merca il 20 Agosto 1951.

Curatore è stato nominato il Rag. Carlo Adorno residente in Mogadiscio.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 C. C. e 781 e ss. C. P. C. Mogadiscio, 25 Agosto 1951.

IL CANCELLIERE
E. Bartolozzi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 Marzo 1951 il Sig. Mohamed Issa, Ascolaulil ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1,400 circa sito in via Barone Franchetti, come descritti nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 Agosto 1950 il Sig. Mahi Socoro Muddei, Bandabò, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 800, sito nei pressi di via Roma, come descritto nella planimetria depositata presso l'ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 Giugno 1951 il Sig. Auod Salim Bin Balet ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 499,20 sito in via Santini come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 1° Giugno 1951 il Sig. Scek Abdulla Scek Mohamed ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 3432 circa sito sul prolungamento di via Giardino presso i Villini Zoni, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 26 Maggio 1950 i Sigg. Mohamedali, Hussen e Mohessin Hagi Muragi hanno richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 710 circa, sito sul prolungamento di Corso Italia, a nord del fabbricato dell'Interoceanica, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra


AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro


AVVISO AD OPPONENDUM
Domanda di concessione di pesca

Ai sensi delle disposizioni in vigore, relative all'esercizio della pesca nel Territorio, si comunica che i Sigg. Ghigo Augusto, Marini Gaetano, Filippi Maurizio, De Paolis Domenico, Omar Ibrahim, Bana bin Salim, Abdi Hagi Fara Duffè, costituitisi in Società di fatto, hanno presentato domanda intesa ad ottenere una concessione per l'esercizio della pesca per la industrializzazione del prodotto nella zona delle isole Bagiuni, con l'impianto di uno stabilimento in località compresa fra punta Ogaden e Punto Chiombo.

Si accordano trenta giorni per le eventuali opposizioni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali





107. 1111010

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 5 Settembre 1951 Supplemento N. 1 al N. 9

S O M M A R I O

ORDINANZA N. 15 rep. del 5 settembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia 402

Ordinanza n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'esercizio della pesca in Somalia, emanando norme rispondenti all'attuale situazione giuridica del Territorio, in sostituzione di quelle di cui al r. d. 27 luglio 1934, n. 1410, tuttora vigenti, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia, vistato in data odierna.

Art. 2.

Sono abrogate le norme regolanti l'esercizio della pesca in Somalia, di cui al r. d. 27 luglio 1934, n. 1410.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 5 settembre 1951.

ORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NEL TERRITORIO DELLA SOMALIA

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nelle acque territoriali della Somalia l'esercizio della grande pesca e degli allevamenti non temporanei di pesci e di altri animali acquatici su tratti di spiaggia o su acque demaniali o di mare territoriale è consentito solo a coloro che detengono la relativa concessione a norma degli art. 8 e seguenti del presente ordinamento.

Art. 2.

Per grande pesca s'intende:

- a) la pesca esercitata esclusivamente con impianti fissi o con rete da posta per la cattura di pesci di grosso taglio;
- b) la pesca a strascico esercitata al largo con mezzi meccanici (piro o motopescherecci di notevole tonnellaggio).

Art. 3.

Per l'esercizio delle altre attività peschereccio nel mare territoriale, ivi compresa la pesca della madreperla e delle altre conchiglie sfruttabili industrialmente, è necessaria una speciale licenza, rilasciata secondo le norme dell'art. 7 del presente ordinamento.

L'esercizio della pesca fluviale è libero, salva l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Il diritto della grande pesca non menoma quello della piccola pesca anche se quest'ultima è effettuata a scopo di lucro; a questo fine, entro una fascia marittima di 500 metri dalla costa, non sarà consentito l'uso dei mezzi per l'esercizio della grande pesca.

L'esercizio della piccola pesca nelle forme e negli usi consuetudinari non è vincolato dalle limitazioni del presente ordinamento, salva l'applicazione delle norme di polizia e delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

Nelle licenze e negli atti di concessione dovrà essere fatta espres-
sa riserva per gli usi e le consuetudini di cui sopra.

Art. 5.

Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non dannosi, che non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 21.

L'Amministratore, con suo decreto, potrà però consentire anche in tali casi la pesca ed il commercio di detti animali, quando lo richiedano le necessità di allevamenti artificiali a scopo industriale o scientifico o sia dimostrato che quegli atti non sono tali da nuocere alla conservazione della specie.

Art. 6.

E' proibita la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti ed è vietato di gettare o diffondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

E' pure vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi ed uccisi.

Art. 7.

Le licenze per l'esercizio della piccola pesca sono rilasciate dalla Capitaneria di Porto e dagli Uffici di Porto competenti per territorio. La loro durata normale è di un anno e possono essere rinnovate di anno in anno. Esse sono soggette a revoca in qualunque momento quando ciò sia necessario per ragioni di pubblico interesse, nel qual caso nessun diritto o compenso o indennità spetterà al titolare della licenza.

Il rilascio delle licenze di pesca è soggetto alla tassa prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Le concessioni di grande pesca sono rilasciate dall'Amministratore per un periodo non eccedente i nove anni e possono essere prorogate alla loro scadenza per un uguale periodo a giudizio insindacabile dell'Amministratore.

Le concessioni possono riguardare una o più zone acquee; in ogni caso non conferiscono una esclusività di pesca, essendo rimesso all'Amministratore di determinare per ogni zona il numero delle concessioni accordabili in rapporto specialmente con le possibilità di sfrut-

tamento, con la tutela della pescosità del mare e con la conciliazione dei diversi generi di pesca, nonché di stabilire altre condizioni particolari necessarie nel pubblico interesse.

Quando le concessioni siano accordate per la pesca a strascico di cui alla lettera b) dell'art. 2, su vasti tratti di mare territoriale, deve essere fatto obbligo al concessionario di provvedere a terra i relativi impianti di conservazione e di lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti. Eguale obbligo potrà essere imposto per la pesca esercitata con i mezzi di cui alla lettera a) dell'art. 2.

A tale scopo i concessionari potranno ottenere l'occupazione e l'uso di aree demaniali disponibili, necessarie per lo svolgimento dell'industria.

Tali aree saranno accordate con lo stesso provvedimento che rilascia la concessione o con provvedimento successivo.

Art. 9.

Le concessioni scadono di pieno diritto al compiersi del periodo di tempo per il quale sono state accordate e possono essere prorogate ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Le domande di concessione saranno rivolte all'Amministratore e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) referenze sulla capacità tecnica ed economica del richiedente e, se del caso, anche del fideiussore proposto, e su quella del rappresentante in Somalia;

b) impegno di dirigere personalmente l'impresa e di risiedere in Somalia oppure di farvi risiedere un proprio rappresentante;

c) se trattasi di domanda da parte di una società ad essa dovrà essere unita copia autentica dell'atto costitutivo della società o del compromesso per la costituzione della società stessa;

d) programma sommario di valorizzazione che i richiedenti intendono realizzare.

Art. 11.

Le domande di concessione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Somalia e dalla data di pubblicazione decorre un mese di tempo per le eventuali opposizioni da parte di terzi.

I decreti di concessione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Art. 12.

Per ogni concessione sarà compilato un apposito disciplinare che formerà parte integrante del decreto di concessione.

Ogni concessionario è tenuto al pagamento in favore dell'Amministrazione di un canone annuo, che verrà fissato nel disciplinare e che sarà determinato in relazione alla natura, importanza e durata della concessione, con speciale riguardo alla estensione acquea concessa ed alla sua ubicazione in rapporto ai punti d'approdo, nonché alle aree demaniali eventualmente concesse a norma dell'art. 8.

Art. 13.

Qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione, il concessionario non abbia iniziato le operazioni di pesca, la concessione potrà essere revocata; salvo i casi di forza maggiore debitamente riconosciuti. La concessione potrà inoltre essere revocata qualora il concessionario non adempia, nei termini stabiliti dal disciplinare, agli obblighi impostigli, e specialmente a quelli relativi alla conservazione e alla lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca.

Qualora la concessione venga revocata a norma del presente articolo, tutte le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade di accesso e simili, diverranno proprietà dell'Amministrazione senza alcun compenso al concessionario.

Inoltre, le aree demaniali concesse dovranno essere, normalmente, restituite all'Amministrazione ridotte in pristino stato, salvo le particolari condizioni che fossero stabilite nei disciplinari di concessione, in relazione alla natura, importanza e durata della concessione stessa, soprattutto per quanto riguarda i fabbricati, gli stabilimenti, magazzini e simili costruiti sulle aree predette dal concessionario.

Art. 14.

La concessione può essere revocata, anche quando sia necessario per ragioni di pubblico interesse. In questo caso sarà dovuta al concessionario una indennità, tenuto conto, tra l'altro, delle spese da lui utilmente sostenute per l'esecuzione degli obblighi assunti, e del tempo per il quale egli ha usufruito delle opere e di ogni valore ulteriormente utilizzabile.

L'indennità di cui al comma precedente sarà fissata dall'Amministratore nello stesso provvedimento di revoca o con provvedimento successivo; in caso di non accettazione dell'indennità, essa sarà determinata inappellabilmente da un collegio di arbitri nominati uno dalla Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo dal Giudice della Somalia.

Art. 15.

La revoca delle concessioni nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 dovrà, previa diffida al concessionario a presentare entro un termine perentorio le sue deduzioni, essere pronunciata con decreto motivato dell'Amministratore, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Art. 16.

Qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per rinuncia del concessionario, saranno applicate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 13.

Art. 17.

Le concessioni di cui agli articoli precedenti potranno essere cedute a terzi soltanto qualora intervenga il consenso dell'Amministratore. Ogni atto che non abbia ottenuto il suddetto consenso è nullo, tanto nei confronti dell'Amministrazione, quanto fra le parti.

Ogni rilevatorio di una concessione è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dal disciplinare vigente col concessionario cedente.

Art. 18.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, senza corrispondere alcun indennizzo, la pesca negli specchi di mare concessi o in determinate zone di essi per motivi di pubblica necessità, per le esigenze della navigazione, per il servizio di fari e fanali e per la necessità di approdi.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 19.

La sorveglianza sulla pesca e l'esecuzione delle norme che la disciplinano sono affidate alle autorità competenti.

Art. 20.

Per le infrazioni alle norme del presente ordinamento ed a quelle regolamentari saranno applicate ammende variabili da So. 30 a So. 1.500; le violazioni al disposto dell'art. 6 saranno punite ai sensi del Codice per la marina mercantile vigente in Somalia.

Norme regolamentari.

Art. 21.

Con decreto dell'Amministratore saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione del presente ordinamento.

Ricorsi.

Art. 22.

I provvedimenti emanati dalle autorità della Somalia, a norma del presente Ordinamento, sono definitivi.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 23.

Per quanto non è previsto dal presente Ordinamento si applicano le disposizioni del Codice per la Marina Mercantile vigenti in Somalia.

Art. 24.

Le concessioni di grande pesca di qualsiasi natura, che siano state accordate anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento continueranno ad avere vigore fino alla loro scadenza normale, ferma restando l'applicabilità degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Ordinamento, in quanto la materia non sia già regolata dai rispettivi disciplinari di concessione.

Mogadiscio, li 5 settembre 1951.

Visto: L'AMMINISTRATORE

Fornari

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II Mogadiscio, 20 Settembre 1951 Supplemento N. 2 al N. 9

S O M M A R I O

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA N. 16 rep. del 7 settembre 1951: Disposizioni relative al trattamento economico del personale insegnante assunto sul posto per incarichi o supplenze 410

1951

DECRETI:

DECRETO N. 100 del 7 settembre 1951: Misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale insegnante che riceva sul posto, incarichi o supplenze nelle scuole medie o elementari 411

Ordinanza n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, in virtù della quale debbono considerarsi in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nell'Ordinamento Scolastico per le Colonie approvato con r. d. l. del 24 luglio 1936, n. 1737;

RITENUTA l'opportunità che per il trattamento economico del personale insegnante assunto sul posto per incarichi o supplenze non debbano applicarsi le norme dell'Ordinamento Scolastico citato;

Sentito il parere del Consiglio Consultivo, ai sensi dell'art. 5 della Dichiarazione annessa all'Accordo di Tutela, data l'urgenza con cui deve essere emanato il provvedimento e la conseguente impossibilità di consultare il Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 44 e 45 - I e II capoverso dell'Ordinamento Scolastico citato nelle premesse non sono applicabili nei riguardi del personale insegnante che riceva sul posto incarichi o supplenze nelle scuole elementari o medie.

Art. 2.

Il trattamento economico del personale specificato all'articolo precedente e le modalità relative saranno stabiliti con decreto dell'Amministratore.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. e ha effetto con decorrenza 1° luglio 1951.

Mogadiscio, li 7 settembre 1951.

Decreto n. 100 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria Ordinanza n. 16 in data 7 settembre 1951 con cui vengono stabilite le norme per il trattamento del personale insegnante che riceve sul posto incarichi o supplenze nelle scuole elementari o medie;

RITENUTO che occorre fissare il trattamento economico del personale di cui sopra chiamato a prestare servizio durante l'anno 1950-51;

VISTA la propria Ordinanza n. 62 in data 15 settembre 1950 che disciplina l'inquadramento del personale dell'A.F.I.S. assunto a contratto locale;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale insegnante di qualsiasi categoria che riceva sul posto incarichi o supplenze presso le scuole della Somalia verrà retribuito in base alla tabella (All. I) che fa parte integrante dell'Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950 con le modalità che seguono.

Art. 2.

Ai supplenti nelle cattedre delle scuole medie di ogni ordine e grado, che raggiungano le ore di insegnamento settimanale previste per le rispettive cattedre spetterà lo stipendio di cui alla Cat. A - Grado III iniziale della citata tabella.

Se non raggiungeranno le ore di insegnamento di cui sopra la retribuzione sarà di un diciottesimo per ogni ora di insegnamento settimanale.

Quest'ultima retribuzione sarà altresì quella spettante agli incaricati di insegnamenti che non costituiscono cattedra.

Art. 3.

Agli insegnanti elementari che ricevano supplenze o incarichi spetterà lo stipendio di cui alla Cat. B - Gr. III iniziale della tabella

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. e ha effetto con decorrenza 1° luglio 1951.

Mogadiscio, li 7 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II Mogadiscio, 20 Settembre 1951 Supplemento N. 3 al N. 9

S O M M A R I O

1951

DECRETI:

- DECRETO N. 101 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Belet Uen e numero dei componenti della Consulta Municipale 415
- DECRETO N. 102 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali del Villaggio Duca degli Abruzzi e numero dei componenti della Consulta Municipale 416
- DECRETO N. 103 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bulu Burti e numero dei componenti della Consulta Municipale 416
- DECRETO N. 104 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Itala e numero dei componenti della Consulta Municipale 417
- DECRETO N. 105 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Galcaio e numero dei componenti della Consulta Municipale 418
- DECRETO N. 106 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di El Bur e numero dei componenti della Consulta Municipale 419
- DECRETO N. 107 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Obbia e numero dei componenti della Consulta Municipale 420
- DECRETO N. 108 rep. dell'8 settembre 1951: Circostrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dusa Mareb e numero dei componenti della Consulta Municipale 420

- DECRETO N. 109 rep. dell'8 settembre 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bender Cassim e numero dei componenti della Consulta Municipale 421
- DECRETO N. 110 rep. dell'8 settembre 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gardo e numero dei componenti della Consulta Municipale 422
- DECRETO N. 111 rep. dell'8 settembre 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Eil e numero dei componenti della Consulta Municipale 423
- DECRETO N. 112 rep. dell'8 settembre 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Alula e numero dei componenti della Consulta Municipale 424
- DECRETO N. 113 rep. dell'8 settembre 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Scusciuban e numero dei componenti della Consulta Municipale 424
- DECRETO N. 114 rep. dell'8 settembre 1951: Circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Candala e numero dei componenti della Consulta Municipale 425

Decreto n. 101 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Belet Uen e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Belet Uen è costituita dal territorio compreso entro un raggio di sei chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 102 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali del Villaggio Duca degli Abruzzi e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali del Villaggio Duca degli Abruzzi è costituita dal territorio compreso entro un raggio di quindici chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) quattro personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 103 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bulo Burti e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bulo Burti è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chilometri avente per centro il Pubblico Mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctone;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 104 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza —

dei Servizi Municipali di Itala e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Itala è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chilometri avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 105 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gallacchio e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gallacchio è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta :

- a) quattro personalità eminenti ;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche ;
- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri ;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose ;

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 106 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del
31 marzo 1950 ;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istitu-
zione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio ;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza —
occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione
dei Servizi Municipali di El Bur e stabilire il numero dei componenti
della Consulta Municipale di detto centro ;

DECRETA :

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di
El Bur è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilo-
metro avente per centro il Pubblico Mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta :

- a) due personalità eminenti ;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche ;
- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri ;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

Decreto n. 107 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Obbia e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Obbia è costituita dal territorio compreso entro un raggio di cinque chilometri avente per centro l'ufficio del Qadi.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 108 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dusa Mareb e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Dusa Mareb è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chilometri avente per centro il Pubblico Mercato.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) due personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 109 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bender Cassim e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bender Cassim è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chilometri avente per centro il Faro della Marina.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) cinque personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 110 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gardo e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Gardo è costituita dal territorio compreso entro un raggio di due chi-

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. III rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Eil e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Eil è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilometro avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose;

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 112 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Alula e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Alula è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilometro avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche,
- c) un rappresentante della associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE:

Fornari

Decreto n. 113 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Scusciuban e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Scusciuban è costituita dal territorio compreso entro un raggio di un chilometro avente per centro la sede della Residenza.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante della associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 114 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

RITENUTO che — a mente dell'art. 4 della citata ordinanza — occorre determinare la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Candala e stabilire il numero dei componenti della Consulta Municipale di detto centro;

DECRETA:

Art. 1.

La circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Candala è costituita dal territorio compreso entro un raggio di mezzo chilometro avente per centro la Moschea.

Art. 2.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) due rappresentanti delle categorie economiche;
- c) un rappresentante delle associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 8 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 1° Ottobre 1951

N. 10

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1951:

Supplemento n.° 1 in data 5 settembre al n. 9 contenente:

ORDINANZA n. 15 rep. del 5 settembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia

Supplemento n. 2 in data 20 settembre 1951 al n. 9 contenente:

ORDINANZA n. 16 rep. del 7 settembre 1951: Disposizioni relative al trattamento economico del personale insegnante assunto sul posto per incarichi e supplenze

DECRETO n. 100 rep. del 7 settembre 1951: Misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale insegnante che riceva incarichi o supplenze nelle scuole medie o elementari

Supplemento n. 3 in data 20 settembre 1951 al n. 9 contenente:

DECRETI n. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 rep. relativi alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle Amministrazioni dei Servizi Municipali di Belet Uen, Villabruzzi, Bulo Burti, Itala, Galcaio, El Bur, Obbia, Dusa Mareb, Bender Cassim, Gardo, Eil, Alula, Scusciuban, Candala, ed al numero dei componenti delle rispettive Consulte Municipali

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 17 rep. del 15 settembre 1951: Norme per l'esercizio di attività di carattere economico nel Territorio della Somalia

1951


DECRETI:

- DECRETO n. 115 rep. del 14 settembre 1951: Istituzione della «Scuola per Assistenti Sanitari» 437
- DECRETO n. 116 rep. del 25 gennaio 1951: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Ali Osman — Abgal 440
- DECRETO n. 117 rep. del 25 gennaio 1951: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Hussen Osman Uadani 441
- DECRETO n. 118 rep. del 27 agosto 1951: Concessione di fornaci di calce al Sig. Hassan Ali Hussen Uadan 442
- DECRETO n. 119 rep. del 1° settembre 1951: Proroga dei termini stabiliti dal decreto n. 31 del 25 gennaio 1951 relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e detersivi solidi da bucato. 443
- DECRETO n. 120 rep. del 14 settembre 1951: Abrogazione del proclama n. 32 del 16 ottobre 1942 « Masters and Servant » 444
- DECRETO n. 121 rep. del 14 settembre 1951: Nomina del Cap. di Corvetta Adrower Massimo a giudice presso il Tribunale Militare della Somalia 445
- DECRETO n. 122 rep. del 20 settembre 1951: Nomina del Direttore della Scuola di preparazione Politico-Amministrativa a membro del Consiglio Centrale Scolastico 445
- DECRETO n. 123 rep. del 29 settembre 1951: Variazioni ai prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi da fumo e dei fiammiferi, ai prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica e all'aggio di rivendita di generi di Monopolio 446
- DECRETO n. 124 rep. del 29 settembre 1951: Emissione di francobolli celebrativi del Primo Consiglio Territoriale della Somalia 447
-
- DISPOSIZIONE n. 6 del Controllore dei Prezzi del 14 settembre 1951: Prezzi massimi di vendita del burro in scatola originario del Kenya. 450
- DISPOSIZIONE n. 7 del Controllore dei Prezzi del 22 settembre 1951: Prezzi massimi di vendita della farina di grano origine Kenya . . . 450

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia. — Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione

Aerosomala S. P. A. : Estratto Atto Costitutivo	452
Cooperativa Agricola « CA-ME » S. r. l. : Estratto Atto Costitutivo . . .	453
« Somalia » S. A. di Navigazione Bananiere: Avviso Convocazione As- semblea	454
Cooperativa Agricola « IL-BA » S. r. l. : Estratto Atto Costitutivo . . .	454
Unione Commercianti Somali S. p. a. : Estratto Atto Costitutivo	455
Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum S. p. a. : Estratto verbale Assemblea	456
S. A. Ali Abdalla Murgian & C. : Estratto verbale Assemblea	456
S. A. Ali Abdalla Murgian & C. : Estratto verbale Assemblea	457
S. A. Ali Abdalla Murgian & C. : Estratto verbale Assemblea	457
Estratto di Atto per rinunzia a mandato — Sig. Campani Guido	458
Soc. Italo Somala Incremento Agricoltura - S. I. S. I. A. : Estratto verbale Assemblea	458
Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni — N. 4 Avvisi ad opponendum.	458



PARTE PRIMA

Ordinanza n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che — secondo i principi sanciti e le condizioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria — l'esercizio delle attività di carattere economico deve essere consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari per contribuire al progresso economico del Territorio;

RITENUTO che contro le determinazioni dei competenti organi amministrativi, in sede di esame delle domande, debba essere riconosciuto agli interessati il diritto di adire un organo giudiziario appositamente istituito, in parziale deroga di quanto previsto dall'art. 67 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia, vigente nel territorio ai sensi dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1951;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Disposizioni generali.

Art. I.

L'esercizio delle attività di carattere commerciale, industriale e di artigianato, che non sia disciplinato da particolari ordinamenti o disposizioni, è libero a tutti, con l'osservanza delle disposizioni conte-

Impianto di imprese industriali e commerciali.

Art. 2.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per procedere all'impianto di industrie aventi un numero di dipendenti non inferiore a 30, di aziende di autotrasporti con un numero di autoveicoli non inferiore a 10, di aziende per il commercio di esportazione e di importazione e di aziende per il commercio all'ingrosso, deve presentare domanda in carta legale all'A.F.I.S. - Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro.

La domanda deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del richiedente, di ciascun socio per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita, e degli amministratori per le società per azioni;

b) la ditta o la ragione sociale e la data di costituzione; se trattasi di società legalmente costituita dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo;

c) la sede principale della ditta o della società e le succursali;

d) la natura del commercio e dell'industria che i richiedenti intendono esercitare;

e) l'indicazione del capitale che verrà impiegato;

f) le delegazioni di firma;

g) le previsioni circa il contributo che l'attività apporterà allo sviluppo economico del Territorio;

h) la dimostrazione di possedere l'idoneità tecnica ed economica per condurre l'impresa.

Art. 3.

Un avviso dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente un estratto delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A. F.I.S..

Chiunque possa avervi interesse ha facoltà di far pervenire la propria opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, all'Ufficio Industria Commercio Inter-

Art. 4.

Trascorso il termine di 30 giorni di cui al precedente articolo, sulle domande e sulle eventuali opposizioni deve essere sentito il parere di una Commissione consultiva, presieduta dal Capo Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro composta dai rappresentanti dell'Ufficio Valute e Commercio Estero, dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnia, dell'Ufficio Affari Finanziari e da sei membri nominati ogni biennio dall'Amministratore, in rappresentanza delle categorie economiche, quattro su designazione del Consiglio Territoriale e due su designazione della Camera di Commercio.

Art. 5.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento del Capo dell'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro. Nel caso di diniego il provvedimento deve essere motivato.

Art. 6.

Il richiedente in caso di diniego dell'autorizzazione o gli opposenti nel caso che questa venga concessa possono proporre azione civile contro l'Amministrazione dinnanzi al Giudice della Somalia, in funzione di Magistrato per le controversie economiche.

Il termine per proporre l'azione è di giorni 15 dalla data della pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Art. 7.

Il Magistrato per le controversie economiche nel corso dell'istruttoria può avvalersi dell'opera di esperti in questioni di carattere economico.

Contro le sentenze del predetto Magistrato non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Coloro che propongono l'azione prevista all'art. 6 sono tenuti a presentare ricevuta attestante il versamento alla Cancelleria del Giudice della Somalia della somma di So. 500 quale deposito cauzionale.

In caso di soccombenza della parte ricorrente contro l'Ammini-

Art. 9.

In nessun caso l'Amministrazione può essere convenuta per risarcimento di danni dipendenti dai provvedimenti da essa adottati in materia di autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche.

Art. 10.

L'Amministrazione, nel caso in cui venga dichiarata soccombente, è tenuta a uniformarsi alla sentenza del Magistrato.

Art. 11.

Quando non sia stato dato inizio alle attività di cui sopra entro il termine di sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, questa decade salvo proroga da parte dell'autorità stessa che l'ha concessa.

Non è ammessa la cessione dell'autorizzazione senza il preventivo assenso dell'autorità competente al rilascio.

L'autorizzazione decade anche quando il titolare interrompa per il periodo di sei mesi l'attività per cui è stato autorizzato, salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Attività economiche minori.

Art. 12.

L'esercizio di attività economiche non regolate dai precedenti articoli e che non formino oggetto di particolari ordinamenti e disposizioni, è consentito a chiunque, previa presentazione di una dichiarazione in carta legale contenente le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate alle Amministrazioni Municipali competenti.

Nelle località in cui dette Amministrazioni non siano state istituite, le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate al Residente.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 13.

Le autorizzazioni ad esercitare le attività di cui alla presente or-

loro validità e sono considerate a tutti gli effetti, alla stessa stregua di quelle concesse ai sensi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 14.

Sono abrogati i proclami n. 21 del 1941 e n. 5 del 1943 e le successive disposizioni modificative emanate dalla cessata amministrazione britannica.

Art. 15.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di un apposito regolamento, continueranno ad essere applicate le tasse attualmente vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente ordinamento.

Mogadiscio, li 15 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 115 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA l'Ordinanza n. 12 in data 30 giugno 1951, con cui è stato istituito il Consiglio di Sanità della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'istituzione di una scuola destinata alla formazione di una categoria di personale sanitario autoctono tecnicamente preparato;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita in Mogadiscio, presso l'Ospedale « G. De Martino », una scuola professionale per autoctoni denominata « Scuola per Assi-

Art. 2.

E' approvato l'annesso Regolamento che disciplina il funzionamento della predetta scuola.

Art. 3.

La Scuola entrerà in funzione alla data del 1° ottobre 1951.

Mogadiscio; li 14 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA PER ASSISTENTI SANITARI

Art. 1.

La Scuola per Assistenti Sanitari ha sede in Mogadiscio, nei locali dell'Ospedale « G. De Martino ».

Alla Direzione della scuola è preposto il Direttore del detto Ospedale.

Art. 2.

La scuola è biennale ed è suddivisa in due corsi.

I corsi hanno la durata di 10 mesi, con due mesi di vacanze annuali.

Art. 3.

L'ammissione alla scuola è concessa, su domanda, a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di infermiere, con almeno due anni di servizio effettivo;

2) rapporto informativo favorevole del sanitario alle cui dipendenze hanno prestato servizio;

e che conseguano l'idoneità in un esame dinanzi a una Commissione, composta dall'Ispettore di Sanità, dal Direttore dell'Ospedale « De Martino », e da un altro medico, nominato di volta in volta dal Capo dell'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica, su proposta dell'Ispettore di Sanità.

Art. 4.

Il passaggio dal 1° al 2° corso avviene in base al risultato di esami nelle materie del programma svolto nel corso dell'anno.

Art. 5.

I corsi consistono in lezioni ed esercitazioni pratiche.

Art. 6.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

I ANNO:

Elementi di *Anatomia Umana*;

- » » *Fisiologia*;
- » » *Patologia chirurgica* (con nozioni di semeiotica medica);
- » » *Patologia chirurgica* (con nozioni di semeiotica chirurgica);
- » » *Igiene* (epidemiologia e profilassi malattie infettive, parassitologia medica);
- » » *Malattie luetiche e veneree*.

II ANNO:

Elementi di *Anatomia topografica* (in rapporto alla traumatologia, ferite, ecc.);

- » » *Medicina legale* (referti sanitari, necroscopie);
- » » *Materia medica* (principali medicamenti, stupefacenti, veleni, dosaggi, ecc., piante medicinali locali, veleni di origine animale e vegetale);
- » » *Patologia medica* (cenni e diagnosi differenziali);
- » » *Patologia medica* (cenni a diagnosi differenziali);
- » » *Igiene* (alimentazione, macello, abitato, ospedali e unità sanitarie in genere, note di entomologia, ecc.);
- » » *Puericoltura e principali malattie dei bambini*;
- » » *Laboratorio e principali metodi di ricerche*.

Art. 7.

Le esercitazioni pratiche si svolgono sui seguenti settori:

I anno:

Pronto soccorso:

Sala operatoria ;
Autopsia ;
Ambulatorio medico ;
Ambulatorio chirurgico.

Il anno :

Laboratorio ;
Ambulatorio medico ;
Ambulatorio chirurgico ;
Macello (controllo delle carni).

Art. 8.

Le lezioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno secondo gli orari che verranno stabiliti dall'Ufficio di Sanità ed Istruzione Pubblica su proposta del Direttore della Scuola.

Art. 9.

La data di inizio e di chiusura dei corsi sarà fissata con provvedimento del Capo dell'Ufficio di Sanità ed Istruzione Pubblica.

Mogadiscio, li 13 settembre 1951.

Visto, si approva

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 116 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950 ;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni dell'ordinamento minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422 ;

VISTA la domanda presentata in data 9 ottobre 1950 dal signor Ali Osman - Abgal, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località Km. 1, oltre il Lazzaretto :

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda ;

DECRETA :

Art. 1.

Al signor Ali Osman - Abgal è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce, in località Km. 1, oltre il Lazzaretto, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogaliscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 117 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950 ;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni dell'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422 ;

VISTA la domanda presentata in data 4 dicembre 1950 dall'auctono Hussen Osman - Uadani - detto Carbone, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località situata a Km. 1,200 ad est del Lazzaretto ;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Hussen Osman Uadani - detto Carbone - è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata nella località a Km. 1,200 ad est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente decreto.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 118 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 5 marzo 1951 dal signor Hassan Ali Hussen Uadan, intesa ad ottenere la concessione per la gestione di n. 5 fornaci da calce poste su terreno demaniale in località Hamar Geb Geb;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al signor Hassan Ali Hussen Uadan è accordato di esercire n. 5 fornaci da calce, in località denominata Hamar Geb Geb, segnate nel-

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che forma parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 22 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 119 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il proprio decreto n. 31 di repertorio in data 25 gennaio 1951 relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e detersivi solidi da bucato;

RITENUTA l'opportunità di concedere una proroga ai termini stabiliti nel predetto decreto per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio senza le indicazioni prescritte dal decreto predetto al fine di consentire l'esaurimento di ingenti quantitativi di sapone non muniti del marchio regolamentare, giacenti presso i commercianti locali;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio senza le indicazioni prescritte dal decreto dell'Amministratore n. 31 di rep. in data 25 gennaio 1951, è prorogato al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

E' vietata a decorrere dalla data del presente decreto, l'importa-

indicazioni prescritte dal decreto dell'Amministratore n. 31 di rep. in data 25 gennaio 1951.

Mogadiscio, li 1° settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 120 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il proclama n. 32 del 16 ottobre 1942 « Masters and Servants » emanato dalla cessata Amministrazione Britannica;

CONSIDERATO che alle norme dal suddetto proclama previste non è mai stata data pratica attuazione;

RITENUTA pertanto l'opportunità di procedere alla formale abrogazione del proclama suddetto in quanto incompatibile con la nuova situazione giuridica del Territorio;

DECRETA:

E' abrogato il proclama n. 32 del 16 ottobre 1942 « Masters and Servants ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 121 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, che istituisce il Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 37 rep. del 21 febbraio 1951 con il quale il Capitano di Fregata Patanè Luca veniva nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO che, essendo il predetto ufficiale rimpatriato, occorre provvedere alla nomina di un altro giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sua sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 15 settembre 1951, il Capitano di Corvetta Adrover Massimo è nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sostituzione del Capitano di Fregata Patanè Luca.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 122 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il proprio decreto n. 86 in data 20 novembre 1950 con il quale è stato istituito il Consiglio Centrale Scolastico;

RITENUTA l'opportunità di chiamare a far parte di detto organo, quale membro permanente, il Direttore della Scuola di preparazione Politico-Amministrativa;

DECRETA:

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto citato nelle premesse il Direttore della Scuola di preparazione Politico-Amministrativa è chiamato a far parte del Consiglio Centrale Scolastico, quale membro permanente.

Mogadiscio, li 20 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE.

Decreto n. 123 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di apportare variazioni ai prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi da fumo e dei fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di apportare variazioni ed aggiunte ai prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica;

CONSIDERATA la necessità di adeguare l'aggio di rivendita accordato per lo smercio dei tabacchi da fumo forniti dal Monopolio Italiano e dei fiammiferi;

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di produzione del Monopolio Italiano sono modificati come segue:

Sigari Toscani	al Kg.	So. 60	cioé	So. 0,30	al pezzo	
Sigarette Stop	»	»	100	»	»	0,10
» Colombo	»	»	90	»	»	0,09
» Africa	»	»	50	»	»	0,05
» Nazionali						
Esportazione	»	»	40	»	»	0,04

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi sono modificati come segue:

Cerini	So. 30	al pacco di 100	scatolette di 100	pezzi	
Minerva	» 20	»	» 100	»	» 48
Svedesi	» 15	»	» 100	»	» 48

Art. 3.

I prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica sono fissati come segue:

« Zanzibar »	}	1 ^a qualità a So. 5 il chilo;
« Lamu »		
« Lindi »		
« Zanzibar »	}	2 ^a qualità a So. 4 il chilo.
« Lamu »		
« Lindi »		

Art. 4.

A modifica del punto 4 della « disposizione » n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, l'aggio da corrisondersi ai rivenditori per la vendita dei tabacchi lavorati (trinciati, sigari e sigarette) di produzione del Monopolio Italiano e per i fiammiferi è ridotto dal 10 per cento all'8 per cento.

Art. 5.

Nessun accertamento sarà effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio in relazione al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1951.

Mogadiscio, li 29 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 124 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTA opportuna l'emissione di francobolli per celebrare

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di centomila serie di francobolli celebrativi del Primo Consiglio Territoriale della Somalia, costituite ciascuna da:

Un francobollo di posta aerea da So. 1,50
» » » » » » » 1
un francobollo di posta ordinaria da So. 0,55
» » » » » » » 0,20

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo avranno le seguenti caratteristiche:

saranno stampati in rotocalco, su carta bianca filigranata, nel formato stampa mm. 37 x 27 e formato carta mm. 40 x 30, con filigrana in chiaro, costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

Le vignette saranno racchiuse in una cornice a greca, tranne che nella parte inferiore sulla quale a sinistra vi sarà indicato il valore in somali in lingua italiana e a destra lo stesso valore in lingua araba; fra le due indicazioni vi sarà la leggenda « Somalia » nelle due dette lingue.

In alto su ciascun francobollo vi sarà la leggenda in lingua italiana ed araba « Primo Consiglio Territoriale ».

La vignetta dei francobolli di posta aerea riprodurrà un aeroplano in volo fra le bandiere dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Italia, issate sull'edificio della sede dell'AFIS, dal quale si ha la visuale panoramica dei dintorni e precisamente a sinistra il minareto di una moschea e a destra l'edificio del Consiglio Territoriale.

Il francobollo da So. 1,50 avrà la cornice in ardesia e la vignetta in arancio bruno; il francobollo da So. 1 avrà la cornice in viola e la vignetta in azzurro ardesia.

La vignetta dei francobolli di posta ordinaria riprodurrà un settore dell'aula della sede del Consiglio Territoriale, durante la seduta

Il francobollo da So. 0,55 avrà la cornice in seppia e la vignetta in viola ; il francobollo da So. 0,20 avrà la cornice in verde chiaro e la vignetta in seppia.

Art. 3.

La serie dei francobolli sarà posta in vendita il 4 ottobre 1951.

Art. 4.

I francobolli di cui ai precedenti articoli saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 marzo 1952 e saranno ammessi al cambio, purché non sciupati né perforati, a tutto il 30 giugno 1952.

Mogadiscio, li 29 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO
Disposizione n. 6 del Controllore dei Prezzi

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;
Sentito il Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 13 settembre 1951:

D I S P O N G O

A decorrere dal 17 settembre 1951 i prezzi massimi di vendita del burro in scatola originario dal Kenya, restano fissati come segue:

All'ingrosso: Franco magazzino grossista Mogadiscio per ogni
scatola di gr. 453,— So. 4,45
Al minuto: Per ogni scatola di gr. 453,— So. 4,95
Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

DISPOSIZIONE N. 7 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;
Sentito il Comitato Controllo Prezzi nelle sedute del 13 e 18 settembre 1951;

D I S P O N G O

A decorrere dal 24 settembre 1951, i prezzi massimi di vendita della farina di grano, origine Chenia, restano fissati come segue:

ALL'INGROSSO: Franco magazzino grossista Mogadiscio — al sacco di 50 chili netti, tela a perdere So. 103,—.
AL MINUTO: al Kg. So. 1,30.
Mogadiscio, li 22 settembre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
G. Carnevali

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA.

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me dr. Enrico Castelli Notaio in Formia, iscritto nei Ruoli dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Latina e Velletri che recatomi presso la sede della Società « Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia » in Roma mi è stato esibito il Libro Verbali del Consiglio di amministrazione della società stessa, libro debitamente tenuto a forma di legge dal quale ho estratto quanto segue:

VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA 27 luglio 1951.

Alle ore 18 del 27 luglio 1951 si sono riuniti in una sala della Banca d'Italia (Amministrazione Centrale) i signori:

Dott. Francesco CIANCIMINO — Presidente;
Dott. Tomaso COLUMBANO — Sostituto del Presidente;
Dott. Alfredo DI CRISTINA — Consigliere;
Rag. Giulio PISANO — Consigliere;
Dott. Carlo Alberto TROGOLO — Consigliere;
Prof. Giannino PARRAVICINI — Consigliere;
Dott. Vincenzo AIELLO — Presidente del Collegio sindacale;
Dott. Silvio COZZI — Sindaco
Dott. Aristide ROSSI — Sindaco;
Dott. Francesco PALAMENGGHI-CRISPI — Segretario;
Assente giustificato il dott. Domenico TIMARCO.

Invitato dal Presidente assiste alla riunione il dott. Francesco CASALEN-
GO, Ispettore superiore del Tesoro.

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea per essere presente la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione nonchè il Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. — Varie.

OMISSIS

3. — Varie.

Il Presidente comunica al Consiglio che si presenta la eventualità che alla

siglio egli abbia a recarsi negli Stati Uniti d'America a capo di una missione governativa. In tal caso a norma dell'articolo 26 dello Statuto sociale la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al sostituto del Presidente il quale in caso di assenza o impedimento del Presidente con la sua firma impegna validamente la Cassa. Rappresenta peraltro la opportunità che vi sia altro Consigliere che abbia facoltà di firma e ciò perchè, dato che la sua assenza è prevista per circa 3 mesi, nel frattempo potrebbero insorgere cause di impedimento e di assenza per il predetto Sostituto. Pur disponendo l'articolo 26 in questione che l'uso della firma è delegato dal Consiglio di amministrazione della Banca di Italia tale delega è semplicemente limitata alle funzioni alla Banca stessa demandate e cioè per quelle connesse con la gestione. Propone pertanto, ed il Consiglio unanime, con l'adesione dei sindaci, approva che a norma dell'articolo 26 dello Statuto sociale al Consigliere dott. Alfredo Di Cristina venga conferito per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1951 la rappresentanza e la firma sociale con pienezza di poteri rispetto ai terzi, per tutte le operazioni rientranti negli scopi sociali fatta eccezione di quanto l'articolo 2381 del c. c. demanda al Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Palamenghi-Crispi

In fede ecc.

Roma, 6 agosto 1951.

IL PRESIDENTE

F.to Ciancimino

Enrico Castellini — Notaio

« A E R O S O M A L A — S. p. A. »

Sede: Mogadiscio — Cap. soc. iniz. So. 70.000

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

che con atto ricevuto dal sottoscritto in data Tredici settembre c. a., — rep. 6786 — reg.to al n. 151 — atti pubb. — omologato dal Giudice della Somalia — si è costituita la Società per azioni suddetta.

Oggetto sociale: Esercizio di linee aeree, Ufficio viaggi e turismo in Somalia ed in altri Paesi, nonchè il compimento di tutte le operazioni affini e connesse con l'oggetto medesimo, quali operazioni di trasporti aerei da e per la Somalia; acquisto, costruzione, esercizio e concessioni di aerodromi, hangars, officine, terreni, edifici e strutture di qualsiasi genere per la navigazione aerea; organizzazione di tutti i servizi che comunque facciano parte o interessino la Società e con essi siano collegati; assunzione ed istruzione del personale, con speciale riguardo alla preparazione dei somali; compiere ed esercitare tutte le operazioni ed attività economiche, industriali e finanziarie che contribuiscano al migliore ed al più efficiente funzionamento dei servizi aerei; promuovere e costituire altre Società per qualsiasi oggetto utile al raggiungimento delle suddette finalità.

Durata anni cinque, fino a tutto il 31-12-1956.

Capitale sociale: So. 70.000 interamente sottoscritto diviso in n. 700 azioni da So. 100 cadauna.

Consiglio di Amministrazione: Presidente: Hagi Farah Ali; Consiglieri: Sceik Mohamed Ahmed, Osman Ahmed Roble, Tozzi Enrico, Guerci Ernesto.

Collegio Sindacale: Guarino Rag. Guido — Presidente; Sindaci effettivi: Hagi Mohannud Farah e Omar Hagi Abdalla Banafunzi; Sindaci supplenti: Abubacher Hamud Socorò; Mohamed Ossoble Addo.

Il primo esercizio sociale di chiuderà il 31-12-1952; la firma sociale spetta al Presidente o a chi ne fa le veci secondo le deleghe all'uopo conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Mogadiscio, li 20 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 21 settembre 1951.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

COOPERATIVA AGRICOLA « CA - ME. »

Società a responsabilità limitata — Balad

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

Con atto pubblico ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia — rep. n. 6629 in data 9 agosto 1951, reg.to al n. 128 — vol. 2 — si è costituita la Società a responsabilità limitata Cooperativa Agricola « CA - ME » — S. r. L., con sede a Balad.

Oggetto sociale: quello di provvedere in cooperazione dei propri soci al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a cultura della zona di terreno della superficie di circa ettari 250, sita in agro di Balad (Mererei), delimitata come risulta dalla planimetria che forma parte integrale dell'atto costitutivo. La cooperativa provvede inoltre alla raccolta e alla vendita dei prodotti della terra.

Durata della società: anni nove e cioè fino a tutto il 30-6-1960.

Capitale sociale: variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni nominative del valore di So. DUE. Le azioni possono essere intestate soltanto ai componenti del gruppo Mererei i quali effettivamente cooperano al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il primo Consiglio di Amministrazione è stato così formato:

Presidente: Mohamed Ali detto Ferei; V. Presidente: Hagi Omar Salim; Consiglieri: Scikei Ahmed Afaf, Ibrahim Amin Ugare, Iabarò Ghelle Assan.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 7 settembre 1951, ha omologato l'atto costitutivo.

Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 14 settembre 1951.

IL CANCELLIERE

« SGMALIA » SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE BANANIERE
(Bananiere Somale) — Sede in Mogadiscio

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno martedì, 16 ottobre 1951, alle ore 10, in Mogadiscio, presso la Sede sociale in Corso Vittorio Emanuele, n. 48, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio e dei Sindaci sull'esercizio 1950, chiuso al 31 dicembre 1950;
2. — Presentazione del Bilancio dell'esercizio 1950;
3. — Deliberazioni relative ai punti 1 e 2;
4. — Nomina cariche sociali;
5. — Varie.

Mogadiscio, li 19 settembre 1951.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
A. Negrotto Cambisao

COOPERATIVA AGRICOLA « IL - BA »
Società a responsabilità limitata — Balad

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

Con atto pubblico ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia — rep. n. 6628 in data 9 agosto 1951, reg.to al n. 129 vol. 2 — si è costituita la Società a responsabilità limitata Cooperativa Agricola « IL - BA » — S. r. L., con sede a Balad.

Oggetto sociale: quello di provvedere in cooperazione dei propri soci al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a cultura della zona di terreno della superficie di circa ettari 250, sita in agro di Balad, delimitata come risulta dalla planimetria che forma parte integrante dell'atto costitutivo. La cooperativa provvede inoltre alla raccolta e alla vendita dei prodotti della terra.

Durata della società: anni nove e cioè fino a tutto il 30-6-1960.

Capitale sociale: variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni nominative del valore di So. DUE. Le azioni possono essere inestate soltanto ai componenti del Gruppo ILLIVI i quali effettivamente cooperano al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il primo Consiglio di Amministrazione è stato così formato:

Presidente: Ibrahim Farah detto Doli; V. Presidente: Mohamed Dahir; Con-

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 7 settembre 1951, ha omologato l'atto costitutivo.

Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 14 settembre 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UNIONE COMMERCianti SOMALI — S. p. A.

Sede sociale: Mogadiscio — Capitale in So. 24.000.

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

che con atto ricevuto dal sottoscritto in data 20 agosto 1951 — rep. 6674 — reg. al n. 105 — atti pubb. ed omologato, si è costituita la Società per azioni « Unione Commerciali Somali — S. p. A. », con sede a Mogadiscio — cap. iniziale So. 24.000.

Oggetto della Società: Commercio di prodotti agricoli; quello d'importazione ed esportazione in genere, nonché la gestione di magazzini per la rivendita dello zucchero prodotta dalla S. A. I. S. e di quello importato. La Società potrà compiere tutte le altre operazioni che siano necessarie ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE: So. 24.000, iniziale, aumentabile.

DURATA: anni tre, cioè fino al 30 giugno 1954, prorogabile.

Consiglio di Amministrazione. Hagi Ahmed Hagi Barre — Presidente; Mohamed Ossoble Adde — Amministratore delegato: Abdulcadir Mohamed Aden, Consigl. Segretario. Hagi Hasci Ahmed, Mohamed Barre Mohamed, Ali Mohamed Nur, Uarsama Hassan Egal Farrak — Consiglieri.

La rappresentanza della Società, in giudizio e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, all'Amministratore Delegato, al quale ultimo sono inoltre conferiti tutti i poteri del Consiglio, eccetto quelli non delegabili per legge.

Mogadiscio, li 16 settembre 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 17 settembre 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

**COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA
E DELL'OLIBANUM — S. p. A**

Sede sociale: Mogadiscio — Cap. L. 110.000.000

Estratto verbale Assemblea

SI RENDE NOTO

che l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria della suddetta Compagnia, tenutasi in Roma il 28 luglio 1951, ha adottato le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1950 e del relativo conto Profitti e perdite che chiude con le seguenti risultanze:

ATTIVO: L. 372.473.285,55.

PASSIVO: L. 371.467.983,15.

UTILE: L. 1.005.302,40.

2. — Sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto sociale: 1, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 28 e 32 per adeguarli alle nuove norme del Codice Civile, nonchè gli articoli dello stesso Statuto nn. 2, 3, 23, 26.

3. — La durata della Società è stata prorogata al 30 giugno 1980.

4. — E' stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone:

Presidente: Avv. Luciano Pertica; Vice Presidente: Comm. Mairano Aldo;
Consigliere Delegato e Direttore Generale: Comm. Gaetano Mazza.

Consiglieri: Rag. Bosio Luigi; Comm. Rag. Bruno Buitoni; Cav. Dino del Beccaro; Francesco L. Gazzolo; Cav. Giuseppe Leoni; Dott. Ing. Cesare Mazza; Rag. Giuseppe Milanese; Comm. Paolo Pernicotti; Dott. Comm. Luigi Piazza; Cav. Paolo Torricelli.

L'Assemblea all'unanimità ha nominato a Sindaci effettivi i Sigg. Serrati Romolo Presidente e Comm. De Luca Ugo e Comm. Raffaele Marchino ed a Sindaci supplenti i Sigg. Tedeschi Pellegrino e Preti Camillo.

Per quanto concerne le modifiche statutarie, il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 28 agosto 1951, ha concesso l'omologazione.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

Avv. Pietro Tamagnini

Depositato in Cancelleria oggi 15 settembre 1951.

**IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito**

S. A. ALI ABDALLA MURGIAN & C. — MOGADISCIO

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria dei soci nella adunanza del 12 agosto 1951, ha deliberato:

1. — L'approvazione del Bilancio al 30 giugno 1951 con le seguenti risul-
tanze:

ATTIVO:	So. 577.846.71
PASSIVO & CAPITALE	» 586.865.71
	<hr/>
PERDITA D'ESERCIZIO	So. 9.019.—
	<hr/>

2. — La conferma in carica del Consiglio di Amministrazione sino alla
riunione di una prossima Assemblea straordinaria;

3. — La determinazione della retribuzione ai Sindaci per l'esercizio 1950-51
in So. 600 complessivi.

Mogadiscio, li 20 Agosto 1951.

p. IL PRESIDENTE
Il Consigliere A. Sadik

Depositato in Cancelleria oggi 31 Agosto 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

S. A. ALI ABDALLA MURGIAN & C. — MOGADISCIO

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci convocata per i
giorni 31 luglio 1951 e 1° agosto 1951, è andata

DESERTA

tanto in prima che in seconda convocazione per la totale assenza del Capitale
Sociale.

Mogadiscio, 20 agosto 1951.

p. IL PRESIDENTE
Il Consigliere A. Sadik

Depositato in Cancelleria oggi 31 Agosto 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

SOC. AN. ALI ABDALLA MURGIAN & C.
Sede Sociale: Mogadiscio — Cap. So. 400.000

Estratto verbale Assemblea

SI RENDE NOTO

che con deliberazione adottata all'unanimità dei voti dall'Assemblea Straordi-

& C., sedente in Mogadiscio, è stata posta in liquidazione con effetto immediato.

Il Rag. Turrin Pergentino è stato nominato ed ha accettato la carica di liquidatore.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 17 agosto 1951 ha omologato la suddetta deliberazione.

Mogadiscio, li 1° settembre 1951.

RINUNZIA A MANDATO

Si rende noto che con atto ricevuto dal sottoscritto in data 12 settembre c. a., — rep. n. 6782, reg.to al n. 142 — atti pubb., trascritto nel Reg. delle Società presso il Tribunale di Mogadiscio, il Sig. Campani Guido, con effetto dal 1-7-1951, ha rinunciato al mandato conferitogli dalla The South British Insurance Company Limited in data 13 maggio 1946.

Dalla stessa data la predetta Società ha deciso di non operare più in Somalia.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 21 settembre 1951.

**IL CANCELLIERE
Di Vito**

SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA

« S. I. S. I. A. » — S. p. A. — Mogadiscio

Estratto verbale Assemblea

SI RENDE NOTO

che l'Assemblea Straordinaria totalitaria avvenuta in data 20 c. m. ha deliberato all'unanimità l'aumento del capitale sociale da So. 200.000 a So. 600.000 (seicentomila) mediante emissione di n. 4000 azioni nuove al portatore del valore nominale di So. 100 cadauna.

Agli azionisti della Società è riservato il diritto di opzione a sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e art. 6 dello Statuto Sociale.

Le azioni di nuova emissione debbono essere liberate interamente con due successivi versamenti: il primo per il 50% delle sottoscrizioni entro il 15 ottobre p. v. ed il restante 50% entro il 30 ottobre successivo.

La deliberazione è stata omologata dal Giudice della Somalia.

Mogadiscio 29 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 12 Marzo 1951 il Sig. Marano Sante ha richiesto di ottenere in

a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 176 circa sito in Viale Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 giugno 1951, la Cooperaattiva Edilizia fra Dipendenti Autoctoni ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un'area di terreno demaniale, di forma rettangolare di m. 200 di lunghezza per m. 40 di profondità sito in località Forte Cecchi, lungo via Barone Franchetti, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 17 agosto 1950 il Sig. Zini Ugo ha richiesto, a norma delle vigenti disposizioni, la concessione edilizia e la libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1980 su via Barone Franchetti come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Su tale terreno, in base a verbale di consegna del 14 febbraio 1936, il Sig. Luciano Lombardi costruì due villette che vennero, nel 1944, acquistate all'asta pubblica dal richiedente.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 7 agosto 1950 il Sig. Scerif Scelilla Ussen Zeno Moder ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 220 sito in Viale Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

30 Jaram

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA


(Pubblicazione mensile)

Anno II Mogadiscio, 25 Ottobre 1951 Supplemento N. 1 al **N. 10**

S O M M A R I O

ORDINANZA n. 18 rep. del 20 ottobre 1951: Riforma dei Consigli di Residenza e del Consiglio Territoriale . pag. 463

A



Ordinanza n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa alla Convenzione Fiduciaria per la Somalia;

VISTO il Proclama n. 4 del 1948 dell'Amministrazione Britannica della Somalia;

VISTA la propria circolare n. 22809 in data 27 luglio 1950, che istituisce i Consigli di Residenza in tutto il Territorio;

VISTA la propria Ordinanza n. 144 del 30 dicembre 1950, che nomina i Consiglieri Territoriali per l'anno 1951;

VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, che istituisce in ogni capoluogo di Residenza e di Vice Residenza una « Amministrazione dei Servizi Municipali »;

VISTA la propria Ordinanza n. 3 del 6 febbraio 1951 che approva il Regolamento del Consiglio Territoriale;

CONSIDERATO che, allo scopo di sviluppare l'esperienza politica degli abitanti del Territorio, giova aumentare la loro rappresentanza negli organi di governo e favorire ulteriormente la partecipazione in detti organi dei Partiti Politici che rappresentano responsabilmente taluni settori dell'opinione pubblica nel Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

I Consigli di Residenza sono composti delle seguenti categorie di

1) i Capi tribù ereditari e quelli eletti negli « scir » consuetudinari, che siano stati riconosciuti con decreto dell'Amministratore (membri di diritto);

2) i rappresentanti dei Partiti politici legalmente riconosciuti, in misura non inferiore ad 1/5 del numero delle sezioni riconosciute per ciascun Partito nella circoscrizione residenziale, oltre a due rappresentanti della Direzione o Sezione di ciascun Partito nel Capoluogo di Residenza;

3) le Notabilità eminenti della circoscrizione residenziale, in numero non superiore ai Capi di cui al n. 1), designate dall'opinione pubblica come persone di particolare cultura, preparazione e qualità.

Alla nomina annuale dei membri di cui ai numeri 2) e 3) provvedono i Residenti competenti per territorio, e per quelli di cui al n. 2) su designazione da parte degli organi delle Direzioni o Sezioni del Capoluogo di Residenza.

Nulla è innovato in merito alla competenza ed al funzionamento dei Consigli di Residenza.

Art. 2.

Ferme restando le norme di cui al Proclama n. 4 del 1948 della Amministrazione Britannica, il riconoscimento delle Sezioni dei Partiti è subordinato, ai fini della rappresentanza nei Consigli di Residenza e nel Consiglio Territoriale, alla presentazione di un elenco nominativo di almeno 200 soci per ogni Sezione.

Detto elenco sarà pubblicato nell'Albo delle affissioni della Residenza per 30 giorni consecutivi; durante tale periodo chiunque vi abbia interesse può contestarne la veridicità.

I Residenti provvedono ai singoli riconoscimenti, previo accertamento sulla veridicità degli elenchi, da effettuarsi con l'assistenza dei Cadi della circoscrizione residenziale.

Contro le decisioni del Residente è ammesso ricorso al Commissario regionale in prima istanza ed all'Amministratore in seconda istanza.

Art. 3.

Il Consiglio Territoriale, previsto dall'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa alla Convenzione Fiduciaria per la Somalia, sarà composto come segue:

a) rappresentanza regionale, 1 seggio per 70.000 abitanti di

gi per ciascuna di quelle regioni che sono ripartite in più di 3 Residenze ;

b) *rappresentanza politica*: 1 seggio di diritto per ogni Partito legalmente riconosciuto che abbia almeno 5 sezioni riconosciute nell'interno del Territorio, più per ciascun di questi Partiti 1 seggio per ogni gruppo di 25 sezioni riconosciute ;

c) *rappresentanza economica*: 4 seggi per le categorie economiche somale, 3 seggi per quelle italiane, 1 per quella araba ;

d) *rappresentanza culturale*: 1 seggio ;

e) *rappresentanza delle Comunità minori*: 3 seggi (1 italiano, 1 arabo, 1 indo-pakistano).

Il numero dei seggi politici non dovrà in alcun caso essere inferiore alla metà di quelli regionali ed il numero dei membri non somali non dovrà in alcun caso eccedere nel suo complesso 1/6 dell'intera composizione.

Art. 4.

I membri del Consiglio Territoriale sono nominati con decreto dell'Amministratore e durano in carica un anno.

Alla loro designazione, su doppia lista, provvederanno :

a) per i rappresentanti regionali, le Assemblee Regionali apertamente elette dai Consigli di Residenza della Regione sulla base di 1 Consigliere per ogni 10.000 abitanti della Residenza o frazione di 10.000, e presiedute dai Commissari ;

b) per i rappresentanti politici, le Direzioni centrali dei Partiti ;

c) per i rappresentanti economici somali, le Consulte Municipali di Merca, Chisimaio, Villabruzzi, Gallacchio, Bender Cassim, Margherita e Belet Uen, in concorrenza per 3 seggi, e le esistenti Associazioni di prestatori d'opera a carattere sindacale per il 4° seggio ; per quelli italiani, la Camera di Commercio di Mogadiscio ; per quello arabo, le rispettive Comunità di Mogadiscio e Chisimaio ;

d) per il rappresentante della cultura, l'Istituto Culturale Sociale di Mogadiscio ;

e) per i rappresentanti delle Comunità minori, le rispettive Comunità tramite i Commissari del Benadir e del Basso Giuba.

I designati al Consiglio Territoriale debbono dimostrare di saper leggere e scrivere in italiano o in arabo.

Art. 5.

Il Consiglio Territoriale è presieduto dall'Amministratore o dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento reso esecutivo con l'Ordinanza n. 3 del 6 febbraio 1951.

Disposizioni generali.

Art. 6.

Le designazioni in seno ai Consigli di Residenza ed alle Consulte Municipali, nonché in seno alle Assemblee Regionali, dovranno aver luogo per scrutinio segreto. Coloro che non sono in grado di scrivere comunicheranno riservatamente i loro voti al Presidente, che sarà assistito dal Cadi del luogo e da un membro scrutatore scelto dall'Assemblea.

Art. 7.

I Consiglieri di Residenza ed i Consiglieri Territoriali in carica non possono essere sottoposti a procedimento penale né arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.


Disposizioni transitorie.

Art. 8.

In deroga ai precedenti articoli 2 e 3, la rappresentanza politica nei Consigli di Residenza e nel Consiglio Territoriale per l'anno 1952 verrà calcolata esclusivamente sulla base del numero delle Sezioni già riconosciute alla data del 1° settembre 1951.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari





BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 1° Novembre 1951

N. 11

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 1951:

Supplemento n. 1 in data 25 ottobre 1951 al n. 10 contenente:

ORDINANZA n. 18 del 20 ottobre 1951: Riforma dei Consigli di Residenza del Consiglio Territoriale

463

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

ORDINANZE 1951

ORDINANZA n. 19 rep. del 25 ottobre 1951: Modifica dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 53 del 14 agosto 1950 sulla difesa d'ufficio nei giudizi penali

471

ORDINANZA n. 20 rep. del 30 ottobre 1951: Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di concorsi per l'apertura e l'esercizio delle farmacie

472

DECRETI 1951

DECRETO n. 125 rep. del 15 ottobre 1951: Prezzo di vendita al pubblico delle sigarette «Philip Morris»

473

DECRETO n. 126 rep. del 14 settembre 1951: Riconoscimento della libera disponibilità di area edilizia alla Signora Ceccarelli Giuseppina in Somalia

474

DECRETO n. 127 rep. del 15 settembre 1951: Riconoscimento della libera disponibilità di area edilizia al Sig. Firpo Bartolomeo

475

DECRETO n. 128 rep. del 26 settembre 1951: Divieto di caccia nell'area delimitata dal Comando Aeronautica della Somalia in località Balad, adiacente al campo d'aviazione

476

DECRETO n. 129 rep. del 5 ottobre 1951: Incarico al dr. Franco Maniaco delle funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale del Puntland

477

DECRETO n. 130 rep. del 10 ottobre 1951: Nomina di assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtina	477
DECRETO n. 131 rep. del 16 ottobre 1951: Incarico delle funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S.; al Direttore di Governo di 1 ^a classe Gr. Off. Inserra Gaetano	478
DECRETO n. 132 rep. del 22 ottobre 1951: Disposizioni per l'abbuono della imposta di fabbricazione e per la restituzione dei diritti doganali sullo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate destinate alla esportazione	479
DECRETO n. 133 rep. del 30 ottobre 1951: Autorizzazione all'apertura di una farmacia in Mogadiscio e relativo bando di concorso	481
DECRETO n. 134 rep. del 31 ottobre 1951: Tariffe per la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Azienda Elettro Industriale dr. Cosmo De Vincenzi	484

1951

DISPOSIZIONE n. 8 del Controllore dei Prezzi dell'8 ottobre 1951: Prezzi di vendita dello zucchero di produzione S.A.I.S.	485
ERRATA CORRIGE	485

PARTE SECONDA

Soc. An. Agricola Commerciale Somala: Estratto verbale Assemblea Generale straordinaria	486
Soc. An. Coop. Agricola di Genale: Estratto verbale Assemblea straordinaria dei soci	486
Somalia Soc. di Navigazione Bananiere (Bananiere Somale): Estratto verbale Assemblea ordinaria soci.	487
Banco di Roma — Filiale di Mogadiscio: Avviso di ammortamento di libretto di risparmio al portatore	487
Società Agricola Italo Somala: Avviso pagamento dividendo	487
Società Agricola Italo Somala: Estratto verbale Consiglio di Amministrazione	488
S. A. Saline Somale: Convocazione Assemblea ordinaria	488
Banco di Roma: Estratto delibera	488
S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli »: Estratto verbale Assemblea ordinaria e straordinaria azionisti	488

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 22 aprile 1950 recante disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel territorio della Somalia in materia giudiziaria;

VISTA l'ordinanza n. 54 del 14 agosto 1950 recante disposizioni per la difesa d'ufficio nei giudizi penali;

RITENUTO che, in considerazione dell'elevato numero dei giudizi penali di competenza del Commissario Regionale del Benadir, può presentarsi la necessità di affidare la difesa degli imputati nei predetti giudizi, anche a persone non iscritte negli albi degli avvocati e procuratori o ammesse al patrocinio dinanzi al pretore, e che, pertanto, occorre modificare l'art. 1 della citata ordinanza n. 54;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

A modifica di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 54 del 14 agosto 1950 le disposizioni previste dall'art. 2 della stessa ordinanza si applicano anche ai giudizi dinanzi al Commissario Regionale del Benadir.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Ordinanza n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono in vigore nel territorio, in quanto applicabili, l'Ordinamento sanitario, approvato con r. d. 20 marzo 1933, n. 702; il r. d. 16 gennaio 1930, n. 64, che estende alla Somalia le leggi e le disposizioni sanitarie vigenti in Italia; la legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni per l'apertura e l'esercizio delle farmacie, ed il r. d. 13 luglio 1914, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

RITENUTO che, in relazione all'avvertita esigenza di provvedere all'apertura di altre farmacie in Somalia, si rende necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni relative ai concorsi per la apertura e l'esercizio delle farmacie, previste dalla citata legislazione, allo scopo di adeguarle all'attuale situazione giuridica del Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Ai pubblici concorsi per l'apertura e l'esercizio di farmacie nel Territorio della Somalia, che dovranno essere banditi con appositi decreti, potranno partecipare coloro che presenteranno domanda, secondo le modalità e nel termine che verranno resi noti, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non è minore di anni 21;

b) laurea in chimica e farmacia, o laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, conseguiti in una Università, Istituto o Scuola a ciò autorizzati;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Tale certificato non è obbligatorio per coloro che dimostrano di possedere il titolo di cui alla precedente lettera b):

- d) certificato penale;
- e) certificato di buona condotta civile e morale;
- f) titoli e documenti che dimostrino la disponibilità da parte del concorrente di un capitale liquido di almeno So. 10.000 e ciò anche mediante fidejussione o versamento di corrispondente somma da parte di terzi.

Le domande presentate da Soc. Cooperative dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) titolo e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia;
- b) atto costitutivo, statuto regolarmente approvato e altri documenti comprovanti la legale costituzione.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 125 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 36 rep. del 10 luglio 1950, che determina, fra l'altro, l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non provenienti dal Monopolio Italiano;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Philip Morris » di produzione della Philip Morris & Co. Ltd. Inc. di New York, di prossima immissione sul mercato;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Philip Morris »

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 126 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il decreto governatoriale n. 17511 dell'11 ottobre 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Mogadiscio — il 23 ottobre 1940, reg. 5, foglio 178, col quale viene dato alla signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni, in concessione perpetua, a scopo edilizio, a titolo oneroso, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie di mq. 2.545, sito in Mogadiscio, tra via Mongiardini e via Quirichetti;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. dl. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. dl. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni edilizie date in base al citato Ordinamento Fondiario;

VISTO il foglio n. 6549 del 21 luglio 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio attestante che il fabbricato è conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio per la città di Mogadiscio nonché alle norme igienico-sanitarie;

VISTA la domanda del 23 marzo 1951 presentata dalla signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni, residente in Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno, come previsto nel citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta alla signora Ceccarelli Giuseppina in Simeoni la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 2.545 sita in Mogadiscio dietro il Villaggio Zoni, di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia n. 17511 dell'11 ottobre 1940.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 127 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il decreto governatoriale n. 16527 dell'11 gennaio 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Mogadiscio — il 24 gennaio 1940, reg. 1, foglio 101, col quale venne dato al signor Firpo Bartolomeo di Lorenzo, in concessione perpetua, a titolo oneroso, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie di mq. 1.856 sito in Mogadiscio, nella zona a mare;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1929, n. 269, estese alla Somalia, con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la dichiarazione contenuta nel foglio 705 del 4 luglio 1950 del Genio Civile attestante che il signor Firpo Bartolomeo ha costruito un fabbricato rispondente al progetto approvato;

CONSIDERATO che il predetto ha adempiuto agli obblighi previsti dal citato Ordinamento Fondiario, come risulta dalla comunicazione n. 6832 del 28 luglio 1951 dell'Ufficio Tecnico Municipale attestante che il fabbricato è conforme alle prescrizioni del Regolamento

Edilizio per la città di Mogadiscio, nonché alle norme igienico-sanitarie;

VISTA la domanda del 6 giugno 1950 presentata dal signor Firpo Bartolomeo, residente in Mogadiscio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno, come previsto nel citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al signor Firpo Bartolomeo la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 1.856 sita in Mogadiscio nella zona a mare di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia n. 16527 del 11 gennaio 1940.

Mogadiscio, li 15 settembre 1951.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 128 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, è tuttora vigente nel Territorio il Proclama n. 7 del 1947 regolante l'esercizio della caccia;

RITENUTA la necessità di vietare l'esercizio della caccia nella zona del Campo d'Aviazione di Balad;

DECRETA:

Nell'area delimitata dal Comando Aeronautica della Somalia in località Balad, destinata a campo d'aviazione, è vietato l'esercizio della caccia.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia..

Mogadiscio, li 26 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 129 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni di cui all'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950 recante disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio della Somalia in materia giudiziaria;

RITENUTO che per le attuali e urgenti esigenze del servizio si rende necessario, ai sensi dell'art. 54 del citato Ordinamento Giudiziario per la Somalia, provvedere alla nomina di un funzionario che sostituisca il Commissario regionale del Basso Giuba nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Al dottor Franco Manigrasso, attualmente in servizio presso il Commissariato regionale del Basso Giuba, sono affidate, a decorrere dal 5 ottobre 1951, le funzioni giudiziarie, secondo quanto previsto dall'art. 54 del vigente Ordinamento Giudiziario.

Mogadiscio, li 5 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 130 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del

VISTO il decreto n. 5 rep. del 15 gennaio 1951 con il quale si provvedeva alla nomina degli assessori presso i Tribunali regionali della Somalia per l'anno 1951;

RITENUTO che, per assicurare il normale funzionamento del Tribunale regionale della Migiurtinia, è opportuno provvedere alla nomina di altri assessori presso il predetto Tribunale, in aggiunta a quelli già nominati;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso il Tribunale regionale della Migiurtinia, con decorrenza 10 ottobre 1951, in aggiunta a quelli nominati con decreto n. 5 del 15 gennaio 1951:

Sig. Madella Bruno
Sig. Garollo Luigi.

Mogadiscio, li 10 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 131 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità che durante l'assenza del Segretario Generale dell'A.F.I.S., le funzioni relative siano affidate al Direttore di Governo più elevato in grado, in conformità dell'art. 21 del r. d. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la propria Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950 sull'ordinamento provvisorio dell'A.F.I.S.

DECRETA:

A decorrere dal 16 ottobre 1951 al Direttore di Governo di prima classe Gr. Uff. Inserra Gaetano sono affidate le funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 16 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 132 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RICONOSCIUTA l'opportunità di ammettere all'abbuono della imposta di fabbricazione ed alla restituzione dei diritti doganali, lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate destinate all'esportazione;

DECRETA:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione delle marmellate è ammessa a fruire dell'abbuono della imposta di fabbricazione, o della restituzione dei diritti sullo zucchero impiegato nella preparazione delle marmellate destinate all'esportazione.

Art. 2.

Lo zucchero soggetto ad abbuono dell'imposta di fabbricazione sarà prelevato dai magazzini di produzione della S.A.I.S. in cauzione della imposta di fabbricazione e custodito, in attesa dell'uso, in apposito magazzino fiduciario.

Art. 3.

Lo zucchero impiegato, soggetto a restituzione dei diritti doganali,

essere registrato separatamente da quello soggetto ad abbuono d'imposta.

Art. 4.

Le operazioni per la fabbricazione delle marmellate, con l'impiego di zucchero in regime di abbuono, o restituzione di diritti, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

Art. 5.

Lo scarico dei tributi gravanti sullo zucchero impiegato nelle marmellate esportate sarà effettuato con le seguenti modalità:

a) La Dogana competente emetterà, all'atto della esportazione delle marmellate, apposita bolletta di esportazione con abbuono di imposta, o con restituzione di diritti, nella quale saranno indicati la quantità ed il valore delle marmellate esportate e la quantità di zucchero impiegato nella fabbricazione del prodotto in esportazione.

b) La Dogana procederà all'accertamento della quantità di zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate in esportazione, prelevando periodicamente dei campioni e facendoli analizzare dal Gabinetto Chimico dell'A.F.I.S.. La spesa relativa al campionamento e all'analisi saranno a carico della ditta richiedente.

c) Gli interessati, per ottenere l'abbuono dell'imposta di fabbricazione, dovranno farne domanda all'A.F.I.S. — Ufficio Affari Finanziari — allegando le bollette doganali ed ogni altro documento comprovante l'avvenuta esportazione.

La stessa procedura sarà usata per il rimborso dei diritti doganali pagati sullo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate esportate. L'Amministrazione si riserva di stabilire di volta in volta l'aliquota dei diritti da rimborsare.

d) Le domande dovranno essere presentate alla Dogana competente, che le inoltrerà, tramite la Direzione dei Servizi Doganali, all'Ufficio Affari Finanziari, dopo aver accertata la regolarità della richiesta e della documentazione esibita.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Sono però ammessi all'abbuono e al rimborso dei diritti, per lo

ti dalla Società per azioni L.I.P.A.S. prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma non prima del 24 giugno 1951.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 133 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che due farmacie non sono sufficienti ad assicurare in Mogadiscio un'adeguata assistenza farmaceutica in rapporto allo sviluppo demografico e all'aumentata estensione della città;

RICONOSCIUTA l'opportunità che si faccia luogo all'apertura di una terza farmacia;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono da considerarsi tuttora in vigore nel Territorio l'Ordinamento Sanitario, approvato con r. d. 20 marzo 1933, n. 702; il r. d. 16 gennaio 1930, n. 64, che estende alla Somalia le leggi e le disposizioni sanitarie vigenti in Italia; la legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni per l'apertura e l'esercizio delle farmacie; ed il r. d. 13 luglio 1914, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

VISTA la propria ordinanza n. 20 del 30 ottobre 1951, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle disposizioni vigenti sui concorsi per l'apertura e l'esercizio delle farmacie;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'apertura in Mogadiscio di una farmacia da aggiudicarsi al vincitore del concorso per titoli che viene bandito con il

Art. 2.

La farmacia dovrà essere aperta nella zona della città sita ad est delle vie Trevis e Gasperini entro un raggio non superiore a 500 metri dalla piazza Zavagli.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per l'apertura e l'esercizio della farmacia di cui sopra dovranno presentare o far pervenire all'A.F.I.S. (Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica) non oltre il 31 gennaio 1951 domanda di partecipazione al concorso in carta da bollo da So. 1,20, con l'indicazione del domicilio, e dei documenti allegati alla domanda stessa.

La data d'arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio dell'A.F.I.S..

Non saranno ammessi al concorso coloro le cui domande e documenti pervenissero all'Amministrazione dopo la predetta data.

I documenti da allegarsi sono quelli indicati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 20 del 30 ottobre 1951. Essi devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti potranno aggiungere tutti i documenti professionali di studio e di speciali benemerienze che riterranno opportuno allegare nel loro interesse.

Art. 4.

Per l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli sarà costituita una apposita commissione composta:

- a) dal Capo Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica — Presidente;
- b) dall'Ispettore di Sanità dell'A.F.I.S. — Membro;
- c) dal Direttore del Magazzino Centrale Medicinali dell'A. F.I.S. — Membro;
- d) da un esperto in materia giuridica — Membro;
- e) da un funzionario dell'Ufficio Sanità e Istruzione Pubbli-

La nomina del componente di cui alla lettera d) e del Segretario della Commissione sarà disposta dall'Amministratore.

Art. 5.

La persona o l'Ente che avrà ottenuto la migliore classifica nel giudizio della Commissione sarà dichiarato vincitore del concorso con decreto dell'Amministratore e con altro decreto dell'Amministratore verrà autorizzato all'esercizio della farmacia.

Art. 6.

L'apertura e l'esercizio della farmacia avrà luogo in base all'esito di una ispezione disposta dall'A.F.I.S., allo scopo di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, le qualità e le quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

L'impianto della farmacia dovrà essere ultimato, in modo da poter regolarmente funzionare, non oltre sei mesi dalla data in cui sarà comunicata al vincitore del concorso l'avvenuta assegnazione.

Qualora ciò non abbia luogo nel termine sopra indicato, l'assegnazione della farmacia potrà essere revocata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 7.

In caso di rinuncia da parte del vincitore del concorso, o di revoca dell'assegnazione a norma dell'articolo precedente l'Amministratore potrà, con suo decreto, assegnare la farmacia a quello, fra gli altri concorrenti, che risulti più meritevole, in base alla graduatoria stabilita dalla Commissione di cui all'art. 4.

I provvedimenti presi dall'Amministrazione in tutta la materia attinente al concorso di cui al presente bando sono definitivi.

Art. 8.

Per quanto non è espressamente regolato dalla presente ordinanza si osservano le norme di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, ed al r. d. 13 luglio 1914, n. 829, in quanto applicabili.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 134 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore nel Territorio il Proclama n. 2 del 1942 « Electricity Supply » ed il Proclama n. 24 del 1943 per il Controllo dei Prezzi;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla revisione delle tariffe stabilite dall'Avviso n. 47 del 22 aprile 1947, per la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Azienda Elettro-Industriale del dr. Cosmo De Vincenzi;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 le tariffe per l'erogazione di energia elettrica da parte dell'Azienda Elettro-Industriale del dr. Cosmo De Vincenzi sono stabilite come segue:

Illuminazione ed energia per usi domestici	So. 1,20	per	Kwh
Energia per uso industriale	» 1,10	»	»
Illuminazione stradale	» 1,10	»	»

Art. 2.

La quantità minima di energia elettrica che l'Azienda De Vincenzi è autorizzata a fatturare mensilmente resta stabilita in 4 Kwh.

Art. 3.

Il nolo dei contatori di qualsiasi tipo è fissato in So. 1,50 al mese.

Il nolo suddetto include la manutenzione delle valvole ed il ricambio dei fusibili ai contatori.

Art. 4.

Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi dell'art. 17 del Proclama n. 24 del 1943, citato nelle premesse.

Art. 5.

E' abrogato l'Avviso n. 47 in data 22 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 31 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 8 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

SENTITO il Comitato Controllo Prezzi;

DISPONGO

A decorrere dal 10 ottobre c. a., i prezzi massimi di vendita dello **Zucchero di produzione S.A.I.S.** sono stati stabiliti come segue:

ZUCCHERO BIANCO CRISTALLINO.

Per merce resa nuda al Magazzino di Mogadiscio, per quantitativi non inferiori al quintale ALL'INGROSSO So. 185,70 al q.le
AL MINUTO » 2,— al kg.

ZUCCHERO GREZZO.

Per merce resa nuda al Magazzino di Mogadiscio, per quantitativi non inferiori al quintale ALL'INGROSSO So. 181,70 al q.le
AL MINUTO » 1,95 al kg.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
G. Carnevali

ERRATA CORRIGE.

A pag. 443 del Bollettino Ufficiale n. 10 del 1° ottobre 1951, nelle premesse del decreto n. 119 leggasi « Visto il proprio decreto n. 32 » anzichè « Visto il

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Società per Azioni con Sede Sociale al Villaggio Duca degli Abruzzi
Capitale Sociale So. 6.000.000

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dal verbale di adunanza del 9 ottobre 1951 del Consiglio di Amministrazione risulta che la Direzione della Società in Somalia è autorizzata a contrarre prestiti bancari sotto forma di apertura di crediti o di sconto cambiali a firma diretta della Società, con delega della firma Sociale per dette operazioni al Direttore dr. Ferdinando Bigi in unione al Vice Direttore dr. Gerolamo Reggiani o ad un di essi, in caso di assenza o impedimento dell'altro, congiuntamente con uno dei Procuratori della Società Ing. Leone Puel o Rag. Arturo Salvi.

S. A. SALINE SOMALE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, capit. L. 11.000.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 29 novembre 1951 ed eventualmente in seconda convocazione per il 13 dicembre 1951, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio al 30 giugno 1951, relazioni del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede di Roma e Milano del Banco di Roma, o presso la Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Dr. Paolo Gamberini

BANCO DI ROMA

ESTRATTO DI DELIBERA

Con delibera del Comitato Esecutivo del Banco di Roma, in Roma, in data 15 Settembre 1951, il signor Romeo Lucantonio, Condirettore della Filiale di Palermo, è trasferito alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Direttore.

Mogadiscio, 23 ottobre 1951.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio

Ferrazza

Gentile

S. A. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »

Sede in Alula — Capitale L. 10.000.000 versato

dott. Margherita Spessa Salvadori Notaro in Recco, registrato, ha approvato il bilancio chiuso al 30 Giugno 1951, che presenta una perdita di Somali (Shgs) 64.318,65 quale perdita l'assemblea ha deliberato di riportare a nuovo; ha proceduto alla nomina degli amministratori e del Collegio Sindacale per il triennio 1951-1954 nelle persone dei Signori: Caramelli Guido fu Luigi, e Pittaluga Riccardo di Mario, che hanno accettato la carica di Amministratori; dott. Giuseppe Scotti fu Giovanni — Presidente: dott. Arrigo Folcheri fu Vittorio e Alessio Rag. Domenico fu Giovanni membri effettivi del Collegio Sindacale; Cinti Ferdinando fu Silvio e Canonero Lelio fu Gio Batta, Sindaci supplenti. L'assemblea ha deliberato la modifica dell'art. 18 della Statuto sociale come segue:

Art. 18. — La Società, per deliberazione dell'Assemblea, può esser amministrata da due Amministratori o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai due Amministratori spetta la rappresentanza legale e la firma sociale libera per tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati tassativamente dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente e un Amministratore delegato, ai quali, pure disgiuntamente spetterà la rappresentanza legale e la firma sociale libera per tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione. In seguito all'approvazione di tale modifica, restano abrogati gli articoli 21, 22 e 24 dello Statuto sociale.

Il Tribunale di Mogadiscio con suo provvedimento in data 1° ottobre 1951 ha ordinato che tale deliberazione venga iscritta nel Registro delle Imprese.

Per estratto conforme

RIEPILOGO

Totale della passività	Shgs.	1.133.198,13
Totale della attività	»	<u>1.080.879,48</u>
Perdita netta	Shgs.	<u>64.318,65</u>

CONTO PERDITE E PROFITTI

PERDITE — Ammortamenti	Shgs.	48.003,47
Spese generali	»	<u>22.264,61</u>
Totale perdite	»	70.287,48
PROFITTI — Fondi di riserva	»	<u>8.948,83</u>
Perdita netta	»	<u>64.318,65</u>

Dott. Margherita Spessa Salvadori

Depositato in cancelleria in data 2 ottobre 1951.

IL CANCELLIERE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 25 settembre 1951 Hagi Scek Muridi Uali ha richiesto in libera disponibilità un appezzamento di terreno di mq. 1.200, in via Roma.

Si premette che con Decreto 17398 del 2 settembre 1940 fu concesso allo stesso un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1.200 sulla medesima via Roma ma contiguo a quello sul quale l'interessato ha costruito un fabbricato ad uso negozi ed abitazione.

Detto terreno confina a Nord con terreno demaniale, ad Ovest con terreno demaniale, a Sud con via Roma e ad Est ancora con terreno demaniale, il tutto come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Insera

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 luglio 1951, la Signora Ceccarelli Giuseppina, vedova Simeoni, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 450, sito in Mogadiscio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Insera

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 3 luglio 1950 Parabo Abdalla Abduraman El Bosi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 450, sito in Mogadiscio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

in Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 24 novembre 1950 la Signora Norma Savarese ha richiesto la concessione e la libera disponibilità di un'area demaniale rappresentata da due piccoli lotti di terreno della superficie complessiva di mq. 117,20, all'imbocco di Piazza Rava, su cui la richiedente ha costruito due chischi in muratura, in virtù di autorizzazione concessale nel 1942.

L'ubicazione dell'area richiesta risulta dalla planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra



17/11

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 1° Dicembre 1951

N. 12

S O M M A R I O

PARTE PRIMA



1951

ORDINANZE

ORDINANZA n. 21 rep. del 23 novembre 1951: Istituzione dell'Ispettorato del Lavoro 497

ORDINANZA n. 22 rep. del 23 novembre 1951: Istituzione degli Uffici del Lavoro 501

ORDINANZA n. 23 rep. del 24 novembre 1951: Modifica alle norme attualmente in vigore per l'assoggettamento dei redditi agrari alla contribuzione sul reddito 503

ORDINANZA n. 24 del 26 novembre 1951: Proroga fino al 30 giugno 1952 dei termini di cui agli art. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 recante disposizioni in materia di locazioni degli immobili urbani . . . 504

ORDINANZA n. 25 rep. del 25 novembre 1951: Nomina del Ministro dr. Mario Canino, Segretario Generale dell'A.F.I.S., a Presidente della Commissione per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari somali, di cui all'art. 11 dell'Ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950. 505

1951

DECRETI

DECRETO n. 135 rep. del 22 agosto 1951: Concessione per la gestione di 5 fornaci da calce al Sig. Hussen Mahamud Omar 506

DECRETO n. 136 rep. del 12 settembre 1951: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Mohamed Ziad Aeile 507

DECRETO n. 137 rep. del 13 novembre 1951: Disposizioni per disciplinare la circolazione degli autoveicoli a due ruote 507

DECRETO n. 138 rep. del 14 novembre 1951: Proroga dei termini previsti dall'art. 2 dell'ordinanza n. 6 del 26 febbraio 1951 contenente agevolazioni a favore del personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica e concessione di analoghe agevolazioni al predetto personale licenziato dal servizio	508
DECRETO n. 139 rep. del 22 novembre 1951. Disposizioni regolamentari per la cessione e l'esercizio di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce	509
DECRETO n. 140 rep. del 24 novembre 1951: Autorizzazione al Servizio Monopolio per la vendita di prodotti chinacei del Monopolio italiano.	514
DECRETO n. 141 rep. del 25 novembre 1951: Nomina del Dr. Maurizio Scanu a Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Somalia	515
DECRETO n. 142 rep. del 30 novembre 1951: Cessazione del dr. Enrico Olivieri dalle funzioni di Commissario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio	516
DECRETO n. 143 del 30 novembre 1951: Nomina del Rag. Carlo Vecco a Commissario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.	516
DECRETO n. 144 rep. del 30 novembre 1951: Cessazione del Rag. Carlo Vecco dalle funzioni di Consultore della Amministrazione Municipale di Mogadiscio e nomina alle stesse funzioni del sig. Dario Mosti	517
DECRETO n. 145 rep. del 1° dicembre 1951: Istituzione dell'Ufficio del Lavoro previsto dall'Ordinanza n. 22 del 23 novembre 1951 presso le Residenze di Mogadiscio, Villabruzzi, Merca, Brava, Margherita e Chisimaio	518
DECRETO n. 147 rep. del 25 novembre 1951: Cessazione dalle funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S. del Direttore di Governo di 1ª classe Gr. Uff. Inserra Gaetano	519
<hr/>	
DISPOSIZIONE n. 9 del Controllore dei Prezzi del 12 novembre 1951: Prezzi di vendita del carbone di legna	519
Certificato di deposito di segno distintivo di fabbrica e commercio: Ditta A. Giovanardi & Figli	520
<hr/>	
ERRATA CORRIGE	521

PARTE SECONDA

A.C.C.A. — Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi — Avviso di convocazione Assemblea Soci	522
Soc. Agricoltori « S.I.M.B.A. » — Iscrizione nel registro dell'impresa della Somalia	522
Soc. An. Pescherie Alula G. Caramelli — Riepilogo bilancio al 30 giugno 1951 — Modifica	523
Ufficio del Giudice della Somalia: Sentenza di omologazione concordato Sig. Abbonizio Antonio	523
Ufficio del Giudice della Somalia: Avviso di vendita immobiliare	523
Samarengo Mogadiscio S. p. A. — Estratto atto costitutivo	524
Società Saccarifera Somala: Convocazione Assemblea Azionisti	525
S. A. Compagnia Autotrasporti Somalia (C. A. S.): Estratto verbale Assemblea	525
S.A.I.S. Società Agricola Italo Somala: Convocazione Assemblea Azionisti	526
Soc. p. A. Industria Fibre Africane (S.A.I.F.A.): Estratto atto Costitutivo	526
Compagnia Somala del Cotone: Estratto atto costitutivo	527
Ufficio LL. PP e Comunicazioni: N. 8 Avvisi ad Opponendum	527
Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro: N. 5 Avvisi ad Opponendum	530



PARTE PRIMA

Ordinanza n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità di istituire appositi organi che abbiano il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro ed alla previdenza sociale, nonché di indirizzare e coordinare le attività intese a promuovere il progresso sociale, in conformità dei principi sanciti dalla Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' istituito in Somalia il servizio dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 2.

Le funzioni dell'Ispettorato del Lavoro sono le seguenti:

a) indirizzare e coordinare l'attività degli enti e delle organizzazioni che svolgono attività nel campo sociale e del lavoro;

b) assicurare l'applicazione di tutte le disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla previdenza sociale nelle imprese industriali, commerciali, nell'agricoltura e in genere ovunque è prestato un lavoro retribuito, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

c) raccogliere informazioni relative alle condizioni e alla...

gimento del lavoro, fornire notizie e consigli tecnici sui mezzi più efficaci per osservare le vigenti disposizioni in materia ;

d) vigilare sull'esecuzione dei contratti di lavoro, sull'osservanza dei patti di lavoro e delle disposizioni dell'Autorità in materia di rapporto di lavoro, nonché delle norme relative alla tutela dei lavoratori, al funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e **igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute da enti pubblici o privati**, sull'osservanza delle disposizioni regolamentari per la prevenzione degli infortuni ;

e) provocare le misure necessarie ad eliminare constatati difetti d'installazione o dei metodi di lavoro che possano costituire una minaccia alla salute o alla sicurezza dei lavoratori, denunciando i fatti all'autorità competente e richiedendo che essa formuli delle ingiunzioni oppure delle misure esecutorie immediate.

Art. 3.

Le funzioni dell'Ispettorato del Lavoro sono affidate all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro, il cui Capo Ufficio assume le funzioni di Ispettore Centrale del Lavoro. Egli può delegare tali funzioni al Capo della Sezione Lavoro e Assistenza Sociale.

Art. 4.

In ogni Commissariato Regionale le funzioni di Ispettore del Lavoro sono affidate al Commissario Regionale, il quale può di volta in volta, in caso di accertata necessità, delegare tali funzioni ad altro dipendente dell'Amministrazione.

Gli Ispettori del Lavoro nell'esercizio delle loro funzioni possono richiedere l'assistenza di esperti e tecnici qualificati, quali medici, ingegneri, chimici, meccanici, elettricisti, per assicurare l'applicazione delle disposizioni relative all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 5.

Gli Ispettori del Lavoro sono tenuti a procedere ad ispezioni a brevi intervalli sulle condizioni di lavoro esistenti nella loro circoscrizione.

Essi sono autorizzati a fare uso, nell'adempimento delle loro funzioni, dei seguenti poteri :

a) visitare liberamente, in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, gli uffici, i laboratori, i cantieri ed i lavori, in

quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori e comunque tutti gli stabilimenti e locali, ove essi possono fondatamente ritenere occupate persone aventi diritto alla loro protezione legale;

b) provvedere a qualsiasi esame, controllo od inchiesta giudicati necessari per assicurare che le disposizioni legali siano effettivamente osservate e precisamente:

1) interrogare sia da soli, che in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell'impresa sulla applicazione di disposizioni legali, o chiedere informazioni a qualsiasi altra persona la cui testimonianza possa sembrare loro necessaria;

2) richiedere l'esibizione di qualsiasi libro o documento la cui tenuta sia prescritta dalla legislazione relativa alle condizioni di lavoro, in vista di verificarne la conformità con le disposizioni legali, copiarli, nonché farne degli estratti;

3) esigere l'affissione di avvisi nei casi previsti dalle disposizioni legali;

4) prelevare ed asportare al fine di analisi campioni delle materie e sostanze utilizzate o manipolate, previo avviso al datore di lavoro o al suo rappresentante.

In occasione di una visita d'ispezione, l'Ispettore del Lavoro dovrà avvisare della sua presenza il datore di lavoro o il suo rappresentante, a meno che egli ritenga che una tale notifica rischi di portare pregiudizio alla efficacia del controllo.

Art. 6.

Gli Ispettori del Lavoro:

a) non possono avere interessi di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, nelle imprese poste sotto il loro controllo;

b) sono tenuti, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 623 del Codice Penale, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il loro servizio, i segreti di fabbricazione o di commercio o i procedimenti di sfruttamento, dei quali essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

c) devono trattare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi reclamo, che segnali loro un difetto negli impianti ed una infrazione alle disposizioni legali, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante che si è provveduto ad una visita di ispezione, in seguito ad un reclamo:

d) devono segnalare subito all'Ispettore Centrale tutti i casi nei quali l'applicazione delle norme sul lavoro risulti in contrasto con i principi affermati nelle Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro.

Art. 7.

Gli Ispettori del Lavoro e coloro che ne abbiano avute delegate le funzioni ai sensi dei precedenti articoli, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 8.

E' fatto obbligo agli Ispettori del Lavoro d'inviare all'Ispettore Centrale un rapporto annuo sulla loro attività, nonché tutte le notizie e informazioni inerenti al settore lavoro.

Art. 9.

Ai prestatori d'opera e ai loro rappresentanti è garantito il diritto di comunicare liberamente con gli Ispettori del Lavoro.

Art. 10.

E' fatto obbligo agli istituti assicuratori di segnalare all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio tutti i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Art. 11.

Gli Ispettori del Lavoro hanno diritto di elevare, per le infrazioni alle vigenti leggi sul lavoro, verbale di contravvenzione, che dovrà essere trasmesso all'Ispettore Centrale per il successivo inoltro alla Autorità giudiziaria.

Prima di elevare il verbale di contravvenzione gli Ispettori del Lavoro, valutate le circostanze del caso, hanno facoltà di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione.

Art. 12.

Qualsiasi infrazione alle norme della presente Ordinanza è punibile con l'ammenda fino a So. 500, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Il relativo verbale dovrà essere trasmesso all'Ispettore Centrale per il successivo inoltramento all'Autorità giudiziaria.

Mogadiscio, li 23 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 22 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità di istituire appositi Uffici con compiti di tutela dei lavoratori, di prevenzione e di pacifica composizione delle controversie di lavoro nonché per regolare i rapporti e le condizioni di lavoro;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Presso le Residenze e con competenza nell'ambito della circoscrizione territoriale delle medesime, può essere istituito, con decreto dell'Amministratore, un Ufficio del Lavoro diretto dal Residente. L'Ufficio stesso fa capo all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — Sezione Lavoro ed Assistenza Sociale.

Nelle località che non siano sede di Residenza possono essere istituite, con decreto dell'Amministratore, Sezioni degli Uffici del Lavoro alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Lavoro di Residenza.

Art. 2.

Ai Uffici del Lavoro sono attribuite le seguenti funzioni:

a) provvedere alla raccolta dei dati necessari per lo studio dei problemi sociali della circoscrizione, con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alle disoccupazione;

b) provvedere al collocamento dei lavoratori mediante una speciale Sezione; a tal fine, e sempre nell'interesse dei lavoratori, raccogliere i dati relativi alla manodopera locale, compilando ed aggiornando gli elenchi nominativi, distinti per categorie professionali, dei lavoratori residenti nella circoscrizione;

c) provvedere alla tenuta di un registro degli apprendisti nel quale potranno essere iscritti coloro che abbiano raggiunto il 13° anno di età; assumere la tutela e l'assistenza degli apprendisti stessi;

d) rilasciare gratuitamente una tessera o libretto di lavoro ai lavoratori registrati, a garanzia dei loro diritti e della loro qualifica professionale;

e) svolgere, se richiesti, compiti di arbitrato nelle controversie di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori;

f) promuovere la prevenzione e la pacifica composizione delle controversie di lavoro. A tal fine, è fatto obbligo alle parti, prima di adire l'autorità giudiziaria, di sottoporre la vertenza all'esame dell'Ufficio del Lavoro per una amichevole composizione.

I relativi verbali saranno inviati all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro che li terrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria;

g) vigilare sulla regolare esecuzione dei contratti di lavoro e sull'impiego della manodopera;

h) provvedere, d'intesa con le organizzazioni di categoria liberamente costituite, alla tutela dei lavoratori ed al loro patrocinio e promuovere la stipulazione di contratti collettivi di lavoro fra le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro;

i) assicurare la regolare osservanza delle norme relative alle condizioni di lavoro, con speciale riguardo alla durata del lavoro, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alla sicurezza del lavoro in rapporto alle norme sulla prevenzione infortuni; assicurare l'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni, la previdenza e l'assistenza sociale;

l) sovrintendere all'indirizzo tecnico delle scuole e dei corsi di preparazione e di perfezionamento professionale;

m) sovrintendere a tutte le istituzioni che hanno per fine la evoluzione morale ed intellettuale e la ricreazione dei lavoratori, nell'interesse del loro progresso sociale.

a) d'inviare un rapporto annuale all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — Sezione Lavoro ed Assistenza Sociale — sul funzionamento dei servizi del lavoro e sulle condizioni di lavoro della circoscrizione;

b) di prospettare all'Ufficio predetto tutti i problemi di carattere sociale relativi alla propria circoscrizione.

Mogadiscio, li 23 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 23 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO il proclama n. 8 del 12 agosto 1944, concernente la contribuzione sul reddito;

VISTO il Notiziario n. 89 del 9 settembre 1944, con il quale furono mantenute in vigore alcune esenzioni previste dal Decreto G. G. 13 ottobre 1938, n. 1206;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che consigliarono la esenzione dalla imposta mobiliare dei redditi agrari realizzati dai proprietari che coltivano i propri fondi direttamente, in economia o col sistema della mezzadria, nonché dei redditi conseguiti da coloni o mezzadri, di cui alla disposizione contenuta nell'art. 16, comma 2°, del predetto decreto del G. G. dell'A.O.I.;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 i redditi agrari da chiunque prodotti e realizzati sono soggetti alla contribuzione sul reddito di cui al

Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, con le aliquote previste dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 151 rep. del 29 dicembre 1950..

Art. 2.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1952 gli interessati sono tenuti a denunciare i redditi di cui all'articolo suddetto, già precedentemente esenti, in ragione di una metà di quelli conseguiti nell'anno finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 1952.

Mogadiscio, li 24 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 24 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 con cui sono state emanate disposizioni in materia di locazione degli immobili urbani nel Territorio;

VISTA l'ordinanza n. 88 in data 25 novembre 1950 con cui sono stati prorogati fino al 30 giugno 1951 i termini previsti dagli art. 1 e 2 dell'ordinanza n. 31 sopra citata;

VISTA l'ordinanza n. 8 di rep. del 26 maggio 1951 con la quale i termini sopra citati sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1951;

RITENUTO che non sono venuti a cessare i motivi che avevano determinato le proroghe di cui alle citate ordinanze, e che pertanto si rende opportuno procedere ad una ulteriore proroga per mesi sei;

RAVVISATA tuttavia l'opportunità di escludere, per agevolare la costruzione di abitazioni, dalle norme restrittive vigenti in materia di locazioni di immobili urbani, le costruzioni iniziate dopo il 31 marzo 1950;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale:

ORDINA:

Art. 1.

E' disposta una ulteriore proroga fino al 30 giugno 1952 dei termini stabiliti dagli art. 1 e 2 dell'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950, già prorogati con le ordinanze citate nelle premesse.

Art. 2.

Le norme previste dall'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 recante disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni non si applicano agli immobili urbani, la cui costruzione sia stata iniziata dopo la data del 31 marzo 1950.

Mogadiscio, li 26 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Ordinanza n. 25 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950 recante disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali;

RITENUTO che — a seguito della partenza per l'Italia del dr. Pompeo Gorini — occorre modificare l'art. 11 della citata ordinanza, provvedendo alla nomina di un nuovo Presidente della Commissione ivi prevista;

CONSIDERATO che trattasi di materia sulla quale non occorre consultare il Consiglio Territoriale, riferendosi la liquidazione delle competenze arretrate ad un precedente rapporto fra il personale somalo ed il Governo italiano;

ORDINA:

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11 dell'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950, la Presidenza della Commissione per la liquidazione

zione delle competenze arretrate ai militari somali viene assunta, a decorrere dal 16 novembre 1951, dal Ministro dr. Mario Canino, Segretario Generale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 25 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 135 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia approvato con l'ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 18 novembre 1950 dal signor Hussen Mahamud Omar intesa ad ottenere la concessione per la gestione di n. 5 fornaci da calce sul terreno demaniale sito in località denominata « Hamar Geb Geb »;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (vedi nota in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Hussen Mahamud Omar è accordato di esercire n. 5 fornaci da calce, in località denominata « Hamar Geb Geb », segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che forma parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 22 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 136 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia approvato con l'Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 4 settembre 1951 dal signor Mohamed Ziad Aeile - Abgal intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame sita in terreno demaniale in località Km. 1,500 della strada per Balad;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda stessa);

DECRETA:

Art. 1.

Al signor Mohamed Ziad Aeile è accordato di esercire una cava di pietrame in località situata al Km. 1,500 sulla destra della strada per Balad segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che forma parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 137 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950.

RITENUTA l'urgente necessità di disciplinare la guida degli autoveicoli a due ruote (motocicli, motocicli leggeri e velocipedi con motore ausiliario), allo scopo di evitare che essi siano affidati a persone inesperti ed incapaci;

DECRETA:

Art. 1.

Nessuno può condurre autoveicoli a due ruote (motocicli, motocicli leggeri e velocipedi con motore ausiliario, muniti di pedali con i quali sia sempre possibile farli marciare anche senza intervento del motore) se non ha compiuto il 16° anno di età.

Pertanto coloro che conducono i predetti autoveicoli dovranno essere muniti di carta d'identità o di altro documento equipollente comprovante il compimento del 16° anno di età.

Art. 2.

Nessuno può affidare per la guida sotto qualsiasi titolo gli autoveicoli di cui al precedente articolo a persone che non siano in grado di dimostrare, con i documenti previsti dal precedente articolo, d'aver compiuto il 16° anno di età.

Art. 3.

I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dall'articolo 650 del codice penale.

Mogadiscio, li 13 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 138 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del

VISTA l'ordinanza 26 febbraio 1951, n. 6, concernente agevolazioni a determinate categorie di personale proveniente dalla cessata Amministrazione britannica;

CONSIDERATA l'opportunità di prorogare i termini per la concessione delle suddette agevolazioni;

RITENUTO, altresì, equo ed opportuno concedere analoghe agevolazioni ai dipendenti appartenenti alle predette categorie, licenziati dal servizio per riduzione di personale o per motivi ad essi comunque non imputabili;

DECRETA:

Art. 1.

I termini per la concessione dei benefici previsti nell'art. 2 della ordinanza 26 febbraio 1951, n. 6, sono prorogati alla data del 31 marzo 1952.

Art. 2.

Con effetto dal 1° agosto 1951, ai dipendenti dell'A.F.I.S. di cui all'art. 2 dell'ordinanza 26 febbraio 1951, n. 6, licenziati dal servizio per riduzione di personale o per motivi ad essi comunque non imputabili, spetta un'indennità di licenziamento corrispondente a quattro mensilità dell'ultimo stipendio percepito o a centoventi giornate di lavoro calcolate in base all'ultima paga ricevuta, nonché l'abbuono, fino al limite massimo di So. 1500, di eventuali anticipi già percepiti.

Ai predetti dipendenti che rimpatriranno definitivamente entro un mese dalla data del presente decreto o da quella del licenziamento, ed alle persone componenti i relativi nuclei familiari spetta, inoltre, il viaggio gratuito fino al paese di destinazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale regolato dal contratto d'impiego locale approvato con l'ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950.

Mogadiscio, li 14 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 139 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 19.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 13 in data 15 agosto 1951 che approva l'Ordinamento Minerario per il territorio della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari per la concessione e l'esercizio di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

DECRETA:

Art. 1.

Chiunque intenda ottenere concessioni per l'esercizio di cave e fornaci in terreno demaniale, deve farne domanda in carta legale da So. 0,80 all'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — tramite il Residente competente per territorio, indicando le generalità, il luogo di nascita del richiedente, la qualità del materiale da estrarre, lo scopo cui detto materiale è destinato e la durata della concessione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) la planimetria dell'area richiesta su scala non inferiore a 1:25.000 in sei esemplari dei quali tre bollati come segue:

con So. 1,20	fino a dmq.	14
» » 1,80	» » »	20
» » 2,40	» » »	30
» » 5,40	oltre »	50

2) un vaglia postale, emesso a favore dell'Ufficio Tasse Affari, per i seguenti depositi provvisori:

a) di So. 180 per la concessione di sole fornaci;

b) di So. 400 per la concessione di cave di sostanze litoidi con o senza annesse fornaci.

Art. 2.

La domanda sarà affissa per estratto all'albo della Residenza competente per territorio. Ogni eventuale interessato potrà fare opposizione nei termini di giorni 15 dalla data di pubblicazione.

I Residente sono tenuti all'atto dell'inoltro della domanda all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro a comunicare se esistano opposizioni al rilascio della concessione.

Sulle opposizioni decide l'Amministratore.

Art. 3.

Le concessioni saranno autorizzate sulla base di un disciplinare, redatto in sei esemplari, di cui tre bollati come segue:

- a) n. 2 esemplari con bollo da So. 1,20
- b) n. 1 esemplare con bollo da So. 0,80,

sottoscritto dal richiedente e contenente le seguenti indicazioni:

- 1) il nome della persona cui sarà affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori;
- 2) l'ubicazione, i limiti e la superficie dell'area in concessione, che non potrà essere comunque superiore a mq. 10.000;
- 3) le prescrizioni da osservarsi nello sfruttamento delle cave e delle fornaci a tutela dell'incolumità delle persone e dell'interesse pubblico;
- 4) la facoltà dell'Amministrazione di acquistare i prodotti della concessione, compatibilmente con le esigenze del concessionario, ad un prezzo inferiore del 10% a quello corrente sul mercato;
- 5) l'obbligo per il concessionario di rendere noti, entro giorni dieci, all'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — le eventuali variazioni del direttore e del sorvegliante dei lavori;
- 6) l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale di So. 100,20, di pagare la tassa di concessione governativa di So. 24,20, di corrispondere il canone annuo per la coltivazione del giacimento e per l'affitto del terreno demaniale, da determinarsi in relazione alla superficie e alle caratteristiche della concessione, secondo la seguente tabella:

ESTENSIONE	CANONE ANNUO DI				
	COLTIVAZIONE		AFFITTO		
		minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a mq. 1.000	So.	140	180	80	100
» » » 3.000	»	160	200	120	140
» » » 5.000	»	200	230	150	180
» » » 7.000	»	240	280	170	220
» » » 10.000	»	280	350	220	270

N.B. — Il canone di coltivazione non viene corrisposto nel caso in cui il concessionario non espliciti attività estrattiva, ma si limiti

alla lavorazione di sostanze minerali litoidi nell'appezzamento demaniale richiesto.

Art. 4.

Il concessionario si obbliga a fare buon uso della concessione in relazione allo scopo per cui la concessione stessa è accordata, e non potrà per ragione alcuna, adibirla ad uso diverso, sotto pena di revoca immediata.

Art. 5.

La concessione resterà, ipso jure, revocata quando per un trimestre intero non venga sfruttata, salvo i casi di comprovata forza maggiore oppure di ottenuta autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Art. 6.

Il concessionario non potrà in alcun caso, senza l'espreso consenso del competente Ufficio dell'A.F.I.S., cedere o sublocare ad altri tutta o parte dell'area concessagli, ovvero l'esercizio della cava.

Art. 7.

La delimitazione e la consegna dell'area concessa deve essere effettuata da un incaricato dell'Ufficio tecnico competente, per il territorio di Mogadiscio, e dai Residenti per i rispettivi territori.

Delle operazioni di delimitazione e consegna verrà redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali sarà consegnato al concessionario e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio.

Art. 8.

I lavori delle cave devono essere condotti in modo da garantire efficacemente l'incolumità pubblica e la sicurezza degli edifici, delle strade e delle costruzioni in genere poste nelle vicinanze delle cave stesse.

Non possono effettuarsi scavi a distanza minore di m. 80 dalle abitazioni, m. 60 dai luoghi cinti di muro, dai cimiteri anche non cintati, dalle strade e carovaniere e di m. 50 da canali, acquedotti o pozzi. E' però in facoltà dei Residenti, sentito il parere dell'Ufficio tecnico competente di prescrivere, a seconda dei casi, distanze maggiori. Le distanze debbono essere misurate in senso orizzontale.

Le pareti di taglio nelle escavazioni per cave di pietra non devono in generale, tenersi a strapiombo. Lo sparo delle mine non può essere fatto se non siano state prese le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone nei luoghi circostanti.

Il concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni che fossero impartite dall'Ufficio tecnico competente.

Art. 9.

Gli enti ed uffici pubblici (civili e militari) che intendano ottenere il permesso di coltivare cave per lavori da eseguirsi in economia diretta, dovranno inoltrare domanda all'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — corredata da schizzo planimetrico in triplice copia, indicando la durata del permesso e lo scopo preciso per il quale è richiesto.

Art. 10.

Coloro che hanno in corso di sfruttamento cave, senza regolare autorizzazione, debbono provvedere, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Somalia, alla presentazione della domanda di concessione, corrispondendo all'Amministrazione i canoni relativi al materiale già estratto.

Art. 11.

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è punibile con l'ammenda fino a So. 500, salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare la concessione.

Art. 12.

Ai dipendenti dell'Ufficio tecnico competente, è attribuita la facoltà di redigere i verbali di contravvenzione di cui al precedente articolo 11, da inoltrare all'autorità giudiziaria e di proporre all'Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro la revoca della concessione.

Mogadiscio, li 22 novembre 1951.

Decreto n. 140 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

RITENUTO necessario, per ragioni di pubblica utilità, rendere facile e più economico l'acquisto dei prodotti chinacei in tutti i centri abitati del Territorio ;

CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare all'uopo l'organizzazione del Servizio Monopoli, ferma restando per le farmacie la facoltà di acquistare, rivendere e manipolare gli stessi prodotti di qualsiasi provenienza ;

VISTO il parere espresso dall'Ispettorato di Sanità Pubblica ;

DECRETA :

Art. 1.

Il Servizio Monopoli è autorizzato a rifornirsi di prodotti chinacei presso il Monopolio Italiano e a metterli in vendita, in concorso con il libero commercio, in tutto il Territorio, avvalendosi della propria organizzazione.

Art. 2.

La tariffa di vendita al pubblico viene fissata come segue :

Chinino bisolfato zuccherato a So. 400 al Kg. e cioè a So. 4 la scatola contenente 5 tubetti di 10 pasticche ciascuno ;

Chinino idroclorato zuccherato a So. 450 al Kg. e cioè a So. 4,50 la scatola contenente 5 tubetti di 10 pasticche ciascuno.

Art. 3.

Ai gestori dei Magazzini di Vendita Generi di Monopolio sarà corrisposta, sull'importo del chinino prelevato, la provvigione contrattuale pattuita per la vendita dei tabacchi e dei fiammiferi.

Ai rivenditori sarà corrisposto, all'atto del prelevamento presso i magazzini, l'aggio dell'8% sul prezzo di tariffa di vendita al pubblico.

Art. 4.

Le farmacie sono ammesse al prelevamento dei prodotti chinacei presso i Magazzini alle stesse condizioni concesse alle rivendite di ge-

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 24 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 141 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 è tuttora in vigore nel Territorio l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTO il decreto n. 27 in data 22 maggio 1950, con il quale il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare della Somalia era chiamato a sostituire temporaneamente il rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Somalia, ai sensi dell'art. 53 del citato Ordinamento Giudiziario;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia, essendo venuti a cessare i motivi che avevano determinato l'adozione del provvedimento di cui sopra;

DECRETA:

A decorrere dal 1° gennaio 1952 il Giudice di Tribunale Dottor Maurizio Scanu è nominato Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Somalia.

E' revocato il decreto n. 27 del 22 maggio 1950.

Mogadiscio, li 25 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 142 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il proprio decreto n. 73 del 23 ottobre 1950 con il quale venivano affidate al dott. Enrico Olivieri le funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 6 giugno 1951, relativa alla organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

CONSIDERATO che il dott. Olivieri ha esplicito, a decorrere dal 7 luglio 1951, le funzioni di Commissario della predetta Amministrazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della citata Ordinanza;

RAVVISATA la necessità di rendere disponibile il dott. Enrico Olivieri perché destinato ad altro incarico;

DECRETA:

A decorrere dal 15 dicembre 1951 il dott. Enrico Olivieri cessa dalle funzioni di Commissario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 143 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 6 giugno 1951, relativa alla organi-

VISTO il proprio Decreto n. 142 in data 30 novembre 1951, col quale viene disposta la cessazione del dott. Enrico Olivieri dalla carica di Commissario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Commissario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

DECRETA:

A decorrere dal 16 dicembre 1951 le funzioni di Commissario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio sono affidate al Rag. Carlo Vecco.

Mogadiscio, li 30 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 144 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 6 giugno 1951, relativa alla organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

VISTO il decreto n. 143 del 30 novembre 1951 col quale il rag. Carlo Vecco, Consultore Municipale, assume dal 16 dicembre c. a. le funzioni di Commissario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

CONSIDERATO che — a mente dell'art. 4 della citata Ordinanza — occorre procedere alla nomina di altro Consultore quale rappresentante della Comunità Italiana in sostituzione del rag. Carlo Vecco;

VISTA la nota n. 6444 del 29 novembre 1951 del Commissariato Regionale del Benadir;

DECRETA:

Art. 1.

Sotto la data del 15 dicembre 1951 il rag. Carlo Vecco cessa dalle funzioni di Consultore dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Art. 2.

A decorrere dal 16 dicembre 1951 il sig. Dario Mosti assume le funzioni di Consultore Municipale quale rappresentante della Comunità Italiana.

Mogadiscio, li 30 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 145 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 23 novembre 1951 sulla istituzione presso le Residenze degli Uffici del Lavoro;

RITENUTA l'opportunità, ai sensi dell'art. 1 della citata ordinanza, di istituire un Ufficio del Lavoro presso le Residenze di Mogadiscio, Villabruzzi, Merca, Brava, Margherita e Chisimaio;

DECRETA:

A decorrere dal 15 dicembre 1951 è istituito l'Ufficio del Lavoro previsto dall'ordinanza n. 22 del 23 novembre 1951, presso le seguenti Residenze:

Mogadiscio

Villabruzzi

Merca

Brava

Margherita

Chisimaio.

Mogadiscio, li 1° dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Decreto n. 147 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTA la propria Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950 sull'ordinamento provvisorio dell'A.F.I.S.;

VISTO il proprio decreto n. 131 del 16 ottobre 1951 col quale sono state affidate al Direttore di Governo di 1^a classe Gr. Uff. Insera Gaetano, le funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S.;

VISTO il dispaccio n. 61/10716/9 del Presidente del Consiglio e Ministro per gli Affari Esteri, relativo alla nomina a Segretario Generale dell'A.F.I.S. del Ministro Plenipotenziario Dottor Canino Mario;

CONSIDERATO che il predetto è sbarcato a Mogadiscio il 16 novembre 1951;

DECRETA:

A decorrere dal 16 novembre 1951, il Direttore di Governo di 1^a classe Gr. Uff. Insera Gaetano cessa dalle funzioni di Segretario Generale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 25 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

DISPOSIZIONE N. 9 del Controllore dei Prezzi

in virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del proclama n. 24 del 1943 e dal
Decreto n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

DISPONGO

A decorrere dal giorno 13 novembre 1951 i prezzi massimi di vendita del carbone di legna sono stabiliti come segue:

ALL'INGROSSO → Per quantitativi non inferiori ad un sacco di Kg. 50
— Franco Magazzino So. 15 al q.le

AL MINUTO S. 0,18 al kg.

Mogadiscio, li 12 novembre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

**CERTIFICATO DI DEPOSITO DI SEGNO DISTINTIVO
DI FABBRICA E COMMERCIO**

L'AMMINISTRATORE

OMISSIS

certifica che la Ditta Giovanardi e Figli, il giorno 23 novembre alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'A.F.I.S. — Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro — la domanda e gli altri documenti prescritti dal r. d. l. 15 novembre 1938 n. 2194, col quale venne esteso all'A.O.I. il R.R.L. 5-12-1907 n. 846 relativo ai marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio per l'Eritrea, per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del segno distintivo di commercio sotto descritto.

Il segno distintivo è costituito da un'etichetta, divisa in due campi, con disegni in marrone, scritte in rosso ed in turchino e con la parola «-SPUMA » in primo piano.

Nel campo superiore è raffigurato un quadro che ne circonda un altro con testa di leone in atto di aggredire. Tra un quadrato e l'altro appaiono, stampate in rosso, nella parte superiore la parola « GASSATE » nel lato sinistro la lettera « A », nel destro una « F » e alla base una « G ».

Nel campo inferiore appaiono, in stampatello, la scritta in rosso « BIBITA » ed in turchino la parola « SPUMA », in primo piano, su campo marrone raffigurante cinque atleti in corsa ed un pugile che occupa la parte destra dell'etichetta.

In alto, a sinistra è contenuta la scritta in rosso « Bottiglia sterilizzata colore naturale ». L'etichetta è divisa in tre parti da due righe rosse fra le quali è contenuta la parola « SPUMA ». La riga rossa inferiore è interrotta da una parentesi che porta la dizione « nome depositato ».

In basso in turchino, è scritto: « a base di puro zucchero, di pompelmo, somalo, rabarbaro e genziana ».

Più basso a sinistra, l'indicazione: « Lic. 1532 — Mogadiscio » a stampa

Il tutto su sfondo bianco.

Detto segno è destinato a contraddistinguere la bibita di fabbricazione e commercio del richiedente.

ERRATA CORRIGE.

Nell'art. 3 del decreto n. 133 rep. del 30 ottobre 1951 relativo al bando di concorso per l'apertura di una Farmacia in Mogadiscio pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 1° novembre 1951, pag. 482 la data 31 gennaio 1951, deve essere modificata in 31 gennaio 1952.

PARTE SECONDA

A. C. C. A. ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in Seduta Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Afgoi per il giorno 21 dicembre 1951 ore 8 in prima convocazione e per il giorno 22 dicembre 1951 ore 8 in seconda convocazione, discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria.

- 1° — Nuovi Soci;
- 2° — Contributi Annuali;
- 3° — Ripartizione Banane;
- 4° — Proposta di estromissione di un Socio.

Parte Straordinaria.

Modifiche allo Statuto Sociale: agli Articoli 4-7-9-12-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25.

Mogadiscio li 7 novembre 1951.

IL PRESIDENTE
Dr. Mario Garino

SOCIETA' AGRICOLA « S. I. M. B. A. » Società a responsabilità limitata

Con Decreto del Giudice della Somalia in data 8 novembre 1951 è stata autorizzata la iscrizione nel registro delle Imprese della Somalia, della Società Agricola « S.I.M.B.A. » Società a Responsabilità Limitata — Sede Sociale in Chisimato — Capitale Lit. 200.000. Costituita in Roma con atto a rogito Carlo Capo Notaio in Roma Rep. n. 65467 debitamente registrato.

p. L'AMMINISTRATORE UNICO
Angelo Siniscalchi

SOCIETA' ANONIMA PESCHERIE ALULA G. CARAMELLI
SEDE IN ALULA

A modifica di quanto pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 11 del 1° novembre 1951, il riepilogo del bilancio della Società chiuso al 30 giugno 1951 è il seguente:

RIEPILOGO

Totale della passività	Shs.	1.133.198,13
Totale delle attività	»	1.068.879,48
<hr/>		
Perdita netta	Shs.	64.318,65
CONTO PERDITE E PROFITTI		
Perdite — Ammortamenti	Shs.	48.003,47
Spese generali	»	22.264,01
<hr/>		
Totale perdite	Shs.	70.267,48
Profitti — Fondi di riserva	»	5.948,83
<hr/>		
Perdita netta	Shs.	64.318,65

Dr. Margherita Spessa Salvadori — Notaio

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Il sottoscritto Cancelliere

AVVISA

Il Vice Giudice della Somalia Dr. Domenico Raspini nella procedura fallimentare contro Abbonizio Antonio, con sua sentenza dell'8 agosto 1951, ha

OMOLOGATO

il concordato proposto da esse Sig. Abbonizio Antonio con domanda in data 2 maggio 1951, alle seguenti condizioni:

Pagamento dell'intero ai creditori privilegiati e del 50% ai creditori chirografari entro sei mesi dalla data della sentenza.

Mogadiscio li, 10 novembre 1951.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Il sottoscritto Cancelliere

AVVISA

che il Giudice dell'esecuzione dr. Maurizio Scanu nel processo di espropriazione forzata immobiliare promossa dal Sig. Vieri Bruno contro Antonione Mario, ha fissato la vendita senza incanto dei seguenti immobili:

1°) — Appezamento di terreno di mq. 2600, sito in Mogadiscio sul lotto n. 47 del piano regolatore, racchiuso nei seguenti confini a Nord con strada in progetto che lo divide dal lotto 44 bis, ad Est con altra porzione del lotto n. 44 bis, a Sud con strada in progetto che lo divide dal lotto 47 D, ad Ovest con altra strada in progetto che lo divide dal lotto 46.

2°) — Numero 5 (cinque) fabbricati costruiti sullo stesso appezzamento di terreno di cui uno di sei vani; tre di quattro vani ed uno di tre vani, oltre i servizi. Detti fabbricati sono distinti con le tabelle F. VI. 26, 27, 22, 16 e 17.

Modalità di vendita: La vendita avrà luogo in un solo lotto al prezzo base complessivo di somali centodiciannovemilaquattrocentosettantaquattro e 70% — (So. 119.474,70%) come da prezzo determinato dallo esperto.

Ogni offerente dovrà prestare una cauzione pari ad 1/10 del prezzo offerto, che non può essere inferiore a quello determinato dallo esperto, depositando la somma in Cancelleria o presso la locale Sezione del Banco di Napoli, producendo la ricevuta in Cancelleria.

A modifica di quanto pubblicato, il Giudice della esecuzione, su richiesta del creditore istante ha fissato il termine di 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni di offerta in Cancelleria e pertanto il termine stesso scadrà il 2 gennaio 1952.

Mogadiscio, li 10 novembre 1951.

II, CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

SAMARENCO MOGADISCIO — S. p. A.
Sede Sociale: Mogadiscio — Cap. iniz. So. 10.000

SI RENDE NOTO

che in data 16 novembre 1951 con atto n. 6946 di rep. rogito sottoscritto, regio al n. 254 atti pubbl., omologato dal Giudice della Somalia, è stata costituita la Società per azioni « SAMARENCO MOGADISCIO — S. p. A. » col capitale iniziale sottoscritto di So. 10.000, con sede in Mogadiscio, avento per oggetto l'esercizio in Africa, in proprio c/o per conto di terzi, della comprovendita di stabili e di merci; delle spedizioni e, in generale, di qualsiasi attività commerciale ed industriale, nonchè di rappresentanza o agenzia.

L'amministrazione della Società verrà assunta da un Amministratore Unico nella persona del Sig. Valaperta Roberto, con rappresentanza legale e firma. La sua durata in carica è di anni tre.

A formare il primo Collegio Sindacale sono stati eletti: Presidente: Turriu Rag. Pergentino; Sindaci effettivi: Poletti Agostino e Lotti Mario; Sindaci Supplenti: Massimini Luigi e Bardi Mario.

La durata della società è di anni dieci ed è prorogabile. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo al 31 dicembre 1951.

La Società è stata iscritta al n. R. S. della Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio.

Notar Francesco Piero

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA
Società per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 640.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti della Società Saccarifera Somala (S. S. S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 dicembre 1951 alle ore 15,30 in Genova, Via Petrarca n.2-12, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30 Giugno 1951 e deliberazioni relative;
3. — Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Avranno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli che avranno depositato le loro azioni, entro lo stesso termine, presso la Sede Sociale al Villaggio Duca degli Abruzzi in Somalia: oppure presso l'Ufficio di Genova della Società Agricola Italo Somala, Via Petrarca n. 2-12.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S. A. COMPAGNIA AUTOTRASPORTI SOMALIA (C. A. S.)
MOGADISCIO

ESTRATTO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria degli azionisti tenutasi il 30 settembre 1951, ha deliberato:

Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 1951 con le seguenti risultanze:

Attivo	So.	173.908.74
Passivo e capitale	»	151.291.59
Utile netto	So.	22.617.15

CONTO PERDITE E PROFITTI

Profitti	So.	64.892.45
Spese e perdite	»	42.275.30
Utile netto	So.	22.617.15

Determinazione della retribuzione ai Sindaci in So. 490.
Mogadiscio, li 30 ottobre 1951.

IL PRESIDENTE

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Società per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)

Capitale Versato So. 6.000.000

Gli Azionisti della Società Agricola Italo Somala (S. A. I. S.) sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno 18 dicembre 1951, alle ore 15,30 in Milano, presso la Sede della Società « LA CENTRALE » in Via Dante n. 4, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1951 e deliberazioni relative;
3. — Numero dei Consiglieri a complemento del Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e a quelli che avranno depositato le loro azioni, entro lo stesso termine, presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi, in Somalia; oppure presso l'Ufficio di recapito della Società in Italia, a Genova, Via Petrarca n. 2-12; o presso la Soc. An. Fiduciaria Italiana « S.A.F.F.I. » in Milano, Via Dante n. 4.

A norma dell'Art. 11 dello Statuto Sociale sono anche ammesse le deleghe per semplice lettera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIA FIBRE AFRICANE (S.A.I.F.A.)

S. p. A. — Cap. So. 28.000 — Sede sociale: Vittorio d'Africa

SI RENDE NOTO

che con atto ricevuto dal sottoscritto in data 21 novembre c. a. — rep. 6961 — Racc. 764, reg.to a Mogadiscio al n. 267 atti pubbl., omologato dal Giudice della Somalia, si è costituita la SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIA FIBRE AFRICANE (S.A.I.F.A.) — S. p. A. — con sede in Vittorio d'Africa e col capitale sociale iniziale interamente sottoscritto di So. 28.000.

Oggetto della Società: Lavorazione di tutte le fibre tessili che possono essere prodotte in Somalia e territori limitrofi, e più specificatamente la fibra del bannano, quella dell'ibisco e delle agave ed in genere le fibre tessili sia per la produzione di corderia come per la produzione di saccheria.

Durata: La Società avrà la durata di anni VENTI e cioè fino a tutto il 31 dicembre 1971.

Amministrazione: E' affidata ad un Consiglio composto dai Sigg.: avv. Arnaldo Viganò — Presidente; geom. Giovanni Pietro Basiglio — Consigliere Delegato; Sig. Oddone Bugamelli — Consigliere.

Il primo Collegio Sindacale è così composto:

Presidente: Rag. Turrin Pergentino; Sind. effett.: Lago Raso, Giacomo

Rappresentanza sociale e firma: La rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza od impedimento al Consigliere Delegato.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31-12-1952.

Mogadiscio, li 27 novembre 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

COMPAGNIA SOMALA DEL COTONE

Soc. a resp. limitata — Sede sociale: Mogadiscio — Cap. in So. 2475

SI RENDE NOTO

che con atto ricevuto dal sottoscritto in data 29 novembre c. a. — rep. n. 6983, reg.to al n. 272 atti pubblici, omologato dal Giudice della Somalia, si è costituita la Società a responsabilità limitata « Compagnia Somala del Cotone » con sede a Mogadiscio — cap. iniziale So. 2.475, per la durata di anni cinque, col seguente oggetto sociale: coltivazione del cotone in partecipazione con agricoltori autocotoni; sua lavorazione; commercio interno e di esportazione del cotone, nonché altre operazioni affini, annesse all'oggetto sociale.

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, eletto nella persona del Sig. Barbarossa Amedeo, il quale ha la rappresentanza legale e pieni poteri.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31-12-1952.

La società non ha collegio sindacale

Mogadiscio, li 30 novembre 1951.

Il Notar Francesco Pierro

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda prevenuta a questa Amministrazione in data 19 giugno 1951 il Sig. Hagi Scek Muridi Uali ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 2725 sito in via Roma, parte del quale ottenne in fitto dalla B.A.S. con Lease n. 103, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 settembre 1951 il Sig. Pelillo Francesco ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 286 sito in via Romolo Gessi, descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per la vendita all'ingrosso di sale

Ai sensi dell'art. 3° dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Giunta Vincenzo, ha presentato domanda intesa ad ottenere una licenza per la vendita all'ingrosso di sale marino.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per la vendita all'ingrosso di generi vari

Ai sensi dell'art. 3° dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che i Sigg. Salim Mohamed Abdurahman e Ahmed Mohamed Ab

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione e d'Esportazione

Ai sensi dell'art. 3° dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Valle Giovanni ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una Azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

Ai sensi dell'art. 3° dell'ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Paoletti Andrea ha rappresentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una Azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una Azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

F.A.) ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una Azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Carnevali

già Jasta

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 1° Dicembre 1951 Supplemento N. 1 di N. 12

S O M M A R I O

1951

DECRETI:

DECRETO n. 146 rep. del 29 novembre 1951: Tariffe postali e telegrafiche 535



Decreto n. 146 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la disposizione n. 7122, in data 1° aprile 1950;

VISTO il decreto n. 87, in data 24 novembre 1950;

VISTO il decreto n. 139, in data 9 dicembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di modificare alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche, allo scopo di adeguarle al costo dei servizi stessi;

DECRETA:

Art. 1.

Le tariffe per i vari servizi postali e telegrafici per l'interno, per l'Italia e per i Paesi Esteri sono stabilite come segue:

— Tariffe Postali

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
1. Lettere per ogni 15 grammi o frazione per la Somalia e l'Italia	0,25	0,25	
— per i Paesi Esteri primo porto 20 grammi e per ogni porto successivo di 20 grammi .			0,55 0,35
Lettere fino a 15 grammi, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori o gradi equivalenti delle Forze Armate, in servizio effettivo	0,15	0,15	—

(Dimensioni massime cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro, peso massimo Kg. 2).

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
2. Cartoline di Stato o dell'industria privata:			
con risposta pagata	0,40	0,40	0,70
semplici	0,20	0,20	0,35
3. Carte manoscritte:			
per la Somalia e l'Italia:			
per i primi 200 grammi	0,30	0,30	—
per ogni 50 grammi o frazione successivi	0,10	0,10	—
per i Paesi Esteri:			
fino a 250 grammi (minimo)	—	—	0,55
per ogni 50 grammi o frazione, oltre i pri- mi 250 grammi	—	—	0,10
(Limiti massimi di dimensioni e di peso come per le lettere).			
N.B. — Si applica la tassa delle lettere quando risulta inferiore a quella dei ma- noscritti.			
E' ammesso includere in ogni piego una lettera di accompagnamento, purché sia aggiunta la francatura dovuta per la lettera.			
4. Cartoline illustrate:			
con la sola firma dello speditore e la data nonché con frasi di convenevoli con un massimo di cinque parole	0,10	0,10	0,10
con corrispondenza epistolare	0,20	0,20	0,35
5. Biglietti da visita:			
con non più di cinque parole di convene- voli, data e firma	0,10	0,10	0,10
6. Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa	0,10	0,10	0,10
7. Fatture commerciali:			
per la Somalia e per l'Italia:			
(costituite da un solo foglio, peso massi- mo 15 grammi)	0,15	0,15	—
per i Paesi Esteri:			
fino a 250 grammi			0,55

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
per ogni 50 grammi o frazione, oltre i primi 250 grammi	—	—	0,10
8. Stampe periodiche e stampe non periodiche spedite di seconda mano:			
non eccedenti i 50 grammi	0,05	0,05	0,10
per ogni 50 grammi o frazione in più fino a Kg 2	0,05	0,05	0,10
9. Carte punteggiate ad uso dei ciechi (peso massimo Kg. 7) per ogni Kg. o frazione in più	0,01	0,01	0,05
10. Campioni:			
a) di merci			
per i primi 100 grammi	0,20	0,20	0,20
per ogni 50 grammi o frazione successivi	0,15	0,15	0,15
b) contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche ed istituti speciali di cura dalle case produttrici:			
per ogni 100 grammi o frazione	0,15	0,15	0,15
Le dimensioni dei campioni non debbono superare cm. 45 x 20 x 10 e, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza per 15 di diametro.			
11. Pacchetti postali soltanto per la Somalia e l'Italia:			
per i primi 200 grammi	0,35	0,35	—
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,10	0,10	—
Vanno spediti aperti (peso massimo un chilogrammo; dimensioni massime: cm. 45 x 20 x 10 e se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza per 15 di diametro).			
12. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione	0,10	0,10	0,10

N.B. — Le lettere, le carte manoscritte e le cartoline con corrispondenza francate insufficiente-

mente sono sottoposte ad una tassa pari al doppio della francatura mancante. Sono eccettuate le lettere spedite dai militari di truppa alle proprie famiglie e presentate dai Comandi, Servizi ed Uffici Militari, e le corrispondenze spedite col bollo tassa a carico dagli Uffici e Servizi dell'AFIS e dalle Amministrazioni Municipali ad Enti o privati con i quali non hanno diritto a corrispondere in esenzione o riduzione di tassa, le quali lettere e corrispondenze sono sottoposte, a carico dei destinatari, alla sola tassa di francatura.

Tutte le altre corrispondenze non hanno corso se non sono interamente affrancate.

Si eccettuano gli oggetti fermo posta per i quali non sia stato pagato per intero il relativo diritto.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze provenienti dall'estero non od insufficientemente francate è di So. 0,15.

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
13. Legalizzazione atti: per ogni operazione, oltre le tasse normali di francatura	0,60	0,60	—
14. Notificazione atti giudiziari:			
a) francatura del piego, in base alle tariffe normali;			
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;			
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione	0,55	0,55	—
15. Diritto fisso di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:			
a) per le corrispondenze chiuse	0,45	0,45	0,60

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle sottoindicate alle lettere c) e d)	0,25	0,25	0,60
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti per i medici	0,15	0,15	0,60
d) per le carte punteggiate ad uso dei ciechi	0,02	0,02	0,60
16. Diritto di ricevuta per l'accettazione di raccomandate	0,10	0,10	0,10
17. Diritto d'assegno, oltre le tasse normali: per ogni corrispondenza od oggetto	0,10	0,10	
<p>Gli assegni gravanti i campioni non possono eccedere i So. 3,50; gli altri non possono superare i So. 350: quest'ultimo limite è però ridotto a So. 100 nei rapporti con le ricevitorie di terza classe e con le collettorie.</p>			
18. Espressi: diritto fisso per ogni oggetto di corrispondenza, oltre la francatura ordinaria	0,50	0,50	0,80
19. Avviso di ricevimento	0,20	0,20	0,55
20. Pacchi postali limitati alla Somalia ed all'Italia:			
a) Pacchi ordinari:			
fino ad 1 Kg.	0,80	1,50	(1)
da oltre 1 Kg. a 3 Kg.	1,60	3,00	—
» » 3 » » 5 »	2,40	4,00	—
» » 5 » » 10 »	4,00	7,00	—
» » 10 » » 15 »	5,00	8,00	—
» » 15 » » 20 »	6,00	10,00	—

N.B. — Per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe con arrotondamento per eccesso al simalo intero.

b) Pacchi urgenti limitati all'Italia:

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
da oltre 1 Kg. a 3 Kg.		8,00	—
» » 3 » » 5 »		11,00	—
» » 5 » » 10 »		16,00	—
» » 10 » » 15 »		20,00	—
» » 15 » » 20 »		24,00	—
 2. ingombranti:			
fino ad 1 Kg.		6,00	—
da oltre 1 Kg. a 3 Kg.		10,00	—
» » 3 » » 5 »		13,00	—
» » 5 » » 10 »		19,00	—
» » 10 » » 15 »		23,00	—
» » 15 » » 20 »		27,00	—

Le tariffe per i recapiti urgenti sono comprensive del diritto di recapito per per espresso.

d) Diritto d'assegno per ogni pacco	0,20	0,20	—
e) Diritto di assicurazione soltanto nei rapporti con gli Uffici Postali Principali della Somalia:			
per i primi 100 somali di valore assicurato	1,00	—	—
per ogni 100 somali successivi o frazione (limite massimo della dichiarazione di valore So. 500).	0,50	—	—

1) Tassa giornaliera di giacenza dei pacchi, dopo tre giorni non festivi:

1) per i pacchi ordinari non gravati di assegno (con un massimo di tassa di So. 1)	0,10	—	—
2) per i pacchi con valore dichiarato e gravati di assegno (con un massimo di tassa di So. 1,50)	0,15	—	—

(1) N.B.: Per i pacchi diretti all'estero le tariffe variano a seconda del paese di destinazione: occorre chiedere informa-

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
22. Vaglia postali.			
Per la Somalia :			
a) Tassa di emissione, oltre il prezzo del modulo di So. 0,05 :			
fino all'importo di So. 10	0,20	—	—
oltre So. 10 e fino a So. 50	0,40	—	—
» » 50 » » » » 100	0,60	—	—
» » 100 » » » » 200	0,80	—	—
» » 200 » » » » 300	1,00	—	—
» » 300 » » » » 400	1,20	—	—
» » 400 » » » » 500	1,40	—	—
Per l'Italia :			
Importo minimo So. 5, importo massimo So. 600.			
La tassa complessiva è in ragione di So. 1,20 per ogni 100 somali con un minimo di So. 0,20.			
b) Diritto di ricevuta per emissione di ogni vaglia	0,10	0,10	—
23. Avviso di pagamento vaglia	0,10	0,10	—
24. Posta Aerea.			
A) Senza soprattassa :			
Biglietto postale aereo, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione con francatura stampata per l'Italia e per qualsiasi destinazione estera		0,60	0,60
B) Con soprattassa, oltre la francatura :			
1) per l'Italia :			
a) lettere ordinarie ed anche per altri oggetti come carte manoscritte, fatture commerciali, stampe spedite di seconda mano, campioni di merci, per ogni 10 grammi o frazione		0,95	—
b) cartoline dell'Amministrazione, della			

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
c) biglietti da visita e partecipazioni a stampa, ogni 5 grammi di peso o frazione in più		0,45	—
2) per i Paesi Esteri:			
Per lettere ordinarie ed anche per altri oggetti, come carte manoscritte, biglietti da visita, fatture commerciali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, stampe spedite di seconda mano, campioni di merci: per ogni 10 grammi o frazione:			
Europa			0,95
America:			
Nord America:			
Canada, Stati Uniti			1,95
Centro America:			
Bermude, Messico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama			2,65
Grandi Antille			2,45
Piccole Antille, Venezuela, Colombia, Equatore, Guiana, Hawaii			2,45
Sud America:			
Perù, Brasile, Bolivia, Paraguay, Cile, Argentina, Uruguay			2,65
Africa:			
Marocco, Algeria, Tunisia, Tangeri, Egitto, Cirenaica, Tripolitania			0,95
Eritrea, Etiopia, Kenya, Uganda, Tanganica, Somalia Britannica e Francese			0,65
Nyassaland, Congo, Sudan, Rhodesia, Africa del Sud-Ovest, Reunion, Angola, Mozambico, Maurizio, Madagascar, Camerun, Nigeria, Dohamey, Sierra Leone, Gabon, Costa d'Avorio, Liberia, Gambia, Rio dell'Oro, Senegal			1,00
Asia:			

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
Paesi occidentali:			
Siria, Palestina, Libano, Arabia, Cipro, Iraq, Iran. Bahrein, Turchia Asiatica .			0,95
Paesi centro meridionali:			
Pakistan, Indostan, Ceylon, Birmania, Siam, Indocina, Malacca, Hong Kong .			1,45
Paesi orientali:			
Cina, Giappone, Filippine			2,95
Oceania:			
Australia, Nuova Zelanda, Indie Neer- landesi, Borneo, Nuova Guinea, Celé- bes, Polinesia			2,65
25. Diritti per servizi accessori postali.			
a) Caselle postali:			
diritto mensile per quelle aperte	So. 2		
diritto mensile per quelle chiuse piccole		» 3	
diritto mensile per quelle chiuse medie		» 4	
b) Tessere postali internazionali di riconoscimento			» 3
c) Aggio ai rivenditori di carte valori postali nella misura del 3% .			
26. Tariffe Telegrafiche.			
a) telegrammi ordinari privati, per pa- rola, con un minimo di dieci parole . .	0,20	1,00	(2)
b) telegrammi ordinari di Stato per parola	0,15	0,60	—
c) telegrammi privati urgenti, per pa- rola, con un minimo di dieci parole ..	0,40	2 00	—
d) telegrammi di Stato urgenti, per pa- rola	0,30	1,20	—
e) telegrammi stampa, contenenti notizie			

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri So.
informazioni, per parola, con un minimo di dieci parole	0,10	0,50	—
f) telegrammi lettera (TL) pagano metà della tariffa ordinaria, con un minimo di 22 parole.			
g) telegrammi meteorologici (OBS) per parola, con un minimo di dieci parola .	0,10	0,50	—
h) marconigrammi scambiati, via stazioni costiere, tra la Somalia e l'Italia da una parte e le navi mercantili ed aeromobili italiani dall'altra, con inoltre per vie somale sul percorso telegrafico; marconigrammi scambiati tra navi ed aeromobili italiani direttamente o per il tramite di una stazione costiera somala o dell'Italia, per parola, senza minimo:			
tassa radio telegrafica costiera	—	0,55	—
— da applicarsi anche eventualmente ai marconigrammi normali scambiati con le navi ed aeromobili militari italiani —			
tassa radiotelegrafica di bordo	—	0,45	—
(oltre la tassa telegrafica, ordinaria o urgente, con un minimo di 10 parole).			

Quando si tratti:

1) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerati come tali anche quelli della Somalia sotto mandato italiano);

2) di marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:

tassa costiera	—	0,35	—
tassa di bordo	—	0,25	—
(oltre la tassa telegrafica ordinaria o urgente con un minimo di 10 parole).			

Tassa di radiotelegrafia ordinaria o urgente con un minimo di 10 parole 0,10

(2) Tariffa telegrafica per i Paesi Esteri.

Tasse in franchi oro per parola, con un minimo di cinque parole.

I telegrammi lettera (TL) pagano metà della tariffa ordinaria.

I telegrammi stampa pagano un terzo della tariffa ordinaria per tutti i Paesi e metà della tassa ordinaria per il solo Afganistan.

I telegrammi urgenti pagano il doppio della tariffa ordinaria.

EUROPA

	Fr. oro		Fr. oro
Albania	9,99	Islanda	1,2485
Austria	0,86	Jugoslavia	0,96
Belgio	0,94	Lussemburgo	0,94
Bulgaria	0,99	Malta	0,92
Canarie	1,365	Norvegia	1,09
Città del Vaticano	0,82	Paesi Bassi	1,01
Cecoslovacchia	0,9525	Polonia	1,23
Danimarca	1,065	Portogallo	1,2775
Faroe (Isole)	1,2135	Romania	0,99
Finlandia	1,15	Spagna	1,165
Francia	0,915	Svezia	1,065
Germania	0,99	Svizzera	0,84
Gibilterra	1,24	Turchia	1,13
Gran Bretagna	1,036	Ungheria	0,96
Grecia	1,015	U.R.S.S.	1,46
Irlanda	1,086		

AFRICA

	Fr. oro		Fr. oro
Africa del Sud e Sud		Azzorre	1,7275
Ovest	1,92	Cameroun (zona brit.)	3,725
Africa Eq. Portoghese:		Capo Verde (Isole):	
Colonia Mozambico,		Santiago e St. Vin-	
Distretto di Gaza,		cent	2,955
Lorenzo Marques, I-		Altre isole	3,255
nanbana	2,22	Comorre (Isole)	2,34
Altri Uffici	2,595	Congo Belga	2,56
Africa Eq. Francese	3,59	Costa d'Avorio (Afri-	
Algeria	1,065		
Angola	4,445		

	Fr. oro		Fr. oro
Costa d'Oro:		Marocco:	
Accra	3,575	Tangeri	1,355
Altri Uffici	3,725	Zona Spagnola	1,655
Costa Fr. dei Somali	2,27	Zona Francese	1,52
Cameroun (zona fr.)	3,49	Nigeria:	
D a h o m e y (Koto-		Lagos	3,575
nou, etc)	3,455	Altri uffici	3,725
Egitto:		Nyasaland	2,26
Alessandria, Cairo,		Principe (Isole)	4,075
Ismailia, Suez, Port		Reunion	2,25
Said e Porto Tewfik.	1,02	Rhodesia del Nord	2,26
Altri uffici e 1 ^a re-		Rhodesia del Sud	2,07
gione	1,02	Rodriguez (Isola)	2,63
2 ^a regione	0,90	Ruanda-Urundi	2,56
3 ^a regione (Port Su-		Sant'Elena	2,63
dan)	0,78	San Thomé (Isole)	4,075
Sudan e altri uffici	0,78	Senegal, Mauritania,	
Eritrea	0,98	Colonia del Niger,	
Etiopia	0,97	Sudan Francese e Al-	
Fernando Po (isola)	3,255	to Volta	2,54
Gambia:		Seichelles	2,63
Bathurst	3,105	Sierra Leone:	
Altri uffici	3,575	Freetown e Water	
Guinea Francese	2,965	Street	3,105
Guinea Portoghese	3,635	Altri uffici	3,255
Guinea Spagnola	3,255	Somalia Britannica	1,84
Kenya e Uganda	1,125	Tanganica Territorio:	
Liberia:		Dar-es-Salaam	1,125
Monrovia	3,905	Altri Uffici	1,125
Altri uffici	4,295	Togo	3,275
Libia	1,015	Tunisia	1,065
Madagascar	2,34	Zanzibar e isola di Pom-	
Mauricio (Isola)	2,63	bo	1,125

A S I A

	Fr. oro		Fr. oro
Afganistan	2,04	Brunei	3,834
Arabia :		Christmas (Isole)	3,834
Aden	1,05	Cocos-Keeling (Isole)	2,63
Perim	1,82	Penang	3,17
Kamaran	2,345	Altri uffici	3,17
Mukalla, S e i y u n (Protettor. di Aden)	2,27	Nord Borneo :	
Arabia Saudita	0,87	Labuan ed altri uffici	3,49
Yemen	1,595	Pakistan	1,69
Burma	2,215	Nuova Guinea Olandese	3,77
Ceylon	2,11	Golfo Persico :	
Cina :		Bahrein	2,25
Hong Kong	3,34	Kuwait	2,33
Macao	3,62	Mascat	2,25
Shanghai	3,465	Sharjah	2,70
Altri uffici	3,465	Filippine (Repubblica) :	
Cipro	1,20	Manila	2,86
I n d i a (Britannica, Francese e Portoghe- se)	2,05	Altri uffici in Luzon, Batan, Catanduanes Corregidor, Marin- dunque, Masbate, Mindoro, Romblon, Ticao, ed altri uffici	3,26
Indocina	3,42	Timor (Portoghese)	3,82
Indonesia	3,47	Russia in Asia :	
Iran (Persia)	2,40	via Vladivostock	
Irak	2,33	via Europa	
Israele	1,1925	Sarawak	3,834
Giappone	3,34	Siria (Repubblica)	1,38
Giordania	1,3825	Formosa (Taiwan)	3,34
Repubblica del Libano	1,38	Siam (Thailand)	2,55
Malacca :		Turchia in Asia	
Singapore	3,17		

AUSTRALIA E OCEANIA

	Fr. oro		Fr. oro
Australia	2,86	Samoa (Isole):	
Tasmania, Flinders, King e Lord Howe (Isole)	2,86	Apia	3,95
Nuova Zelanda	3,10	Altri uffici, eccettuata Tutuila	4,19
Willis (Isole)	3,02	Salomone (Isole)	3,72
Chatam (Isole)	3,55	Tonga (Isola)	3,95
Cook (Isole):		Loyalty (Isole)	3,90
Niue	4,05	Bora-Bora, Makatea, Mangareva, Marque- sas, Raiatea e Buru- tu (Isole)	4,24
Rarotonga	3,95	Nuova Caledonia	3,90
Altri uffici	4,19	Tahiti	4,24
Fanning (Isole)	3,60	Wallis (Isola)	4,24
Figi (Isole):		Nuove Ebridi:	
Suva	3,24	Port Villa	3,72
Altri uffici	3,40	Samoa: Tutuila	3,05
Gilbert e Ellice (Isole)	3,72	Guam (Isola)	3,32
Kermadec (Is.), Raoul	3,34	Hawai (Isole):	
Marshall (Is.), Nauru	3,81	Honolulu e altri uffi- ci nell'isola Oahu	2,74
Nuova Guinea Terr.	3,26	Hawai, Kauai, Lanai, Maui e isole Molokai	3,13
Norfolk (Isola)	3,01	Midway (Isola)	3,12
Papua Territorio	3,26		
Rotuma (Isola)	3,40		

AMERICA

Settentrionale, Centrale e Meridionale

	Fr. oro		Fr. oro
Canadà e St. Pierre e Miquelon	1,63	New York	1,54
Messico	2,36	Alaska	2,23
Stati Uniti Nord Ame- rica:		Altri uffici	1,77
		Bahama	2,67
		Bermude	2,27

	Fr. oro		Fr. oro
Antigua	3,64	Santiago Rep. Domi-	
Barbados	3,19	nicana	3,12
Carriacou	3,79	Altri uffici	3,27
Cayman (Isole)	3,64	Columbia (Repubblica)	2,90
Dominica	3,64	S. Croix	3,09
Grenada	3,64	St. Thomas	2,52
Jamaica	3,19	Costa Rica:	
Montserrat	3,64	Limon, Puntarenas,	
St. Kitts	3,64	S. José	2,94
St. Lucia	3,64	Altri uffici	3,13
St. Vincent	3,64	Guatemala:	
Tobago	3,37	S. José de Guatemala	2,94
Trinidad:		Altri uffici	3,13
Port of Spain	3,64	Honduras (Repubblica)	3,13
Altri uffici	3,64	Honduras Britannico:	
Turks (Isole)	3,19	Belize	
Aruba, Bonaire	2,70	Nicaragua:	
Curaçao	2,70	S. Juan del Sur	2,94
Saba, St. Eustachius	2,70	Altri uffici	3,19
S. Maarten	2,70	Panama (Repubblica):	
Guadalupa	3,05	Ancon, Balboa, Co-	
Les Saintes, Maria Ga-		lon, Cristobal e Pa-	
lante	3,05	nama	2,79
Martinica	3,05	Altri uffici	2,90
Cuba:		Salvador	3,35
Havana, Santiago de		St. Andrewa (Isole)	2,90
Cuba	2,18	Argentina (Repubblica)	3,11
Altri uffici	2,33	Bolivia:	
Haiti:		Corocoro, La Paz e	
Capo Haiti e Port au		altri uffici	3,41
Prince	3,12	Brasile	2,75
Altri uffici	3,37	Cile	3,11
Puerto Rico	2,52	Falkland (Isole) e di-	
San Domingo (Repub-		pendenze	3,11
blica):		Paraguay	3,11
Ciudad Trujillo, La		Uruguay	3,635
Vega,			
S. Pedro			

	Fr. oro		Fr. oro
Perù:		Ecuador:	
Tacna	3,11	Esmeraldas, Guayaquil, Quito e Santa Elena	3,35
Altri uffici	3,485	Altri uffici	3,665
Georgia del Sud	3,56	Surinam	2,70
Guiana Britannica:		Venezuela	3,19
Georgetown	3,64		
Altri uffici	3,72		
Guiana Francese	4,17		

TARIFFE PER SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI (Tasse, soprattasse e diritti fissi)

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri F. O.
Sopratassa telegrammi multipli, ogni categoria (TM/x):			
a) telegramma con non più di 50 parole, ogni indirizzo	0,50	1,—	1,—
b) per ogni serie in più di 50 parole, per indirizzo	0,50	0,75	0,50
Sopratassa per telegramma, con avviso di ricevimento telegrafico ordinario (PC)	1,20	6,—	
Sopratassa per telegramma con avviso di ricevimento per posta ordinaria (PCP)	0,25	0,25	0,35
Telegramma con collazionamento (TC) di qualunque categoria: sopratassa uguale alla metà della tariffa di un telegramma ordinario dello stesso numero di parole	—	—	—
Avvisi di servizio tassati, per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma di qualsiasi categoria e qualunque sia il numero delle parole: tassa fis-			

	Somalia So.	Italia So.	Paesi esteri F. O.
sa, comprendente la domanda e la risposta	1,—	10,—	
Diritto fisso, per ottenere l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'Ufficio accettante	0,25	0,25	1,—
Rilascio di copia di un telegramma :			
a) fino a 100 parole	0,50	0,50	1,50
b) oltre 100 parole o per frazione di 50 parole	0,25	0,25	0,50
Diritto fisso per visione di un telegramma o ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	0,50	0,50	1,—
Diritto fisso, per duplicato ricevuta accettazione telegramma	0,25	0,25	0,50
Sopratassa per telegrammi accettati in conto corrente			
		in Somali	
a) per telegramma	0,05	0,05	0,05
b) con un minimo mensile	3,—	3,—	3,—
Tassa registrazione indirizzi telegrafici :			
a) per un trimestre	20,—	20,—	20,—
b) per un semestre	36,—	36,—	36,—
c) per un anno	60,—	60,—	60,—

Le Direzione delle Poste e delle Telecomunicazioni provvederà a stabilire, in base al cambio del franco oro, la tariffa corrispondente in somali.

Art. 2.

La disposizione n. 7122 del 1° aprile 1950 ed i decreti n. 87 rep. del 24 novembre 1950 e n. 139 del 9 dicembre 1950 sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 29 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA DEL TERRITORIO DELLA SOMALIA

(pubblicazione mensile)

Anno II - Mogadiscia, 20 Dicembre 1951 - Supplemento N. 2 al N. 12


SOMMARIO

1951

ORDINANZE

ORDINANZA n. 30 del 6 dicembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio della Somalia

555



Ordinanza n. 26 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità di disciplinare l'esercizio della caccia emanando norme rispondenti all'attuale situazione giuridica del Territorio, in sostituzione di quelle di cui al Proclama n. 7 del 1947 ed all'Avviso n. 120 del 25 agosto 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio della Somalia, vistato in data odierna.

Art. 2.

Sono abrogate le norme di cui al Proclama n. 7 del 1947 ed all'Avviso n. 120 del 25 agosto 1947 e le successive disposizioni integratrici e modificatrici.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1952.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

ORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NEL TERRITORIO DELLA SOMALIA

CAPO I

Esercizio della caccia.

Art. 1.

La caccia può essere esercitata solamente da chi sia munito di licenza e con l'uso delle armi lunghe da fuoco a canna liscia oppure rigata, escluse le armi da guerra.

Non è ammesso l'uso di carabine a ripetizione interamente automatiche; è invece consentito l'uso della carabina calibro 22.

Art. 2.

La detenzione ed il porto delle armi lunghe da fuoco per uso di caccia sono regolati dalle speciali disposizioni di polizia.

CAPO II

Classificazione degli animali.

Art. 3.

Gli animali oggetto delle presenti disposizioni sono elencati nell'allegato A del presente Ordinarmento.

Art. 4.

Agli effetti della concessione delle licenze di caccia di cui al successivo art. 7, la selvaggina è distinta nelle classi descritte nell'allegato B del presente Ordinarmento.

La classe 1^a comprende le specie di animali dei quali sono proibite

Le classi 2^a, 3^a, 4^a, comprendono le specie di animali che possono essere uccisi dai titolari dei diversi tipi di licenza.

Il numero dei capi che, per ogni specie di animali, è consentito di uccidere, è indicato nell'allegato stesso in corrispondenza di ciascuna specie.

Art. 5.

E' consentita l'uccisione e la cattura senza limitazione di numero e subordinatamente alle particolari disposizioni dell'Amministrazione degli animali che non siano contemplati nel presente Ordinamento.

Art. 6.

L'Amministratore può determinare con un suo decreto il trasferimento di qualsiasi specie di animali dall'una all'altra delle classi indicate all'art. 4.

L'Amministratore può altresì stabilire, mediante provvedimenti da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, particolari restrizioni alle facoltà concesse nelle licenze, restrizioni che dovranno essere annotate nelle licenze stesse, qualora sopravvenute esigenze lo consiglino. In caso di riconosciuta urgente necessità potrà inoltre disporre misure restrittive all'esercizio della caccia.

CAPO III

Licenze e facoltà di caccia.

Art. 7.

Le licenze di caccia sono di quattro tipi:

1°) *Licenza tipo A*: dà facoltà di uccidere gli animali compresi nelle classi 2^a e 4^a, indicate nell'allegato B, con le limitazioni di numero ivi previste. Tuttavia la caccia agli elefanti, alle giraffe, ai rinoceronti, agli struzzi, agli ippopotami, alle zebre, ai bufali, ai leopardi ed ai ghepardis resta subordinata al pagamento dei diritti supplementari previsti nell'allegato C del presente Ordinamento.

2°) *Licenza tipo B*: consente l'uccisione degli animali compresi nelle classi 3^a e 4^a, indicate nell'allegato B, con le limitazioni di numero ivi previste.

3°) *Licenza tipo C*: consente l'uccisione degli animali compresi

Handwritten mark

confini sono resi noti mediante pubblicazione del relativo provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Qualsiasi titolare di licenza di caccia è tenuto a conoscere i limiti delle zone di riserva stessa.

Art. 16.

I proprietari, concessionari e coltivatori di un fondo, o persona da essi incaricata per iscritto, sono autorizzati ad uccidere o catturare, entro i limiti di esso, qualsiasi animale che arrechi gravi danni alle colture, qualora non vi sia altro mezzo pratico atto a prevenire sull'istante tali danni, eccezione fatta per gli ippopotami e gli elefanti, che, salvo i comprovati casi di difesa personale, dovranno essere allontanati soltanto col ricorso ai mezzi consuetudinari locali.

Della cattura o dell'uccisione deve essere data subito comunicazione alla Residenza o alla Stazione di Polizia più vicina che provvederà a ritirare gli animali o le loro spoglie.

Art. 17.

Nel caso di uccisione, per la difesa personale o dei beni, di un animale compreso nelle classi 1^a e 2^a, l'uccisore è tenuto ad informare, al più presto, la Residenza o la Stazione di Polizia più vicina, fornendo i maggiori possibili ragguagli intorno alle circostanze che hanno determinato la necessità dell'uccisione o l'impossibilità di diverso comportamento.

L'Autorità informata provvederà a ritirare le spoglie dell'animale che dovranno essere consegnate integre dall'uccisore.

Art. 18.

Le domande per ottenere le licenze di caccia debbono essere redatte su carta da bollo e contenere, oltre alle generalità ed alla fotografia del richiedente, le seguenti indicazioni, da dichiararsi conformi dai Comandi di polizia, pel tramite dei quali debbono essere inoltrate ai Residenti: statura, fronte, occhi, naso, bocca, capelli, barba, affi, colorito, corporatura, segni particolari.

Sulla domanda devono essere altresì apposti dai Comandi di polizia gli estremi della licenza di porto d'armi da fuoco uso caccia, in possesso del richiedente, e quelli della bolletta comprovante l'avvenimento della tessera apposta per il tipo di licenza di caccia.

Insieme alla licenza sarà rilasciato, a pagamento, copia del presente Ordinamento.

Art. 19.

L'Amministrazione, per ragioni di ordine pubblico, può disporre il ritiro di licenze di caccia senza essere tenuta al pagamento di alcun indennizzo ed alla restituzione delle tasse percepite.

Art. 20.

Chi sia rimasto, per perdita comunque avvenuta, privo della licenza di cui era titolare, può ottenere un duplicato valevole per il tempo mancante fino alla scadenza della licenza predetta, pagando il diritto fisso di So. 5,—.

Art. 21.

Alle licenze tipo A, B e D è unita una scheda sulla quale dovranno essere annotati, a cura del titolare e nel modo previsto dalla scheda medesima, gli animali uccisi. Agli effetti della registrazione gli animali feriti dovranno essere considerati come uccisi.

La scheda deve essere presentata, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta delle Autorità, degli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica ed agli altri incaricati della vigilanza sulla caccia di cui al successivo art. 38.

Copia conforme della scheda, debitamente sottoscritta, deve, allo scadere della licenza o prima della partenza del titolare dalla Somalia, essere consegnata, a cura di questi, al Comando di Polizia, che la inoltrerà all'Ufficio competente.

Per gli animali catturati dovranno essere compilate all'atto della cattura, singole schede da presentarsi, per il visto, al competente Ufficio dell'A.F.I.S., subito dopo la cattura.

I colpevoli di dichiarazioni, che risultassero non conformi a verità, saranno puniti ai sensi dell'art. 41.

CAPO IV

Divieti di caccia.

Art. 22.

E' vietata la caccia con qualsiasi specie di trappole, trabocchetti, ~~lacci~~ ~~reti~~ ~~substanze~~ ~~venefiche~~ ~~ed~~ ~~inebrianti~~, tranne le eccezioni previ-

Chiunque, però, abbia interesse a fare uso di reti, lacci, trappole e trabocchetti per la cattura di animali selvatici vivi, può ottenere, a domanda, una autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dell'A. F.I.S., purché sia in possesso della speciale autorizzazione alla cattura rilasciata dall'Amministratore.

L'autorizzazione sarà comunque concessa limitatamente all'uso di un solo tipo di strumento e per la cattura di una determinata specie di animali, nel numero previsto dalla speciale autorizzazione di cattura in possesso del richiedente.

L'uso di fucili a scatto provocato dall'animale è proibito.

Art. 23.

Solo per gli animali nocivi o feroci, è consentito l'uso di tagliole e bocconi avvelenati con le seguenti norme:

a) i bocconi avvelenati dovranno essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima dell'alba. Le tagliole, invece, potranno essere collocate in qualunque tempo, ma da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto dovrà essere chiuso il gancio di arresto, in modo da renderle innocue;

b) tanto per i bocconi avvelenati quanto per le tagliole si dovrà tenere nota precisa dei luoghi in cui siano stati collocati, nonché del numero complessivo degli uni e delle altre;

c) i posti di collocamento saranno contrassegnati in modo da renderne agevole il ritrovamento;

d) un'ora prima dell'alba si chiuderanno i ganci d'arresto delle tagliole e si asporteranno i bocconi avvelenati rimasti sul luogo, tenendo conto di quelli inghiottiti, per il possibile rinvenimento dell'animale avvelenato..

Art. 24.

E' vietato a chiunque di raccogliere, danneggiare o commerciare uova di struzzo.

E' del pari vietata la distruzione delle uova delle altre specie considerate nel presente Ordinamento, la cattura e la distruzione di uccelli di nido, di piccoli quadrupedi, eccettuati quelli dannosi all'agricoltura, nelle circostanze previste dall'art. 16.

Art. 25.

Dal 1° aprile al 14 agosto di ogni anno

cizio della caccia alla selvaggina stanziale in tutto il Territorio della Somalia, salvo le eccezioni di cui all'art. 52.

Durante il periodo di chiusura della caccia è consentita la caccia solamente agli uccelli di passo.

Art. 26.

E' vietato servirsi di automezzi per inseguire, allo scopo di uccidere o catturare, qualsiasi tipo di selvaggina ed è inoltre proibito sparare ad essa da automezzi sia in corsa che fermi.

Art. 27.

E' vietato uccidere o catturare selvaggina da parte di chiunque si trovi su una pubblica strada, o su di una pista camionabile, oppure a distanza inferiore a 300 metri dal margine della strada o della pista stessa.

Art. 28.

Non è consentito agli aeromezzi di abbassarsi a meno di trecento metri di quota al disopra dei branchi o mandrie di grossa selvaggina ed è vietato sparare, con qualsiasi tipo di arma, a qualsiasi genere di selvaggina, da bordo di aeromezzi, o comunque intenzionalmente disturbarla.

Art. 29.

E' vietato l'uso di mezzi abbaglianti, come lampade o fari di qualsiasi tipo, per uccidere o catturare la selvaggina.

Art. 30.

E' vietato ai possessori di qualsiasi tipo di licenza di cacciare simultaneamente in comitiva di più di quattro persone.

Art. 31.

E' vietata la caccia alle femmine degli animali indicati nella classe 2ª dell'allegato B, in quanto possano essere riconosciute.

Non è in alcun caso ammesso il mancato riconoscimento della femmina dell'elefante, dello struzzo, della giraffa e delle antilopi,

Art. 32.

E' vietato uccidere elefanti maschi, una zanna dei quali non raggiunga il peso minimo di Kg. 7,500.

Art. 33.

E' vietata l'uccisione e la cattura dell'ippopotamo quando l'animale sia immerso nell'acqua, ovvero soste nei letti dei fiumi in periodo di magra.

Art. 34.

E' vietata l'uccisione di qualsiasi specie di animali allo stato non adulto.

CAPO V

Zone di protezione della selvaggina.

Art. 35.

L'Amministratore potrà istituire, nel Territorio, apposite zone di protezione della selvaggina stanziale, sotto forma di « bandite naturali integrali », di « riserve assolute », di « riserve semplici », di « riserve parziali » e di « riserve temporanee ».

Art. 36.

Nelle zone dichiarate « bandite naturali integrali », è vietato l'accesso a chiunque non sia addetto alla sorveglianza delle stesse o non sia munito di speciale permesso dell'Amministratore.

Nelle zone dichiarate « riserve assolute » è vietata qualsiasi forma di caccia. E' inoltre vietato circolare in esse con armi da caccia pronte all'uso.

Nelle zone dichiarate « riserve semplici » è consentita la caccia ai soli possessori di licenza di tipo A e D che siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dall'Amministratore.

Nelle zone dichiarate « riserve parziali » è vietata la caccia a determinate specie di animali.

Nelle zone dichiarate « riserve temporanee » è vietata, per un determinato periodo di tempo, la caccia a tutte o a particolari specie di animali.

Art. 37.

Sono costituite le seguenti riserve di caccia:

Riserva assoluta del Bubasci:

Il territorio nella regione dell'Oltre Giuba compreso nei seguenti limiti: dall'Oceano Indiano la linea di confine col Kenya fino alla località Colbio. Da tale località la pista con direzione NE che passa per le seguenti località:

Girma, Lofaftù, Carim, Dumfa, Uama Idu, Uadessa, Jack Haggi, Baddada, Genanica, Cianeteca, Guratti, Dibbei, Gherisi, Orda, Maratta, Buduna.

Da quest'ultima località, la pista che raggiunge il Lack Salamo ed il corso dello stesso fino all'Oceano Indiano, e la costa dell'Oceano fino al confine del Kenya.

Riserve semplici:

1) Il territorio nella regione dell'Oltre Giuba compreso nei seguenti limiti:

a Nord: pista camionabile Mido-Beles Cogani-Liboi;

ad Ovest: la linea di confine col Kenya da Liboi a Colbio;

a Sud: la riserva assoluta del Bubasci;

ad Est: la pista camionabile Samogia-Mido.

2) Il territorio posto a sinistra del Giuba compreso nei seguenti limiti:

a Nord: la pista camionabile da Bardera a Dinsor, quindi la linea Dinsor-pozzi di Mahaboi, passando per i pozzi di Sare;

ad Ovest: carovaniera Borama — Scidle; Cut Liban; Aual A Ballou; Madenle; Uacalla Iero; Uacalla Uen; Heina; Anole; quindi la pista camionabile da Anole a Bardera;

a Sud: pista camionabile da Modun (Brava) a Borama (50 Km ad est di Gelib);

ad Est: carovaniera da Mahaboi al bivio di Modun, passando da Dadale; Oremaret; Merere Uen; Uago; Uac Talei; Idei-Golol; B blalle; Covonne Uen.

Riserve parziali:

1) Saltan... gli elefanti, i rinoceronti e le giraffe: il terri

a Nord: dalla linea di frontiera con l'Etiopia compresa tra El Berd; Bugberd; Elmeghet; Avesale; Kirkiri; Belet Uen;

ad Ovest: dalla pista camionabile Oddur; Ber Fagher; Ted Scek; Assav; Buro Garre; El Berd;

a Sud: dalla carovaniere El Ali-Tigieglo, quindi dalla pista camionabile Tigieglo; El Garas; Oddur;

ad Est: dalla carovaniere Belet Uen; Bur Madeghe; Uar Dauel-e; El Ali.

2) Soltanto per i rinoceronti ed i dibatag: il territorio delimitato come segue:

a Nord: pista camionabile Belet Uen; Sinadago; Dusa Mareb;

ad Ovest: riva sinistra dello Scebeli nel tratto Bulu Burti; Belet Uen;

a Sud: tratto costiero compreso tra Haradera; Meregh; carovaniere Meregh; El Gilib; Auale Gupti; Bulu Burti;

ad Est: carovaniere Dusa Mareb; Torduja - Emadle; Ghodo; Horiò Gofgaman; Haradera.

3) Soltanto per gli struzzi: il territorio delimitato come segue:

a Nord: linea Bur Acaba-Bulu Burti;

ad Ovest: strada Audegle-Bur Acaba;

a Sud: riva destra dello Scebeli fra il tratto Afgoi-Audegle;

ad Est: riva destra dello Scebeli nel tratto Bulu Burti-Afgoi.

CAPO VI

Vigilanza e pene.

Art. 38.

La vigilanza per l'applicazione del presente Ordinamento è affidata alle Autorità regionali e locali, agli Ufficiali e agli agenti della Forza Pubblica ed alle guardie volontarie giurate riconosciute ai sensi della legge.

Art. 39.

Chiunque eserciti la caccia senza la prescritta licenza e fuori dei limiti di stagione prescritti, è punito con l'ammenda da So. 100

della caccia, ed è soggetto, nel secondo caso, anche al ritiro della licenza, che non potrà essere nuovamente concessa, se non sia trascorso almeno un anno dalla contravvenzione.

Art. 40.

Chiunque, in contravvenzione alle prescrizioni del presente Ordinarmento, abbia ucciso o catturato un elefante, un rinoceronte, un ippopotamo, uno struzzo, una giraffa, un bufalo, un leopardo od un ghepardo, uno zebra, è punito, oltre che con la confisca delle armi, delle munizioni e delle spoglie degli animali, con il ritiro della licenza di caccia, che non potrà essere nuovamente concessa se non siano trascorsi tre anni dalla contravvenzione e con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda nella misura dal doppio al decuplo del diritto supplementare stabilito per l'uccisione di ciascuno dei suddetti animali, o alle due pene congiuntamente.

Chiunque abbia ucciso o catturato un animale del quale è proibita l'uccisione o la cattura, è punito con l'ammenda da So. 200 a So. 5.000.

Art. 41.

Chiunque sia incorso in violazioni di altra disposizione del presente Ordinarmento, è punito con l'ammenda da So. 50 a So. 500 e con il ritiro della licenza, che non potrà essere nuovamente concessa se non sia trascorso un anno dalla contravvenzione.

In caso di recidiva, al contravventore non potrà essere nuovamente concessa una licenza di caccia se non siano trascorsi tre anni dalla contravvenzione.

Art. 42.

Le zanne di elefante, ciascuna di peso inferiore ai Kg. 7,500, ed i pezzi di avorio provenienti da zanne di peso inferiore ai Kg. 7,500 sono soggetti a confisca.

Sono del pari soggetti a confisca le uova ed i gusci di uova di struzzo.

Art. 43.

Chiunque venga trovato in possesso di spoglie, di trofei o di parti di animali dei quali la caccia sia proibita o condizionata, deve dichiararne e giustificarne la provenienza.

competenti, agli effetti della applicazione del presente Ordinamento.

E' fatto obbligo a chiunque rintracci spoglie, trofei, o parti di animali compresi fra quelli elencati nella classe 1^a dell'allegato B, e spoglie di elefanti, rinoceronti, ippopotami, zebre, struzzi, giraffe, bufali, leopardi e ghepardi di farne denuncia alla più vicina Residenza o stazione di polizia, per le indagini del caso.

Art. 44.

I verbali di contravvenzione debbono essere rimessi all'Autorità giudiziaria competente per territorio, qualunque sia l'agente che abbia contestato la contravvenzione; copia dei verbali stessi deve essere inviata al competente ufficio dell'A.F.I.S..

CAPO VII

Disposizioni generali.

Art. 45.

I detentori di zanne d'elefante e di corni di rinoceronte sono tenuti a dimostrare il legittimo possesso dei trofei stessi ai sensi delle disposizioni del presente Ordinamento.

Le Residenze competenti per territorio, accertata la legittimità del possesso, procederanno alla punzonatura delle zanne di elefante e dei corni di rinoceronte, rilasciando un certificato comprovante la legittima provenienza dei trofei stessi. Per la punzonatura ed il rilascio del predetto certificato sarà corrisposto alla Residenza un diritto fisso di So. 5,— per ogni zanna o per ogni corno di rinoceronte.

Art. 46.

Le pelli di leopardo e di ghepardo uccisi dai titolari di regolare licenza di caccia, dovranno essere presentate alla più vicina Residenza per la bollatura, previo pagamento di un diritto fisso di So. 5,— per ogni pelle.

Art. 47.

Le zanne di elefante, i corni di rinoceronte, le pelli di leopardo e di ghepardo privi della punzonatura o del bollo della Residenza secondo i casi, sono soggetti a confisca ed i detentori sono punibili ai sensi

Art. 48.

E' vietata, salvo quanto previsto dall'art. 49, l'esportazione dalla Somalia di animali vivi, di trofei, di uova o spoglie di animali, compresi nella classe 1^a e 2^a dell'allegato B, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione, da esibirsi alle autorità doganali.

E' parimenti vietata l'importazione nel territorio della Somalia di animali vivi, di trofei, di uova o di spoglie di animali compresi nelle classi 1^a e 2^a dell'allegato B, od appartenenti a specie comunque tutelate da misure protettive nei territori stranieri d'origine, se non attraverso porti o posti doganali di frontiera e mediante esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, comprovante il legittimo possesso degli animali vivi, dei trofei, delle uova e delle spoglie di animali, da parte di chi ne richiede l'importazione in Somalia. In caso di mancata presentazione di tale certificato, le autorità doganali o di polizia procederanno alla confisca degli animali vivi stessi o dei trofei, uova o spoglie di animali sopra indicati. Le autorità suddette potranno tuttavia concedere al richiedente la dilazione che riterranno sufficiente a procurarsi il documento sopraindicato e durante tale periodo, gli animali, i trofei, le uova o le spoglie di animali saranno tenuti sotto temporaneo sequestro delle autorità stesse.

Art. 49.

E' consentito al titolare di una licenza di caccia, dietro esibizione della stessa alle autorità doganali, l'esportazione di trofei di caccia quali pelli o parti di esse, corna, parti dello scheletro, piume, uova, senza che sia richiesta alcuna autorizzazione speciale, purché detti trofei appartengano ad animali delle specie contemplate dalla licenza stessa, risultino registrati sulla scheda ad essa allegata e non superino il numero dei capi da essa licenza consentiti.

Art. 50.

Nessuna zanna di elefante o corno di rinoceronte potrà venire esportata se non sia stata contrassegnata dalla punzonatura da parte della Residenza e non sia accompagnata dal relativo certificato che ne giustifichi la legittima provenienza, ai sensi dell'art. 45.

Parimenti nessuna zanna di elefante o corno di rinoceronte

punzonatura apposta dalle autorità del territorio d'origine e non sia accompagnata dal certificato che ne comprovi la legittima provenienza.

Art. 51.

Chiunque ferisca un animale pericoloso ha l'obbligo di fare ogni possibile tentativo per uccidere l'animale stesso. In caso di fallimento dei tentativi medesimi, il feritore dovrà darne comunicazione, al più presto possibile, alla Residenza od alla Stazione di polizia più vicina, precisando la località e l'ora in cui è stata perduta traccia dell'animale ferito e fornendo ogni altra indicazione atta a facilitarne il rintraccio.

Chiunque, in possesso della licenza di caccia ed in regola col pagamento dei diritti supplementari, abbia ferito un elefante od un rinoceronte ed abbia ottemperato a quanto previsto nel precedente comma, ha diritto, in caso di ritrovamento delle spoglie dell'animale da lui ferito, di entrarne in possesso.

Art. 52.

Le disposizioni del presente Ordinamento non si applicano alle popolazioni dedite abitualmente alla caccia, senza l'impiego di armi da fuoco, limitatamente agli animali contemplati nella classe 3^a e 4^a dell'allegato B e con l'osservanza dei divieti previsti dagli articoli 24, 31 e 34.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

ELENCO delle specie animali oggetto delle disposizioni del presente Ordinarmento.

1. — MAMMIFERI

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
1) Giraffa reticolata	<i>Giraffa Camelopardalis Reticulata</i>	Gheri
2) Damalisco	<i>Damaliscus korrigum Jimela D.K.</i>	Sig o Aucen
3) Damalisco d'Oltre Giuba	<i>Damaliscus Hunteri</i>	Sig o Eroli
4) Silvicapra rossa di foresta	<i>Cephalophus Harveyi S. Bottegoi</i>	Sagar Gulet
5) Silvicapra	<i>Cephalophus grimmi hindei</i>	Furduk
6) Beira	<i>Dorcotragus melanotis</i>	Beira
7) Saltarupe	<i>Oreotragus Oreotragus</i>	Alicud
8) Dik-Dik, varie specie	<i>Modoqua e Rhynchotragus</i>	Segar
9) Oribi Somalo	<i>Ourebia O m Haggardi</i>	Gonges
10) Cobo	<i>Kobus Ellypsiprymnus</i>	Balanca
11) Antilope di Clarke	<i>Ammodorcas clarkei</i>	Dibatag
12) Gazzella di Grant varie specie	<i>Gazzella granti</i>	Hidi
13) Gazzella di Soemmering	<i>Gazzella Soemmeringi</i>	Aul o Dambaat
14) Gazzella naso di Speke	<i>Gazzella spekei</i>	Dhero
15) Litocranio	<i>Lythocranium walleri</i>	Gherenuk
16) Orice	<i>Oryx beisa</i>	Beit
17) Tragelafu	<i>Tragelaphus scriptus</i>	Dol
18) Piccolo cudo	<i>Strepsiceros imberbis</i>	Dir Dir
19) Bufalo	<i>Bos (Syncerus) caffer</i>	Ghessi
20) Ippopotamo	<i>Hippopotamus amphibius</i>	Ger
21) Potamocero o cin-ghiale rosso	<i>Choiropotamus larvatus Somaliensis</i>	Chirchir

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
22) Facocero	<i>Phacochoerus aethiopicus</i>	Donfar
23) Rinoceronte	<i>Rhinoceros bicornis</i>	Huil
24) Elefante	<i>Loxodonta africana</i>	Marodi
25) Iraci terragnoli ed arborei	<i>Procavia e Dendrohyrax</i>	Tuculisciò
26) Zebra di Grevy o maggiore	<i>Equus Grevyi</i>	Ferù o Damer Ferù
27) Zebra di Grant o minore	<i>Equus Granti</i>	idem idem
28) Leone	<i>Felis Leo</i>	Libah
29) Leopardo	<i>Felis Pardus</i>	Scebel
30) Gattopardo	<i>Felis Serval</i>	Aremat
31) Lince africana	<i>Felis Caracal</i>	Ghedudei
32) Gatti selvatici	<i>Felis ochreata</i>	Maculel dur
33) Ghepardo	<i>Cynailurus abyatus</i>	Orcob o aram mad
34) Jena macchiata	<i>Hyaena crocuta</i>	Uaraba
35) Jena striata	<i>Hyaena striata</i>	Uarabaueri
36) Protele	<i>Proteles cristatus</i>	—
37) Cani di vari generi o specie	<i>Licaone o sciacallo otocione</i>	Eidur, Dauà o Dauamedò
38) Viverridi di varie specie e generi	<i>Ichneumon, genette ecc.</i>	Maculel zebat
39) Musteli di vari generi o specie	<i>Ratele (mellivora) ecc.</i>	Hor
40) Oritteropo o formichiere africano	<i>Oryteropus aethiopicus</i>	Sedda sul
41) Asino selvatico	<i>Equus Asinus Somalicus</i>	Gomburi
42) Dugongo	<i>Halichore Emprichi</i>	Gheber magno
43) Scimmie:		
a) Cinocefalo	<i>Cynocephalus</i>	Dagner
b) Cercopitechi-varie specie	<i>Cercopithecus pygerythrus Albogularis ecc.</i>	Dagner
44) Proscimmie: Galagoni	<i>Galago Gallarum e Kikuyuensis</i>	Ghet tris
45) Roditori: Lepri varie specie	<i>Lepus crispus, Lepus Somalensis</i>	Bacheile

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
2. — UCCELLI		
46) Struzzo gambe grigie	<i>Struthio nolybdophanes</i>	Gorogho
47) Grandi ottarde	<i>Eupodotis Neotis ed af- fini</i>	Moi
48) Marabù	<i>Leptoptilus crumenifor</i>	Antellai
49) Sgarze bianche od Aigrette	<i>Casmerodius albus, E- gretta garzetta De- miegretta Schistacea Bubulcus lucidus</i>	Bolobolo ad
50) Becco a scarpa	<i>Balaeniceps rex</i>	
51) Avvoltoi varie specie	<i>Torgos, Lophogyps, oto- gyps, Gypaetus N.</i>	
52) Serpentario	<i>Neophron, Neocrosyrtes, Sagittarius serpenta- rius</i>	
53) Faraona dal ciuffo	<i>Guttera pucherani</i>	Dighiren
54) Faraona	<i>Numida ptylorhyncha Somaliensis</i>	Dighiren
	<i>Numida Acryllium vul- turinum</i>	Dighiren

Devono peraltro ritenersi incluse in questo elenco le varie specie Anitre, Oche selvatiche, Francolini, Ottarde, Tortore, Colombacci, Beccaccini, Quaglie ed Ortolani.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

55/ locod... cur

DISTRIBUZIONE degli animali in classi, agli effetti della concessione della licenza di caccia.

Classe 1^a.

Animali la cui uccisione o cattura è proibita senza speciale autorizzazione dell'Amministratore:

- 1) Elefante (del quale le due zanne non raggiungano il peso di chilogrammi 15).
- 2) Protele.
- 3) Dugongo.
- 4) Sgarza bianca (Aigrette) tutte le specie.
- 5) Marabù.
- 7) Serpentario.
- 8) Becco a scarpa.
- 9) Silvicapra rossa di foresta.
- 10) Faraona dal ciuffo (*Guttera pucherani*).
- 11) Silvicapra.
- 12) Grandi Ottarde.
- 13) Asino selvatico.

Classe 2^a.

Animali la cui uccisione è autorizzata, nel numero a fianco di ogni specie segnato, ai possessori della licenza tipo A e D:

Elefante maschio (con le due zanne di peso superiore ai Kg. 15)	N.	2
Giraffa (<i>Giraffa camelopardalis reticulata</i>)	»	1
Rinoceronte	»	1
Damalisco d'Oltre Giuba (<i>Hunter</i>)	»	1
Damalisco (<i>Korrigum</i>)	»	6
Dik Dik	senza limitazione di numero	
Oribi, varie specie	N.	6
Cobi (<i>Ellypsiprymnus</i>)	»	10
Gazzella di Speke	»	8
Gazzella di Soemmering	»	12
Gazzella di Grant	»	2
Gherenuk	»	6
Orice	»	6

Tragelafò	»	4
Beira*	»	2
Saltarupe	»	2
Dibatag (<i>Gazzella di Clarke</i>)	»	1
Cudu minore	»	8
Bufalo	»	2
Ippopotamo	»	2
Cinghiale rosso	»	4
Facocero	senza limitazione di numero	
Zebra di Grevy	N.	1
Zebra di Grant	»	1
Ghepardo	»	1
Leopardo	»	1
Leone	»	2
Gattopardo	»	2
Lince	»	4
Struzzo	»	1

colorelli:

Classe 3ª.

Animali la cui uccisione è autorizzata, nel numero a fianco di ogni specie segnato, ai possessori della licenza tipo B:

Damaliseo di Korrigum	N.	2
Dik Dik	senza limitazione di numero	
Oribi	N.	4
Cobo (<i>Ellyps</i>)	»	6
Gazzella di Soemmering	»	2
Gazzella di Grant	»	2
Gazzella di Speke	»	4
Gherenuk	»	4
Orice	»	4
Tragelafò (<i>Antilope macchiata</i>)	»	2
Cinghiale rosso	»	2
Facocero	senza limitazione di numero	
Lince	N.	2
Beira	»	2
Saltarupe	»	2

Classe 4^a.

Animali non compresi nelle classi 1^a e 2^a, che possono venire uccisi dai titolari della licenza tipo C (oltre che dai possessori di una licenza di tipo A e B).

E' peraltro consentita ai titolari della licenza di tipo C l'uccisione, senza limitazione di numero, di Dik Dik (N. 8 allegato A) e di Facoceri (N. 22 allegato A).

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva

L'AMMINISTRATORE

Fornari

TASSE E DIRITTI SUPPLEMENTARI.

1. — *Tasse per i vari tipi di licenza.*

TIPO DI LICENZA	A TASSA INTERA	A TASSA RIDOTTA
A	So. 600	So. 150
B	» 200	» 100
C	» 100	» 30
D	» 200	» —

2. — *Diritti supplementari per l'uccisione:*

del primo elefante	So. 1000
del secondo elefante	» 1500
di una giraffa	» 500
di un rinoceronte	» 1500
di uno struzzo	» 100
di un ippopotamo	» 200
di una zebra	» 100
di un bufalo	» 200
di un leopardo	» 200
di un ghepardo	» 50
di un coccodrillo	» 5

3. — *Diritti per la cattura:*

di un elefante	So. 500
di una giraffa	» 400
di un rinoceronte	» 500
di uno struzzo	» 50
di un ippopotamo	» 150
di una zebra	» 40
di un bufalo	» 50
di un leopardo	» 100
di un ghepardo	» 100
di un leone	» 100
di un dibatag	» 100
di un damalisco d'Oltre Giuba	» 200

di una silvicapra	»	50
di un beira	»	100
di un gattopardo	»	50

Per gli animali non compresi nel presente elenco i diritti di cattura saranno stabiliti dal competente Ufficio dell'A.F.I.S. nei limiti da So. 1 a So. 50.

4. — *Tassa per l'esportazione di animali vivi:*

MAMMIFERI		
Giraffa reticolata		So. 1000
Damalisco	»	50
Damalisco d'Oltre Giuba	»	400
Silvicapra	»	100
Dik Dik	»	10
Orihi	»	15
Saltarupe	»	50
Cobo o Balanca	»	50
Dibatag	»	100
Gazzella di Grant	»	50
Gazzella di Soemmering	»	50
Gazzella naso o di Speke	»	50
Gherenuk	»	50
Orice	»	50
Tragelafo	»	50
Piccolo Cudu	»	50
Bufalo	»	200
Ippopotamo	»	1000
Elefante	»	2000
Potamacero o Cinghiale dai ciuffetti	»	30
Rinoceronte	»	3000
Facocero	»	30
Saltarupe	»	50
Beira	»	200
Zebra di Grevy o maggiore	»	100
Zebra di Grant o minore	»	100
Leone	»	150
Leopardo	»	100
Gattopardo	»	50

Gatti selvatici	»	10
Ghepardo	»	75
Jena macchiata	»	25
Jena striata	»	25
Cani di varie specie e generi, licaoni, sciacalli, otocioni ecc.	»	25
Musteli di varie specie e generi, Ra- tele (<i>Mellivora</i>) ecc.	»	25
Viverridi di vario genere e specie: Icneu- moni, Genette ecc.	»	15
Oritteropo o formichiere africano	»	50
Iraci	»	10
Scimmie:		
Cinocefalo	»	10
Cercopitechi, varie specie	»	5
Proscimmie: Galagone	»	10
Ricchetori: lepri, varie specie e razze	»	5

UCCELLI

Struzzo a gamba grigia	So.	200
Grandi Ottarde	»	25
Faraone	»	5
Francolini	»	5
Pernici	»	5
Rapaci	»	5
Marabù	»	50
Sgarza	»	50

Per gli animali non contemplati nella presente tabella i diritti di esportazione saranno fissati di volta in volta dall'Amministratore.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva.

L'AMMINISTRATORE
Fornari



TABELLA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
per l'assistenza personale continuativa dell'invalido totale
 (art. 29)

CLASSI DI RENDITA ANNUA	ASSEGNO INTEGRA- TIVO MENSILE (2)	CLASSI DI RENDITA ANNUA (1)	ASSEGNO INTEGRA- TIVO MENSILE (2)
da 405 » 474	33	da 2050 » 2124	133
485 » 499	39	» 2125 » 2199	136
» 515 » 624	45	» 2200 » 2274	139
» 625 » 699	50	» 2275 » 2349	142
» 705 » 774	56	» 2350 » 2424	145
» 775 » 849	61	» 2425 » 2499	148
» 855 » 924	66	» 2500 » 2574	150
» 925 » 999	71	» 2575 » 2649	152
» 1005 » 1074	77	» 2650 » 2724	154
» 1075 » 1149	81	» 2725 » 2799	156
» 1155 » 1224	86	» 2800 » 2874	158
» 1225 » 1299	91	» 2875 » 2949	160
» 1305 » 1374	95	» 2950 » 3024	162
» 1375 » 1449	99	» 3025 » 3099	164
» 1455 » 1524	104	» 3100 » 3174	165,50
» 1525 » 1599	108	» 3175 » 3249	166,50
» 1600 » 1674	112	» 3250 » 3324	167,50
» 1675 » 1749	116	» 3325 » 3399	169
» 1750 » 1824	120	» 3400 » 3474	170
» 1825 » 1899	123	» 3475 » 3549	171
» 1900 » 1974	126	» 3550 » 4500	171,40
» 1975 » 2049	130		

Mogadiscio, li 7 dicembre 1951.

Visto: si approva

ORDINANZA n. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla costituzione di un organo consultivo dell'Amministrazione per l'esame delle materie di carattere economico e sociale al fine di promuovere lo sviluppo delle attività economiche ed il progresso sociale del Territorio;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' costituito il Consiglio economico della Somalia.

Il Consiglio è organo consultivo dell'Amministrazione in materia di economia e di lavoro.

Art. 2.

Il Consiglio economico è costituito di:

- a) — quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria;
- quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;
- quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio;
- due rappresentanti dei lavoratori dei trasporti terrestri;
- un rappresentante dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei;
- un rappresentante dei lavoratori del credito e delle assicurazioni;
- un rappresentante dei dirigenti d'azienda;
- b) — tre rappresentanti dei coltivatori diretti (proprietari, concessionari, affittuari, compartecipanti);
- due rappresentanti delle attività artigiane;
- due rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

- otto rappresentanti delle imprese agricole;
- otto rappresentanti delle imprese per il commercio d'importazione e di esportazione, all'ingrosso ed al minuto;
- due rappresentanti delle imprese di trasporti terrestri;
- un rappresentante delle imprese di trasporti marittimi ed aerei;
- un rappresentante delle imprese d'assicurazione;
- un rappresentante della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;
- e) — un rappresentante della Banca d'Italia;
- f) — un rappresentante di ciascun istituto di credito ordinario;
- g) — dodici persone particolarmente esperte nelle materie economiche per i settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio;
- h) — quattro persone particolarmente esperte nelle materie sociali.

Art. 3.

I membri del Consiglio economico della Somalia sono nominati con decreto dell'Amministratore.

La designazione dei membri di cui alla lettera a) è richiesta alle organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica, per un numero doppio di quello dei membri da nominarsi.

Per quei settori del lavoro dove non esistano organizzazioni sindacali, provvede d'ufficio l'Amministratore.

La designazione dei membri di cui alla lettera c) è richiesta alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia, per un numero doppio di quello dei membri da nominarsi.

La designazione dei membri di cui alle lettere d), e) ed f) è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

I membri di cui alle lettere b), g) ed h) e quelli per i quali non viene fatta alcuna designazione entro quindici giorni dalla richiesta, vengono designati d'ufficio dall'Amministratore.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio economico della Somalia è nominato al di fuori dei membri indicati nel precedente art. 2, con decreto dall'Am-

Art. 5.

Ai componenti il Consiglio economico non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione di una indennità di trasferta, nella misura stabilita dall'Amministratore, per coloro che siano residenti fuori di Mogadiscio, nonché del rimborso ai lavoratori degli emolumenti eventualmente perduti in conseguenza della partecipazione alle sedute del Consiglio. Detti rimborsi e la corresponsione dell'indennità di trasferta vengono effettuati dietro richiesta dei membri interessati.

Art. 6.

Il Presidente ed i membri del Consiglio economico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Se nel corso del biennio vengono a mancare per qualsiasi causa il Presidente o un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art. 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 7.

Il Consiglio economico, oltre ai normali compiti consultivi, può, su richiesta dell'Amministrazione, o di propria iniziativa, intraprendere indagini su problemi nel campo dell'economia e del lavoro.

Art. 8.

Per l'esame delle singole questioni, il Consiglio si divide in quattro sezioni con competenza rispettivamente per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e la pastorizia, per l'industria e l'artigianato e per il commercio.

Le questioni interessanti più sezioni sono esaminate dalle sezioni competenti unite.

Il Consiglio esamina in seduta plenaria le questioni economiche di carattere generale.

Le riunioni del Consiglio, sia in seduta plenaria che in sezioni semplici od unite, sono dirette dal Presidente del Consiglio economico. In caso di assenza od impedimento del Presidente, i membri interve-

tutta la durata dei lavori o per la durata dell'assenza del Presidente del Consiglio economico.

Tutte le risoluzioni del Consiglio economico e delle sezioni semplici od unite vengono adottate a maggioranza di voti e sono firmate dal Presidente del Consiglio economico.

Art. 9.

L'assegnazione di ogni membro ad una sezione viene fatta dal Presidente per la durata del biennio durante il quale i membri restano in carica. E' data tuttavia facoltà al Presidente di trasferire temporaneamente, a suo giudizio, membri da una ad altra sezione.

Art. 10.

Con provvedimento del Presidente può essere affidato ad apposite commissioni, da costituirsi volta per volta, l'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio ed alle sue sezioni.

Art. 11.

Il Consiglio e le sue sezioni, si riuniscono, a richiesta dell'Amministrazione, su convocazione del Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

Art. 12.

Alle riunioni del Consiglio e delle sue sezioni possono intervenire l'Amministratore ed i funzionari da esso designati.

Il Consiglio può chiedere che intervengano alle riunioni, per essere sentite, persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Coloro che intervengono alle riunioni del Consiglio e delle sue sezioni ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto al voto.

Art. 13.

Le riunioni del Consiglio e delle sue sezioni non sono pubbliche.
Il regolamento di cui al successivo art. 14 dovrà determinare le forme di pubblicità dei lavori e delle discussioni del Consiglio.

Art. 14.

Il Consiglio redigerà il proprio regolamento interno che sarà approvato con decreto dell'Amministratore.

Art. 15.

Il Consiglio economico della Somalia ha un segretario che sarà nominato con decreto dell'Amministratore, sentito il Presidente del Consiglio medesimo.

Art. 16.

Le spese di funzionamento del Consiglio economico della Somalia graveranno sull'art. 39 del bilancio del corrente esercizio finanziario e sui corrispondenti articoli dei bilanci dei futuri esercizi finanziari.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al funzionamento del Consiglio economico sono emessi dall'Amministratore.

Art. 17.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari